

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE II

VOL. XXXVII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI
FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

LA STRAGE DI VIA PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - PARTE II

VOL. XXXVII

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022


ISBN: 978-88-89681-49-7



PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE

PROF. FABIO IADELUCA



STRAGE DI PIAZZA FONTANA

12 DICEMBRE 1969

17 VITTIME

CARLO GARAVAGLIA
GEROLAMO PAPETTI
MARIO PASI
GIULIO CHINA
EUGENIO CORSINI
CARLO GAIANI
LUIGI PEREGO
ORESTE SANGALLI
PIETRO DENDENA
CARLO SILVA
PAOLO GERLI
LUIGI MELONI
GIOVANNI ARNOLDI
ATTILIO VALÈ
CALOGERO GALATIOTO
ANGELO SCAGLIA

STRAGE DI GIOIA TAURO

22 LUGLIO 1970

7 VITTIME

RITA CACCIA
ROSA FASSARI
ANDREA GANGEMI
NICOLETTA MAZZOCCHIO
LETIZIA CONCETTA PALUMBO
ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO

31 MAGGIO 1972

3 VITTIME

FRANCO DONGIOVANNI
ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI MILANO

17 MAGGIO 1973

4 VITTIME

FELICIA BARTOLOZZI
GABRIELLA BORTOLAN
FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA (BRESCIA)

28 MAGGIO 1974

8 VITTIME

GIULIA BANZI
LIVIA BOTTARDI
CLEMENTINA CALZARI
TREBESCHI
ALBERTO TREBESCHI
EUIPIO NATALI
LUIGI PINTO
BARTOLOMEO TALENTI

STRAGE DEL TRENO ITALICUS

4 AGOSTO 1974

12 VITTIME

NICOLA BUFFI

MARIA SANTINA CARRARO IN

RUSSO

MARCO RUSSO

NUNZIO RUSSO

ELENA CELLI

ELENA DONATINI

TSUGUFUMI FUKADA

RAFFAELLA GAROSI

HERBERT KONTRINER

ANTIDIO MEDAGLIA

WILHELMUS J. HANEMA

SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA

2 AGOSTO 1980

85 VITTIME

ANTONELLA CECI
ANGELA MARINO
LEO LUCA MARINO
DOMENICO MARINO
ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA
VITO DOMEDE FRESA
CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA
CARLO MAURI
LUCA MAURI
SONIA MURRI
PATRIZIO MESSINEO
SILVANA SERRAVALLI BARBERA
VELIA CARLI IN LAURO
SALVATORE LAURO
MANUELAGALLON
ELISABETTA MANEA
VITTORIO VACCARO
FLAVIA CASADEI
GIUSEPPE PATRUNO
ROSSSELLA MARCEDDU
DAVIDE CAPRIOLI
VITO ALES
ROBERTO PROCELLI
MAURO ALGANON
NILLA NATALI
PIETRO GALASSI
VERIDIANA BIVONA
VINCENZINA SALA ZANETTI
MAURO DI VITTORIO
SERGIO SECCI
ROBERTA GAIOLA
KATIA BERTASI
ANGELO PRIORE
EURIDIA BERGIANTI
ONOFRIO ZAPPALÀ
PIO CARMINE REMOLINO
GAETANO RODA
ANTONINO DI PAOLA
NAZZARENO BASSO
VINCENZO PETTENI
SALVATORE SEMINARA
FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ
ARGEONARA
CATHERINE HELEN MITCHILL

JOHN ANDREW KOLPINSKI

FRANCESCO BETTI

MARIO SICA

PIETROFRANCESCO LAURENTI

ECKHARDT MADER

MARGRET ROHRS MADER

KAI MADER

PAOLINO BIANCHI

NATALIA AGOSTINI

BERTA EBNER

VINCENZO LACONELLI

ROMEO RUOZI

AMORVENO MARZAGALLI

ANTONIO FRANCESCO LASCALA

ROSINA BARBARO

LIDIA OLLA

ANTONIO MONTANARI

FAUSTO VENTURI

MARIA ANGELA MARANGON

LINA FERETTI

MARIA IDRIA AVATI

MIRCO CASTELLARO

RITA VERDE

MARIA FRESU

ANGELA FRESU

BRIGITTE DROUHARD

ELEONARA GERACI

FRANCA DALL'OLIO

IRENE BRETON

LOREDANA MOLINA

MARINA ANTONELLA TROLESE

ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE

MIRELLA FORNASSARI

PAOLO ZECCHI

VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI

ROBERTO DE MARCHI

CARLA GOZZI

UMBERTO LUGLI

IWAO SEKIGUCHI

ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE

23 DICEMBRE 1984

16 VITTIME

GIOVANBATTISTA ALTABELLI
ANNA MARIA BRANDI
SUSANNA CAVALLI
LUICA CERRATO
ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE
ANNA DE SIMONE
GIOVANNI DE SIMONE
NICOLA DE SIMONE
PIERFRANCESCO LEONI
LUISELLA MATARAZZO
CARMINE MOCCIA
VALERIA MORATELLO
MARIA LUIGI MORINI
FEDERICA TAGLIALATELA
GIOACCHINO TAGLIALATELA
ABRAMO VASTARELLA



ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI DI DESTRA E DI SINISTRA FATTA DAL CESIS (13 MARZO 1983), IN UNO STUDIO RIGUARDANTE IL TERRORISMO IN ITALIA E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO NDI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA ¹.

TERROSIMO DI SINISTRA.

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI

BRIGATE ROSSE

PRIMA LINEA

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ANTIFASCISMO MILITANTE

ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI

ATTACCO PROLETARIO

AUTONOMIA OPERAIA

AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO

AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE

AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA

AZIONE PROLETARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA

AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE

BARBAGIA ROSSA

BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"

BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"

BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"

BRIGATE COMBATTENTI

BRIGATE COMUNISTE

BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO

BRIGATE ROSSE FERROVIE

BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORRE

BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"

CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA

CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE

CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI

COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"

COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA

COLLETTIVO SPONTANEO ALICE

COLLETTIVO STREGHE TRENTINE

COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE

COMANDI ARMATI COMUNISTI

COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE

COMANDO RIVOLUZIONARIO

COMBATTENTI COMUNISTI

COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA

COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE

COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE

COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI

COMITATO NUOVI PROLETARI

COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"

COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA

COMITATO SEGRETO D'AZIONE

COMITATO TERRITORIALE REGIONALE

COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.

COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI

COMMANDI ARMATI COMUNISTI

COMMANDO 10 LUGLIO

COMONTISTI

CONTROPOTERE OPERAIO

¹ Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI
 DEMOCRAZIA PROLETARIA
 DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA
 DONNE COMBATTENTI
 FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA
 FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE
 FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN
 FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI
 FRONTE ARMATO COMUNISTA
 FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO
 FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE
 FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO
 GIOVENTÙ PROLETARIA
 GIUSTIZIA OPERAIA
 GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.
 GRUPPI ARMATI OPERAI
 GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO
 GRUPPI ARMATI PROLETARI
 GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI
 GRUPPI COMUNISTI
 GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA
 GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"
 GRUPPI OPERAI LEBOLE
 GRUPPI PROLETARI OPERAI
 GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE
 GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO
 GRUPPO ANTIMILITARISTA
 GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA
 GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO AZIONE ROSSA
 GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI
 GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"
 GRUPPO DI ARITZO
 GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISON
 GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO
 GRUPPO TOSCANO
 GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE
 IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO
 LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA
 LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO
 LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI
 LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE
 LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO
 LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA
 LOTTA COMUNISTA
 MILITANTI COMUNISTI
 MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR
 MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA
 MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"
 MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA
 MOVIMENTO OPERAIO
 MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO
 MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA
 NUCLEI ARMATI COMUNISTI
 NUCLEI ARMATI FEMMINISTI
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO
 NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA
 NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI
 NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI
 NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO
 NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI
 NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI DI COMPAGNI
 NUCLEI PROLETARI ARMATI
 NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI
 NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI
 NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO
 NUCLEO "8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO"
 NUCLEO ANTIEROINA
 NUCLEO ARMATO "SEVERINO DI GIOVANNI"
 NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO
 NUCLEO ARMATO LUGLIO 60
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "BRUNO VALLI"
 NUCLEO ARMATO PROLETARIO "MARIO SALVI"
 NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI
 NUCLEO COMBATTEBENTE ARMATO F. LORUSSO
 NUCLEO COMUNISTA
 NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO
 NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE
 NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE
 NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO
 NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE
 NUCLEO PROLETARIO ARMATO "SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI"
 NUOVE BRIGATE ROSSE
 NUOVE FORZE GARIBALDINE
 NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI
 NUOVI PARTIGIANI
 NUOVO MOVIMENTO POLITICO DI LIBERAZIONE
 OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
 OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO
 ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
 PARTIGIANI ROSSI
 POTERE OPERAIO
 POTERE PROLETARIO ARMATO
 PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE
 PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI
 PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE
 PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO
 PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI
 RAC – RIVOLUZIOANRI ANTIPERIALISTI COMUNISTI
 REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI
 RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI
 RONDE COMUNSITE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 RONDE PROLETARIE
 RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE
 SQUADRA ARMATA ROSSA
 SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE
 SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE ARMATE OPERAIE
 SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
 SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE
 SQUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE
 SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI
 SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAI COMBATTENTI
 SQUADRE OPERAIE ARMATE
 SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
 SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE
SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI
STELLA ROSSA
STUDENTI PROLETARI COMUNISTI
TALPE ROSSE ORGANIZZATE
UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI
UNITÀ ARMATA COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO
UNITÀ OPERAIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA
UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO
VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI²

AVANGUARDIA NAZIONALE

ORDINE NUOVO

TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:

ALTERNATIVA STUDENTESCA

AQUILA LIBERA

BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA

COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI

COMITATO DI SALUTE PUBBLICA

COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA

ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA

FALCO NERO

FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE

FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO

FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA

GIUSTIZIERI D'ITALIA

GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ

GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA

GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO

LA FENICE

LEGA NERA

LOTTA DI POPOLO

LOTTA POPOLARE

LUPI DI GUERRA

MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA

MIKIS MANTAKAS

MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO

NUCLEI FASCISTI PROLETARI

NUOVA FENICE

NUOVI NAZISTI CELLULA NERA

ORDINE NERO

POTERE NERO

ROSA DEI VENTI

SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI

SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"

SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

² Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.




BRIGATE ROSSE

Compani,

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdì 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo armato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del Tg1, velinuto del Ministero degli Interni e di Piazza del Gesù. Ex condirettore centrale e capo della segreteria tecnica sotto il suo pa-





AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.

Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della libertà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro

Dall'intervento al IX Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro

Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA
I PROCESSI - II PARTE
SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI CATANZARO
(23 FEBBRAIO 1979)

CORTE DI ASSISE DI CATANZARO



133

SENTENZA

EMESSA IN DATA 23 FEBBRAIO 1979

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDÀ PIETRO + 33

CAPITOLO X

IL MEMORIALE DEL LATITANTE MARCO POZZAN SULLE MODALITA'
DEL SUO ESPATRIO. ATTI ISTRUTTORI CONSEQUENZIALI. MANDA-
TO DI CATTURA, CON ULTERIORI IMPUTAZIONI, PER IL GEN. GIAN
ADELIO MALETTI ED IL CAP. ANTONIO LABRUNA.

Il 1° marzo 1976 nell'Ufficio del Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro perveniva altra memoria (1) di Giovanni Ventura; il quale, a dimostrazione del suo assunto, secondo cui il S.I.D. avrebbe procurato l'espatrio clandestino del latitante Marco Pozzan - coimputato nel presente processo - con le stesse modalità a lui prospettate per interposta persona all'epoca della proposta di evasione dal Carcere di Monza, offriva la seguente documentazione:

- 1) la minuta di una lettera, in data 19 dicembre 1975, con la quale lo stesso Ventura aveva chiesto alla moglie del Pozzan di trasmettere la lettera medesima al marito, affinché questi potesse intervenire in suo favore rivelando la verità su circostanze molto importanti ai fini del processo;
- 2) una lettera di risposta, in data 6 febbraio 1976, con la quale Emma Dalla Guarda, consorte del Pozzan, aveva trasmesso al Ventura uno scritto del marito;
- 3) tre fogli dattiloscritti, senza data, con in calce la firma "Marco Pozzan".

(1) v. cart. 33 fasc. 91 foll. 10 e segg.

Antonio Labruna

In quest'ultimo documento erano stati riassunti dal fir-
matario i suoi rapporti col S.I.D. nei termini seguenti.

Marco Pozzan era stato intercettato dagli uomini del
S.I.D. verso la fine del 1972 e trasferito, nei primi gior-
ni di gennaio dell'anno successivo, in un appartamento di
Via Sicilia cui il Servizio aveva dato l'apparente destina-
zione di sede della società "Turris" distributrice di pel-
licole cinematografiche. Il Comandante del Nucleo del S.I.D.
impegnato in tale operazione era un certo "Tonino", che e-
gli, in base alle fotografie viste sui giornali, aveva ri-
conosciuto essere il capitano Antonio Labruna.

Nel suddetto appartamento il Pozzan era stato più volte
interrogato, specie con riguardo alla figura di Franco Fre-
da ed al noto processo per associazione sovversiva ed al-
tro a carico di entrambi instaurato. Molto interesse ave-
vano dimostrato gli inquirenti, nel corso di tali interro-
gatori, alla "deposizione impostagli da Calogero e Stiz e
che successivamente aveva ritrattato, in quanto palesemen-
te falsa" contro Pino Rauti. Nessuna particolare misura era
stata adottata per controllarlo; sicchè egli era stato li-
bero di uscire almeno tre volte al giorno, per consumare i
pasti e per fare delle passeggiate.

"Prima di accordarmi l'aiuto per l'espatrio - proseguiva
testualmente il Pozzan nel memoriale - Tonino disse di do-
ver chiedere la preventiva autorizzazione al suo superiore,
il quale, a sua volta, doveva chiederla ad un altro, credo
Andreotti".

Dopo qualche giorno egli era stato munito di un falso



passaporto intestato a Mario Zanella (questo nome era stato scelto da Tonino) ed accompagnato all'aeroporto di Fiumicino, ove delle spese e di tutte le formalità relative alla partenza si erano occupati gli uomini del S.I.D.- Aveva notato, in particolare, che, passando nella zona di controllo doganale, Tonino si era limitato a fare un cenno quasi impercettibile al funzionario di servizio.

Salito in aereo con un accompagnatore e raggiunta poi Madrid, aveva dormito ivi con lui nel medesimo albergo e gli aveva restituito, su richiesta dello stesso, il falso passaporto di cui era stato munito. Era stato, indi, lasciato solo; ed il S.I.D. non si era più occupato di lui.

Ricevuto il suddetto memoriale, il Giudice Istruttore articolava le sue indagini in varie direzioni al fine di controllare, anzitutto, la vera provenienza del documento e, poi, la veridicità o meno di quanto in esso esposto.

Veniva citata Emma Dalla Guarda, la quale, pur avvalendosi della facoltà di astenersi dal deporre quale moglie dell'imputato Marco Pozzan, confermava tuttavia, al Comandante della Squadra di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Treviso, il suo effettivo ruolo di tramite svolto fra il marito e Giovanni Ventura per far pervenire a questo ultimo il memoriale preparato dal primo (2).

Si disponeva, inoltre, perizia grafica al fine di accer

(2) v. nota 5.3.1976 a firma mar. Munari in cart. 33 fasc. 91 fol. 97-

M. V. Pozzan

tare se la firma "Marco Pozzan", apposta in calce ai tre fogli ~~st~~attiloscritti, fosse autografa; ed il perito nominato, prof. Giuseppe Diaco, con la sua relazione depositata il 27 marzo 1976 al termine di approfonditi esami comparativi, concludeva che la firma medesima era certamente di pugno del Pozzan (3).

Erano appunto in corso le prime attività istruttorie, in ordine alle modalità dell'espatrio di Marco Pozzan, allorchè il gen. Maletti si presentava spontaneamente il 10 marzo 1976 al Magistrato Inquirente per dichiarare che, reso edotto dagli organi di stampa delle nuove risultanze processuali, intendeva offrire il contributo dei suoi chiarimenti.

Cominciava col dire che, non ricordando assolutamente niente dei fatti in questione, si era rivolto al cap. Labruna per ricevere ragguagli e che proprio dal Labruna aveva, così, appreso come nel gennaio 1973 fosse stato effettivamente munito di regolare passaporto, a cura del Reparto "D" del S.I.D., tal Mario Zanella. Quest'ultimo era una persona con la quale il capitano era entrato in contatto per affidarle il compito di recarsi in Spagna ed ivi introdursi, a scopo informativo, negli ambienti dei fuoriusciti italiani animati da finalità eversive. Si trattava di un'iniziativa presa nell'ambito dei tentativi avviati nel 1972 per avvicinare elementi del principe Junio Valerio Borghese, quali ad esempio Stefano Delle Chiaie, al fine di controllare le mosse della "destra" cospiratrice all'e-

(3) v. cart. 39

Valerio Borghese

stero.

Aggiungeva il gen. Maletti di essersi anche rivolto, per avere un quadro più completo dei fatti, al ten. col. Antonio Viezzer, il quale all'epoca era suo segretario. Il Viezzer gli aveva confermato, dopo le necessarie ricerche di archivio, che in realtà il Reparto "D" aveva inoltrato al Ministero degli Esteri una richiesta di rilascio di passaporto per tal Mario Zanella.

Spiegava ancora il gen. Maletti che l'operazione, alla quale egli aveva dato il suo preventivo assenso, era naufragata; in quanto lo Zanella era poi sparito in terra spagnola, facendo perdere le sue tracce al sottufficiale che lo aveva ivi accompagnato e venendo meno, quindi, alla promessa di collaborazione in favore del S.I.D.- Faceva presente di aver appreso, sull'identità del suddetto Zanella, solo ciò che gli aveva detto il cap. Labruna, al quale lo Zanella medesimo era stato presentato da una fonte come elemento introdotto negli ambienti di destra; e di non aver mai saputo che trattavasi del latitante Marco Pozzan sotto falso nome. Del Pozzan egli sapeva solamente che era uno dei coinvolti nel processo per la strage di piazza Fontana.

Si imponeva un riscontro documentale in ordine all'espatrio oggetto dell'indagine e, perciò, venivano richieste rispettivamente al S.I.D. ed al Ministero degli Esteri i fascicoli relativi al rilascio del passaporto intestato a Mario Zanella.

Il S.I.D. trasmetteva una minuta di richiesta di passaporto ordinario al nome di Zanella Mario recante la data

Antonio Viezzer

del 13 gennaio 1973 e non corredata da alcuna fotografia. Faceva conoscere anche che non esisteva presso il Servizio alcun fascicolo o alcun precedente che si riferisse allo stesso Zanella (4).

Nel fascicolo trasmesso dal Ministero degli Esteri (5) trovavasi invece un'immagine fotografica dell'intestatario del passaporto. Era proprio la fotografia di Marco Pozzan, come potevasi accertare agevolmente confrontandola con altra identica dello stesso fornita dalla Polizia Giudiziaria.

In base alle circostanze emerse dal memoriale di Marco Pozzan venivano emesse il 3 ed il 15 marzo 1976 varie comunicazioni giudiziarie ex art. 304 C.P.P.: nei confronti del gen. Maletti, del cap. Labruna e del ten. col. Viezzer (il quale ultimo era stato indotto dai primi due ad attestare, nelle dichiarazioni sostitutive di certificati dirette al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto, che la firma dello Zanella era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale) per concorso nel delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; nei confronti del maresciallo dei CC. Mario Esposito quale indiziato di favoreggiamento per aver accompagnato Marco Pozzan in aereo all'estero; infine nei confronti del gen. Maletti, del cap. Labruna e del Giannettini per concorso nel delitto di tentata procu-

(4) v. cart. 35 fasc. 96/8

(5) v. cart. 33 fasc. 91 foll. 118-120

Mario Esposito

rata evasione di Giovanni Ventura e, limitatamente ai primi due, per concorso nel favoreggiamento del Pozzan.

Ricevute tali comunicazioni giudiziarie, spontaneamente si presentavano al Giudice Istruttore per chiarire ulteriormente le loro posizioni il cap. Labruna in data 18 marzo 1976 ed il gen. Maletti il 27 di quello stesso mese.

Il primo assumeva che il memoriale del Pozzan era pieno di falsità, in quanto di vero esso conteneva solo il riferimento all'ospitalità concessa allo Zanella per un paio di giorni negli uffici del S.I.D. di Via Sicilia; ove, però, lo stesso non era stato affatto sottoposto ad interrogatorio. Mario Zanella gli era stato presentato, come elemento che aveva la possibilità di stabilire un contatto con gli ambienti dei fuoriusciti italiani di destra in Spagna, da una fonte che non poteva essere rivelata senza esporre a gravissimi pericoli l'incolumità personale della stessa e di chi ne avesse osato palesare l'identità.


Proseguiva il Labruna dicendo di avere egli stesso compilato la richiesta di passaporto, poi passata per la firma al ten. col. Viezzer, sulla base di una carta d'identità esibitagli dallo Zanella e di due fotografie che a questo ultimo erano state fatte in quasi giorni a Roma. Egli non aveva svolto approfonditi accertamenti sulla vera identità del soggetto (il quale gli aveva detto solamente di essere veneto, di chiamarsi Mario Zanella e di essere disposto ad accompagnarlo in Spagna), in quanto è prassi consolidata nel Servizio effettuare approfondimenti del genere solo quando, in un secondo tempo, i contatti con i collaboratori cominciano a diventare proficui. Aveva, quindi, corso,

Luigi Labruna

sull'identificazione di tale soggetto, uno dei rischi inevitabili per chi opera nell'ambito di un Servizio di sicurezza; ma non sapeva assolutamente che si trattava in effetti del latitante Marco Pozzan. Riconosceva, comunque, nella foto del Pozzan esibitagli dal Giudice Istruttore, la persona del sedicente Mario Zanella che egli, col beneplacito del gen. Maletti, aveva inviato a Madrid facendolo accompagnare dal mar. Esposito. Quest'ultimo lo aveva poi informato telefonicamente di essere stato "seminato" dallo Zanella appena giunti in territorio spagnolo; ed era stato da lui autorizzato a rientrare in Italia.

Precisava il cap. Labruna di aver inteso, con il compimento di quella sfortunata operazione, rinnovare utilmente un infruttuoso tentativo da lui compiuto nel 1972, allorchè, mediante l'aiuto di altra fonte, egli personalmente si era recato in Spagna per mettersi in contatto con Stefano Delle Chiaie, il quale era il capo dell'organizzazione paramilitare del gruppo eversivo di destra diretto dal principe Junio Valerio Borghese. Nell'occasione il Delle Chiaie gli aveva chiesto eccessive somme di danaro ed altri aiuti inaccoglibili per collaborare con il S.I.D. contro gli eversari del suo stesso ambiente. Quindi il contatto era stato inutile.

Protestava la sua completa innocenza in ordine agli addebiti mossigli, negando anche di aver cercato di fare evadere Giovanni Ventura; e faceva rilevare che la sua buona fede, nell'operazione relativa all'espatrio dello Zanella, era dimostrata proprio dal fatto che quest'ultimo era sta




to munito, così come il suo accompagnatore, di regolare passaporto rilasciato dal Ministero degli Esteri. Se si fosse operato consapevolmente nell'illecito - egli sosteneva - sarebbero stati adottati mezzi tali da non lasciare tracce documentali di quell'espatrio.

Il gen. Maletti protestava anch'egli la sua estraneità agli illeciti penali di cui era indiziato. Negava di aver tentato di procurare l'evasione dal carcere del Ventura e di avere consapevolmente fatto espatriare Marco Pozzan. In ordine a quest'ultimo fatto si riportava a quanto esposto dal cap. Labruna, il quale si era concretamente occupato di quell'operazione ed era stato coperto dal suo avallo dato il rapporto fiduciario che lo legava a lui. Faceva presente che quei reiterati tentativi di procurarsi utili contatti nell'ambiente degli eversori italiani in Spagna, iniziati sin dal 1972, avevano poi dato i loro frutti a circa due anni di distanza allorchè, nel giugno 1974, fu consegnato dal Servizio al Ministro Andreotti il dossier sulle attività eversive del principe Borghese, del Delle Chiaie e di altri. L'intento perseguito dagli uomini dell'Ufficio "D" del S.I.D. era stato unicamente quello di prevenire attentati all'ordinamento costituzionale della Repubblica ed aveva comportato, per tutti coloro che si erano impegnati, rischi notevoli, continue minacce ed insulti anonimi.

Il mar. Mario Esposito (6), presentatosi pure spontaneamente per chiarire il ruolo da lui avuto nella vicenda

(6) v. per le dichiarazioni del mar. Esposito cart. 37 fasc. 99/3



in esame, confermava in proposito sostanzialmente quanto riferito dal cap. Labruna. Ammetteva di aver accompagnato in aereo da Roma a Madrid il 15 gennaio 1973, per ordine del suddetto ufficiale, tal Zanella Mario, il quale, poco dopo il loro arrivo, lo aveva lasciato in piazza di Spagna dicendogli che doveva incontrarsi da solo con una persona. Erano rimasti d'intesa che si sarebbero rivisti nella stessa piazza o, più tardi, nell'albergo "Barrajas" ove avrebbero alloggiato. Senonchè, egli, non vedendo più tornare lo Zanella, aveva di ciò informato per telefono verso le ore 23 di quello stesso giorno il cap. Labruna; il quale gli aveva detto di attendere ancora un pò e di tornare, indi, in Italia. La mattina seguente, dopo un'inutile attesa nel suddetto albergo, egli era rimpatriato.

Precisava il mar. Esposito che lo Zanella era rimasto in possesso del suo passaporto.

Per accertare le circostanze relative al soggiorno del "Pozzan-Zanella" negli uffici di copertura del S.I.D. di via Sicilia, non essendo stato in grado il mar. Esposito di fornire al riguardo utili ragguagli, il Giudice Istruttore sentiva il 25 marzo 1976 gli altri due sottufficiali che, all'epoca, prestavano ivi servizio: i marescialli Nicola Giuliani e Giuseppe Pasin.

Il primo (7) dichiarava di non ricordare alcunchè dei fatti sui quali veniva interrogato.

(7) v. cart. 38 fasc. 102/7 foll. 2-3



Il secondo (8), invece, ricordava che, verso la metà di gennaio del 1973, il cap. Labruna aveva condotto nei locali dell'Ufficio una persona dicendo che si chiamava Mario Zanella. Gli era stato ordinato di dormire con costui per due notti in quegli stessi locali. Durante quei due giorni lo Zanella era stato libero di uscire anche da solo; ed aveva cenato con lui per due volte in un vicino ristorante. La mattina del terzo giorno egli aveva accompagnato lo Zanella medesimo, sul cui conto non sapeva al cunchè (si era accorto solo che parlava con accento vene to), ed il mar. Esposito all'aeroporto di Fiumicino. Ignorava dove si fossero poi recati i due.

Escludeva il mar. Pasin di essere stato presente a colloqui svoltisi fra lo Zanella ed il cap. Labruna.

Sempre nel marzo 1976 si preoccupava, inoltre, di offrire chiarimenti, comparando di sua iniziativa dinanzi al Magistrato Istruttore, il ten. col. Antonio Viezzer (9).

Questi, premesso di avere svolto compiti esclusivamente amministrativi nella sua qualità di segretario del Capo del Reparto "D" gen. Maletti, riferiva che, fra tali suoi compiti, vi era quello di espletare le pratiche relative alle richieste di passaporto, per il personale del Reparto, da inoltrare al Ministero degli Affari Esteri.

Eccezionalmente solo due volte aveva effettuato richieste di passaporto per collaboratori non militari e da lui

(8) v. cart. 38 fasc. 102/6 foll. 4-5


(9) v. cart. 37 fasc. 99/17 foll. 1-5

Esposito

non conosciuti: una prima volta nel novembre 1972 per una fonte del cap. Labruna ed una seconda volta il 13 gennaio 1973 per tal Mario Zanella, sempre su istanza del Labruna e per disposizione datagli dal gen. Maletti, al quale egli non aveva mancato di manifestare le sue perplessità per la deroga alla prassi e per il fatto di dover autenticare fotografie di persone non identificate da lui personalmente. Il gen. Maletti, in entrambe le occasioni, gli aveva fatto presente che potevano bastargli la garanzia sua e quella del cap. Labruna. Quest'ultimo, quindi, si era limitato a fornirgli le fotografie dei due futuri intestatari di passaporto senza fargli vedere costoro in persona.

Ricordava, relativamente al caso dello Zanella, che il cap. Labruna gli aveva portato già compilata ~~la~~ la dichiarazione sostitutiva di certificato da inviare al Ministero degli Esteri, assicurandogli di aver rilevato i dati anagrafici dello Zanella medesimo da un valido documento di identità. Egli aveva, pertanto, inoltrato la richiesta di passaporto senza minimamente sospettare che si trattasse del latitante Marco Pozzan, del quale peraltro egli non conosceva affatto le sembianze. Si era, così, comportato in assoluta buona fede, nella convinzione di aver obbedito ad un ordine legittimo, data la fiducia che riponeva nel gen. Maletti e nel cap. Labruna.

Richiesto dal Magistrato di palesare l'identità della persona per la quale aveva inoltrato la domanda di passaporto nel novembre 1972, il ten. col. Viezzer rispondeva



di non poterlo fare, per ragioni di riservatezza, trattandosi di una fonte confidenziale del Servizio.


Intanto le risultanze processuali del marzo 1976, valutate in relazione a quelle precedentemente acquisite, avevano indotto il Giudice Istruttore a ravvisare, in conformità al parere del Pubblico Ministero, sufficienti indizi di colpevolezza a carico del gen. Maletti e del cap. Labruna in ordine a vari reati: tentativo di procurare la evasione di Giovanni Ventura, falso ideologico in atto pubblico per aver indotto il ten. col. Viezzer a commettere lo stesso delitto nella dichiarazione sostitutiva di certificato sull'identità del preteso Zanella, favoreggiamento personale continuato nei confronti di Guido Giammettini e Marco Pozzan.

La gravità dei fatti, considerata specialmente in rapporto alla delicata ed alta funzione affidata al gen. Maletti ed al cap. Labruna in un Servizio di Sicurezza Nazionale, consigliava l'emissione di mandato di cattura il 27 marzo 1976 a carico dei due suddetti ufficiali.

Il mandato veniva eseguito il giorno successivo.

Negli interrogatori resi in stato di custodia preventiva entrambi si mantenevano sulla linea di difesa già assunta.

Il cap. Labruna, dopo aver confermato le sue precedenti dichiarazioni e le sue proteste di innocenza, insisteva nel non voler fare il nome della fonte che gli aveva presentato il falso Zanella. Motivava tale sua insistenza allegando la esistenza di gravi pericoli per sé e per i suoi familiari; e rivelava solamente che trattavasi di una fonte inserita




in un vasto giro internazionale.

Faceva presente che la versione dei fatti fornita dal ten. col. Viezzer corrispondeva a verità.

Quanto al primo dei due collaboratori civili, per i quali il ten. col. Viezzer era stato da lui richiesto di inoltrare domanda di passaporto al Ministero degli Esteri, dichiarava di non poterne palesare l'identità. Si trattava di una persona che aveva fatto parte del movimento di destra "Avanguardia nazionale" e che lo aveva accompagnato in Spagna verso la fine del 1972 per metterlo in contatto con Stefano Delle Chiaie. Il passaporto di questa persona, al ritorno in Italia, era stato da lui consegnato al ten. col. Viezzer ed era, quindi, rimasto nella Segreteria del Reparto "D" del S.I.D.-

Il gen. Maletti respingeva anch'egli recisamente le accuse mossegli asserendo di aver sempre combattuto, per la difesa delle istituzioni democratiche, i gruppi eversivi che - secondo le imputazioni a suo carico formulate - egli avrebbe, invece, favorito.

Confermava quanto riferito dal ten. col. Viezzer circa l'avallo da lui dato alle due richieste di passaporto per collaboratori civili. Spiegava che in tutti e due i casi si era perseguito lo scopo di avvicinare, in Spagna, gli ambienti del Delle Chiaie al fine di trarne informazioni utili per le finalità del Servizio. Entrambe le operazioni erano state sfortunate, ma non si erano certamente concepite - con esse - propositi di delittuoso favoreggiamento.



Dichiarava di ignorare il nome delle persone che aveva no presentato al cap. Labruna i due "collaboratori civili" per i quali era stato poi chiesto ed ottenuto il passaporto.

Precisava di conoscere, invece, sia pure sommarariamente, l'identità del collaboratore che aveva accompagnato in Spagna il cap. Labruna; ma rifiutava di rivelarla, dal momento che non aveva inteso farlo l'ufficiale che aveva curato direttamente l'operazione.

Con ordinanza del 10 aprile 1976 il Giudice Istruttore rigettava, su conforme parere del Procuratore della Repubblica, un'istanza di libertà provvisoria avanzata nell'interesse del gen. Maletti e del cap. Labruna. Essi proponevano appello avverso tale ordinanza; e la libertà provvisoria veniva loro concessa il 21 successivo dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello, investita della cognizione del gravame, su conforme parere del Procuratore Generale.

V. Maletti

CAPITOLO XI

LE ULTIME ECCEZIONI DI SEGRETO POLITICO-MILITARE DURANTE
LA FASE ISTRUTTORIA.

L'accertamento dei fatti che avevano condotto alla incriminazione degli ufficiali del S.I.D. faceva fondatamente sospettare al Magistrato Istruttore che, nell'interno del Servizio, si fossero compiute operazioni simili per il rilascio di passaporti in favore di altre persone implicate negli attentati del 1969 e divenute irreperibili.

Veniva, perciò, chiesta in data 20 marzo 1976 al Ministero degli Esteri, in applicazione dell'art.342 C.P.P., la trasmissione dei fascicoli originali di tutte le pratiche di rilascio di passaporto avviate per iniziativa del S.I.D. dal 1969 al 1974. Con nota del 24 successivo il suddetto Ministero informava che il Ministro della Difesa, interpellato per competenza, si era espresso, in conformità al parere dato dal Capo del S.I.D., attribuendo carattere di segreto politico e militare ai documenti richiesti, in quanto essi investivano un'area particolarmente delicata relativa ai rapporti instaurati dal Servizio di sicurezza nazionale con le persone inviate per suo conto all'estero nelle più svariate forme di impiego. Il Ministero degli Esteri, conseguentemente, eccettava il segreto ai sensi del citato art. 342 p.p. C.P.P. e rifiutava la esibizione dei documenti richiesti, riservandosi ogni ulteriore valutazione in ordine ad eventuali specifiche richieste di informazioni riguardanti singole persone coinvolte nella istrut-

U. De Felice


toria del procedimento (1).

Il Giudice Istruttore chiedeva allora al Ministro degli Esteri, trasmettendogli contestualmente i dati anagrafici e le fotografie degli imputati Marco Balzarini, Giovanni Biondo, Massimiliano Fachini, Guido Giannettini ed Ivano Toniolo, di comunicare se il S.I.D. negli anni 1972-1973-1974 avesse fatto istanza di rilascio di passaporto per alcuno di costoro, sia pure indicandolo con altre generalità.

Il Ministro, con nota del 22 maggio 1975, così testualmente rispondeva:

"...Su tale richiesta e sull'esito delle ricerche perciò compiute, il Ministero degli Affari Esteri ha interpellato per competenza il Ministero della Difesa, il quale non ha eccepito l'esistenza in proposito di segreti politici e/o militari. Comunico, pertanto, che, dall'attento esame delle pratiche relative alle domande del S.I.D., presentate negli anni 1972-1973-1974, di concessione o di rinnovo di passaporti di servizio ed ordinari, è risultato che per nessuno dei nominativi suddetti è stata rivolta a questo Ministero domanda di rilascio o di rinnovo di passaporto. Dalle ricerche esperite, e nei limiti consentiti dalla natura e dalla qualità delle fotografie messe a disposizione di questo Ministero, è risultato inoltre che per nessuna delle cinque persone in esse ritratte il S.I.D. ha domandato, negli anni in oggetto, rilascio o rinnovo di pas-

(1) v. cart. 33 fasc. 91 fol. 160



passaporto per l'estero (2).

Ancora l'eccezione di segreto veniva, invece, opposta dal Capo del S.I.D. alla richiesta del Magistrato in data 3 aprile 1976 avente per oggetto la trasmissione del passaporto dell'ignoto aderente ad "Avanguardia Nazionale" (3), che, nel novembre 1972, aveva accompagnato in Spagna il cap. Labruna per farlo incontrare con Stefano Delle Chiaie. Specificava il Capo del S.I.D., con nota del 10 maggio 1976, di non poter trasmettere, su concorde parere delle Superiori autorità, il passaporto in questione per non compromettere il principio di segretezza legato all'impiego delle fonti del Servizio (4).

In ordine alle due sopra indicate dichiarazioni, con le quali si era opposto il segreto politico e/o militare rispettivamente da parte del Ministro degli Esteri e del Capo del S.I.D., Giovanni Ventura con lettera del 17 luglio 1976 sporgeva denuncia per falsità ideologica contro i pubblici ufficiali che le dichiarazioni stesse avevano sottoscritto e contro quanti altri, in posizione di superiori dei predetti, avevano indotto questi ultimi a formalizzare l'eccezione di segretezza. Tale denuncia veniva trasmessa dal Giudice Istruttore il 29 luglio 1976, in applicazione dell'art.2 u.c. della legge 25.1.1962 n.20, al Presidente della Camera dei Deputati.

(2) v. cart. 44 fasc. 107 foll. 272-273

(3) v. interrogatorio cap. Labruna cart.37 fasc.99/7 foll. 18-20

(4) v. cart. 35 fasc. 97/11 fol.2

Stefano Delle Chiaie

CAPITOLO XII


GLI ALTRI IMPUTATI E GLI INDIZIATI.

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA DI CATANZARO.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano all'epoca in cui, con provvedimento del 18.3.1974, aveva disposto il rinvio a giudizio di Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri, si era riservato con precedente ordinanza in data 8.2.1974 - come si è già detto - di proseguire separatamente l'istruttoria nei confronti di altri imputati ed indiziati. Fra costoro vi erano Guido Giannettini e Giuseppe Rauti detto "Pino", le cui posizioni processuali nel prosieguo istruttorio svoltosi a Catanzaro sono state già lumeggiate.

Restano, quindi, da considerare, degli inquisiti rimasti nella fase istruttoria dopo il suddetto stralcio: Massimo Fachini, Pietro Loredan, Ivano Toniolo e Marco Balzarini, imputati tutti del delitto previsto dall'art. 270 III comma C.P. per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita dal Freda ed altri. Al Fachini ed al Loredan inoltre, in qualità di indiziati, era stato fatto carico, rispettivamente, al primo della strage di Milano del 12.12.1969 ed al secondo di tutti gli attentati del 1969 tranne quello del 15 aprile commesso nel Rettorato dell'Università di Padova.

A loro vanno aggiunti Claudio Mutti ed Aldo Gaiba, incriminati, come si è a suo tempo accennato, a Milano nel giugno 1974 per aver partecipato all'associazione sovversiva



va sopra indicata.

Il Giudice Istruttore di Milano si era, altresì, riservato di procedere ulteriormente contro Angelo Ventura, Giovanni Biondo ed Antonio Massari, pur avendoli rinviati a giudizio col citato provvedimento del 18 marzo 1974: ciò in quanto nel loro rinvio a giudizio non erano compresi alcuni delitti in ordine ai quali essi risultavano non formalmente imputati, ma solo indiziati. Tali delitti erano per Angelo Ventura quelli relativi agli attentati ai treni dell'agosto 1969, per il Biondo ed il Massari la strage di Milano del 12 dicembre 1969 (1).


Dopo il trasferimento dell'istruttoria da Milano a Catanzaro, comparivano dinanzi al nuovo Giudice, per rinnovare le proteste di assoluta estraneità ai fatti loro addebitati, Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Angelo Ventura, Antonio Massari e Claudio Mutti.

La loro innocenza proclamavano, altresì, Marco Balzarini e Giovanni Biondo a mezzo di lettere inviate dall'estero.

Con sentenza-ordinanza del 31 luglio 1976 (2) il Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro concludeva le sue la-

(1) I reati ascritti agli imputati Lando Dell'Amico, Attilio Monti, Corrado Zoni, Bruno Riffeser e Carlo Cavalli, pure compresi nell'istruttoria-stralcio, sono stati attribuiti dalla Corte di Cassazione - come si è detto (v. parte III cap. V) - alla competenza del Giudice Istruttore di Milano; il quale, poi, in data 15.1.1976, ha prosciolto il Monti, il Riffeser, lo Zoni ed il Cavalli perchè il fatto non sussiste, non essendo emersa alcuna prova di finanziamenti effettuati dal "gruppo Monti" in favore di Giuseppe Rauti. Con la stessa sentenza il G.I. di Milano si è dichiarato incompetente per territorio circa i reati ascritti al Dell'Amico, ma questa parte della sua decisione è stata annullata dal Supremo Collegio il 9.6.78 (v. cart. 33 fasc. 90 foll. 59 e segg.).

(2) v. cart. 45 fasc. 111



boriose e complesse indagini con le seguenti statuizioni, conformi alle richieste del Pubblico Ministero.

Proscioglieva Giuseppe Rauti, Marco Balzarini, Aldo Gaiba, Ivano Toniolo, Giovanni Biondo, Antonio Massari ed Angelo Ventura da tutti i reati loro ascritti, rispettivamente quali imputati o indiziati, per non aver commesso il fatto.

Proscioglieva, altresì, dai delitti loro rispettivamente contestati (favoreggiamento personale al primo e falso ideologico al secondo), Mario Esposito perchè il fatto non costituisce reato ed Antonio Vieszer trattandosi di persona non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo.

Proscioglieva, infine, parzialmente: Massimiliano Fachini dai delitti relativi alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 (strage, danneggiamento, porto e detenzione di esplosivi, lesioni personali volontarie) e Pietro Loredan* da tutti i delitti concernenti gli attentati del 1969 per non aver commesso il fatto.

Ordinava il rinvio, dinanzi a questa Corte di Assise, di Guido Giannettini (in stato di custodia preventiva), Massimiliano Fachini, Pietro Loredan, Claudio Mutti, Stefano Serpieri, Gaetano Tanzilli, Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna perchè rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti come specificato in epigrafe (fra tali reati non era compreso al termine della fase istruttoria quello attribuito al Maletti ed al Labruna con il capo "CC", il quale è stato successivamente contestato agli stessi in dibattimento).

Pietro Loredan

PARTE QUARTA

SVOLGIMENTO DELLA FASE DIBATTIMENTALE UNITARIA DI TUTTI
I PROCESSI, RIUNITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE, RELATIVI
ALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA ED AI REATI CONNESSI

Handwritten signature

CAPITOLO I

LO "STATUS LIBERTATIS" DEGLI IMPUTATI.

LE QUESTIONI PRELIMINARI.

L'udienza del 18 gennaio 1977 segnava il punto di avvio del terzo dibattimento di Catanzaro (1) dopo tutte le unificazioni di procedimenti disposte, come si è detto, dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione dei vari conflitti di competenza sollevati dalle parti.

Degli imputati si presentavano solamente Franco Freda, Giovanni Ventura, Giancarlo Marchesin, Franco Comacchio, Guido Giannettini, Massimiliano Fachini, Gaetano Tanzilli, Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna. Di tutti gli altri in epigrafe elencati, poichè la loro mancata comparizione non risultava giustificata da alcun legittimo impedimento, si dichiarava la contumacia. Contumace veniva, altresì, dichiarato in prosiegua di dibattimento l'imputato Tanzilli, ai sensi degli artt. 428 cpv. e 498 C.P.P., essendosi egli assentato senza necessità prima di aver reso l'interrogatorio.

La dichiarazione di contumacia veniva, in seguito, revocata nei confronti dell'imputato Marco Pozzan allorchè questi, arrestato il 30 gennaio 1977 in Spagna ove trovavasi latitante ed estradato dalla competente Autorità spagnola con provvedimento del 30 aprile successivo (2), compariva dinanzi a

(1) I verbali di tutte le duecentosessantotto udienze tenute da questa Corte sono raccolti nelle cartelle T-1, T-2, T-3, T-4. Negli stessi verbali si trovano le centodiciannove ordinanze dibattimentali.

(2) v. cart. S-C fasc. 18


Antonio Labruna

questa Corte.

Vi è da precisare che in stato di custodia preventiva rimanevano sulla parte iniziale del dibattimento solo gli imputati Giannettini e Pozzan, in quanto Franco Freda e Giovanni Ventura erano stati scarcerati già in fase predibattimentale, il 28 agosto 1976, in esecuzione di ordinanza della Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Catanzaro, per avvenuta decorrenza dei termini massimi di carcerazione previsti dall'art.272 C.P.P.- In base alla stessa disposizione di legge ora citata maturava poi, il 14 agosto 1978, il diritto del Giannettini alla cosiddetta scarcerazione automatica; sicchè anche questi riacquistava la libertà. Tuttavia sia il Freda, sia il Ventura, sia il Giannettini subivano, dopo la scarcerazione, l'imposizione dell'obbligo cautelare del soggiorno in un determinato comune (quello dell'Isola del Giglio per i primi due, quello di Catanzaro per il terzo).

A carico del Freda, scomparso nei primi di ottobre 1978 e presumibilmente allontanatosi per ignota destinazione, veniva emesso da questa Corte mandato di cattura in data 6.10.1978 ai sensi dell'art.272 comma VIII C.P.P.- Analogo provvedimento si adottava il 17.1.1979 nei confronti di Giovanni Ventura, allorchè si accertava che anche questi da qualche giorno si era dileguato senza lasciare traccia.

Per quanto riguarda particolarmente l'imputato Olivo Della Savia, già estradato dalla Repubblica Federale tedesca e beneficiario di un provvedimento di concessione di libertà provvisoria emesso dalla Sezione Istruttoria della Corte di



Appello di Catanzaro in data 8 agosto 1973 (3), occorre far presente che il suddetto beneficio gli era stato revocato dalla stessa Sezione Istruttoria il 5 aprile 1976. Sicchè la sua custodia preventiva, ripristinata, si era protratta fino al 29 dicembre 1976, data in cui era stata ordinata la di lui scarcerazione per decorrenza dei termini di cui all'art.372 C.P.P. con imposizione contestuale dell'obbligo di soggiorno nel Comune di S.Stefano di Magra. Tale obbligo cautelare veniva, poi, rimosso da questa Corte nel corso del dibattimento.

Restavano ferme le costituzioni di parte civile effettuate nelle precedenti fasi processuali e si operavano estensioni delle stesse nei confronti degli imputati Pozzan e Giannettini.

Veniva sollevata opposizione da parte della difesa degli imputati Maletti, Labruna, Tanzilli e Serpieri alla costituzione di parte civile contro gli stessi annunciata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova in qualità di difensore e procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Patrizia, ed Enrico (feriti negli attentati del 12.12.1969 e già costituiti parte civile contro gli imputati degli attentati medesimi). Questa Corte, ritenuto che in relazione ai reati di favoreggiamento personale e falsa testimonianza, contestati rispettivamente ai suddetti imputati, non fosse configurabile la lesione di diritti soggettivi privati di contenuto patrimo-


(3) v. parte I^a cap.XVI

Vittorio

niale, bensì solo quella di un mero interesse di carattere pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile sopra citata.

Altra questione sorgeva in ordine alla avvenuta citazione, effettuata dallo stesso avv. Azzariti Bova in qualità, del Ministro della Difesa quale responsabile civile degli imputati Giannettini, Maletti e Labruna. L'Avvocatura dello Stato, infatti, chiedeva l'esclusione del Ministro dal processo, eccependo la nullità della relativa citazione. La Corte dichiarava nulla la citazione del Ministro quale responsabile civile degli imputati Maletti e Labruna, per consequenzialità con le motivazioni sopra espresse in relazione alla inammissibilità della nuova costituzione di parte civile dei Pizzamiglio; respingeva, invece, per il resto, l'eccezione dell'Avvocatura ritenendo regolare, sotto il profilo della ritualità processuale, la chiamata del Ministero della Difesa a rispondere civilmente per i fatti-reati ascritti al Giannettini, già legato da un rapporto retribuito con la Pubblica Amministrazione (S.I.D.).

La difesa di Franco Freda eccepiva, poi, sempre preliminarmente, l'illegittimità costituzionale degli art. 342 e 352 C.P.P. nella parte concernente la disciplina del segreto politico-militare; ma la Corte dichiarava l'inammissibilità, allo stato, di tale eccezione, con esplicita riserva di valutare la rilevanza solo se e quando la Pubblica Amministrazione avesse insistito nell'opporre il segreto in sede di verifica dibattimentale delle acquisite risultanze istruttorie.



La Corte si riservava, inoltre, di decidere in prosieguo di dibattimento su varie richieste istruttorie avanzate dalle parti; e riaffermava la propria competenza a conoscere dell'attuale procedimento respingendo una istanza con la quale la difesa dell'imputato Giannettini, ravvisando responsabilità ministeriali connesse all'incriminazione degli ufficiali del S.I.D. gen. Gian Adelio Maletti e cap. Antonio Labruna, aveva sollecitato la trasmissione degli atti alla Commissione Parlamentare Inquirente.

Antonio Maletti

CAPITOLO II

GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

Franco Freda, interrogato in particolare sui suoi rapporti con Guido Giannettini, dichiarava di averlo conosciuto, in un primo tempo, come personaggio che godeva fama internazionale di esperto in cose militari e che era ben introdotto nella sfera delle alte gerarchie dell'esercito. Solo in un secondo tempo, nel 1973-74, aveva appreso dai giornali della specifica funzione svolta dal Giannettini in favore del S.I. D.- All'esercizio di tale funzione il Freda si proclamava totalmente estraneo, nel senso che escludeva di avervi direttamente o indirettamente partecipato con attività di informazione o di infiltrazione. Negava, in sede di confronto col Giannettini (1), di aver ricevuto i rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza di Montebelluna ed asseriva di averne appreso la esistenza dalla stampa. Solo una volta egli aveva consegnato - a suo dire - al Giannettini una cartella dattiloscritta contenente un elenco di gruppi che - secondo alcune sue indagini condotte personalmente e senza lo ausilio di Giovanni Ventura nè di altri - costituivano "presenze ebraiche" operanti in Italia negli ambienti di sinistra: ciò in quanto il Giannettini stesso gli aveva un giorno parlato di un suo progetto di studio circa l'esistenza di una matrice sionista all'interno dei gruppi internazionali della sinistra e gli aveva chiesto segnalazioni di interesse,

(1) v. verb. ud. 16.3.1977

Victor, Freda

al riguardo, per quanto riguardava l'ambiente territoriale veneto.

Il Freda confermava gli interrogatori da lui resi in istruttoria fino a quello del 4 aprile 1972, nel quale aveva ammesso l'acquisto dei timers presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna. Rifiutava, poi, di rispondere ad ulteriori domande sui successivi interrogatori e su qualsiasi altra circostanza.

Della facoltà di non rispondere, prevista dall'art.78 u. p. C.P.P., dichiaravano invece di volersi avvalere sin dallo inizio del loro interrogatorio gli imputati Giovanni Ventura e Massimiliano Fachini.

Franco Comacchio e Giancarlo Marchesin confermavano sostanzialmente quanto già da loro dichiarato in periodo istruttorio (2).

In particolare il Comacchio collocava temporalmente negli ultimi di novembre o primi di dicembre 1969 l'episodio relativo al timer consegnatogli da Giovanni Ventura, il quale, nell'occasione, gli aveva chiesto se era in grado di farlo funzionare e rivelato che esso doveva essere impiegato in una bomba. Aggiungeva di aver tenuto presso di sé il timer per una settimana circa, di averlo fatto vedere al Marchesin e di essersene, infine, disfatto buttandolo via. Precisava che la proposta di deporre bombe sui treni gli era stata rivolta dallo stesso Giovanni Ventura nell'ottobre o novembre 1969 ma senza alcun carattere di concretezza: il Ventura, cioè,

(2) v. parte II cap.III

Massimiliano Fachini

gli aveva solo chiesto genericamente se si sentisse o meno di collocare ordigni esplosivi su convogli ferroviari, ma non aveva enunciato alcuna premessa di ordine logico o politico di tale attività.

Il Marchesin negava che il Comacchio gli avesse mai fatto vedere un timer; e ciò anche in sede di confronto con il Comacchio stesso. Ammetteva solamente che questo ultimo gliene aveva, all'epoca, parlato; ma non era in grado di ricordare i termini e le circostanze delle ricevute informazioni.

Un lungo interrogatorio dibattimentale rendeva Guido Gianettini rispondendo a molteplici domande dell'Ufficio e delle parti. Tuttavia la parte rilevante delle sue analitiche dichiarazioni non si discostava, essenzialmente, da quella già acquisita in atti con i suoi precedenti interrogatori ed interviste (3).

Egli ribadiva il ruolo svolto dal Freda e dal Ventura nel contesto del suo rapporto informativo con il S.I.D. e smentiva le contrastanti asserzioni del Freda, soprariportate, anche nel corso di un confronto con lo stesso nella udienza del 15 aprile 1977. Insisteva nel ricordare che il Freda, tra le informazioni sistematicamente raccolte (anche a mezzo dell'infiltrato Giovanni Ventura) nei settori della sinistra extraparlamentare veneta, una volta gli aveva segnalato pure l'esistenza di un deposito di armi appartenenti a marxisti-leninisti di "linea nera". Confermava di aver passato al

(3) v. parte III cap. II, III, VI e IX

V. Pietro P...

gruppo Freda-Ventura, per agevolare la loro infiltrazione negli ambienti della sinistra extraparlamentare, vari rapporti informativi da lui già inviati al S.I.D.: in tal modo la persona infiltrata poteva ricevere, attraverso la produzione di quei documenti, un certo credito nei suddetti ambienti ed ottenere, a sua volta, informazioni.

Riprendendo poi la rievocazione di un episodio già riferito in fase istruttoria, il Giannettini ricordava un singolare contatto avvenuto con la sua mediazione tra lo imputato Massimiliano Fachini ed il cap. dei CC. Antonio Labruna. Quest'ultimo gli aveva chiesto tale mediazione verso la seconda metà del 1972, per poter contattare il Fachini proficuamente e vincendo la naturale diffidenza che il Fachini stesso nutriva quale "superstite del gruppo Freda". Il motivo del contatto, come dichiaratogli dal cap. Labruna, sarebbe stato quello di "seguire" il gruppo del Fachini affinché non cadesse nelle provocazioni all'epoca in atto contro i movimenti di destra. Il Giannettini, accolta la richiesta dell'ufficiale, si era adoperato attivamente rassicurando il Fachini e garantendogli che poteva fidarsi del capitano, il quale era orientato in senso protettivo verso i gruppi di destra. Il Giannettini concludeva l'argomento dicendo di non aver poi nulla saputo sull'esito di quel rapporto Fachini-Labruna e che di quell'operazione era stato reso edotto il gen. Maletti.

Gli altri particolari di rilievo, circa i rapporti del Giannettini con altri imputati del presente procedimento, saranno esposti e considerati in appresso nel contesto di un logico

in relazione a...

coordinamento delle varie risultanze processuali per la ricostruzione dei fatti che ci interessano.

Marco Pozzan, che dinanzi al Giudice Istruttore aveva reso contraddittorie dichiarazioni, facendo dettagliato riferimento, in un primo tempo, alla nota riunione di Padova del 18 aprile 1969 e ritrattando, successivamente, tutto quello che aveva prima riferito (4), in dibattimento confermava la ritrattazione. Egli ribadiva di non aver mai avuto notizia da alcuno di attività eversive e di attentati dinamitardi compiuti in Italia. Negava di essersi incontrato nella stazione ferroviaria di Padova, la sera del 18 aprile 1969, con persone ivi convenute per partecipare ad una particolare riunione diretta alla trattazione di programmi eversivi. Negava, altresì, di aver fatto riferimento ai preparativi di quella riunione nel corso di una conversazione telefonica avvenuta col Freda poco prima, nella stessa serata del 18 aprile, e registrata dalla Polizia. Spiegava che il vero oggetto di quella telefonata si riferiva al previsto arrivo, da Roma, di una persona che avrebbe dovuto accompagnare due donne destinate ad un incontro galante con lui e con il Freda; chiariva che ovvie esigenze di copertura nei riguardi di sua moglie, presente in casa, lo avevano indotto ad adoperare durante la conversazione col Freda un linguaggio convenzionale. Aggiungeva che questa esigenza di tenere allo oscuro della verità la moglie era stata esplicitamente da lui espressa nel corso della telefonata con le parole: " Abbassiamo il tono della voce, cambiamo genere di persona". Tali parole non risultavano dal

(4) v. parte II^a cap.V

Vittorio

testo della registrazione, ascoltata in udienza; ed il Pozzan sosteneva che la registrazione stessa, evidentemente, non era integrale.

Circa il suo espatrio Marco Pozzan riferiva che nel periodo della sua latitanza, precisamente verso la prima settimana del gennaio 1973, era stato avvicinato a Padova da due individui, i quali avevano l'aria di appartenenti ad un corpo di polizia. Costoro, chiestogli se acconsentisse ad accompagnarli presso alcune persone desiderose di ragguagli sulla vicenda processuale nella quale si trovava coinvolto, si erano dichiarati disposti ad aiutarlo se avesse prestato una collaborazione soddisfacente. Egli aveva aderito alla loro richiesta, ritenendosi esattamente identificato dai due benchè essi non gli avessero neanche chiesto chi fosse; ed era così partito in treno da Padova. Giunto a Roma, di mattina, i due, che lo avevano accompagnato, si erano limitati a passarlo in consegna ad altri due, trovati in attesa nella stazione ferroviaria; ed erano spariti. Con i suoi nuovi accompagnatori (solo successivamente si era reso conto che uno di loro era il cap. Antonio Labruna) era poi arrivato in automobile in un appartamento sito in Via Sicilia; ove, dopo qualche ora di riposo, era stato analiticamente interrogato dal cap. Labruna, senza che gli venissero chieste le generalità, sul procedimento penale a suo carico. L'interrogatorio si era protratto per circa due giorni e mezzo ed era consistito in "un'indagine parallela" a quella già condotta dal Giudice Istruttore (il capitano si diceva convinto che le "trame nere" costituissero solo un'artificiosa costruzione esco-

Marco Pozzan

gitata per fini politici e "l'indagine parallela" era destinata a smontarla); esso era stato preceduto dalla promessa dell'ufficiale di una sicura sistemazione all'estero come ricompensa di eventuali notizie utili. Il Paese scelto per l'espatrio, su proposta del Pozzan, fu la Spagna; ed il nome falso da indicare come intestatario del passaporto, che il cap.Labruna promise di ottenere speditamente, fu scelto dallo stesso capitano: Mario Zanella. Il viaggio in Spagna, autorizzato - come disse il Labruna - dal generale che dirigeva il suo gruppo, era avvenuto, cinque o sei giorni dopo l'arrivo da Padova a Roma, in aereo; ed il Pozzan era stato accompagnato in territorio straniero da un elemento del S.I.D. da lui non conosciuto. Il cap.Labruna era stato presente, al momento della partenza, nell'aeroporto di Fiumicino. Giunti in Spagna, l'accompagnatore del Pozzan aveva lasciato quest'ultimo senza dargli alcun aiuto e trattenendo il falso passaporto che, del resto, aveva tenuto sempre con sè. Non vi erano stati ulteriori contatti con elementi del S.I.D.

Il Pozzan escludeva che il cap.Labruna lo avesse incaricato di svolgere una missione in Spagna e dichiarava di ignorare il preciso motivo per cui lo avevano fatto espatriare (avanzava l'ipotesi che volessero sbarazzarsi di lui avendo accertata l'estraneità ai fatti dei quali era stato imputato). Escludeva, in particolare, che gli fosse stato dato incarico di contattare Stefano Delle Chiaie. Era stato quest'ultimo che, dopo molto tempo dal suo arrivo in Spagna, lo aveva contattato per sondare la sua disponibilità a collabo-

Mario Zanella

rare / con lui e con un gruppo dallo stesso organizzato. Nell'occasione il Delle Chiaie si era dimostrato edotto di quanto era accaduto al Pozzan nell'appartamento romano di Via Sicilia ed aveva vantato rapporti con gli altri vertici dei Servizi di Sicurezza Italiani e di altri Paesi. Sempre dal Delle Chiaie egli aveva appreso, in Spagna, che Guido Giannettini era un collaboratore del S.I.D.

Marco Pozzan riconosceva per suo il memoriale spedito dalla Spagna alla propria moglie e da questa inviato a Giovanni Ventura il 6 febbraio 1976 (5). Ne confermava il contenuto con le seguenti precisazioni ed aggiunte.

Il riferimento ad un precedente contatto da lui avuto con uomini del S.I.D. sin dalla fine del 1972 riguardava una persona dalla quale era stato avvicinato in quell'epoca ed il cui nome egli non voleva rivelare.

Non era esatto che egli, giunto in Spagna, avesse dormito - come si legge nel memoriale - in un albergo con il suo accompagnatore. Quest'ultimo, come sopra si è detto, lo aveva abbandonato poco dopo il suo arrivo in terra straniera.

Le date relative alla operazione del suo espatrio, ricostruite con la consultazione del calendario dell'epoca, erano state le seguenti: 10 gennaio 1973 contatto a Padova, 11 gennaio arrivo a Roma da Padova in treno, 15 gennaio viaggio aereo dall'Italia in Spagna.

La sua fotografia applicata sul passaporto falso, che gli aveva consentito l'espatrio, non era stata da lui fornita al cap. Labruna; il quale, evidentemente, se la era procura-

(5) v. parte III^a cap.X

Spettabile

ta per altra via. Essa era identica a quella apposta sulla carta d'identità rilasciatagli nell'estate del 1970, documento in suo possesso quando fu interrogato negli uffici del S.I.D. di Via Sicilia e da lui, poi, usato in Spagna.

Gli imputati Gian Adelio Maletti ed Antonio Labruna, ai quali veniva contestato in udienza anche il delitto specificato al capo "GG" dell'epigrafe (non compreso nell'ordinanza di rinvio a giudizio), confermavano, nei loro interrogatori dibattimentali, la tesi difensiva da loro già prospettata in fase istruttoria ripetendo le giustificazioni precedentemente esposte (6).

Sia il Maletti che il Labruna negavano di sapere alcunchè circa il contatto che il Giannettini, come sopra si è detto, avrebbe favorito fra lo stesso Labruna ed il Fachini.

In particolare il Labruna ad un certo momento del suo interrogatorio, dopo aver risposto a tutte le domande rivoltegli dal Presidente della Corte, esercitava la facoltà prevista dall'art.78 u.p. C.P.P. e si rifiutava di rispondere alle domande del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti private.

Delle dichiarazioni rese in istruttoria dagli imputati contumaci veniva data integrale lettura in ottemperanza a quanto disposto dall'art.499 comma II C.P.P.; e si procede-

(6) v. parte III* cap.III, IX e X

retrospective

va all'ascolto delle registrazioni dei loro interrogatori.

Victor F. ...

CAPITOLO III

LA PARZIALE RIMOZIONE DEL SEGRETO POLITICO-MILITARE

Con ordinanza del 26 maggio 1977 questa Corte, ritenuta l'utilità di acquisire vari documenti relativi ad iniziative, indagini e rapporti inerenti ai reati di cui al presente processo e presumibilmente esistenti presso il S.I.D., nonchè presso i Ministeri della Difesa, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, disponeva di farne formale richiesta alle suddette Autorità.

Con successiva ordinanza del 20 giugno, non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, si provvedeva a sollecitarne l'invio; ma il Capo del S.I.D., al quale erano stati chiesti in particolare la nota n.36327 in data 15.12.1969 del Raggruppamento Centri C.S di Roma (1), il passaporto dell'ignoto accompagnatore del cap. Labruna in Spagna di cui si era già interessato con identica infruttuosa richiesta il Giudice Istruttore (2) ed un elenco dei viaggi effettuati all'estero dagli imputati gen. Maletti e cap. Labruna negli anni 1972-1973-1974, rifiutava di trasmettere i suddetti documenti opponendo - con nota n. 04/15278/0/1^o del 24 giugno 1967 - il segreto politico-militare.

(1) costituente il primo documento informativo del Servizio sulla strage del 12 dicembre 1969, cui aveva fatto seguito la nota del 17.12.1969 già acquisita agli atti - v. parte III cap.II -

(2) v. parte III cap. XI

retrospective

La stessa eccezione di segretezza, già sollevata nei confronti del Giudice Istruttore (3); implicitamente confermava il Ministro degli Esteri omettendo di rispondere alla richiesta, inviata da questa Corte, dei fascicoli originali di tutte le pratiche relative ai passaporti rilasciati ad istanza del S.I.D. negli anni dal 1969 al 1974.

L'esame delle pratiche relative ai passaporti ed il controllo dei viaggi all'estero del gen. Maletti e del cap. Labruna, in particolare, potevano essere utili per un'approfondita conoscenza dei rapporti intercorsi fra elementi del S.I.D. e persone implicate nei fatti di cui al presente processo.

Questa Corte, con ordinanza del 20 luglio 1977, ritenuto che le sopra indicate dichiarazioni di segretezza non apparivano fondate ed in applicazione dei principi innovatori affermati dalla Corte Costituzionale, la quale con sentenza n.86 del 24 maggio di quello stesso anno aveva dichiarato la illegittimità degli artt. 342 e 352 C.P.P. perchè in contrasto con la Costituzione nella parte concernente la procedura di opposizione del segreto di Stato, deliberava di chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva sulla conferma o meno dell'eccepito segreto politico-militare.

Intanto il 19 luglio il cap. Antonio Labruna aveva rivelato in dibattimento, nel corso del suo interrogatorio, che il passaporto sopra citato della persona che lo aveva accom

(3) v. parte III cap. XI

Antonio Labruna

pagnato in Spagna verso la fine del 1972 era intestato a tal Maurizio Giorgi. Costui era un esponente del movimento di destra "Avanguardia Nazionale" e si era recato con il capitano in territorio spagnolo per procurargli un contatto con Stefano Delle Chiaie. Il contatto era avvenuto ma - secondo quanto riferito dal Labruna - non aveva prodotto utili risultati per il Servizio di controspionaggio italiano.

Il Capo del S.I.D., a seguito delle suddette rivelazioni da parte dell'ufficiale che aveva contattato la fonte, riteneva ormai superata ogni ulteriore esigenza di copertura e confermava quanto dall'ufficiale stesso dichiarato inviando il passaporto del Giorgi a questa Corte di Assise.

In data 13 settembre 1977 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rispondendo all'interpello rivoltagli dalla Corte con la suddetta ordinanza del 20 luglio, dichiarava che il segreto di Stato doveva essere mantenuto, per le esigenze funzionali dei Servizi di sicurezza, relativamente ai viaggi all'estero del gen. Maletti e del cap. Labruna nonché ai passaporti rilasciati ad istanza del S.I.D. negli anni dal 1969 al 1974. Rimuoveva, invece, l'eccezione di segretezza circa la nota n.36327 del 15.12.1969 e ne disponeva l'invio. Il contenuto di essa si riferiva ad alcune perquisizioni effettuate da elementi del S.I.D., con la collaborazione dell'Arma territoriale, nel periodo di tempo immediatamente successivo agli attentati del 12.12.1969.

Con successivi provvedimenti questa Corte decideva di acquisire ulteriore copiosa documentazione, ritenendone di

Antonio...

volta in volta l'utilità in relazione alle varie fasi dell'istruttoria dibattimentale. Tale documentazione veniva rimessa dal S.I.D., dal Ministero degli Interni e da altri Organi dello Stato.

revisato

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DEGLI AMBIENTI POLITICI E MILITARI SULLA
"QUESTIONE GIANNETTINI"

Punto focale dell'indagine del dibattimento si presentava sin dall'inizio la posizione di Guido Giannettini, data la di lui qualità di collaboratore di un Servizio di sicurezza dello Stato e, nel contempo, di imputato - in concorso con Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri - di gravissimi fatti terroristici finalizzati al sovvertimento delle istituzioni democratiche della Repubblica.

La prolungata e continua protezione al Giannettini apprestata, anche dopo la sua incriminazione formale, da elementi autorevoli del S.I.D. poneva, anzitutto, il problema delle origini e delle reali motivazioni dalle quali tale strano atteggiamento protettivo era scaturito. Vi erano state complicità o si erano commessi solo errori di valutazione? A quali organismi dello Stato dovevano essere addebitati inganni od errori? Quali persone vi erano rimaste coinvolte come protagonisti od anche come semplici testimoni? la risposta a questi interrogativi era importante, perchè atteneva al chiarimento del vero ruolo svolto da Guido Giannettini in rapporto a quello dei suoi coimputati e di eventuali forze motrici della globale strategia eversiva annidate nell'apparato statale.

Si imponeva, quindi, come preliminare e necessario, l'ac-

Valerio P...

certamento delle circostanze nelle quali era maturata la decisione di opporre in data 12 luglio 1973 (1) il segreto militare al Giudice Istruttore di Milano, che aveva chiesto al S.I.D. di conoscere se il Giannettini fosse stato o meno informatore del Servizio.

Era logico che questo accertamento cominciasse con l'audizione di colui che, sia pure con un'intervista giornalistica (2), aveva poi rimosso l'eccepito segreto: l'on. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri in carica ed, all'epoca dell'intervista, Ministro della Difesa.

L'On. Andreotti compariva in veste di testimone nella udienza del 15 settembre 1977. Egli, pur confermando sostanzialmente il contenuto del colloquio avuto con il giornalista Massimo Caprara e da questi riportato sul settimanale "Il Mondo" del 20 giugno 1974, escludeva però di aver detto durante il colloquio medesimo, come appariva dal testo pubblicato dell'intervista, che vi fosse stata una riunione a Palazzo Chigi per deliberare il diniego di notizie al Magistrato sui rapporti fra il S.I.D. e Guido Giannettini. Ricordava che nel periodo in cui si era deciso di non rivelare al Giudice Istruttore di Milano la qualità del Giannettini di informatore del S.I.D., cioè dal 27 giugno 1973 (data della richiesta del Giudice Istruttore) al 12 luglio dello stesso anno (data della risposta.

(1) v. parte III cap. II

(2) v. parte III cap. II

Massimo Caprara

a firma del Capo del S.I.D.), si erano succeduti due governi: il primo presieduto dallo stesso On. Andreotti ed il secondo dall'on. Mariano Rumor. Puntualizzava di non aver mai partecipato, nè durante il primo governo nè durante il secondo, a riunioni aventi per oggetto la "questione Giannettini"; e di avere solo successivamente, nel giugno 1974, saputo dal gen. Vito Miceli, il quale aveva firmato - come Capo del S.I.D. - la lettera di risposta al Magistrato, dell'esistenza di tale questione e del fatto che di essa si era discusso in una "sede politica superiore". Non gli era stato, però, specificato dal generale quale fosse esattamente questa sede politica.


L'on. Andreotti faceva presente che, nel leggere il testo dell'intervista riportata sul "Mondo" del 20 giugno 1974, si era reso conto di alcune inesattezze, fra le quali proprio quella relativa alla presunta riunione governativa di Palazzo Chigi. Aveva, perciò, scritto subito una lettera al giornalista Massimo Caprara contestandogli testualmente quanto segue: "In più di un punto la tua ricostruzione della nostra conversazione contiene peraltro imprecisioni (forse inevitabili con il metodo usato) e può suscitare equivoci, ma poichè degli argomenti trattati dovrò presto parlare sia alle due Commissioni parlamentari della Difesa sia al Magistrato milanese che ha chiesto la mia testimonianza, non ritengo necessario tornarci sopra chiedendo al giornale di rettificare" (3). "Successivamente alla mia lettera a Ca-

(3) fotocopia di tale lettera, datata 16 giugno 1974, è stata esibita per l'alligazione agli atti dall'On. Giulio Andreotti nel corso della sua deposizione testimoniale.

V. Miceli

prara oggi esibita - proseguiva l'on. Andreotti concludendo su tale punto nell'udienza dibattimentale del 15 settembre 1977 - non ho ritenuto di dover chiedere in un secondo momento delle rettifiche in quanto ritenevo chiarito tutto quanto era interessante sia al Giudice Istruttore di Milano sia in sede parlamentare?

Il giornalista Massimo Caprara, sentito in qualità di testimone nella successiva udienza del 28 settembre, affermava che il suo articolo, pubblicato sul "Mondo" del 20 giugno 1974, rispecchiava fedelmente il colloquio da lui avuto col Ministro della Difesa, nell'ufficio di questo ultimo a Palazzo Baracchini, alle ore 19 di sabato 8 giugno 1974. Specificava di esser certo del riferimento fatto dal Ministro ad una riunione avvenuta a palazzo Chigi per deliberare sull'eccezione di segretezza da sollevare nella "questione Giannettini"; a comprova delle sue asserzioni esibiva alcuni foglietti recanti gli appunti da lui presi durante e subito dopo l'intervista: in uno di tali foglietti si rilevava l'annotazione "eccepito segreto di Stato - riunione a palazzo Chigi". Faceva presente di essersi reso conto immediatamente dell'importanza della notizia, essendo palazzo Chigi - com'è noto - la sede del Governo. Poneva in rilievo che, dal distacco e dall'accentuazione critica con cui l'on. Andreotti si era espresso su quella riunione, era facile capire come egli non intendesse riferirsi a sè stesso, quale Presidente del Consiglio al tempo della riunione medesima, ma ad altri. Aggiungeva che, venuto a conoscenza della lettera con la quale dopo



la pubblicazione dell'articolo l'on. Andreotti gli aveva addebitato delle inesattezze nella ricostruzione del colloquio, aveva ribadito la notizia della riunione di Governo, indicando nella persona dell'on. Rumor il Presidente del Consiglio che vi aveva partecipato, con altro articolo dal titolo "Le verità di Andreotti" sul "Mondo" della settimana successiva (n. 26 del 27.6.1974). Aggiungeva, altresì, che l'on. Andreotti non aveva in alcun modo reagito, nè aveva effettuato precisazioni o smentite sul contenuto della sua intervista nel corso dei dibattiti parlamentari che si erano poi svolti alla Camera dei Deputati, in sede di Commissione della Difesa il 4 e 5 luglio, il 13 agosto ed il 24 ottobre 1974, sulle questioni relative ai Servizi Segreti dello Stato. Neanche l'on. Rumor aveva in alcun modo reagito dopo la pubblicazione dell'articolo del 27.6.1974 che lo riguardava personalmente.

Questa Corte provvedeva ad acquisire i bollettini contenenti i resoconti delle sedute svoltesi nelle date sopra indicate e nelle quali la Commissione della Difesa aveva trattato, in genere, i problemi delle disfunzioni e del necessario riordinamento dei Servizi di Sicurezza con riferimento, anche, al caso Giannettini (4). Dall'esame di tali documenti non si ricavava alcuna traccia di specifici interventi spiegati dall'on. Andreotti per chiarire o rettificare il testo dell'intervista pubblicato sul "Mondo" del 20 giugno 1974. Altrettanto può dirsi relativamente alla testi

(4) v. cart. S-D fasc. 38

Antonio Padellaro

monianza resa dallo stesso on. Andreotti il 21 giugno 1974 al Giudice Istruttore di Milano (5).

Solo dinanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro, nel corso di una successiva testimonianza resa in data 11 febbraio 1976, egli aveva per la prima volta escluso, in sede giudiziaria, di aver parlato al Caprara della riunione a palazzo Chigi.

Sulla base delle risultanze sinora esposte la Corte riteneva l'utilità di sentire una seconda volta l'on. Giulio Andreotti, anche unitamente al giornalista Massimo Caprara, sulle circostanze che avevano formato oggetto della deposizione testimoniale di quest'ultimo.

L'on. Andreotti, sentito ancora nell'udienza dibattimentale del 7 gennaio 1978, ribadiva di non aver affatto parlato, durante il colloquio-intervista col Caprara, di una riunione svoltasi a palazzo Chigi; e di nulla sapere circa riunioni del genere. Prospettava l'ipotesi che il giornalista potesse essere incorso in errore, interpretando come sede "governativa" quel generico riferimento del gen. Miceli ad una pronuncia sull'eccezione di segretezza intervenuta in "una sede politica superiore". Di tale generico riferimento, fatto dal gen. Miceli - come si è già detto - nel giugno 1974 al Ministro della Difesa, quest'ultimo ave-

(5) L'on. Andreotti nell'udienza dibattimentale del 15 settembre 1977, rispondendo ad una domanda formulata da un difensore di parte civile, ha dichiarato di non avere smentito dinanzi al Giudice Istruttore di Milano l'intervista, nella parte relativa alla riunione di palazzo Chigi, perchè non interpellato specificamente sul punto dal Magistrato.

Spinoza

va poi informato il Caprara durante l'intervista; e ciò poteva - secondo l'ipotesi formulata dall'on. Andreotti - aver cagionato l'equivoco. Circa le omesse rettifiche delle inesattezze dell'intervista "Caprara" in sede parlamentare, egli rispondeva testualmente: "In Parlamento ed in sede di dibattito ho ripetuto che la decisione adottata (circa l'eccepite segreto sulla qualità del Giannettini) era frutto di un errore, ma, poichè nessun altro ne aveva parlato, non ritenni di dover chiarire della riunione o non riunione".

L'on. Andreotti esibiva infine i n.ri 26 e 27 del settimanale "L'Espresso", rispettivamente recanti le date 1 e 8 luglio 1974, per documentare che, in occasione di altra sua intervista giornalistica, aveva dichiarato di non essere a conoscenza di riunioni governative, sul caso Giannettini, con le testuali parole: "Non mi risultano riunioni specifiche" (6).

Si procedeva, indi, a confronto fra l'on. Andreotti ed il giornalista Caprara, ma il divario fra le due versioni del fatto rimaneva inalterato giacchè ciascuno dei due testimoni insisteva nella propria. In particolare il Caprara escludeva recisamente di poter essere incorso in equivoci od in erronee interpretazioni di frasi riferite durante il colloquio dal Ministro della Difesa, facendo presente che la sua esperienza politica e professionale lo poneva al riparo da confusioni così grossolane come quella fra la generica espressione di "sede politica superiore" e lo specifico riferimento alla sede governativa di "palazzo Chigi".

(6) v. n.27 del citato settimanale pag. 14

Antonio Di Pietro

Si è già accennato al fatto che, nel periodo di tempo in cui maturò la decisione di opporre il segreto al Magi strato sulla questione Giannettini, si erano succeduti due governi: il primo era stato presieduto dall'on. Giulio Andreotti fino al 7 luglio 1973 ed il secondo dall'on. Ma riano Rumor dopo tale data. Si rendeva, quindi, necessaria l'audizione di quest'ultimo, per accertare se la questione suddetta fosse stata esaminata a palazzo Chigi durante la sua direzione governativa.

L'on. Rumor, riportandosi a quanto già da lui dichiarato al Giudice Istruttore di Catanzaro (7), ribadiva nella udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 di non aver alcun ricordo di una riunione svoltasi a palazzo Chigi, per decidere sull'opposizione o meno del segreto politico-militare nel caso Giannettini, durante il periodo in cui il Consiglio dei Ministri era stato da lui presieduto (os sia dopo il 7 luglio 1973). Aggiungeva che, avendo letto in un numero del settimanale "L'Espresso" del 1977 il suo* nome fra quelli dei partecipanti alla suddetta presunta riunione, egli si era premurato di consultare i suoi colla boratori per ricevere notizie certe al riguardo prima di deporre in dibattimento. I suoi collaboratori avevano esclu so che una riunione del genere vi fosse stata durante il governo da lui diretto; onde egli riteneva di poter conclu


(7) il contenuto di tale deposizione istruttoria, resa il 13.2.1976, è testualmente quello che segue: "Non ricordo assolutamente di essere stato investito della questione Giannettini, ma sarei portato ad escluderlo perchè penso che me ne ricorderei" (v. cart.38 fasc. 102/6 fol.7).

Antonio Padellaro

dere in conformità alle informazioni raccolte e, cioè, per l'esclusione della riunione stessa.

L'on. Rumor aggiungeva, ancora, che, avendo appreso poi dalla stampa di un rapporto inviato dal Giudice Istruttore di Milano -tramite la locale Procura Generale della Repubblica - al Ministro di Grazia e Giustizia per provocare la rimozione dell'eccepito segreto militare, si era rivolto nel marzo 1977 all'on. Mario Zagari, alla epoca titolare di quel Dicastero, per essere ragguagliato in merito. Aveva, così, appreso di essere stato investito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esame di quel rapporto proprio dall'on. Zagari e di aver comunicato a quest'ultimo il suo impegno di intervenire presso il Ministro della Difesa al fine di risolvere la questione. Egli, tuttavia, non serbava alcun ricordo dell'episodio; nè riusciva comunque a ricordare di essere stato mai interpellato sul nome di Giannettini.

Nella stessa udienza dibattimentale del 16 settembre 1977 veniva raccolta la testimonianza dell'on. Mario Zagari, il quale rievocava il fatto riferito dall'on. Rumor specificando di essersi da lui recato, in compagnia del proprio capo di gabinetto, nell'ottobre del 1973 e di avergli fatto leggere il rapporto del Giudice Istruttore di Milano. Nell'occasione egli si era dichiarato dell'opinione che la Magistratura dovesse essere compiutamente informata dei fatti concernenti il processo per la strage di piazza Fontana; ed aveva ottenuto dal Presidente del Consiglio lo impegno di un suo intervento presso l'on. Mario Te



nassi, all'epoca Ministro della Difesa, e di una risposta. Concludeva sul punto l'on. Zagari dicendo di non aver poi ricevuto in effetti alcuna risposta e di non essere più intervenuto presso l'on. Rumor. Quanto alla presunta riunione di palazzo Chigi, egli escludeva di avervi partecipato e di esserne, comunque, a conoscenza.

Il Capo Gabinetto cui si era riferito l'on. Zagari veniva identificato per il dott. Giuseppe Altavista. Questi, convocato per l'udienza del 5 gennaio 1978, confermava di aver accompagnato il Ministro di Grazia e Giustizia, on. Mario Zagari, nell'ottobre 1973 a palazzo Chigi. Il Ministro aveva portato con sé il rapporto sopra citato del Giudice Istruttore di Milano per parlare con l'on. Rumor, Presidente del Consiglio dei Ministri, ed investirlo del problema relativo alla rimozione del segreto sul caso Giannettini. Precisava il dr. Altavista di non aver assistito al colloquio fra i due uomini di governo; e di aver saputo dall'on. Zagari, dopo la fine del colloquio stesso, che l'on. Rumor si era riservato di esaminare la questione.

L'approfondimento dell'indagine sulla riunione di palazzo Chigi indicata nell'intervista "Caprara" non poteva, ovviamente, esaurirsi con l'audizione dei due Presidenti del Consiglio dei Ministri succedutisi nell'estate del 1973 (8);

(8) Nell'udienza del 4.1.78 sono stati sentiti anche il dr. Gilberto Bernabei ed il dr. Franco Piga, i quali avevano esercitato l'Ufficio di Capo Gabinetto rispettivamente dei Presidenti del Consiglio On. Andreotti e Rumor nella estate del 1973. Entrambi hanno dichiarato di ignorare se a Palazzo Chigi fosse stata tenuta una riunione interministeriale o fosse stato, comunque, condotto un esame sulla questione "Giannettini".

Mario Zagari

anche perchè il gen. Gian Adelio Maletti nel suo interrogatorio dibattimentale (9) aveva riferito di aver saputo dal gen. Vito Miceli che la sede politica superiore, nel la quale era stata decisa l'opposizione del segreto, era concretamente consistita in un "vertice" ristretto, cui aveva partecipato il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e quello della Difesa. Il gen. Miceli non aveva fatto i nomi dei partecipanti, secondo quanto riferito dal gen. Maletti. Sicchè i nomi stessi andavano ricercati fra quelli degli uomini politici che erano investiti delle suddette cariche nel governo presieduto dall'on. Andreotti fino al 7 luglio 1973 ed in quello presieduto dall'on. Rumor dall'8 luglio in poi. Ministri dell'Interno e della Difesa nel primo governo erano stati gli on.li Mariano Rumor e Mario Tanassi; nel secondo gli on.li Paolo Emilio Taviani e Mario Tanassi.

L'on. Taviani, sentito nell'udienza del 16 settembre 1977, escludeva di aver partecipato ad alcuna riunione ministeriale dal 7 al 18 luglio 1973 e dichiarava di non aver avuto, comunque, mai notizia di quella cui si era riferito il giornalista Massimo Caprara.

Degli uomini di governo da sentire sulla questione rimaneva, infine, l'on. Tanassi; il quale, deponendo nell'udienza del giorno successivo, dichiarava di confermare quanto da lui già detto al Giudice Istruttore di Catanzaro in data 11 febbraio 1976: cioè di escludere la sua partecipa-

(9) v. verb. ud. 9.7.1977

~ Pietro Spadaro

zione alla suddetta riunione e di non ricordare se essa si fosse in realtà svolta con altri partecipanti.

Al Giudice Istruttore di Catanzaro l'on. Tanassi aveva anche detto che non ricordava assolutamente di essere stato informato, nella sua qualità di Ministro della Difesa, dal Capo del S.I.D. gen. Vito Miceli nel luglio 1973 di una richiesta rivolta al S.I.D. stesso in data 27.6.1973 dal Giudice Istruttore di Milano relativamente a Guido Giannettini. In dibattimento egli addirittura escludeva di essere stato investito della questione "Giannettini" dal gen. Miceli; e sosteneva di avere, al riguardo, ricordi precisi perchè mai, durante il tempo in cui aveva diretto il Dicastero della Difesa, gli erano state prospettate questioni di opposizione del segreto militare. Mai, pertanto, egli aveva autorizzato ad opporre il segreto; nè aveva rivolto proposte in materia al Presidente del Consiglio, da lui ritenuto l'unico ed esclusivo titolare del potere decisionale definitivo nella materia stessa.

Con queste precisazioni testimoniali l'on. Tanassi si poneva in reciso contrasto con quanto il gen. Miceli ed altri alti esponenti della gerarchia militare avevano sin dalla fase istruttoria riferito.

Il gen. Vito Miceli, Capo del S.I.D. dal 16 ottobre 1970 al 30 luglio 1974, nei seguenti termini ricostruiva in dibattimento l'iter che si era concluso con l'opposizione del segreto militare sulla questione "Giannettini" al Giudice Istruttore di Milano.

Vito Miceli


Appena ricevuta la richiesta del Magistrato egli aveva indetto una riunione di alti ufficiali allo scopo di ottenere un parere tecnico circa la risposta più opportuna. A tale riunione, svoltasi a fine giugno del 1973, avevano partecipato: il gen. Francesco Terzani vice Capo del S.I.D., il gen. Gian Adelio Maletti Capo del Reparto "D" del S.I.D., il gen. Antonio Alemanno Capo dell'U.SI. (Ufficio Sicurezza del S.I.D.), il ten. col. Agostino D'Orsi Capo della I^a Sezione del reparto "D", il gen. Saverio Malizia Sostituto Procuratore Generale Militare e l'amm. Giuseppe Castaldo. Il parere conclusivo, emesso alla fine della discussione, era stato che, per la salvaguardia del principio che impone la tutela dell'anonimato delle fonti informative del Servizio, doveva essere opposto il segreto sulla qualità del Giannettini di informatore del S.I.D.- La decisione andava presa, comunque, a livello politico; sicchè il gen. Miceli si era recato sollecitamente dal Ministro della Difesa dell'epoca, on. Mario Tanassi, e gli aveva fatto conoscere il parere tecnico espresso in sede militare. Il Ministro si era dichiarato della stessa opinione e gli aveva detto che avrebbe investito del caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione definitiva. Dopo qualche giorno il gen. Miceli, recatosi ancora una volta dal Ministro della Difesa, aveva da lui appreso che anche la Presidenza del Consiglio si era espressa per l'opposizione del segreto. Perciò egli si era sentito regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità politiche a rispondere al Magistrato op-

2.11.73

ponendogli il segreto. Tuttavia, prima dell'inoltro della lettera di risposta recante la data 12 luglio 1973, ne aveva sottoposto la bozza all'ammiraglio Eugenio Henke Capo di Stato Maggiore della Difesa, al gen. Saverio Malizia nella sua qualità di consulente giuridico del Ministro ed al Ministro stesso. Tutti e tre avevano manifestato la loro approvazione; e l'amm. Henke aveva anche siglato la bozza.

Per quanto attiene particolarmente al ruolo svolto dal gen. Malizia, il gen. Miceli riferiva di aver saputo da lui telefonicamente, prima che dal Ministro, che alla Presidenza del Consiglio vi era stata una riunione durante la quale si era decisa l'opposizione del segreto. Riferiva ancora che il gen. Malizia, il quale della suddetta riunione non gli aveva indicato gli esatti termini nè i partecipanti, gli aveva detto anche di essere stato personalmente incaricato dal Ministro Tanassi di prospettare la "questione Giannettini" alla Presidenza del Consiglio.

Restava identificato con chiarezza, secondo la testimonianza del gen. Miceli, il Ministro della Difesa del tempo nella persona dell'on. Mario Tanassi. Quanto, invece, alla persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il generale dichiarava di non essere in grado di fornire indicazioni esatte, in quanto trattavasi di una personalità con la quale non aveva avuto rapporti diretti e che, nel periodo 30 giugno-12 luglio 1973 (date, rispettivamente, della riunione degli Ufficiali e della lettera di risposta al Giudice Istruttore di Milano) non era stata sempre la stessa. Si



erano, infatti, succeduti in tale periodo, come si è più volte detto, due governi con due diversi Presidenti (l'on. Andreotti e l'on. Rumor). Comunque, avuta in visione la bozza della suddetta lettera di risposta (bozza datata 4 luglio 1973, rinvenuta casualmente negli archivi del S.I.D. durante il dibattimento e rimessa a questa Corte dal Capo del Servizio, ammiraglio Mario Casardi (10), con nota del 6 ottobre 1977), il gen. Miceli ha ricordato di averla fatta preparare dopo l'approvazione del Ministro ma prima di quella presidenziale; e di aver avuto notizia della decisione definitiva (adottata a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri) in epoca vicina al 12 luglio 1973: ossia, probabilmente, nel periodo in cui il Governo era presieduto dall'on. Rumor.

Posti a confronto fra di loro, nell'udienza dibattimentale del 17 settembre 1977, l'on. Tanassi ed il gen. Miceli insistevano ciascuno nelle proprie precedenti dichiarazioni, radicalizzando il reciproco contrasto anche con toni dram-


(10) l'amm. Casardi, sentito da questa Corte nel suo Ufficio a Roma in applicazione dell'art. 453, I e III c. C.P. P., ha confermato come teste la circostanza; ed il capo della sua segreteria, col. Giuseppe Iannuzzi, nell'udienza del 3.7.1978 ha specificato che il fortuito rinvenimento della "bozza" avvenne nel corso delle ricerche della minuta della lettera 12.7.1973 (recante l'opposizione del segreto sulla qualità del Giannettini) - il cui invio era stato chiesto al S.I.D. con ordinanza di questa Corte - in un armadio ove vengono custoditi gli atti relativi ai rapporti fra il Capo del Servizio e la Magistratura. La "bozza", rinvenuta nell'ufficio del Capo del S.I.D. a palazzo "Baracchini" ed inviata a questa Corte, trovasi in cart. S-C fasc. 35

Antonio Padellaro

matici. L'on. Tanassi, abbandonando definitivamente il ri corso alle lacune mnemoniche, affermava recisamente che non c'era niente di vero in quanto sostenuto dal gen. Miceli, il quale non gli aveva mai parlato di Giannettini nè gli aveva fatto mai vedere la richiesta del Giudice Istruttore di Milano o quella di risposta del S.I.D.- "Se mi avesse investito della questione - esclamava ad un certo punto - non avrei mancato di avvertire il Presidente del Consiglio!" Con altrettanta risolutezza il gen. Miceli confermava la sua versione, aggiungendo: "Mi meraviglia come ella, sig. Ministro, possa negare questi episodi!".

Sequivano le testimonianze degli alti Ufficiali che avevano partecipato alla riunione indetta dal gen. Miceli a fine giugno 1973. Dalle stesse emergeva pacificamente che un vertice militare si era effettivamente svolto a fine giugno 1973 nella sala consiglio attigua all'Ufficio del Capo del S.I.D.; e che, in tale sede, era stato discusso il problema della risposta da dare al Magistrato. L'esito della discussione era stato chiaro. Solo l'amm. Castaldo aveva all'inizio espresso in termini inequivocabili l'opinione di rivelare all'Autorità Giudiziaria la qualità del Giannettini di informatore del S.I.D.- Era prevalsa poi l'opinione contraria; ed al Capo del S.I.D., alla fine della riunione, era stato espresso il parere che doveva essere nella specie applicato il principio, fondamentale per ogni Servizio di informazioni, secondo il quale l'identità degli informatori deve rimanere segreta.

La maggior parte dei presenti alla riunione ricordava



anche che il gen. Miceli, all'inizio della stessa, aveva manifestato il suo intendimento di non decidere autonomamente sulla questione, ma di portare il parere tecnico dei militari all'esame di un'Autorità superiore alla sua. Al riguardo il ten. col. Agostino D'Orsi ha precisato di aver sentito dire al Capo del S.I.D. che gli occorreva un parere "prima di riferire superiormente" (11). L'amm. Castaldo ebbe a cogliere un esplicito riferimento dello stesso Capo del Servizio al Ministro della Difesa quale destinatario di quel parere tecnico (12). Il gen. Francesco Terzani (13) ed il gen. Antonio Alemanno (14) hanno ricordato che il gen. Miceli non si limitò a dichiarare genericamente che avrebbe investito il competente livello politico, ma ebbe a specificare che avrebbe sottoposto la questione all'esame del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alcuni mesi dopo la risposta data al Giudice Istruttore di Milano, precisamente il 9 gennaio 1974, Guido Giannettini era stato colpito da mandato di cattura per concorso, con Franco Freda, Giovanni Ventura e Marco Pozzan, nell'associazione sovversiva e nei vari attentati terroristici a questi ultimi già contestati. La questione relativa all'opposto segreto era stato allora riesaminata, per incarico del generale Miceli, dal Capo dell'U.S.I. gen. Alemanno; il

-
- (11) v. verbale udienza 30.9.1977
 - (12) v. verbale udienza 26.9.1977
 - (13) v. verbale udienza 26.9.1977
 - (14) v. verbale udienza 29.9.1977

Antonio Alemanno

quale si era all'uopo consultato con l'amm. Castaldo e con il gen. Malizia. Tutti i suddetti Ufficiali concordemente riferivano in dibattimento che il nuovo parere, emesso in sede militare, era stato quello di non assumere, per motivi di coerenza con l'atteggiamento in precedenza adottato, iniziative dirette alla revoca della proposta eccezione di segretezza. Il gen. Miceli aggiungeva, al riguardo, di avere più volte riparlato del caso Giannettini dopo il 12 luglio 1973 con il Ministro Tanassi, il quale mai gli aveva detto che occorreva mutare la decisione presa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. Aggiungeva, altresì, che nel marzo 1974, allorchè la carica di Ministro della Difesa era passata all'on. Andreotti, egli non aveva mancato di mettere quest'ultimo con sollecitudine al corrente della questione in maniera dettagliata. All'on. Andreotti, poi, verso la fine di maggio 1974 egli, in considerazione delle vivaci campagne che ormai divampavano contro il S.I.D., aveva espresso l'opinione sua e dei suoi collaboratori della opportunità di rimuovere il segreto. Tale rimozione in effetti era presto avvenuta nel giugno dello stesso anno da parte del Ministro, anche se questi aveva ritenuto di farlo con un'intervista giornalistica e senza seguire la procedura regolamentare.

In appresso e più dettagliatamente saranno esposte, per la loro peculiarità, le dichiarazioni rese dal gen. Saverio Malizia sullo svolgimento della riunione di fine giugno 1973 e sulle altre circostanze relative alla procedura seguita per l'opposizione ed il mantenimento del segreto.

Saverio Malizia

L'ultima testimonianza di rilievo sull'argomento veniva resa dall'ammiraglio Eugenio Henke, il quale, all'epoca dei fatti, ricopriva - come è noto - la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L'amm.Henke aveva già depresso dinanzi al Giudice Istruttore di Milano il 3 febbraio 1975 e dinanzi a quello di Catanzaro il 15 gennaio 1976. Già con la prima di queste due deposizioni egli aveva riferito che il segreto militare sulla qualità del Giannettini di informatore del S.I.D. era stato eccepito e tenuto fermo dal Ministro della Difesa e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Con la seconda aveva precisato che entrambe le Autorità ora menzionate avevano condiviso il parere tecnico scaturito dal "vertice militare" di cui si è detto e portato a loro conoscenza dal gen.Miceli. Della duplice approvazione in sede politica egli aveva appreso dall'amm.Castaldo, per la parte avuta dal Ministro, e dallo stesso Castaldo o da Ufficiali del S.I.D. per il resto.


Deponendo, poi, dinanzi a questa Corte, l'Ammiraglio dichiarava di aver ricordato altri particolari al riguardo; e riferiva che verso la fine della prima decade del luglio 1973, nel corso di uno dei suoi normali incontri con il gen.Miceli, questi gli aveva comunicato che il Ministro della Difesa aveva interessato del caso, per la decisione definitiva, la Presidenza del Consiglio. Il generale Miceli, nell'occasione, gli aveva specificato che l'approvazione del Presidente del Consiglio non era ancora intervenuta.

Il testimone dichiarava ancora di non essere in grado di ri-

Eugenio Henke

cordare da chi, dopo qualche mese, aveva saputo della concessa approvazione presidenziale.

L'amm. Henke aggiungeva che la procedura seguita dal gen. Miceli doveva ritenersi corretta e, comunque, aderente alla prassi costantemente osservata in precedenza. Egli stesso, predecessore del gen. Miceli nel Comando del S.I.D. dal 12.6.1966 al 18.10.1970, si era sempre comportato in quel modo in vari casi analoghi; aveva, così, avuto modo di constatare che la decisione del Ministro e quella del Presidente del Consiglio venivano comunicate in via breve, ossia verbalmente, e solo nei casi più complessi per iscritto. Il Ministro, che di norma investiva direttamente per la decisione definitiva il Presidente del Consiglio, qualche volta mandava presso quest'ultimo lo stesso Capo del S.I.D. perchè conferisse personalmente.



CAPITOLO V
=====

LA FALSA TESTIMONIANZA DEL GENERALE SAVERIO MALIZIA

Il generale Saverio Malizia, Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare nonché consulente giuridico del Ministro della Difesa, iniziava la sua deposizione testimoniale in dibattimento il 21 novembre 1977 e continuava a renderla per più udienze.

Egli, quando era stato sentito dal Giudice Istruttore di Catanzaro il 26 gennaio 1976, aveva dichiarato che non ricordava assolutamente di aver partecipato ad alcuna riunione di alti Ufficiali indetta per fornire un parere sulla risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano circa la qualità del giornalista Guido Giannettini di collaboratore del S.I.D. Aveva, comunque, ricordato di essere stato interpellato sulla questione del gen. Miceli o da altri ufficiali del S.I.D. e di aver espresso l'opinione che occorreva dare una risposta di carattere generale, opponendo il principio di segretezza cui debbono ispirarsi nella loro attività, istituzionalmente occulta, tutti i Servizi di sicurezza anche relativamente all'identità delle fonti informative. Tale opinione aveva manifestato dopo aver ricevuto la assicurazione che il Giannettini non aveva a suo carico illeciti penali, non aveva mai fornito notizie sugli attentati in merito ai quali la Magistratura stava indagando ed era ricercato dal Giudice Istruttore per essere convocato come teste e non come imputato o indiziato di alcun reato.

Il gen. Malizia aveva dichiarato, altresì, al Giudice Istruttore di Catanzaro di non ricordare se la lettera di ri

Saverio Malizia


sposta al Giudice Istruttore di Milano fosse stata da lui vista prima o dopo che essa venisse spedita (in quest'ultimo caso, ovviamente, in minuta). Aveva escluso di aver parlato dell'argomento in questione con il Ministro della Difesa o con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Aveva escluso, parimenti, di aver riferito al generale Miceli che la Presidenza del Consiglio si era espressa, circa la risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano, in maniera conforme all'opinione del Ministro della Difesa. Aveva escluso, infine, di sapere alcunchè su eventuali determinazioni al riguardo del Ministro della Difesa o del Presidente del Consiglio, nonchè di sapere se il gen. Miceli avesse interessato della questione l'una o l'altra sede politica. Aveva, invece, ricordato vagamente che dopo alcuni mesi la questione stessa era stata riesaminata ed, a tal proposito, l'unico suo ricordo certo era che aveva suggerito al gen. Antonio Alemanno l'opportunità di offrire una maggiore collaborazione al Giudice Inquirente comunicandogli, ma solo ufficiosamente, che Giannettini era stato in realtà un collaboratore del S.I.D.

In dibattimento il gen. Malizia, dopo aver confermato la sua deposizione istruttoria, faceva presente di voler aggiungere le seguenti precisazioni ed integrazioni dovute ai ricordi in lui suscitati dalle notizie pubblicate, tramite la stampa e la televisione, sulla trattazione dibattimentale e del presente procedimento.

In realtà egli si era recato alla riunione indetta dal gen. Miceli, il quale lo aveva invitato estemporaneamente a


Antonio Alemanno

parteciparvi dicendogli che gli occorreva un suo parere, ma senza fargliene conoscere prima l'oggetto. All'incontro avevano partecipato oltre a lui ed al gen. Miceli, nei locali del S.I.D. a palazzo Baracchini, i generali Maletti, Alemanno e Terzani, l'ammiraglio Castaldo ed il ten.col. D'Orsi. Il discorso era stato introdotto dal gen. Miceli con riferimento alla lettera di richiesta del Giudice Istruttore di Milano sull'eventuale qualità di un certo Giannettini di agente o fonte del Servizio. Il gen. Miceli aveva, poi, precisato che il Giannettini era una fonte del Reparto "D" ed aveva quindi passato la parola al Capo di tale reparto, il gen. Maletti; il quale, dopo aver detto che si trattava di un elemento approfondito in materia di politica internazionale ma di scarso valore informativo, si era dimostrato piuttosto restio a fornire altre notizie sulla fonte, usando quella riservatezza tipica degli uomini del S.I.D. quando si trovano in presenza di estranei al Servizio. Era intervenuto qualcuno dei presenti per chiedere se il Giannettini fosse o meno in grado di smentire il S.I.D. nell'ipotesi di una risposta del Servizio che negasse la sua appartenenza al Servizio stesso. Si era, poi, pronunciato l'ammiraglio Castaldo, esprimendo l'avviso che lo scarso valore informativo del Giannettini e la gravità dei fatti, sui quali stava indagando il Giudice Istruttore di Milano, consigliavano di palesare la qualità del Giannettini medesimo al Magistrato e di offrire, quindi, a quest'ultimo la massima collaborazione. A questo punto della conversazione il gen. Malizia ricordava



di aver osservato che una corretta impostazione del problema doveva partire dalla considerazione che il principio di tutela dell'anonimato delle fonti è basilare per ogni Servizio di sicurezza, onde occorreva valutare se in quel caso concreto ricorresse o meno un'ipotesi di deroga. Aveva, perciò, chiesto al gen.Maletti se il Giannettini fosse imputato o destinatario di qualche avviso di procedimento o, comunque, implicato nei fatti costituenti oggetto dell'indagine giudiziaria. Il gen.Maletti questa volta non era stato evasivo, ma esauriente e categorico nell'affermare che il Giannettini non era nè poteva essere implicato in quei fatti, perchè conosceva l'uomo e non lo riteneva capace di immischiarsi in azioni eversive. Il gen.Maletti aveva, anche, precisato che Giannettini, dal quale non erano pervenute mai al S.I.D. notizie su attività eversive, non aveva mai avuto incarico di assumere informazioni sull'episodio criminoso di Piazza Fontana nè sugli altri fatti di cui all'istruttoria milanese. Dopo tali assicurazioni, fornite dal Capo del Reparto "D", ed essendo stati esclusi in particolare contatti del Giannettini con Freda e Ventura, il gen.Malizia aveva sostenuto che non vi era alcun motivo per derogare al generale e fondamentale principio di segretezza sopra enunciato. Dello stesso avviso si era, poi, dichiarato il gen.Alemanno ed, alla fine dell'incontro, su tale opinione si era raggiunta l'unanimità dei partecipanti.

Il gen. Miceli - secondo quel che dichiarava di ricordare il gen.Malizia in dibattimento - non aveva mai detto che




quel parere emerso dalla riunione doveva essere da lui riferito ad Autorità superiori. Rientrava, del resto, nella sua competenza di Capo del S.I.D. e di Autorità Nazionale per la Sicurezza - proseguiva il testimone - rispondere al Giudice Istruttore senza alcun bisogno di avalli politici.

Quanto al suggerimento dato al gen.Alemanno di informare ufficiosamente il Giudice Istruttore di Milano con una comunicazione informale dei rapporti fra il S.I.D. ed il Giannettini, il gen.Saverio Malizia integrava quanto già da lui accennato in fase istruttoria, precisando di essere stato a ciò indotto dal fatto nuovo costituito dall'emissione del mandato di cattura nei confronti del Giannettini medesimo.

Circa suoi colloqui, da lui categoricamente esclusi in fase istruttoria, con il Ministro Tanassi sulla "questione Giannettini", egli in dibattimento chiariva di non poter escludere di averne avuto uno nell'ottobre 1973 in occasione della testimonianza resa a Roma dall'amm.Eugenio Henke al Giudice Istruttore di Milano. Aggiungeva di non poter escludere di aver parlato con lo stesso Ministro su quello argomento altre volte, in epoca precedente e vicina al giugno-luglio 1973. Negava, comunque, di aver informato l'on.Tanassi della riunione svoltasi nei locali del S.I.D., pur non escludendo di potergli aver detto del parere da lui espresso nel senso dell'opportunità di applicare il principio della tutela delle fonti.

Per il resto e, particolarmente, circa le dichiarazioni del gen.Miceli sul ruolo da lui svolto a livello politico,



il gen. Saverio Malizia confermava integralmente la sua deposizione istruttoria, negando, ancora una volta, di essere mai venuto a conoscenza di decisioni sul caso Giannettini del Ministro della Difesa o in sede di Presidenza del Consiglio e di aver comunicato al gen. Miceli l'esistenza di decisioni del genere. Precisava di non essersi più recato a palazzo Baracchini, nel suo ufficio di consulente giuridico del Ministro della Difesa, dopo il 9 luglio 1973; in quanto, ricostruendo i suoi movimenti in quel periodo di tempo, si era ricordato di aver trascorso la mattina del 10 in udienza, nell'esercizio delle sue funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare, il pomeriggio del 10 ed il giorno 11 in una sua casa di campagna fuori Roma e di aver soggiornato poi, dal 12 al 24, nell'Hotel delle Nazioni a Fiuggi.

Molteplici elementi a questo punto inducevano a ritenere che il gen. Malizia non dicesse il vero nell'escludere ogni interferenza delle sedi politiche sulla questione Giannettini e nel negare la parte che egli stesso vi aveva avuto - secondo le dichiarazioni del gen. Miceli - quale intermediario, sia pure ufficioso, fra l'ambiente militare e quello governativo.

Invero, anzitutto la prassi normalmente seguita in tali casi era orientata nel senso indicato dal gen. Miceli. Lo aveva detto chiaramente l'on. Tanassi, dichiarando nell'udienza del 17 settembre 1977 che egli ben sapeva di dover investire il Presidente del Consiglio dei Ministri delle proposte di

Saverio Malizia

opposizione del segreto politico o militare eventualmente prospettate a lui, quale Ministro della Difesa, dal S.I.D. o dagli altri organi del suo Dicastero. Per la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'esclusione che, in un caso simile, il Capo del S.I.D. avesse il potere di eccepire il segreto militare con una sua autonoma determinazione si erano espressi, in dibattimento, anche lo amm. Giuseppe Castaldo ed il gen. Antonio Alemanno, all'epoca, rispettivamente, il primo consulente giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed il secondo Capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D. nonché tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto militare. Non interessava, ai fini del presente procedimento, se si trattasse di un orientamento corretto o errato; bensì solo il fatto che esso veniva normalmente seguito, con il convincimento della sua validità, da organi politici e militari in una materia ancora sottoposta formalmente all'antica e superata disciplina legislativa del R.D. 11.7.1941 n.1161 (emesso in tempo di guerra ed in un ben diverso contesto politico interno ed internazionale).

Dai ricordi della maggior parte degli Ufficiali che presero parte a quel vertice militare di fine giugno 1973, come si coglie dal tenore delle loro testimonianze sopra indicate (1), era risultato che il gen. Miceli volle osservare la suddetta prassi anche nel caso Giannettini ed intese, cioè,

(1) y. dep. D'Orsi, Castaldo, Alemanno e Terzani in parte IV cap. IV


Volterre

accogliere in sede militare solo un parere tecnico da sottoporre all'Autorità politica per la decisione definitiva.

Significativo appariva, inoltre, il fatto che il gen. Miceli, oltre agli Ufficiali del S.I.D., avesse convocato per il parere tecnico sulla "questione Giannettini" l'amm. Castaldo, addetto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ed il gen. Malizia, consulente giuridico del Ministro: ciò dimostrava che egli aveva voluto deliberatamente muoversi, sin dall'inizio, sotto il controllo delle Autorità militari e politiche dalle quali dipendeva e che non aveva, quindi, in animo di incorrere in eventuali abusi di potere discostandosi da quella "prassi" ritenuta, a ragione o a torto, giuridicamente vincolante.

Le dichiarazioni testimoniali dell'amm. Eugenio Henke, riportate nel capitolo precedente, militavano anche esse in favore della versione data dal gen. Miceli. Da quest'ultimo e da altri l'Ammiraglio, infatti, aveva appreso, in epoca non sospetta, che l'eccezione di segretezza aveva ricevuto l'indispensabile avallo del Ministro della Difesa e del Presidente del Consiglio.

In sede dibattimentale era, inoltre, venuto fuori un importante elemento di prova generica: la "bozza" della lettera di risposta 12 luglio 1973 (recante l'opposizione del segreto) al Giudice Istruttore di Milano. Si tratta del documento che l'amm. Mario Casardi, nuovo Capo del S.I.D., ha trasmesso a questa Corte con nota del 6 ottobre 1977 - come si è già accennato nel capitolo che precede - precisando che



esso era stata di recente trovata per caso fra gli atti del S.I.D. e ritenuto d'interesse per il procedimento. Tale bozza, che reca la data 4 luglio 1973, presenta in alto a destra l'annotazione, con grafia e sigla del gen. Miceli, "bozza approvata da sig. Ministro e da Capo S.M.D. (Capo Stato Maggiore Difesa)"; ed, in basso a sinistra, la sigla dell'amm. Henke (2).

Si era, quindi, acquistata una documentale conferma, anche essa di origine temporale non sospetta, dell'assunto del gen. Miceli nella parte in cui egli aveva affermato di aver sottoposto la lettera di risposta al Capo dello Stato Maggiore della Difesa ed al Ministro Tanassi, oltre che al gen. Malizia, prima dell'inoltro al Magistrato destinatario.

Le contrarie asserzioni dell'on. Tanassi non solo si presentavano in contrasto con gli elementi probatori sopra indicati, ma si rivelavano già di per sè non veridiche per la loro palese contraddittorietà. L'ex Ministro della Difesa, infatti, dopo aver detto in fase istruttoria di non ricordare assolutamente di essere stato informato dal gen. Miceli della richiesta del Giudice Istruttore di Milano (3), in dibattimento (4) aveva recisamente escluso di essere stato messo al corrente dal Capo del S.I.D. nonchè di aver avuto in visione la lettera di risposta. Nello stesso dibattimento, tuttavia, si

(2) sigle riconosciute dai rispettivi firmatari, oltre che dall'amm. Mario Casardi

(3) v. dep. Tanassi 11.2.1976 al G.I. di Catanzaro

(4) v. verb. ud. 17.9.1977

U. P. P.

era lasciato sfuggire alcuni riferimenti dei quali non aveva fatto alcun cenno in fase istruttoria: aveva detto, cioè, di ricordare che il gen.Malizia in verità gli aveva parlato, sia pure fugacemente, del problema del segreto in relazione al caso Giannettini, precisandogli che quest'ultimo non era neppure imputato ma doveva essere sentito come teste dal Magistrato. Era questa una notizia assai frammentaria, riferita dall'on.Tanassi senza una precisa collocazione temporale nel contesto di quella generale atmosfera di reticenza che ha caratterizzato tutta la sua testimonianza; ma costituiva, comunque, uno spiraglio sufficiente per far intravedere come il gen.Malizia si fosse concretamente interessato del problema nei suoi contatti con le Autorità politiche.

D'altra parte il gen.Malizia, per la sua qualità di consulente del Ministro della Difesa, dirigeva un apposito Ufficio presso quel Dicastero - come si evince dalle dichiarazioni in proposito rese dall'on.Andreotti nella citata intervista al "Mondo" e da lui confermate in dibattimento - operando una sorta di coordinamento nei rapporti fra gli Organi ministeriali e la Magistratura. In particolare svolgeva di fatto la funzione di uomo di collegamento per i problemi di carattere giuridico fra il Dicastero della Difesa e la Presidenza del Consiglio. Tanto risultava chiaramente dalle deposizioni dibattimentali del vice Capo del S.I.D. gen.Terzani (5) nonché dello stesso on.Tanassi (6). Egli era, quindi, la persona.

(5) v. verb. ud. 26.9.1977

(6) v.verb. ud. 17.9.1977

U. Tanassi


adatta, proprio in virtù di queste sue concrete mansioni di coordinatore fra Organi politici, militari e Magistratura, per svolgere il ruolo ricordato dal gen. Miceli: per portare, cioè, all'esame della Presidenza del Consiglio la questione del segreto nel caso Giannettini su incarico del Ministro della Difesa e per comunicare, poi, al Capo del S.I.D. l'esito dell'esame stesso. Il rilievo dibattimentale del gen. Malizia, il quale ha sostenuto - come si è sopra esposto - di essere stato assente dal suo ufficio nel Ministero della Difesa dal 10 al 24 luglio 1973, non si poneva affatto in contrasto con quanto sopra si è detto; perchè il gen. Miceli non era stato in grado di precisare il giorno nel quale, durante la prima decade di luglio del 1973, ricevette dal gen. Malizia stesso la comunicazione su indicata.

Lo stesso obiettivo raffronto fra le dichiarazioni rese in processo rispettivamente dal generale Miceli e dal generale Malizia faceva balzare con evidenza la diversità di comportamento dei due ufficiali, con il conseguente riflesso sul piano dell'attendibilità. Invero, mentre il gen. Miceli si era espresso sempre in maniera dettagliata e costante sull'argomento in esame sin dalla fase istruttoria ed era controllato da molteplici riscontri probatori, non altrettanto poteva dirsi per il gen. Malizia; il quale, come si evince dal contenuto delle sue deposizioni cronologicamente sopra riportate, aveva dimostrato durante l'istruzione del procedimento una disponibilità al contributo testimoniale ancora minore di quella poi manifestata in dibattimento (in istruttoria la sua reticenza si era spinta fino al punto di negare

Valter Pizzini

perfino l'esistenza di quella riunione di alti Ufficiali del 30 giugno 1973, benchè il Magistrato si fosse preoccupato di ravvivare i suoi ricordi leggendogli le deposizioni testimoniali di coloro che, insieme a lui, vi avevano partecipato). Non è inutile, a tal riguardo, porre in rilievo che la questione Giannettini, nonostante il passare del tempo, non poteva essere svanita con i ricordi delle cose di scarsa importanza, anche per le vie polemiche che per anni ebbero a caratterizzarla in ambienti giudiziari, giornalistici, parlamentari e politici in genere.

Restando sempre in tema di obiettivo raffronto fra le testimonianze dei due Generali, nulla autorizzava a ritenere interessato il coinvolgimento del gen. Malizia da parte del gen. Miceli. A quest'ultimo, per dimostrare di aver effettivamente ricevuto quell'avallo politico che egli riteneva necessario, bastava puntare solamente sul suo contatto diretto con il Ministro Tanassi scaturito naturalmente dal "vertice" militare tenuto presso il S.I.D.; e questo in realtà l'ex Capo del S.I.D. ha fatto, precisando sin dalla fase istruttoria che solo il Ministro era il suo naturale interlocutore e che solo dallo stesso poteva ricevere, ufficialmente e validamente, la notizia della decisione definitiva adottata dalla Presidenza del Consiglio; tanto che, nonostante avesse appreso già dal gen. Malizia della intervenuta approvazione a livello di Presidenza, si era recato ugualmente dall'on. Tanassi per averne formale comunicazione. Il gen. Miceli ha, in altri termini, sempre parlato di quelle comunicazioni in-




formali, fattegli dal gen.Malizia, come di circostanze accessorie e per completezza di esposizione nel riferire i particolari della vicenda. Egli, comunque, non avrebbe avuto certo alcun interesse ad indicare, per fornire un'ulteriore dimostrazione della copertura politica ricevuta, la testimonianza del consulente giuridico del Ministro della Difesa su determinate circostanze di fatto se queste non si fossero realmente verificate. E' evidente, invero, che un rischio davvero inutile avrebbe comportato l'artificioso coinvolgimento, peraltro non necessario, di altre autorevoli persone rimaste estranee e, perciò, fonti eventuali non di conforto probatorio ma di dannose smentite.

Sulla base di tutti gli elementi di prova specifica, generica e logica finora illustrati, i quali concorrevano nell'evidenziare il mendacio del gen.Saverio Malizia, quest'ultimo nell'udienza del 23 novembre 1977 veniva, ad un certo momento, più volte ammonito ai sensi dell'art.458 C.P.P.;ed, avendo egli insistito nelle dichiarazioni fino ad allora rese, su richiesta del Pubblico Ministero si procedeva alla contestazione, nei suoi confronti, del delitto di falsa testimonianza nonchè al giudizio immediato, in virtù del combinato disposto del citato art.458 e dell'art. 435 dello stesso codice, previa sospensione del dibattimento in corso.

Tratto in arresto, il gen. Malizia rendeva l'interrogatorio, in veste di imputato, confermando quanto da lui precedentemente dichiarato.

Su richiesta della difesa del gen.Malizia stesso veniva



disposto un confronto fra questi ed il gen.Miceli. Entrambi insistevano nelle dichiarazioni da loro rispettivamente rese in precedenza.

Lo speciale giudizio si concludeva il 1° dicembre 1977 con la condanna dell'imputato per il delitto di falsa testimonianza ascrittogli, da parte di questa Corte, alla pena di anni uno di reclusione. Nella stessa data l'imputato medesimo veniva scarcerato, essendogli stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui inflitta.

L'ostinato rifiuto del gen.Malizia di fornire il suo contributo di testimone, in relazione al ruolo da lui svolto quale portavoce del Ministro della Difesa presso la Presidenza del Consiglio e poi di quest'ultima presso il gen.Miceli, veniva così censurato con un'affermazione di penale responsabilità particolarmente grave per un alto magistrato militare; ma consentiva di mantenere nell'ombra la parte avuta dall'ambiente politico e le motivazioni che la avevano sollecitata nella procedura di opposizione del segreto sulla "questione Giannettini".

Questo comportamento si poneva in perfetta sintonia con gli ambigui silenzi, le lacune mnemoniche, le contraddizioni, le smentite ed i reciproci contrasti che avevano caratterizzato, come si evince da quanto si è già esposto (7), varie testimonianze raccolte proprio in quello stesso ambiente politico al quale il gen.Malizia ha offerto criminosa tutela.

(7) v. parte IV cap.IV

Restava, pertanto, oscuro ed inquietante il motivo per il quale il problema della copertura di una fonte informativa del S.I.D., sia pure di una fonte "particolare" come Guido Giannettini, fosse ancora così scottante, a distanza di tanti anni e dopo la definitiva cessazione di ogni esigenza di riservatezza, da indurre uomini di governo e personaggi di primo piano della vita pubblica nazionale a negare, ad ogni costo, la collaborazione testimoniale dovuta a questa Corte in un procedimento penale di tanta rilevanza.

interferenza

CAPITOLO VI

LE ALTRE RISULTANZE TESTIMONIALI E DOCUMENTALI, IN PARTICOLARE LE NUOVE FERIZIE.

Nel corso del dibattimento si procedeva all'audizione dei testimoni ritenuti utili e già escussi durante la fase istruttoria. Di alcuni dei suddetti, non comparsi in udienza, si leggevano le deposizioni scritte, già acquisite, nei casi in cui ciò era consentito dalla legge processuale. Venivano, inoltre, sentiti, vari testimoni di risulta.

L'istruzione dibattimentale comportava, altresì, come si è già accennato, l'allegazione agli atti di vari documenti esibiti dalle parti o richiesti dalla Corte a privati e ad organi della Pubblica Amministrazione.

Di tali risultanze testimoniali e documentali sarà trattato, nei limiti in cui esse si sono dimostrate d'interesse per il procedimento, quando si esporranno i motivi della decisione ed in rapporto ai singoli fatti ai quali le risultanze stesse si riferiscono.

Si ravvisava, inoltre, l'utilità di disporre i seguenti accertamenti peritali (1).

Al prof. Giuseppe Diaco, con ordinanza del 20 luglio 1977, veniva conferito l'incarico di stabilire se le due firme "Zanella Mario", esistenti nella dichiarazione sostitutiva di certificato che era servita per il rilascio del falso passaporto utilizzato nell'espatrio di Marco Pozzan, fossero

(1) v. cart. S-B

S. M. S. = P. M. S.

state apposte da quest'ultimo o dal cap. Antonio Labruna. Il perito rispondeva escludendo che le firme suddette potessero addebitarsi all'opera autografa del Pozzan. Secondo il giudizio peritale una delle due, apposta sull'originale della sopra menzionata dichiarazione, nonché altra firma "Mario Zanella" esistente sulla minuta della dichiarazione stessa, erano opera autografa del cap. Labruna: precisamente le sottoscrizioni del "richiedente" in calce alla domanda diretta al conseguimento del passaporto.

Dell'esecuzione di altra perizia grafica veniva poi incaricato con ordinanza del 19 giugno 1978 il prof. Giuseppe Diacono, in quanto la data "17.3.1969", scritta sulla bolla di consegna n.110 della ditta Targhindustria di Cusano Milanino relativa ad una fornitura di dischetti per timers "60 M/A" alla G.F.U. Gavotti di Milano, presentava tracce di correzioni. Il perito, al quale era stato chiesto di accertare quale fosse la data originaria e se le correzioni fossero state apportate con la stessa penna o meno (la rilevanza di tale quesito riguardava l'esigenza di controllare rigorosamente le epoche dei vari passaggi commerciali dei timers in deviazione da 60 M/A), perveniva alle conclusioni che seguono: il numero "3" (corrispondente al mese) appare il "ripasso" di un precedente dato grafico che più si avvicina al n.8 e non ad altri numeri razionali; il numero "9" (corrispondente all'anno 1969) non può immedesimarsi con certezza in un precedente numero 7 (manca la "barretta qualificante") (2); i ripassi so-

(2) la difesa dell'imputato Franco Freda aveva esibito un elaborato di perizia di parte stragiudiziale con la conclusione che il "9" dell'anno 1969 era originariamente un "7".

Atto. Freda

no stati effettuati con altro tipo di mezzo scrivente rispetto a quello usato per l'originaria scritturazione.

A controllo peritale si sottoponevano, anche, alcuni nastri magnetici acquisiti agli atti e contenenti delle conversazioni registrate. I relativi incarichi venivano affidati al prof. Gino Sacerdote docente di comunicazioni elettroniche nell'Università di Torino.

Il primo di tali incarichi riguardava il nastro sul quale, negli uffici romani del S.I.D. di via Sicilia, era stato registrato il riepilogo fatto da Guido Giannettini circa i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura (3). Di questo nastro si erano acquisiti agli atti: una copia (con relativa trascrizione) esibita dal cap.Labruna nel corso della sua deposizione del 6.12.1974 al Giudice Istruttore di Milano (4); ed un "originale" rimesso dal S.I.D. al Giudice Istruttore di Catanzaro con nota del 10.2.1976 (5). Il Giannettini in dibattimento, ascoltata la registrazione, rilevava che era mancante la parte iniziale, nella quale egli si era riferito all'epoca (aprile 1972) in cui aveva informato il gen.Maletti ed il cap.Labruna dei suoi rapporti con Freda e Ventura; ipotizzava, quindi, una manomissione del nastro. Questa Corte, conseguentemente, con ordinanza del 10 maggio 1977 chiedeva al prof.Sacerdote di accertare eventuali tagli del nastro originale e della copia, nonché di effettuare un confronto fra i due contenuti. Testualmente concludeva il perito rispondendo ai quesiti postigli:

(3) v. parte III^a cap.III: interr.Giannettini del 17.8.1974

(4) v. cart.27 fasc.21

(5) v. cart.35 fasc.96/7

Vittorio Sacerdote

"a) non si rilevano tagli, manipolazioni; si riscontrano nelle due registrazioni attenuazioni che tuttavia consentono di interpretare il testo, che risulta conforme. Le attenuazioni non hanno carattere di cancellazione voluta - b) si hanno elementi per ritenere che la registrazione indicata come originale sia invece una copia - c) le registrazioni A e B sono conformi, pur presentando attenuazioni in punti diversi che non infirmano la conformità del testo; una non conformità di carattere tecnico è rilevabile alla fine della registrazione".

La seconda perizia, espletata in fase dibattimentale dal prof. Sacerdote, concerneva la registrazione del colloquio telefonico svoltosi fra imputati Franco Freda e Marco Pozzan la sera del 18 aprile 1969 (6). Tale registrazione era stata effettuata dalla Polizia; ed il Pozzan, dopo averne ascoltato il contenuto in dibattimento, avanzava riserva sulla genuinità del relativo nastro magnetico sostenendo, come si è già detto, che non risultavano incise - nè riportate nella trascrizione del testo registrato - alcune frasi quali presappoco le seguenti: "abbassiamo il tono di voce, cambiamo genere di persona". Queste frasi sarebbero state pronunciate durante quel colloquio per camuffare, data la presenza della moglie del Pozzan, il vero oggetto della conversazione, la quale in realtà si sarebbe riferita ad un progettato incontro erotico del Pozzan medesimo e del Freda con due donne procurate da un intermediario proveniente da Roma. Questa Corte, perciò, con ordinanza del 22 giugno 1977, affidava al

(6) v. parte II^a cap.V


notte, Freda

prof. Sacerdote il compito di accertare se il nastro suddet-
to presentasse alterazioni oppure contenesse la registrazio-
ne di frasi non percepibili con le normali apparecchiature
tecniche. Il perito rilevava un ronzio della durata di 7",6
immediatamente prima della conversazione registrata; e, poi-
chè quest'ultima non risultava preceduta dai segnali di chia-
mata telefonica nè da quelle prime parole tipiche di tal ge-
nere di comunicazioni, imputava al ronzio stesso un possibi-
le occultamento, forse voluto, dell'inizio della telefonata.
Rilevava ancora l'esistenza di alcuni elementi non riportati
nella trascrizione del testo registrato e, precisamente, la
frase: "Tu potresti rimanere fisso rimanere qui ancora dieci
minuti". Per il resto trovava sostanzialmente fedele la tra-
scrizione ora citata; e non rinveniva traccia delle frasi
riportate in dibattimento dal Pozzan nè di altre aventi ana-
logo significato.

Oltre a disporre accertamenti peritali in senso proprio,
la Corte ravvisava l'utilità di far tradurre in scritte
alcuni colloqui registrati su nastri acquisiti agli atti.

Uno degli incarichi di traduzione veniva affidato ai tec-
nici della RAI-TV Roberto Salvia e Vittoria Martire Arena,
con ordinanza del 14.3.1978, relativamente ad alcune conver-
sazioni telefoniche svoltesi fra le sorelle Minetti, figlie
di quella Leda Pagliuca alla quale l'imputato Mario Merlino
aveva fatto riferimento nell'indicazione del suo alibi (7).
Altro compito dello stesso genere veniva demandato, con ordi-

(7) v. parte I^a cap.VII



nanza del 30/3/1978, al dr. Raffaele Borretti circa un'intervista rilasciata dal testimone Alfredo Sestili al giornalista Primo Di Nicola del settimanale "L'Espresso". Sia delle conversazioni "Minetti" che dell'intervista "Sestili" si tratterà in sede di esame della posizione di Mario Merlino.

capitolo 104

CAPITOLO VII

LE CONCLUSIONI DELLE PARTI

Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti civili costituite in ordine al delitto di strage concludevano, come da separate note scritte, per l'affermazione della responsabilità penale e civile dei seguenti imputati.

La condanna di Freda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlino Mario chiedevano: 1) l'avv. Odoardo Ascari in qualità di procuratore speciale di Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Corsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Agosteo Angela M. ved. Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Cleme, Gerli Vittoria, Griosi Francesco, Guida Locatelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taveggia, Ubertone

v. Nava

Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino; 2) l'avv. Luigi Francesco Gigliotti procuratore speciale di Gaiani Virginia, Perego Policarpo; 3) l'avv. Claudio Gargiulo, quale procuratore speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura nonché di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Eremio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Formara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinciroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro; 4) l'avv. Luigi Li Gotti in qualità di procuratore speciale, unitamente all'avv. Rinaldi Taddei, di Cottini Olga ved. Silva; 5) l'avv. Rinaldi Taddei come procuratore speciale di Agosto Angela Maria ved. Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna ved. Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives ved. Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga ved. Silva; 6) l'avv. Alfredo Biondi procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana.

La condanna di Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido e Pozzan Marco chiedevano, invece, gli avvocati Gaetano Pecorella, Marcello Gentili e Giuseppe Seta quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi.

Per la responsabilità di Freda Franco, Ventura Giovanni

Luigi Li Gotti


e Merlino Mario concludeva l'avv. Prospero Morra nella sua qualità di procuratore speciale di Consulo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta.

A diverse conclusioni perveniva l'avv. Azzariti Bova, il quale, come procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia e Pizzamiglio Enrico, chiedeva la condanna degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Pozzan Marco, Giannettini Guido, Merlino Mario, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio e Gargamelli Roberto. Egli concludeva altresì per l'affermazione della responsabilità civile del convenuto Ministero della Difesa (1).

Agli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Merlino Mario, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto limitava, invece, la richiesta di condanna l'avv. Enrico Contieri in rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro.

L'avv. Alessandro Garlatti, costituitosi parte civile con procura speciale nell'interesse di Salfa Giulio, per i danni a quest'ultimo derivati dagli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile 1969 nello stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano, chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni stessi ed alla rifusione delle spese, nonché la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.489 bis C.P.P., nei con-

(1) v. parte IV cap.I



fronti degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido.


All'udienza del 24 novembre 1978 il Pubblico Ministero rassegnava le seguenti conclusioni per gli imputati qui di seguito indicati nell'ordine di elencazione dell'epigrafe:

1) per Valpreda Pietro: condanna, con la recidiva reiterata, alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art.416 1° parte II e III comma C.P.; assoluzione per insufficienza di prove dai delitti di strage, detenzione e porto di ordigni esplosivi limitatamente all'episodio criminoso avvenuto nella Banca Nazionale dell'Agricoltura; assoluzione per non aver commesso il fatto dagli altri delitti contestatigli;

2) per Merlinio Mario Michele: condanna alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 p. p., II e III comma C.P., nonché per quello di cui all'art. 6 legge 2.10.1967 n.895 commesso in Roma il 7.10.1969, unitificati sotto il profilo della continuazione criminosa e con il titolo di associazione per delinquere continuata; assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati ascrittigli;

3) per Borghese Emilio: non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art.416 comma II C.P., previa concessione dell'attenuante del vizio parziale di mente; assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati ascrittigli;

4) per Bagnoli Emilio: condanna alla pena di anni tre



di reclusione in ordine al delitto di associazione per delinquere continuata, in esso unificati, ai sensi dell'art.81 C.P., quelli di cui all'art.416 II comma C.P. ed all'art.6 della legge 2.10.1967 n. 895 (commesso quest'ultimo in Roma il 7.10.1969);

5) per Gargamelli Roberto: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 comma II C.P., assoluzione per non aver commesso il fatto da tutti gli altri reati a lui attribuiti;


6) per Di Cola Enrico: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 comma II C.P.; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui agli artt.260 comma I n.3 ed art. 311 C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 256 II opv. C.P.;

7) per Della Savia Olivo: condanna alla pena di anni tre di reclusione e £.300.000 di multa per il delitto di porto continuato di materiale esplodente, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. quelli di cui agli artt.2 e 4 della legge 2.10.1967 n.895 commessi in Roma nell'ottobre 1969;

8) per Torri Olimpia: non doversi procedere per morte dell'imputata;

9) 10) 11) 12) per Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena e Delle Chiaie Stefano: non doversi procedere per intervenuta prescrizione del delitto di falsa testimonianza loro ascritto;

13) per Freda Franco: condanna alla pena dell'ergastolo,



con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art. 81 C. P. quelli specificati alle lettere A, C-1, C-2, C-3, D, D-1, D-2, D-3, D-5 n. 2, E-1, E-2, F-1, F-2, F-3, G, G-1, G-2, G-3, G-5 (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, H, I, I-1, I-2, I-3, P, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 delle imputazioni ascrittegli; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C-4, D-4, D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5, R; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contravvenzioni di cui alle lettere T-7 e T-8;

14) per Ventura Giovanni: condanna alla pena dell'ergastolo, con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. quelli specificati alle lettere A, C, C-1, C-2, C-3, D, D-1, D-2, D-3, D-5 n.2, E, E-1, E-2, E-3, F, F-1, F-2, F-3, G, G-1, G-2, G-5 (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, H, I, I-1, I-2, I-3, P, S, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dalle imputazioni ascrittegli; condanna alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di cui agli artt.368 e 61 n.2 C.P. (lettera M), non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai reati di cui alle lettere C-4, D-4, D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5, O, L; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alle contray



venzioni di cui alle lettere T-7, T-8;

15) per Ventura Angelo: condanna alla pena di anni cinque di reclusione e £.2.000.000 di multa per il delitto di porto abusivo continuato di armi da guerra ed esplosivo, così unificati i capi di imputazione di cui alle lettere S, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8; non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art. 270 comma III C.P.);

16) per Ventura Luigi: condanna alla pena di anni uno di reclusione e £.100.000 di multa per il delitto di detenzione di armi da guerra (lettera S);

17) per Marchesin Giancarlo: condanna alla pena di anni tre di reclusione e £.1.500.000 di multa per il delitto di porto di armi da guerra continuato, così unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere T-3, T-4, T-7, T-8;

18) per Pozzan Marco: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 270 comma III C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui all'art.270 comma I C.P.; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C-4, D-4, D-5 n.1, G-4, G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), I-4, I-5; assoluzione per insufficienza di prove da tutti gli altri reati ascrittigli;

19) 20) 21) per Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero: condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire

Antonio Marchesin

1.500.000 di multa per il delitto di porto di armi da guerra ed esplosivo continuato, così unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8;

22) per Orsi Claudio: assoluzione per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art.270 comma III C.P. a lui ascritto (lettera B);

23) per Massari Antonio: condanna alla pena di anni dieci di reclusione e £.2.000.000 di multa per i delitti di cui alle lettere G, G-1, G-2, G-3, G-5 (limitatamente alle lesioni subite da Barella Lucia e Girardi Gianfranco), G-6, unificati ai sensi dell'art.81 C.P. con il vincolo della continuazione e sotto il titolo del delitto di lesioni gravi aggravato continuato; non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere G-4 e G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40); non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art.270 comma III C.P.);

24) per Lemke Udo Werner: condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di calunnia continuata;

25) per Biondo Giovanni: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui alla lettera B (art.270 comma III C.P.); non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere G-4 e G-5 (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40); assoluzione per insufficienza di prove



dagli altri reati ascrittigli;

26) per Brancato Giuseppe: assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti a lui contestati (lettere E-a, E-b);

27) per Giannettini Guido: condanna alla pena dell'ergastolo, con tutte le conseguenze di legge, per il delitto di strage continuata, in esso unificati ai sensi dell'art.81 C.P. i reati di cui alle lettere A, B, D (1-2), E (solo per il n.2), G, H, I, L, M, N, O (limitatamente alle lesioni in danno di Barella Lucia e Girardi Gianfranco), P, Q, T, U; condanna alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui alla lettera E (concorso in tentativo di procurata evasione); non doversi procedere per intervenuta amnistia in ordine ai delitti di cui alle lettere C, E-1, F, O (per le lesioni guarite entro il termine di giorni 40), R, S;

28) 29) per Fachini Massimiliano e Loredan Pietro: non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui all'art.270 comma III C.P. (lettera V) loro contestato;

30) per Mutti Claudio: non doversi procedere per amnistia in ordine al delitto di tentato favoreggiamento personale (lettera Z) ascrittogli;

31) per Serpieri Stefano: non doversi procedere per amnistia in ordine al delitto di falsa testimonianza (lettera AA) contestatogli;

32) per Tanzilli Gaetano: condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di falsa testimonianza

U. Ottavio

(lettera BB) attribuitogli;

33) per Maletti Gian Adelio: condanna alla pena di anni cinque di reclusione per i delitti contestatigli con le lettere CC, DD, EE, FF, GG ed unificati, ai sensi dell'art. 81 C.P., sotto il titolo di falso ideologico aggravato continuato;

34) per Labruna Antonio: condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per gli stessi delitti sopra specificati relativamente al Maletti.

L'Avvocatura dello Stato, nell'udienza del 27 novembre, chiedeva il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile Pizzamiglio nei confronti del Ministero della Difesa quale responsabile civile.

Seguivano, nei giorni successivi, le arringhe dei difensori degli imputati con le richieste di assoluzione con formula ampia per: Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Delle Chiaie Stefano, Pozzan Marco, Orsi Claudio, Biondo Giovanni, Brancato Giuseppe, Giannettini Guido, Fachini Massimiliano, Loredan Pietro, Serpieri Stefano, Tanzilli Gaetano, Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio (in via subordinata: proscioglimento del Delle Chiaie e del Serpieri perchè estinti i reati loro ascritti rispettivamente per prescrizione ed amnistia).

Per Torri Olimpia veniva chiesto il proscioglimento ai sensi dell'art.150 C.P., essendo sopravvenuta la morte della giudicabile.

retrospicuo


Nell'interesse di Freda Franco venivano riassunte, nella udienza del 9 febbraio 1979, le seguenti testuali conclusioni in separata nota sottoscritta dall'avv. Franco Alberini ed allegata al verbale di dibattimento:

"1) nullità del dibattimento e della conseguente sentenza per mancato interrogatorio di Franco Freda, ai sensi degli artt.441, 185 n.3, 367 u.p. e 496 bis C.P.P.;

2) nullità delle perizie sui timers effettuate dai prof. Dumini, Matteoli e Reggiori, a loro affidate dal Giudice Istruttore di Milano, perchè colpite da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 185 n.3 C.P.P. per le violazioni degli artt.314, 315, 315 bis, 303, 304 bis e ter C.P.P.:

3) nullità delle perizie sui timers per la falsità delle bolle di consegna del 17.3.1969 n.110, constatata con perizia 16 luglio 1978 e col sequestro della documentazione in relazione all'ordinanza della Corte di Assise di Catanzaro del 3.6.1978;

4) sospensione del presente procedimento ai sensi dello art.18 C.P.P. in riferimento alla denuncia presentata il 26.9.1977 nei confronti dell'on. Mario Zagari, all'epoca dei fatti Ministro di Grazia e Giustizia, ed in riferimento all'istruttoria pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano su Ministri ed Ufficiali, già testimoni nel presente procedimento penale; ciò in particolare, in caso di ritenuta responsabilità, in relazione all'applicazione dell'art.116 C.P. (conseguenza non voluta, responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello vo-



luto);

5) perizia chimica sull'annotazione a sigla gen. Miceli della lettera bozza datata 4 luglio 1973 prot. 01/820/0 indirizzata al Giudice Istruttore di Milano ed inviata dal S.I.D. alla Corte di Assise il 6.10.1977;

6) perizia tecnica in riferimento alle quattro lettere datate 12 luglio 1973 prot. 01/820/0 (doc. 2/3/4/5) inviate dal S.I.D. alla Corte di Assise il 6.10.1977, in relazione alla data che risulta strutturalmente modificata e scritta apparentemente con diversa macchina;

7) assoluzione da tutti i reati ascritti per non averli commessi: in particolare:

dal reato di strage continuata ed aggravata:

- a) per non aver commesso i fatti;
- b) in subordine per insufficienza di prove;
- c) in ulteriore subordine: disporsi nuova perizia sui timers in relazione all'art.455 C.P.P. come da memoria di fensiva depositata in data odierna;


dai reati di attentati:

- a) per non aver commesso i fatti;
- b) in subordine per insufficienza di prove;
- c) concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra tutti i fatti, minimo della pena;

dagli altri reati contestati:

- a) assoluzione per non averli commessi;
- b) in subordine per insufficienza di prove;
- c) attenuanti generiche, continuazione e minimo pena.

In riferimento alla richiesta di nuova perizia n.7/c,



si chiede l'eliminazione dagli atti, perchè irregolarmente acquisito, del cosiddetto corpo di reato (bussola di ottone) e mancando ogni condizione per l'emissione di un tardivo decreto di sequestro che mai potrebbe attestare la vera provenienza dell'oggetto periziato e ciò ai sensi degli artt.367, 185 n.3 ed u.p., 155 e 222 comma II, 337, 390, 304 bis, ter e quater C.P.P. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 3 dicembre 1969 n.148".

I difensori degli altri imputati concludevano come segue:

per Ventura Giovanni:

assoluzione per non aver commesso il fatto o, quanto meno, per insufficienza di prove da tutti i reati; in via subordinata minimo della pena con la concessione delle attenuanti previste dagli artt.62 bis, 114 p.p. e 116 u.p. C.P. (generiche, minima partecipazione ed evento diverso da quello voluto) da dichiarare prevalenti sulle aggravanti e sul reato circostanziato di strage; in via ancor più subordinata dichiararsi che il fatto ascrittogli come associazione sovversiva costituisce, invece, il delitto di associazione per delinquere;

per Ventura Angelo e Luigi:

assoluzione con formula ampia da tutti i reati e, comunque, proscioglimento dalle contravvenzioni di cui ai capi T-7 e T-8 perchè estinte per prescrizione; in subordine applicazione del decreto di amnistia n.283 del 1970, ancor più in subordine concessione delle attenuanti generiche e minimo della pena con i benefici di legge;

Costantino P. P. P.

per Marchesin Giancarlo:

assoluzione perchè il fatto non costituisce reato dalla imputazione di porto abusivo di armi da guerra e proscioglimento dalle contravvenzioni di cui ai capi T-7 e T-8 perchè estinti per prescrizione; minimo della pena, con la concessione delle attenuanti previste dagli artt.62 n. 6 e 62 bis C.P. (ravvedimento attivo e generiche) per il reato di illegale detenzione di armi da guerra; in linea subordinata: unificazione di tutti i reati sotto il profilo della continuazione ai sensi dell'art.81 C.P. e minimo della pena con i benefici contemplati dagli artt.163 e 175 C.P. (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti su istanza privata);


per Comacchio Franco:

assoluzione perchè il fatto non costituisce reato dalle imputazioni di porto abusivo di armi e di esplosivo; minimo della pena, con la concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.6 e 62 bis C.P. nonché con i benefici previsti dagli artt.163 e 175 C.P., per i reati di detenzione di armi; in subordine unificazione di tutti i reati sotto il profilo della continuazione a norma dell'art.81 C.P.;

per Zanon Ida:

proscioglimento dai reati di detenzione di armi ed esplosivo perchè, ricorrendo le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis C.P., sono estinti per prescrizione; come per Comacchio nel resto;

per Pan Ruggero:



assoluzione dal reato di porto abusivo di armi per non aver commesso il fatto e dagli altri illeciti penali ascritti per aver agito in stato di necessità (art.54 C.P.);

per Massari Antonio:

assoluzione da tutti i reati per non aver commesso il fatto; in via subordinata dichiarazione di non procedibilità contro l'imputato, in ordine ai reati concernenti gli attentati ai treni, per difetto di contestazione e modifica della contestata ipotesi di partecipazione ad associazione sovversiva nel meno grave illecito di stampa clandestina;


per Lemke Udo Werner;

unificazione dei tre episodi di calunnia ascrittigli in un solo delitto continuato, ai sensi dell'art.81 C.P., ed irrogazione del minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge;

per Mutti Claudio:

nullità del provvedimento di rinvio a giudizio per irrituale mutamento della contestazione originaria; assoluzione perchè il fatto non costituisce reato con prevalenza di tale formula, ai sensi dell'art.152 C.P., sull'intervenuta causa di estinzione (amnistia) del delitto a lui attribuito.

Dopo le repliche del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.



PARTE QUINTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Handwritten signature

CAPITOLO I

UN UNICO DISEGNO TERRORISTICO IN VENTIDUE ATTENTATI NEL
1969.

I ventidue attentati terroristici verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 in varie parti del nostro territorio nazionale, sinteticamente enunciati nei capi di imputazione del processo e qui di seguito partitamente indicati, costituiscono manifestazioni caratterizzate da alcune note obiettive comuni, le quali ne consentono il raggruppamento in serie ed inducono - sotto il profilo indiziario - a considerarle tutte inquadrabili in una direttrice criminosa unitaria.

Il primo, degli attentati in esame, fu quello del 15 aprile, compiuto nell'edificio dell'Università di Padova e precisamente nello studio del Rettore prof. Enrico Opocher. L'ordigno impiegato, come risulta dalla perizia balistica collegiale Arvali - Di Prete - Covino (1), conteneva polvere nera (nitrato di potassio, carbone e zolfo) nonché polvere di alluminio e di magnesio. Non ne fu reperito il contenitore ma solo i suoi probabili frammenti ferrosi; il suo trasporto, fino all'interno di un armadietto del locale, probabilmente avvenne a mezzo di una borsa in plastica con manico e fibbia i cui resti furono poi rinvenuti dai periti. Lo scoppio fu seguito da incendio; e, dello studio del Rettore, rimasero distrutte le suppellettili, rotti i vetri,

(1) v. vol.30 fasc.5 istruttoria "Freda"

v. Pietroso

scardinati gli infissi e danneggiate le pareti; danni vari subirono anche i vani attigui. Non vi furono feriti perchè in quelle circostanze di tempo, ore 22,45 circa, i locali interessati dall'esplosione erano deserti.

Seguirono il 25 aprile due altri attentati a Milano, rispettivamente nello Stand Fiat della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione ferroviaria centrale dello Stato. Il perito Teonesto Cerri (2) accertò che i due ordigni erano stati confezionati con una miscela di polvere nera (a base di zucchero e clorato di potassio); e rilevò, in entrambi i luoghi delle esplosioni, frammenti bruciati di "skai" con ogni verosimiglianza appartenenti alle borse usate per trasportare le bombe. Derivarono danni alle cose e rimasero ferite venti persone.

Ad una stessa operazione vanno, poi, ricondotti i tentativi, rimasti infruttuosi, di far esplodere tre distinti ordigni collocati rispettivamente al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma ed, ancora nella Capitale, su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio Personale della Procura della Repubblica. Tali ordigni, con capacità offensiva letale nel raggio di circa due metri, furono rinvenuti inesplosi in epoche diverse (28 ottobre, 19 agosto e 21 maggio); ma l'assoluta identità del contenuto

(2) v. perizia in vol.30 fasc.8 istruttoria "Freda"

Carlo J. Pombalini

nei vari componenti e della confezione esterna ed interna (3), rilevata in sede di rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Giudiziaria e di perizia eseguita dal gen. Vacchiano (4), autorizza a ritenere provato il loro contestuale collocamento; al quale ha ammesso di aver partecipato Giovanni Ventura, su incarico di Franco Freda, con il trasporto di uno degli ordigni medesimi a Torino, ove esso fu depositato in quel Palazzo di Giustizia il 12 maggio. Sarebbe illogico ritenere che si sia trattato di una operazione frazionata in tempi successivi, giacchè rimarrebbe senza convincente spiegazione il perchè si sia insistito altre due volte, nel collocamento dello stesso tipo di congegno esplosivo, dopo avere constatato l'insuccesso degli episodi iniziali.

Gli accertamenti tecnici sopra menzionati ed un'ulteriore perizia espletata a mezzo degli ingegneri Reggiori, Matteoli e Durini (5) hanno consentito di evidenziare, come nota comune agli attentati finora considerati, l'identità delle elettrocalamite e degli interruttori impiegati nonché del sistema elettrico attuato per ritardare l'esplosione dopo l'innesco: un congegno di tipo elettromagnetico a caduta di corrente, ossia caratterizzato da un relais il cui scatto era collegato all'esaurimento di una batteria.

(3) Si trattava di tre scatole di legno della stessa colorazione rivestite di una custodia di cartone per libri e contenenti una miscela di tritolo e di tetrile oltre ad elettrocalamite, interruttori, fiammiferi per l'innesco, detonatori e batterie avvolte con nastro adesivo rosso dello stesso formato.

(4) fasc.3 ed 8 vol.27 istruttoria "Freda"

(5) fasc.4 vol.21 istruttoria "Freda"



A questa prima serie, così caratterizzata, ne seguì una altra contrassegnata dal tipo di temporizzatore usato per regolare il ritardo dell'esplosione: un comune orologio da polso marca "Rhula" invece del sistema "a caduta di corrente". Seguirono, cioè, l'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e quelli della notte dall'otto al nove agosto sui treni.

Il primo consistente nella sistemazione, sul davanzale di una finestra sita di fronte ad una stanza dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano, di un ordigno, rinvenuto poi inesplosivo, la cui struttura così veniva delineata attraverso la perizia "Cerri" (6): doppia scatola di cartone (destinata originariamente alla lozione per capelli "Endoten Control") ed involucro metallico interno contenente esplosivo da mina "Semigel D" con binitrotoluolo (dal caratteristico odore di mandorle amare), pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone che si fossero trovate al momento dell'eventuale esplosione nel raggio di metri 1,50/1,80; sistema di innesco realizzato con filamenti di una microlampadina collegati, da un lato, ad una batteria e, dall'altro, per mezzo di polvere nera, ad un comune detonatore. Giovanni Ventura, durante il suo interrogatorio del 17 marzo 1973 (7), ne ha indicato il giorno di collocamento (avrebbe operato - a suo dire - l'ignoto emissario del Delle Chiaie di cui si è detto in narrativa) nel 24 luglio.

(6) fasc.2 vol.10 istruttoria "Freda"

(7) v. parte II" cap.VII pagg.191-193

→ Pietro Pandolfi

Gli attentati compiuti sui treni, analiticamente indicati al capo G) dell'imputazione in epigrafe, consistettero nel deporre dieci ordigni all'interno di altrettanti convogli ferroviari in transito per varie parti d'Italia. Ne furono collocati nelle toilettes e negli scompartimenti (sotto i sedili o sulle reticelle porta bagagli). Otto esplosero cagionando ferite a dieci viaggiatori e danni al materiale ferroviario. Due furono rinvenuti inesplosi rispettivamente nelle stazioni di Milano Centrale e Venezia S. Lucia; sicchè, sulla base del loro esame e dei frammenti di quelli esplosi, la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, a mezzo dei suoi organi tecnici, fu in grado di effettuare accurati rilievi e concludere, all'esito, che le dieci bombe erano costituite dai seguenti identici elementi: a) contenitore in legno di lavorazione rudimentale, con coperchio e fondo di masonite; b) due batterie piatte marca "Superpila" tipo oro; c) congegno di accensione ad orologeria con collegamento mediante fili elettrici tra batterie, innesco ed orologio, il quale era di marca Rhula in bove degli ordigni; d) innesco costituito da fiammiferi tipo "controvento" (simile a quello usato negli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio), rivestiti da spirulina metallica con funzione di resistenza elettrica ed inseriti in un detonatore; e) detonatore cilindrico di tipo ordinario; f) carica esplosiva costituita da tritolo ossidato, color giallo paglierino, in "saponetta" a forma di parallelepipedo. I contenitori in legno erano avvolti con carta martellata per "confezioni pacchi-regalo" recan-

Vittorio

te disegni a colori (8).

Altro particolare, idoneo a richiamare un certo collegamento fra l'attentato del 24 luglio e quelli della notte 8-9 agosto, oltre all'orologio "Rhula", è l'avvenuto rinvenimento fra i materiali residuati dalle varie esplosioni sui treni (a Caserta su due vetture, ad Alviano ed a Pescara) di frammenti del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25 luglio 1969: ossia proprio il numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie relative all'esito della precedente operazione dinamitarda,effettuata il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

La terza ed ultima serie di attentati terroristici racchiude i cinque di Milano e di Roma del 12 dicembre; ed, alla luce delle risultanze peritali acquisite sia nella istruttoria del processo "Valpreda" che in quella del processo "Freda-Ventura", non vi è alcun dubbio sull'identità della matrice, la quale è rivelata attraverso le stesse modalità di esecuzione (borse, cassette di ferro marca Iuwel, timers prodotti dalla Iunghans Diehl, esplosivo costituito da gelatina-dinamite con binitrotoluolo), la quasi contestualità delle esplosioni e la qualità dei luoghi di collocamento delle bombe (banche ed Altare della Patria assunti a simbolo della società borghese tradizionale).

Considerando, infine, in un quadro di insieme tutte e tre le serie sopraindicate, non mancano certo motivi di collega-

(8) v. vol.27 fasc.1 istruttoria "Freda"

Stefano Pavesi

mento materiale e logico fra le stesse.

Rudimentali cassette di legno della stessa foggia furono impiegate come contenitori degli ordigni deposti il 12 maggio nel Palazzo di Giustizia e la notte 8-9 agosto sui treni.

Il binitrotoluolo (esplosivo - come si è detto - dal caratteristico odore di mandorle amare) si ritrova nello ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e nei gravissimi attentati del 12 dicembre (9).

Significativo è, inoltre, il progressivo impiego di nuovi tipi di temporizzatori nonchè di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica e per la accensione, in rapporto alle deficienze di volta in volta emerse negli ordigni rimasti inesplosi. Infatti, fino a quando gli ordigni esplosero regolarmente, elettrocalamite, interruttori e sistema di ritardo dell'esplosione rimasero sempre invariati, come accertato dalla citata perizia Reggiori-Matteoli-Dumini sui materiali residuati dalla prima serie. Dopo il fallimento degli attentati del 12 maggio, invece, venne cambiato nell'episodio terroristico immediatamente successivo (quello del 24 luglio) il sistema di temporizzazione e di innesco predisponendo, in sostituzione del solito congegno a caduta di corrente (costantemente attuato nella prima serie, come si è già detto), l'installazione di un orologio

(9) v. rilevazioni organolettiche esposte nella sua relazione preliminare del perito ing. Teonesto Cerri in cart. 10 fasc. B pag. 8, nonchè conclusioni del Collegio peritale in cart. 10 fasc. I pag. 80 e cart. 11 fasc. E pagg. 53 e 54 istruttoria "Valpreda".

Teonesto Cerri

e dei filamenti di una microlampadina collegati con una batteria ed un comune detonatore. Questa considerazione è autorizzata anche dalle esplicite ammissioni di Giovanni Ventura, che, nel citato interrogatorio del 17 marzo 1973, ha spiegato proprio con l'insuccesso dei precedenti attentati le modifiche tecniche apportate all'ordigno collocato il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano. Quando, poi, neanche tali modifiche tecniche sortirono utili risultati, essendo rimasto inesplosivo anche l'ordigno del 24 luglio, in quelli dell'8-9 agosto si mantenne il tipo di orologio (Rhula), ma si provvide a mutare ancora il sistema di innesco tornando a quello dei "fiammiferi" precedentemente usato. Nuove tecniche, tuttavia, s'imposero per gli ultimi attentati del 12 dicembre, giacchè due degli otto ordigni collocati sui treni rimasero inesplosivi consentendo, fra l'altro, alla Polizia ed alla Magistratura di controllarne la composizione.

Infine accomunano tutte e tre le serie degli attentati: la natura degli obiettivi presi di mira quali simboli e valori del tipo di organizzazione statale esistente (Università, Fiera Campionaria, Banche, Palazzi di Giustizia, Ferrovie, Alta re della Patria), le più evidenti modalità di esecuzione (collocamento di ordigni nello stesso tempo in varie città d'Italia con un "crescendo" terroristico), il tipo di involucro usato per mascherare le bombe scelto sempre in modo da renderlo non sospetto nei luoghi designati per lo sviluppo delle azioni terroristiche (custodia di cartone per libri nei Palazzi di Giustizia, confezioni con carta da regalo sui treni, borse con cassette portavalori nelle banche).

W. Petrucci

Le osservazioni sin qui esposte consentono, anzitutto, di addebitare ciascuna delle tre serie di attentati ad una stessa matrice, data la molteplicità delle analogie rilevate all'interno di ognuna di esse.

Inoltre i legami evidenziati fra le serie medesime inducono a considerare - come si è accennato all'inizio - tutte le ventidue manifestazioni di attività terroristica sopra esaminate come episodi non isolati ed occasionali, ma posti in essere nell'attuazione di un disegno unitario, tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica, nonché sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie apprestate dagli organi dello Stato per la conservazione della tranquillità e dell'ordine sociale. Tale impostazione di indagine, suggerita già da molti e seri indizi scaturenti dall'aspetto obiettivo delle cose, riceverà conferma ed integrazione dagli elementi probatori di cui in appresso si tratterà.

Carlo, P. ...

tessero costituire la prima prova a carico e colpire Freda (2). Inoltre l'imputato Ruggero Pan, nel suo memoriale (3), ha precisato di aver ricevuto un'ammissione inequivoca di Ventura circa il fatto che era stato proprio Freda a scrivere il libretto. Infine lo stesso Ventura, pur negando di aver fatto stampare l'opuscolo, ha finito con l'ammettere di averlo avuto da Freda e di aver capito chiaramente che questi ne era stato l'autore (4).

Il secondo "libretto rosso" fu fatto stampare per incarico di Giovanni Ventura da Antonio Massari presso la tipografia Casilina di Duilio Panzironi. Massari ha insistito nel sostenere erroneamente che si trattava del primo "libretto rosso" ("La Giustizia è come il timone..."), ma poi il 31 ottobre 1973 in sede di confronto con il Ventura ha riconosciuto di essersi potuto confondere (5). E' stato proprio il Ventura a precisare che tale seconda pubblicazione con la copertina rossa conteneva il programma di un "Fronte popolare rivoluzionario" consegnatogli, per la stampa, da Franco Freda (6). Il contenuto del libretto era stato poi trasfuso nell'altra opera del Freda intitolata "La disintegrazione del sistema".

"La disintegrazione del sistema" reca già in sé l'indicazione del suo autore, giacché nella parte introduttiva l'ope

-
- (2) v. cart.1 fasc.1 foll. da 27 a 31 istruttoria "Freda"
 - (3) v. cart.2 fasc.6 foll. da 9 a 17 istruttoria "Freda"
 - (4) v. vol.24 cit. fasc.1 fol.74 istruttoria "Freda"
 - (5) v. vol.24 cit. fasc.18 foll.79-82
 - (6) v. vol.24 cit. fasc.14 foll.160-163

Antonio Panzironi

ra medesima viene presentata come il testo di un intervento di Giorgio Freda (7) del 17 agosto 1969 in una riunione del Fronte europeo rivoluzionario a Regensburg. Del resto lo stesso Freda, dopo avere negato la paternità di questo scritto in vari interrogatori, ha finito col riconoscerlo come suo dinanzi al Giudice Istruttore di Milano (8).

Il carattere eversivo della pubblicazione in esame è palese (9).

Vi è espressa la concezione di Franco Freda del "vero Stato" insieme alla necessità di far crollare, con violenza e celerità, l'attuale organizzazione statale borghese dominata dal principio dell'interesse economico. Il nuovo Stato da fondare non è quello invocato dagli sfruttati proletari, i quali si muovono pur sempre nell'ambito di un sistema ispirato ai valori economici e si limitano, quindi, ad avanzare rivendicazioni meramente "quantitative"; ma è concepito, sul tipo tracciato nelle elaborazioni filosofiche platoniche ed hegeliane, come momento di tensione spirituale in cui l'individuo supera il suo "particolare" e realizza le sue migliori inclinazioni in un più ampio contesto. In tale concezione il fattore economico, regolabile con un'organizzazione comunicativa dei beni, rimane un elemento subordinato e strumentale.

(7) "Giorgio" è il nome con il quale solitamente il Freda è chiamato dagli amici e di cui egli stesso si serve di frequente nel firmare.

(8) v. registrazione interr. Freda 22.6.1972 in vol.24 fasc.6 foll.da 26 a 28

(9) il libro trovasi in vol.4 fasc.7

Antonio Panfili

L'appello per la costruzione di questo "vero Stato" è rivolto principalmente agli individui illuminati, capaci di elevarsi per raggiungere le vette della spiritualità, ma anche, per quanto specialmente concerne il primo periodo in cui si dovrà distruggere la società borghese, agli estremisti di ogni genere, di destra e di sinistra, da strumentalizzare come manovalanza per un lavoro di demolizione.

Altro opuscolo di rilievo, stampato a Padova e sottoscritto anche dal gruppo di AR (di cui Franco Freda si è sempre riconosciuto partecipe e responsabile) (10), è quello intitolato "Il nostro onore si chiama fedeltà". In esso si esaltano i valori dell'alleanza italo-tedesca nell'ultimo conflitto mondiale con riferimento alle rispettive ideologie fascista e nazista. Vi si afferma la necessità di dar posto ai valori eroici dello spirito. Al riguardo il Freda ha richiamato l'attenzione del Magistrato (11) sul carattere dottrinario e non operativo del piccolo gruppo di AR, il quale era interessato alla ricerca del significato metastorico che fascismo e nazismo potevano rappresentare. Comunque l'opuscolo, unitamente alle ammissioni del Freda sulla militanza da lui presta

(10) trattasi di un gruppo di studio costituito da Freda e da pochissimi altri. La sigla AR deriva da una radice che esprime, nelle lingue e tradizioni indoeuropee, la dimensione spirituale della virilità (vari esempi in termini sanscriti, greci, latini, tedeschi) (cart.9 fasc.6 fol.29).

(11) v. interr. Freda 22.6.72 nel testo registrato (foll. da 26 a 28 fasc.6 vol.24)

v. Freda v. p. Freda

ta in formazioni neofasciste ed in particolare sui suoi contatti con il M.S.I. ed "Ordine Nuovo" (12), consente di individuare il concreto modello di Stato preso in considerazione dal Freda stesso, sulla base dell'esperienza storica, quale unico degno di realizzazione.

Le idee di estrema destra e di ispirazione nazista di Franco Freda emergono anche dai suoi sfoghi epistolari. Nella lettera da lui indirizzata dal carcere a tal Gianni Melio di Rovigo in data 5 ottobre 1972 (13) egli denuncia la volgarità e la mancanza di energia vitale dei "politicanti" del M.S.I. ed indica, invece, come apprezzabili camerati, alcuni elementi del tipo di Giancarlo Esposti (14), con i quali, nello stesso carcere, aveva costituito un "Comitato soldati politici di estrema destra".

Questa sua concezione aristocratico-nazista, che sdegnosamente rifiuta l'egualitarismo delle rovinose, lassiste e mercantili democrazie ed esalta un tipo di vita spartano, appare, inoltre, caratterizzata da una fredda razionalità che lascia poco spazio alle passioni, sia pure d'indole distruttiva, consuete ai rivoluzionari. Nella sua agenda, infatti, la eliminazione dei nemici è da lui considerata necessaria non per odio ma per "igiene" (15).

(12) v. interr.Freda 5.7.72 in vol.24 cit.fasc.6 foll.27-36

(13) v. corrispondenza detenuti in vol.33 fasc.4 istruttoria "Freda"

(14) appartenente ad un'organizzazione paramilitare di estrema destra ed ucciso poi il 30.5.74 in un noto conflitto a fuoco da lui ingaggiato con i Carabinieri nella piana di Cornino Nuovo di Rieti

(15) v. vol.14 fasc.4, foglietto fra il 16 e il 17 gennaio

Handwritten signature

Tutto quanto sopra esposto sulle idee di Franco Freda non può essere ritenuto, come quest'ultimo sostiene, una mera testimonianza dottrinarica manifestata per esclusivi scopi di studio e di ricerca del significato di alcuni fenomeni politici. Se così fosse, sarebbe davvero inammissibile fare oggetto di processo penale una libera manifestazione di pensiero.

In realtà, invece, numerosi elementi - come si dirà - concorrono a far ritenere che le suddette premesse ideologiche ebbero sbocchi operativi sul terreno della propaganda, della istigazione e dell'adozione di sistemi di lotta politica in netto contrasto con l'ordinamento giuridico-penale vigente.

Una seconda convinzione è autorizzata, inoltre, dalle risultanze processuali: che alle premesse ideologiche ed agli sbocchi operativi ora accennati non fu davvero estraneo, ma consapevolmente ed attivamente partecipe, Giovanni Ventura.

Già sono illuminanti, in tal senso, le preoccupazioni, apparentemente eccessive, manifestate dal Freda e dal Ventura per le rivelazioni fatte al Magistrato da Guido Lorenzon sul libretto rosso prima serie "La Giustizia è come il timone..." In fondo si trattava di un libello la cui divulgazione avrebbe potuto arrecare al suo autore, se identificato, fastidi giudiziari limitati alle modeste conseguenze di alcune espressioni diffamatorie rivolte all'indirizzo di un magistrato e di un commissario di polizia. Ben più gravi ed angoscienti erano le accuse del Lorenzon concernenti l'attività terroristica. Eppure, secondo quanto il Lorenzon ha riferito, " Il Freda ed il Ventura consideravano l'opuscolo come il punto

G. Ventura

centrale delle indagini, da cui l'Autorità avrebbe potuto risalire a tutto"; essi facevano intendere che la traccia dell'opuscolo in questione potesse condurre a provare cose molto più gravi. In particolare il Ventura ebbe a dire al suddetto testimone che non avrebbe mai dovuto fare il nome di Freda e che "se l'Autorità inquirente fosse arrivata a Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità"; disse anche che dell'opuscolo erano state prodotte cinquemila copie per un costo di lire tre milioni ed, in quella occasione, il Freda, presente al discorso, così aveva aggiunto riferendosi al Ventura: "lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino" (16). Ancora, a tal riguardo, merita di essere ricordata una parte dell'interrogatorio reso dall'imputato Franco Comacchio il 6 novembre 1971 al Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso (17). In essa il Comacchio ha precisato di aver saputo da Angelo Ventura nell'autunno del 1969 che il libretto rosso " lo avevano stampato loro " e di averne ricevuto una copia dallo stesso. Ha aggiunto che, quest'ultimo, poi, quando si erano diffuse le prime notizie relative al coinvolgimento del fratello Giovanni negli attentati, si era portato in casa sua ed aveva bruciato la suddetta copia.

La stessa atmosfera di segreto e di complicità caratterizza il comportamento di Franco Freda e Giovanni Ventura re

(16) v. dep. Lorenzon 23.1.1970 in cart.1 fasc.1 foll.da 32 a 44 istruttoria "Freda"

(17) v. cart.2 fasc. 4 foll.23-27 istruttoria "Freda"

v. Nuova Firenze

lativamente al secondo "libretto rosso".

Le dichiarazioni di Antonio Massari, Giovanni Ventura Ruggero Pan ed Orlando Giuseppina concordano nel ricordare che tre o quattromila copie di tale libretto furono fatte clandestinamente stampare dal Ventura - tramite il Massari - presso la tipografia Casilina e spedite, con l'indicazione di un falso mittente (la casa editrice Ennesse), all'indirizzo del Pan; il quale ne fece consegna per l'opportuna custodia alla sua fidanzata e poi indusse quest'ultima a distruggerle, avendo appreso da Angelo Ventura che questi e suo fratello Giovanni non potevano riprenderseli perchè compromettenti. Si trattava del programma di un "Fronte popolare rivoluzionario", ma è evidente che il contenuto dell'opera, di genere invero non infrequente nella pubblicistica di quel periodo di tempo, non poteva giustificare di per sè tanta cautela e tanto timore. E', quindi, logicamente accoglibile la spiegazione offerta in epoca successiva dallo stesso Ventura (18), il quale ha chiarito che si trattava di un'operazione "di seconda linea" concepita dal Freda (19), ossia di una manovra diretta a coinvolgere persone estranee al suo gruppo

(18) v. interr. Giovanni Ventura 20.9.73 foll.160-163 fasc.14 vol. 24 cit.

(19) Il Freda ha ammesso di aver incaricato Giovanni Ventura della stampa dell'opuscolo, ma ha collocato temporalmente tale incarico agli inizi del 1969. (v. verb. confronto Freda-Ventura 2.11.1973 vol.24 cit. fasc.18).

Stefano...

in un'attività eversiva e ad offrire, così, una copertura di diversa matrice ai neofascisti responsabili di attentati: vi era, cioè un preciso collegamento fra la stampa di quel libretto ed un programma delittuoso.

Intuendo il pericolo derivante, per la sua posizione processuale, dalla suddetta spiegazione il Ventura ha tenuto a precisare che la spedizione dei pacchi di libri al Pan avvenne, su richiesta di Freda, nel settembre 1969. Senonchè, sulla scorta delle documentate deposizioni di Duilio Panzironi (20), titolare della tipografia Casilina, si è potuto accertare incontrovertibilmente quanto segue.

Il Massari si era rivolto al Panzironi per la stampa degli opuscoli, dicendo che si trattava di un lavoro urgentissimo e che gli opuscoli stessi dovevano essere poi imballati e spediti senza farne rimanere traccia nella tipografia. Gli aveva anche detto che il pagamento sarebbe stato immediato e che non riguardava la casa editrice "Ennesse" (in altre occasioni tale casa, rappresentata dal Massari, non aveva mai pagato con regolarità); successivamente, quando erano state corrette le bozze dallo stesso Massari, quest'ultimo aveva adempiuto l'impegno consegnando al titolare della tipografia un assegno di £.175.000 a firma Giovanni Ventura(21). L'incarico di stampare i libretti, i quali furono confezionati con una copertina dello stesso colore ma di qualità diver-

(20) v. vol.25 fasc.16 foll.21-22 istruttoria "Freda"
v. vol.25 fasc.17 foll.47-48/50 " "

(21) l'assegno reca la data 10.12.1969 (v.verb.interr.Giovanni Ventura del 20.9.1973, in vol.24 fasc.14 fol.163,ove il Giudice Istruttore ne fa oggetto di specifica contestazione all'imputato) ed il Panzironi ha riferito che esso era postdatato di pochi giorni.

capitolo Panzironi

sa da quella impiegata per il primo "libretto rosso" (esibito in visione al tipografo dal Giudice Istruttore), era stato dato al Panzironi qualche giorno prima dell'11 novembre 1969. In tale data, infatti, risultava emessa la fattura relativa all'acquisto del cartoncino destinato a costituire la copertina del libretto. La spedizione dei libretti stampati all'indirizzo del Pan avvenne, poi, il 21.1.1970, come documentato dalla copia commissione del corriere Domenichelli esibita dal Giudice Istruttore di Milano al Massari nel corso dell'interrogatorio da quest'ultimo reso il 17.9.1973 (22).

Può, quindi, concludersi su questo punto che Giovanni Ventura, ancora pochi giorni prima che si verificasse la strage di Piazza Fontana, era legato a Franco Freda - il che contrasta recisamente con la sua impostazione difensiva - da rapporti di occulta collaborazione relativi ad attività di carattere eversivo.

Non mancano, inoltre, in processo elementi idonei ad indicare che neanche dopo la strage di Milano Giovanni Ventura ebbe a discostarsi dai programmi di lotta politica di Franco Freda. Significativo, a tal riguardo, è quanto ha dichiarato il tipografo Ennio Mion al Giudice Istruttore di Treviso: "Nel luglio 1970 vennero nella mia tipografia due signori e precisamente il Ventura Giovanni ed il Freda Franco i quali mi chiesero un preventivo per la stampa di una libretto formato ridotto dal titolo "La disintegrazione del sistema"... Ho in-

(22) v. vol.24 cit. fasc.7 fol.7

ventura, freda

testato la fattura al sig. Ventura perchè ritenevo che mi avesse ordinato lui il lavoro o comunque interessasse la sua casa editrice" (23).

Ciò si lega logicamente a quanto riferito Guido Lorenzon nelle prime dichiarazioni rese sui rapporti fra i due, allorchè ha puntualizzato il 23 gennaio 1970 (24) che il Freda ed il Ventura, nel corso dei tentativi posti in essere per indurlo a ritrattare quanto da lui riferito al Magistrato di Treviso, gli raccomandarono di far presente al Giudice che essi non solo non avevano comuni rapporti politici ma si trovavano, anzi, fra di loro in dissidio ideologico. Al Lorenzon risultava, invece, tutto il contrario, in quanto ben conosceva le idee del suo amico Giovanni Ventura, il quale meno di due mesi prima, verso la fine di novembre 1969, gli aveva manifestato il desiderio di accompagnarlo in un viaggio in Grecia per mettersi ivi in contatto con i "colonnelli" e ricevere aiuti al fine di creare in Italia una situazione loro gradita (25). Circa quattro mesi prima, nel luglio 1969 a Roma, il Ventura gli aveva raccomandato di non palesare a Nino Massari, che era noto come uomo di sinistra e con il quale si sarebbe dovuto incontrare il giorno dopo, "quali fossero le sue idee politiche, perchè Massa-

(23) v. cart.1 fasc.2 fol.179 istruttoria "Freda"

(24) v. cart.1 cit. fasc.1 foll.39 r. e 43

(25) v. dep. Lorenzon 17.1.70 cart.1 fasc.1 foll.21-27 istruttoria "Freda"

U. Pietro Perugini

ri non la pensava come lui" (26).

Era, cioè, cominciata quella manovra con la quale sia il Freda che il Ventura hanno più volte tentato, nel corso del procedimento, di porsi fittiziamente su sponde politiche opposte, fino a manifestare addirittura una reciproca avversione sul piano personale per convincere i Giudici dell'impossibilità di un loro connubio operativo diretto al sovvertimento delle pubbliche istituzioni.

Lo sviluppo dell'istruttoria ha consentito di fugare queste apparenze ingannatrici e di mettere a nudo la vera natura dei loro rapporti; i quali, come in seguito posto ancora in luce dall'episodio dei "messaggi" trovati occasionalmente in possesso di Claudio Mutti il 15 maggio 1973, erano invece di stretta solidarietà. Si è detto analiticamente di tali messaggi in narrativa (27). Qui basta solo richiamare il loro univoco significato. Concordemente Freda e Ventura avevano dato incarico al loro amico Claudio Mutti di procurarsi, seguendo la via da loro indicata, un contatto con Guido Giannettini, al fine di dare a questo ultimo la possibilità di collaborare con entrambi per scopi non dichiarati, ma importanti e comuni.

(26) v. cart.27 fasc.72/17 fol.10 istruttoria "Giannettini"

(27) v. parte III^a cap.I

retor. per Andri

Emergono, quindi, anche da questa missione incompiuta (28), gli estremi di un sodalizio antico e perdurante fra Freda e Ventura (esteso anche a Guido Giannettini, come si dirà), sodalizio che ovviamente è incompatibile sul piano logico con l'esistenza di rapporti di opposta natura.

(28) La questione dei "messaggi" sarà ripresa in esame, con riferimento specifico alla posizione di Guido Giannettini (v. parte V cap. XXI)

recusantibus

CAPITOLO III

LA RILEVANZA E L'ATTENDIBILITA' DEL TESTIMONE GUIDO LO-
RENZON

La prima e particolareggiata accusa mossa a Giovanni Ventura, circa l'associazione sovversiva che a questi e ad altri faceva capo e che aveva realizzato nel territorio nazionale vari attentati dinamitardi, proviene da Guido Lorenzon.

Già la posizione di questo teste, amico del Ventura sin da quando era stato suo istitutore nel 1962 a Borca di Cadore nel collegio Pio X, è tale da non suscitare a suo carico sospetti di calunnia. Neanche lo stesso Ventura ha prospettato alla Corte seri motivi di rancore o di altro genere, che avrebbero potuto indurre il Lorenzon ad infrangere i vincoli di quella vecchia amicizia e ad impegnarsi in una complessa ed irreversibile opera persecutoria verso un innocente addebitandogli il compimento di fatti gravissimi.

Tale considerazione di carattere generale viene rafforzata e confortata dal fatto che, nel corso dell'istruttoria seguita a quelle accuse, la parola del testimone è stata avvalorata più volte da inequivoche risultanze di prova specifica e generica; e si è, così, dimostrata veridica al di là di ogni ragionevole dubbio. Essa non può considerarsi minimamente scalfita dalla cosiddetta ritrattazione alla quale il testimone stesso - come si è accennato in narrativa - fu spinto dalle pressioni del Freda e del Ventura. In

Guido Lorenzon

fatti anche nel corso di tale ritrattazione, largamente superata da successive e molteplici deposizioni, Guido Lorenzon si è solamente fatto carico di eventuali inconsapevoli errori di giudizio nella valutazione dei fatti riferitigli dal suo amico Giovanni Ventura, ma ha sostanzialmente riaffermato la storicità dei fatti stessi.

Nè può attribuirsi valore alla obiezione sollevata nel corso della discussione finale della difesa del Preda, secondo la quale Guido Lorenzon non sarebbe credibile, nelle sue deposizioni accusatorie successive alla ritrattazione, in quanto interessato a tener ferme le sue primitive accuse per l'esigenza difensiva di contrastare la denuncia per calunnia presentata contro di lui da Giovanni Ventura. Per confutare tale obiezione basta por mente alle date: Giovanni Ventura ebbe a redigere la sua denuncia per calunnia il 23 gennaio 1970, cioè quando il Lorenzon, superata la fase della ritrattazione, aveva già reso varie altre deposizioni accusatorie contro il Ventura stesso.

Quanto al contenuto delle deposizioni del Lorenzon è opportuno riportarsi, per ora, alla riassuntiva esposizione che se ne è fatta nella parte narrativa della presente sentenza (1). Qui giova puntualizzare i singoli elementi di controllo offerti dal processo.

Il primo di tali controlli scaturisce da quel fortuito rinvenimento di armi e munizioni avvenuto a Castelfranco Veneto nella soffitta della casa di Giancarlo Marchesin (2).

(1) v. parte I cap. I

(2) v. parte II cap. III

Guido Lorenzon

Giovanni Ventura aveva fatto vedere all'amico Lorenzon, verso la fine di settembre del 1969, alcuni fucili da guerra automatici e due cassette contenenti cartucce cal.9 in un appartamento, da lui tenuto in locazione, in Via Daniele Manin di Treviso. Il Lorenzon lo aveva, poi, riferito al Magistrato; e lo stesso Ventura, dopo la scoperta avvenuta nella soffitta del Marchesin e le confessioni di quest'ultimo, dei coniugi Comacchio-Zanon e di Ruggero Pan circa i vari trasporti che di quelle armi e munizioni erano stati effettuati da un luogo all'altro, ha finalmente riconosciuto che si trattava di cose appartenenti, almeno in parte, a lui e di averle tenute tutte presso di sè, prima di sbarazzarsene quando erano divenute ormai troppo compromettenti (3).

Altro riscontro è costituito dai "rapporti informativi" trovati e sequestrati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna (4). Il Lorenzon aveva in precedenza riferito l'oggetto di qualcuno di questi rapporti mostratigli dal Ventura; ed, in effetti, se ne è potuto constatare la corrispondenza con quello delle veline n.0281 e 0282 rispettivamente del 4 e del 16 maggio 1969 (pressioni, anche di carattere terroristico, finanziate da gruppi industriali, per favorire l'avvento in Italia di una formula governativa di centro e la fine del governo di centro-sinistra).

(3) v. interr. Giovanni Ventura 17 e 20 marzo 1973 (con testo registrato) in vol. 24 fasc.14 foll.98-109/150-151

(4) v. parte II cap. IV

Stefano Pizzani

Il 23 marzo 1970 Guido Lorenzon, deponendo dinanzi ad un Magistrato della Procura della Repubblica di Roma, aveva fatto presente che nel 1966, quando era in servizio militare come ufficiale di complemento ad Aviano, aveva ricevuto una lettera con la quale si chiedeva l'adesione di tutti gli Ufficiali dell'Esercito italiano ad un certo movimento per la difesa dello Stato. Pochi giorni dopo si era incontrato con Giovanni Ventura, il quale gli aveva confessato di essere autore di quella lettera e di averne spedito circa duemila.

Pure su tale circostanza la parola del testimone era destinata a ricevere più volte conferma.

Infatti, come si è già detto in narrativa (5), la perizia grafica eseguita sulle buste adoperate per inviare agli Ufficiali dell'Esercito i volantini a firma "Nuclei di difesa dello Stato", con i quali si istigava all'abbattimento delle istituzioni democratiche vigenti, ha consentito di individuare, in varie parti degli indirizzi apposti, la grafia di Franco Freda e Giovanni Ventura, inoltre dall'interrogatorio reso dall'imputato Ruggero Pan il 22 maggio 1973 (6) è risultato che questi ebbe a constatare come i fratelli Angelo e Giovanni Ventura tenessero nascosti in casa, fra l'altro, dei fogli quadrettati scritti a mano e contenenti un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito.

(5) v. parte II cap. XI

(6) v. vol.24 cit. fasc. 9 foll. 12-14

v. Pietro, Franco Freda

Ulteriore conferma processuale il Lorenzon ha ricevuto circa i suoi riferimenti al conte Piero Loredan, con il quale il Ventura gli aveva detto di essersi messo in contatto per scopi eversivi. Invero tali contatti, anche se giustificati con scopi diversi, sono stati ammessi sia dal Ventura sia dal Loredan; e quest'ultimo, in particolare, ha riconosciuto di aver finanziato il Ventura stesso, per dichiarati fini editoriali, con decine di milioni di lire.

Molteplici controlli di veridicità sulle dichiarazioni di Guido Lorenzon provengono, infine, dai vari interrogatori dello stesso Giovanni Ventura; il quale, dopo un iniziale atteggiamento di assoluta negativa, è stato costretto a rendere, nell'incalzare delle acquisizioni istruttorie e di fronte alla fermezza del suddetto Lorenzon, ammissioni sempre più frequenti confermando, così, in più parti, la versione dei fatti data dal suo amico-accusatore.

Così è avvenuto in ordine al primo "libretto rosso", che il Ventura ha ammesso di aver mostrato in un primo tempo al Lorenzon - proprio come questi ha specificato - non nel definitivo testo stampato ma in fogli dattiloscritti (7).

Altrettanto si è verificato per altri svariati argomenti: il tipo di disposizione organizzativa di "prima e seconda linea" della costituita associazione sovversiva di cui il Ventura si era detto uno dei tre finanziatori, la struttura "piramidale" dell'associazione stessa, la collocazione dell'ordigno esplosivo da parte del Ventura in un edificio pubblico di Torino (Palazzo di Giustizia) nella primavera del

(7) v. vol.24 cit. fasc. 14 foll.73-75

Guido Lorenzon

1969 (8), il costo degli ordigni collocati sui treni durante la notte dall'otto al nove agosto dello stesso anno, l'organizzazione in genere degli attentati ai treni, l'esibizione al Lorenzon del timer di provenienza del Freda, alcuni commenti fatti dal Ventura alla notizia della strage di Milano.

Su tutte le suddette circostanze, rivelate da Guido Lorenzon sin dalle sue prime dichiarazioni, prima o poi è sopravvenuta la conferma di Giovanni Ventura, il quale ha riconosciuto di averne effettivamente parlato al Lorenzon medesimo e di quest'ultimo ha fatto rilevare, anzi, in uno dei suoi interrogatori, "la solita precisione" (9) con cui ha riferito fatti veri.

I motivi per i quali il Lorenzon si indusse a rendere la sua testimonianza accusatoria, nonostante la sua amicizia con l'incolpato, sono stati enunciati chiaramente dallo stesso testimone. La sua consapevolezza della progressiva attività eversiva del Ventura ed alcuni riferimenti di costui a circostanze, ancor più allarmanti, relative ai recenti gravissimi fatti terroristici di Milano e Roma del 12 dicembre 1969, gli avevano fatto fondatamente sospettare che l'amico fosse coinvolto anche in questi ultimi tragici episodi. Nel contrasto fra il sentimento di amicizia ed il dovere di non lasciare impunita la strage, prevalse il secondo. Nessuno ha ipotizzato validamente in processo

(8) tale ordigno fu poi trovato inesplosivo (v. parte V cap. VIII pagg.482 e 483)

(9) v. vol.24 cit. fasc.14 fol.99 interr. del 17.3.1973

Antonio Pizzarello

la esistenza di una diversa motivazione dell'accusa; onde non vi è ragione di porre in dubbio l'effettività di quel travaglio di coscienza in cui risultò preminente, alla fine, il dovere civico.

petro, per hess

CAPITOLO IV


GIOVANNI VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Le dettagliate deposizioni di Guido Lorenzon, la cui attendibilità deve ritenersi sufficientemente garantita dai numerosi controlli probatori dei quali si è detto, consentono di ricostruire, in modo fedele alla realtà, programmi e fatti che ebbero Giovanni Ventura fra i principali protagonisti.

Il Ventura si riconobbe senza mezzi termini, nelle confidenze fatte all'amico, come uno dei tre finanziatori di un'organizzazione eversiva a struttura cosiddetta piramidale. Si trattava, precisamente, di gruppetti sovversivi costituiti ciascuno da tre persone, il cui capo costituiva a sua volta uno dei due elementi-base di altro gruppetto triangolare. Si poteva, così, godere delle garanzie tipiche del compartimento-stagno; per cui, avendo i singoli associati rapporti di conoscenza e di collaborazione limitati e separati nel seno dell'intero assetto organizzativo, l'associazione nella sua globalità si rendeva meno vulnerabile verso l'esterno oltre che più efficiente.

Tale organizzazione, che - a detta del Ventura - non era la sola operante, aveva lo scopo di rovesciare, con il potere pubblico costituito, l'ordine borghese esistente nella società italiana. Dei metodi di lotta facevano parte gli attentati dinamitardi diretti a traumatizzare la pubblica opinione.

Sul terreno della realizzazione del suddetto programma,



il Ventura ebbe ad impegnarsi anche partecipando direttamente all'esecuzione di alcuni attentati.

Si è esposto in narrativa (1) quanto il Lorenzon ha specificato, circa le confidenze avute da Giovanni Ventura, in ordine alla collocazione degli ordigni in edifici pubblici e sui treni nella primavera-estate del 1969.

In particolare, per quel che riguarda il ruolo di finanziatore dallo stesso Ventura svolto nell'ambito di quella criminosa associazione, non mancano in processo elementi idonei a confortare ancora la testimonianza di Guido Lorenzon.

Nel settembre del 1969 Giovanni Ventura costituì, in società con tali Rinaldo Tomba e Piero Gamacchio, un'azienda lito-tipografica dandole la denominazione di "Litopress".

Il suddetto Tomba ha riferito, nelle sue deposizioni testimoniali rese al Giudice Istruttore di Treviso ed a quello di Milano (2), che la Litopress, pur avendo formalmente sede a Castelfranco Veneto, era entrata in funzione a Roma "solo parzialmente e temporaneamente nell'inverno 1970". I macchinari erano vecchi e poco efficienti. Il loro acquisto era stato stipulato con pagamento rateale. Il canone di fitto dei capannoni non veniva pagato; ed il Ventura, che in un primo tempo aveva promesso un finanziamento di £.150.000.000 ed in un secondo tempo di £.90.000.000, in effetti aveva ver

(1) v. parte II cap. I

(2) v. cart.1 fasc.2 fol.173 istruttoria "Freda"; v. vol. 25 fasc.9 foll.15-18 istruttoria "Freda"

Antonio...

sato solo £.20.000.000.- Sicchè l'azienda, costretta ad essere finanziata con cambiali di favore chieste a terzi dallo stesso Ventura, dopo una breve e stentata vita era finita col soccombere economicamente.

In sede di perquisizione, eseguita nello stabilimento della sopra indicata azienda il 13 maggio 1971 (3), venne rilevata l'esistenza di otto registri sociali tutti in bianco e di un capannone che, secondo le informazioni fornite sul posto dai due soci presenti Tomba e Gamacchio, era stato affittato nel giugno-luglio del 1970 ma non era stato mai utilizzato se non limitatamente alla ristampa di quattro volumi del poeta Pablo Neruda. Nell'udienza dibattimentale del 10 maggio 1978 il Tomba ha ammesso, in seguito all'esibizione di altri cinque volumi nello stesso dibattimento da parte del Ventura (4), che anche questi furono stampati dalla Litopress; ma tale aggiunta non sposta gran che i termini della questione.

Si è appreso, inoltre, dalla deposizione testimoniale di Ludovico Pompei, amministratore della "Legatoria Trionfale" con sede in Roma (5), che, dei pochi libri recanti la stampigliatura della Litopress, alcuni in realtà erano stati stampati dalla tipografia romana "Nardini".

(3) v. cart.1 cit. fasc.2 fol. 299

(4) v. cart. S-A

(5) v. vol. 25 cit. fasc.16 fol.24

Luigi Ferrero

La Litopress ebbe quindi vita breve ed esangue; ma quello che soprattutto colpisce è il limitato apporto economico da parte di Ventura, benchè questi avesse ottenuto cospicui finanziamenti per quell'iniziativa editoriale. Risulta, infatti, oltre che dalla parola dei diretti interessati, anche dalle precisazioni contabili offerte dal commercialista Ugo Pandolfi, professionista che ebbe a curare gli interessi patrimoniali della famiglia Ventura, quanto segue: i conti veneti Giorgio Guarnieri e Piero Loredan garantirono, con fideiussioni, affidamenti bancari a Giovanni Ventura per l'affare "Litopress" complessivamente per £.90.000.000. Ventura, a sua volta, aveva garantito i suoi fideiussori con i propri beni patrimoniali, sui quali poi sia il Guarnieri che il Loredan accesero ipoteca per £.111.000.000, obbligandosi a pagare direttamente alle banche gli ingenti debiti contratti dal Ventura medesimo (6). Orbene, poichè quest'ultimo, - come si è sopra detto - ebbe a versare per la "Litopress" solo venti milioni e poichè, come ancora il Pandolfi ha precisato sulla scorta delle scritture dell'azienda, per l'acquisto dei macchinari fu pagato solo un acconto di £.4.500.000 (sul prezzo convenuto di £.45.000.000), rimane oscura la destinazione della imponente residua somma di danaro rimasta a disposizione del Ventura. Nè risulta che questi abbia esaurito tutto il resto dell'ingente finanziamento facendo fronte ad altre scadenze commerciali relative alla sua attività editoriale. Egli - secondo quanto riferito da persone a lui vicine -

(6) v. dep. Ugo Pandolfi in cart.1 fasc.2 fol.196 e cart. 1 fasc.3 fol. 90 istruttoria "Freda"

v. petrovi...

"anche dopo aver ottenuto i finanziamenti dalle banche pagava di rado e sempre malvolentieri" (7) anche dinanzi ad incontestabili richieste creditorie, non tenendo fede agli impegni economici presi. Ha ricordato in proposito Emilio Grosso (8), il quale nel gennaio 1970 entrò a far parte della società editrice "Ennesse" della quale erano già soci Diego Giannola, Nino Massari e Giovanni Ventura, che quest'ultimo si era impegnato a versare £.24.000.000 ma poi, in effetti, ne aveva versato solo cinque o sei come emerso dai riepiloghi contabili effettuati in sede di fallimento della società stessa. Proprio relativamente alla "Ennesse" il Ventura aveva già dato chiara dimostrazione di essere poco propenso ad effettuare pagamenti nel suo giro commerciale, giacchè, quando era subentrato come socio a tal Vito Loiacono, dinanzi al notaio si era poi senza alcun giustificato motivo rifiutato di liquidare il socio uscente per il valore della quota nella quale subentrava. L'episodio è stato ricordato dal suddetto Loiacono (9) e dall'altro socio Diego Giannola (10) il quale, per sbloccare la situazione, fu costretto ad emettere in favore del Loiacono medesimo una cambiale di £.350.000 a firma sua e del terzo socio Nino Massari.

(7) v. dep. Gallina Italo vol. 25 cit. fasc.11 fol.20-21; v. dep. Balletti Renzo vol.25 cit. fasc.11 fol.2 (creditore più volte insoddisfatto per forniture di libri scolastici)

(8) v. dep. testimoniali Grosso Emilio in vol.25 cit. fasc. 10 foll. 43-45; fasc.18 fol.5

(9) v. vol. 25 cit. fasc.18 foll.19-21 dep. 20.11.1973 G. I. Milano

(10) v. vol. 25 cit. fasc.16 fol.30 dep. 27.9.1973 G.I. Roma

Antonio...

Anche il Massari ha fatto riferimento, nelle sue dichiarazioni (11), al fatto che il Ventura mise in difficoltà tutti i soci della "Emnesse" perchè non faceva fronte ai suoi impegni finanziari, tanto da divenire una delle cause che condussero a liquidare la società.

A fronte della mancanza di valide giustificazioni sul modo di impiego di decine di milioni di lire, stanno alcuni significativi esborsi effettuati dallo stesso Ventura.

Si è già accennato alla prova di finanziamenti da parte sua in favore del Freda per la stampa del primo libretto rosso (testimonianza del Lorenzon circa la frase del Freda "lui mette i soldi ed io sono lo scribacchino"), nonché del secondo (assegno a firma Giovanni Ventura di L.175.000, cui ha fatto riferimento il teste Duilio Panzironi) (12). In proposito va ricordato anche quanto l'imputato Ruggero Pan, nel confermare al Giudice Istruttore di Treviso il suo memoriale, ha precisato in data 11 gennaio 1972: "Ricordo ora che il Ventura ebbe a dirmi nel passato che aveva impegnato i suoi capitali per Freda. Una conferma me la diede pure il Freda, il quale, tornando da Ascoli Piceno, mi disse che il Ventura si era rovinato per causa sua" (13).

Inoltre davvero singolare ed ingiustificato, alla stregua delle motivazioni di carattere commerciale che se ne sono date, appare il versamento da parte di Giovanni Ventu

(11) v. vol. 24 fasc.7 foll.1-4 istruttoria "Freda"

(12) v. parte V cap. II pag. 418-420-421

(13) v. cart.2 fase.6 fol.26 r. istruttoria "Freda"

U. Neri

ra all'ex partigiano e militante del Partito Comunista di Italia marxista-leninista Alberto Sartori, del quale si è fatta menzione in narrativa (14), di più di dieci milioni di lire (18.000.000 secondo Ventura, 11.000.000 secondo Sartori). Vero è che al Sartori era stato affidato dal Ventura, quale amministratore unico della Litopress, un mandato di rappresentanza triennale della nuova azienda con il compito di procurare contratti di natura editoriale. Tuttavia tale incarico era stato una causale fittizia di pagamento, come si ricava facilmente da varie fonti.

Piero Loredan ha sostenuto di aver finanziato l'iniziativa della costituzione della Litopress poichè riteneva che si trattasse di un'operazione industriale valida nel campo editoriale e per aver modo, anche, di inserirvi il Sartori, da lui precedentemente sovvenzionato, con uno stipendio ed una provvigione costanti; i quali in sostanza dovevano costituire non il corrispettivo di reali prestazioni, ma una forma di finanziamento per il movimento politico (linea rossa del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista) da lui rappresentato.

Rinaldo Tomba ha, da parte sua, dichiarato che, pur essendo socio della "Litopress", solo nel maggio 1971 aveva appreso che il Sartori era rappresentante dell'azienda; in precedenza riteneva che si trattasse solo di un amico del Ventura. Ciò costituisce chiaramente una conferma di quanto detto dal Loredan sul fatto che il Sartori non svolgeva in

(14) v. parte II cap. IV

→ Pietro Lombardi

effetti alcuna attività per la Litopress.

Nello stesso senso si è espresso Stefano Sestili, agente commerciale della Litopress. Questi ha, infatti, testualmente dichiarato: "Non ho mai conosciuto Sartori Alberto, nè mi risulta che egli sia stato mai rappresentante della Litopress" (15).

Lo stesso interessato Alberto Sartori, che in un primo tempo aveva affermato di aver ricevuto gli undici milioni dal Ventura a titolo di stipendio, rimborso spese e provvigi^uoni, successivamente non si è sentito di tenersi ancora su tale posizione di fronte alle contestazioni del Giudice Istruttore. Quando, cioè, il Magistrato gli ha contestato come mai egli fosse stato pagato, pur non risultando che egli avesse procurato alcun affare all'azienda la quale, d'altronde, aveva i suoi procacciatori di affari regolarmente stipendiati, egli ha risposto di aver accettato quest'aiuto economico in un momento di bisogno e di aver dato, da parte sua, una certa contropartita, in quanto sia il Ventura che il Loredan sapevano perfettamente che vantare la sua amicizia negli ambienti di sinistra extraparlamentari era un biglietto d'ingresso sicuro (16). Ha sempre ammesso, inoltre, che la Litopress in effetti non aveva mai concretamente operato e che era stato lo stesso Ventura a dirgli sempre di astenersi dal promuovere la stipulazione di contratti, in quanto l'azienda non era in condizioni di produrre.

(15) v. vol.25 fasc.10 fol.1 r. istruttoria "Freda"

(16) v. vol.25 cit. fasc. 15 fol.6


Stefano Sestili

In definitiva quanto si è finora esposto su questa azienda quasi fantasma, sul giro notevole di capitali che la sua costituzione comunque consentì al Ventura e sull'aggancio operato nei confronti del marxista-leninista Sartori con quel vistoso finanziamento, denuncia una preordinata manovra del Ventura medesimo diretta a disporre di fondi per le destinazioni illecite indicate da Guido Lorenzon e per infiltrarsi (17) nelle file della sinistra extraparlamentare pur appartenendo a formazioni ideologiche di opposto orientamento.

Il ruolo di finanziatore, emerso quindi da più fonti probatorie, assegna logicamente a Giovanni Ventura anche quello di una posizione di primo piano nella struttura piramidale dell'associazione sovversiva, di cui egli, nel corso dei suoi interrogatori, ha dimostrato, inoltre, di conoscere in maniera approfondita e globale gli obiettivi immediati, gli scopi ultimi e la complessa strategia.

Nell'ambito di tale associazione sovversiva la sua figura va, pertanto, collocata fra coloro che svolsero funzioni organizzative e di dirigenza.

(17) sulle finalità e sui modi delle "infiltrazioni" di Giovanni Ventura nei gruppi dell'ultrasinistra di tornerà in seguito. V. parte V cap.XVIII per quanto riguarda i collegamenti del Ventura con Guido Giannettini.



CAPITOLO V

FRANCO FRED A E MARCO POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA.
LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969. L'ISTIGAZIONE
DEL FRED A NEI CONFRONTI DI RUGGERO PAN.

Le rivelazioni di Guido Lorenzon sulle intese segrete fra Franco Freda e Giovanni Ventura, da lui colte in occasione dei discorsi avuti con i due, sono, ovviamente, idonee a costituire prova contro entrambi. Le conversazioni registrate il 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre (1) ne costituiscono un obiettivo elemento di riscontro.

Altre fonti, inoltre, precisamente quelle relative alla clandestina stampa del secondo "libretto rosso" di cui si è detto, concorrono nel consentire il controllo della effettiva sussistenza di una comune attività cospirativa del Freda e del Ventura anche in epoca prossima alla strage di piazza Fontana.

In particolare a carico del Freda si aggiungono le precise accuse dello stesso Giovanni Ventura, che lo ha indicato - con i particolareggiati riferimenti riportati in narrativa (2) - come uno dei vertici di un'organizzazione eversiva operante nel territorio nazionale con una serie progressiva di attentati terroristici sempre più gravi finalizzati a conseguire, con lo sconvolgimento della tranquillità sociale, l'abbattimento delle strutture statali borghesi. Secondo ta-

(1) v. parte II^a cap. II pagg. 142-143-144

(2) v. parte II^a cap. VII

v. Petrucci, P. R. S.

li accuse questo movimento sovversivo era nato con un'impostazione di tipo nazi-fascista; si articolava su una direttrice veneta che faceva capo al Freda, nonché su un'altra romana che faceva capo a Stefano Delle Chiaie noto esponente della destra extraparlamentare; aveva elaborato la sua strategia di base in una fondamentale riunione, tenutasi il 18 aprile 1969 a Padova, alla quale erano intervenuti il Freda ed altri esponenti di rilievo della cellula eversiva veneta e di quella romana. In quella riunione si era concepito il programma della cosiddetta "seconda linea" o "doppia organizzazione, secondo cui occorreva strumentalizzare, con opportune manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra, in modo da compromettere questi ultimi negli attentati e farli apparire come responsabili di una attività eversiva la cui reale matrice, invece, era di destra. Seguace fedele del Freda era Marco Pozzan, il quale avrebbe, però, manifestato al Freda stesso la sua disapprovazione quando, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, si volle insistere ancora nel "crescendo" terroristico.

Formalmente Giovanni Ventura non realizza, con le sue dichiarazioni accusatorie, una chiamata in correità nei confronti del Freda, in quanto egli sostiene - come si è già detto - di aver raccolto le confidenze di quest'ultimo, ed in genere del suo ambiente, standosene in una posizione che solo apparentemente era di solidarietà col gruppo eversivo ma, in effetti, era di osservazione critica per le finalità informative che lo collegavano a Giannettini ed al S.I.D.-

V. Ventura

E' chiaro, nondimeno, che, essendo tale ruolo informativo - come in appresso si dimostrerà - un mero espediente difensivo di Giovanni Ventura senza alcun riscontro nella realtà dei fatti, le sue accuse acquistano tutto il peso e l'efficacia probatoria di una "chiamata di correo" nei riguardi di coloro che con lui cooperarono per l'attuazione dei disegni di quella associazione sovversiva.

I riscontri processuali, in ordine alle accuse del Ventura, sono molteplici e concordanti.

Già nel giugno 1969 il commissario di P.S. Pasquale Iuliano (3), che dirigeva la Squadra mobile della Questura di Padova, aveva ricevuto confidenze precise da tali Giuseppe Roveroni e Francesco Tommasoni, circa l'esistenza in quella città di un "commando" terroristico facente capo a Franco Freda, Giovanni Ventura e ad un bidello dell'Istituto Configliachi (cioè Marco Pozzan). Il commissario non potette adeguatamente indagare sulla fondatezza delle confidenze ricevute, in quanto nel luglio dello stesso anno fu rimosso dal suo incarico. Comunque sia dal Tommasoni che dal Roveroni, entrambi già iscritti al M.S.I. ed in rapporti col Freda, sono venute significative conferme dinanzi al Magistrato circa l'effettiva sussistenza di tale "commando".

(3) v. per le dep. del comm. Iuliano: cart.1 fasc.3 fol.88 istruttoria "Freda"; vol.25 fasc.4 fol.3-17 r. istruttoria "Freda"; cart.38 fasc.101/5 fol.13 istruttoria "Giannettini"

W. P. P.

Il Tommasoni, all'epoca produttore di affari per conto del Roveroni, il quale era agente generale di una compagnia di assicurazioni, ha dichiarato al Giudice Istruttore di Ca^lanzano (4) e confermato in dibattimento (5) di aver appreso dal Roveroni stesso, fra la fine del 1968 e gli inizi del 1969, dell'esistenza di un "commando" terroristico operante non a Padova ma a Roma e facente capo al Freda, a tal Ventura Libraio di Treviso e ad un bidello dell'Istituto Configliachi di Padova. Il Roveroni in particolare gli aveva detto che il Freda voleva approfittare del caos che si sarebbe creato con "l'autunno caldo sindacale" ed effettuava, intanto, ricerche per sapere quali sostanze potevano essere usate più opportunamente per avvelenare l'acqua potabile. Ha aggiunto il Tommasoni di avere informato, di quel che aveva appreso, il comm. Iuliano, perchè tal Nicolò Pezzato gli aveva parlato di un premio di £.5.000.000, stabilito per coloro che avessero fornito informazioni utili alla Polizia circa gli attentati verificatisi a Padova in quel periodo.

Il Roveroni (6), antico compagno di fede dell'imputato Franco Freda col quale ebbe rapporti prima nel M.S.I. e poi nel movimento di destra "La Giovane Italia", in un primo momento aveva negato, dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso, persino di aver conosciuto il comm. Iuliano. Poi, in una succes-

(4) v. cart.38 fasc.102/2 foll.26-28 istruttoria "Giannettini"

(5) v. verbale udienza 20.6.1978

(6) v. per le dep. di Roveroni: cart.1 fasc.2 fol.333; vol. 24 fasc.4 foll.8-19 istruttoria "Freda"

U. Pizzuto

siva deposizione resa al Magistrato di Milano, si è deciso ad ammettere di essere stato messo in contatto dal Tommasoni col suddetto Commissario di polizia in un giorno festivo di maggio-giugno del 1969 nella pizzeria di Padova "La Siesta". Ha insistito, però, nel sostenere di non aver parlato al funzionario di un commando terroristico costituito da Freda, Ventura e Pozzan. Infine, ammonito più volte a dire il vero e posto a confronto con il dott. Iuliano, ha cominciato a fornire caute ammissioni dichiarando di non poter smentire il commissario, perchè non ricordava gli esatti termini del loro colloquio, e di aver comunque capito, da alcuni riferimenti del Freda (che era sempre insieme al Pozzan) ad esplosivi ed allo "autunno caldo", che il Freda medesimo voleva approfittare delle agitazioni sindacali dei lavoratori per "passare all'azione". Ha proseguito poi nella testimonianza con le seguenti testuali precisazioni: "Fu Freda ad invitarmi o meglio a consigliarmi ad avere un colloquio col dr. Iuliano, ciò avvenne quando il Tommasoni mi riferì i suoi discorsi con il dr. Iuliano ed io a mia volta li riferii al Freda... Il colloquio col comm. Iuliano si è svolto più o meno nei termini che questo ha riferito nel corso del confronto, tranne il particolare dell'arsenico nella condotta della acqua. Dopo il colloquio con Iuliano mi recai dal Freda e gli dissi, come ho già detto, che era opportuno che, se aveva intenzione di fare qualcosa, ci rinunciassero perchè correvano brutte acque. Mi pare che fu proprio in quell'occasione che Freda mi propose di andare a deporre in Tribunale riferendo

Ugo Tommasoni

che Iuliano ce l'aveva con lui... Il Freda mi propose di andare in Tribunale e riferire che il comm.Iuliano mi aveva proposto di mettere delle armi o meglio munizioni o degli esplosivi nello studio del Freda o nella sua macchina, ciò naturalmente dietro ricompensa da parte del Iuliano"(7). Tale proposta - precisava il Roveroni - era stata da lui respinta in quanto non si sentiva di rendere una testimonianza falsa e calunniosa. Nell'udienza dibattimentale del 2.6. 1978 il suddetto Roveroni, pur con qualche tentativo di sottrarsi alle responsabilità accusatorie assunte nelle sue ultime deposizioni istruttorie (incalzato dai difensori di Freda e Ventura, ha detto di non aver concreti elementi per accusare il Freda di attentati e di non aver parlato del Ventura col dr.Iuliano), tali deposizioni ha tuttavia dichiarato di confermare dopo averne avuto lettura.

L'indagine incompiuta del comm.Iuliano non può considerarsi, quindi, assolutamente priva di utili risultati, specie se si tien conto del fatto che il Roveroni, evidentemente ancora legato al Freda, ha chiaramente dato prova di non gradire eccessive responsabilità di accusa verso quest'ultimo ed è, perciò, credibile quando, nei pochi momenti di abbandono della sua condotta reticente, depone contro di lui.

Un dato confermativo del valore seriamente accusatorio da attribuire alla testimonianza del Roveroni può trarsi anche da quanto ha riferito Livio Iuculano. Costui, appartenente al

(7) v. vol.25 fasc.4 fol.18 istruttoria "Freda"

v. Iuculano

sottobosco dei pregiudicati e dei confidenti di polizia, pur presentandosi portatore delle più svariate ed incontrollate notizie in ordine ai vari fatti centrali e secondari del presente procedimento, sì da suscitare a suo carico sospetti di mitomania, ha tuttavia riferito, fra l'altro, circostanze specifiche e logicamente agganciate a quanto si è sopra detto sull'inchiesta del comm. Iuliano (8). Egli, deponendo il 24 ottobre 1972 dinanzi al Giudice Istruttore di Milano, così si è espresso testualmente circa una conversazione avuta nell'estate-autunno 1969 con Franco Freda, da lui indicato, sulla base di confidenze fattegli da tale Nicolò Pezzato durante una comune loro detenzione nelle Carceri di Padova, come organizzatore di attentati su scala nazionale: "...Si riparlò pure del Pezzato e del Tommasoni ed io in tale occasione dissi al Freda di stare attento ai due che potevano incastrarlo. Freda fece un gesto con la mano come per dire che Tommasoni e Pezzato non contavano assolutamente niente ed aggiunse che l'unico che avrebbe potuto comprometterlo era invece il Roveroni" (9).

Analoga rivelazione il Freda fece a Giovanni Ventura- secondo quanto quest'ultimo ha dichiarato - dicendogli di aver saputo dal Roveroni che costui "aveva chiesto al commissario Iuliano due milioni per dargli chi sa quali notizie". Ha specificato al riguardo il Ventura: "Mi disse pure che il Ro

(8) per gli altri riscontri circa le accuse di Livio Iuculano contro Franco Freda v. parte V cap. XII pag. 558

(9) v. vol. 25 fasc. 6 fol. 5 istruttoria "Freda"

Antonio Pizzuto

veroni gli era parso allettato dalla offerta di Iuliano e che, per questa ragione, gli aveva detto che, se aveva problemi di quattrini, si potevano sempre risolvere. Il Roveroni, per quanto mi disse Freda, avrebbe dovuto riferire a Iuliano notizie precise di ambienti neofascisti in relazione agli attentati. Le notizie che Roveroni avrebbe dovuto dare a Iuliano riguardavano anche il Freda".

La verbalizzazione dell'interrogatorio, nel corso del quale il Ventura ha comunicato quanto sopra, prosegue testualmente così:

" L'Ufficio rende noto all'imputato che il Roveroni ha dichiarato che il Freda gli chiese di andare a dire al Giudice Istruttore che Iuliano gli aveva offerto due milioni perchè collocasse armi ed esplosivo nello studio o nella macchina del Freda. L'imputato a questo punto spontaneamente dichiara: Sì, sì, è possibile che il discorso sia stato questo! Ora ricordo, anche se non è un ricordo preciso, un riferimento di questo tipo" (10).

Molteplici elementi, quindi, si intrecciano e concordano nell'indicare il Roveroni come perfettamente consapevole dell'attività sovversiva del Freda e sottoposto alle pressioni di questi; il quale insisteva presso di lui per indurlo a squalificare il commissario Iuliano con accuse calunniose.

D'altronde la sussistenza del criminoso sodalizio in esame non si basa certo solamente sulle confidenze ricevute dal

(10) v. vol.24 fasc.14 foll.49 r.-50 r. istruttoria "Freda"

Luigi J. Pambianco

comm. Iuliano, ma si ricava da molti altri elementi probatori; i quali suonano come verifica di quanto riferito da Giovanni Ventura sulla ormai nota riunione di Padova del 18 aprile 1969, indubbiamente una delle più importanti per l'elaborazione della strategia terroristica.

Il 18 aprile 1969 il telefono di Franco Freda era sotto controllo della Polizia, la quale era stata a ciò regolarmente autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Padova in seguito all'attentato dinamitardo compiuto tre giorni prima nel Rettorato dell'Università. Fu possibile, così, intercettare e registrare - come si è anticipato in narrativa - tre conversazioni telefoniche, svoltesi rispettivamente fra Freda e Pozzan, Freda e Toniolo, Freda e Ventura (11).

Orbene, dal contesto di tali conversazioni si colgono inequivocabilmente i preparativi di una riunione che avrebbe dovuto tenersi quella sera stessa ed alla quale avrebbe partecipato un personaggio di rilievo. Quest'ultimo doveva arrivare a Padova in treno e ripartire, con premura, per Roma. Giovanni Ventura, sollecitato telefonicamente dal Freda ad intervenire, si trovava, al momento della telefonata, a Treviso.

Si è già dettagliatamente esposto (12) come Marco Pozzan abbia riconosciuto esplicitamente che quella sera vi fu in

(11) v. cart.3 fasc.8 foll.1 e segg.istruttoria "Freda"; il testo della registrazione è riportato in parte II cap.V pagg.169-173

(12) v. parte II cap.V



realità a Padova un convegno cui parteciparono Franco Freda ed altri, fra cui due personaggi sopraggiunti in treno verso le 23,30 e dei quali si era atteso l'arrivo nella stazione ferroviaria. Dell'oggetto di tale convegno il Pozzan ha rivelato, precisando di esserne stato informato alcuni giorni dopo dal Freda perchè egli quella sera non vi aveva partecipato, che "si era convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirle" (13). Era stato, in altri termini, uno degli incontri fra coloro che erano impegnati a dirigere il corso della attività eversiva.

Il Pozzan ha ritrattato tutto, come si sa, in un successivo interrogatorio; ma quegli specifici suoi riferimenti alla natura della riunione non possono considerarsi davvero frutto della sua fantasia, come egli in sede di ritrattazione vorrebbe far intendere. Trattasi, fra l'altro, di riferimenti dello stesso genere di quelli che, con maggiore specificazione, anche Giovanni Ventura ha fatto ricollegandoli a confidenze ricevute dal Freda.

L'unico contrasto di rilievo fra il Pozzan ed il Ventura riguarda l'identità di uno dei due personaggi giunti a Padova in treno per intervenire alla riunione. Tale personaggio era Pino Rauti, secondo la prima versione del Pozzan; era invece Stefano Delle Chiaie secondo quanto ha riferito il Ventura; il quale ha chiarito al riguardo - come si è già detto

(13) v. cart.3 fasc.7 fol.288 r. istruttoria "Freda"

Vittorio

in narrativa (14) - che probabilmente il nome del Rauti fu suggerito al Pozzan da Franco Freda "al fine di assicurarsi una certa protezione da parte del M.S.I. che voleva scaricarlo". L'estraneità del Rauti alla riunione è stata accertata in fase istruttoria ed ha condotto - come si è già riferito (15) - al proscioglimento dello stesso con formula ampia. Non altrettanto può dirsi per il Delle Chiaie, benchè la sua presenza sia stata constatata a Roma nell'abitazione della sua convivente Leda Pagliuca la mattina successiva, 19 aprile 1969, nel corso di un'occasionale perquisizione domiciliare effettuata dal commissario di P.S. dr. Lucio De Gregorio. Quest'ultimo, infatti, ha specificato in dibattimento di essersi portato presso lo edificio romano, ove si trovava Stefano Delle Chiaie, alle ore 10,15: il che non è affatto incompatibile con una presenza dello stesso Delle Chiaie a Padova intorno alla mezzanotte del 18 aprile precedente e con un suo ritorno a Roma prima delle ore 10 del giorno successivo.

In un ultimo, maldestro ed ingenuo tentativo dibattimentale il Pozzan ha sperato di far credere che quella conversazione telefonica fra lui ed il Freda del 18 aprile 1969 si riferiva, in verità, ad un incontro galante con due donne procurate da un intermediario in arrivo da Roma (16). Tuttavia dal tenore della telefonata, così come risulta dal

(14) v. parte II cap.VII pagg.189-190

(15) v. parte III cap.XII

(16) v. parte IV cap.II

Stefano Delle Chiaie

complesso delle registrazioni effettuate dalla Polizia, balza con evidenza che il previsto incontro notturno a Padova non aveva nulla delle complesse articolazioni erotiche fantasticate dal Pozzan. La materia trattata nella conversazione era ben altra; nè il linguaggio adoperato si presta ad essere considerato come vorrebbe il Pozzan: cioè come un deliberato camuffamento per sottrarre ad orecchie indiscrete la delicata materia di quel convegno d'amore mercenario, propiziato da un misterioso personaggio in arrivo imminente dalla capitale. I sospetti formulati sulla genuinità della registrazione sono stati fugati da uno specifico accertamento (17) attraverso cui, a parte il rilievo di un ronzio all'inizio della comunicazione telefonica, si è acclarata l'inesistenza di alterazioni per il resto del colloquio registrato. Le giustificazioni offerte dal Pozzan finiscono, quindi, sul piano della prova, per denunciare una ben diversa ed inconfessabile motivazione dell'appuntamento che quella sera fu preso per telefono fra il Pozzan medesimo ed il Freda.

Chiari riferimenti alla sua attività eversiva il Freda fece, inoltre, a Ruggero Pan, nell'intento di agganciarlo alla propria delittuosa organizzazione; ed il Pan, con il memoriale scritto in carcere ed il successivo interrogatorio il cui contenuto è riportato in narrativa (18), ne ha

(17) v. parte IV cap. VI

(18) v. parte II cap.V

Antonio Pan

parlato dettagliatamente. Il Freda ebbe ad invitarlo nel suo studio il pomeriggio successivo al giorno della nota riunione, cioè il 19 aprile 1969; gli parlò esplicitamente dell'organizzazione terroristica, di cui egli era non il capo ma il "vicario" e nella quale gli proponeva insistentemente di entrare per commettere attentati. Gli espone i programmi dell'associazione, dicendogli che essa si proponeva l'abbattimento dello Stato borghese strumentalizzando tutti gli estremisti, di destra e di sinistra; ed, alle sue obiezioni circa i pericoli cui si esponevano i cittadini con quei metodi violenti, gli espresse il suo aristocratico disprezzo ribattendo che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi". E' il riscontro puntuale, sul piano della concretezza operativa, di quanto teorizzato dallo stesso Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema" (19).

Il Pan è stato, altresì, preciso nell'indicazione del ruolo che svolgeva Marco Pozzan, nella cui casa si incontravano abitualmente quelli che parlavano di "mettere bombe". Anche il Pozzan gli aveva fatto una proposta uguale a quella del Freda; e gli si era sempre dimostrato informatissimo di ciò che quest'ultimo diceva o faceva per procurare proseliti all'associazione e nel commettere materialmente singoli attentati.

(19) v. parte V cap.II

Vittorio

Le dimissioni di Ruggero Pan dall'incarico di assistente presso l'Istituto per ciechi Configliachi (lo stesso ove il Pozzan prestava servizio come portinaio-bidello), appena pochi mesi dopo la sua assunzione che era avvenuta il 10 marzo 1969, costituiscono un prezioso elemento di controllo della veridicità di quanto rievocato dal Pan medesimo; il quale si sentì costretto a perdere il suo posto di lavoro per sottrarsi - come egli ha fatto presente - alle pericolose influenze ed alla forte personalità del Freda in quell'ambiente padovano ove egli, per le esigenze della sua attività lavorativa, si era trasferito. Il fatto scatenante che lo decise ad allontanarsi da Padova fu, come si ricava dal suo memoriale, il seguente testuale invito rivoltogli dal Freda: "prendere in affitto col mio nome un appartamento per cederlo poi a lui che ne avrebbe fatto un deposito di esplosivi" (20). Nell'estate del 1969 il Pan accolse, nello stato di bisogno economico in cui si trovava, un'offerta di lavoro come impiegato presso lo Studio bibliografico di Giovanni Ventura; che egli conosceva da tempo e che inizialmente lo rassicurò, dicendogli di non temere coinvolgimenti in attività illecite e raccomandandogli solo il silenzio su quanto fino ad allora aveva saputo. Dopo qualche mese, tuttavia, resosi conto che anche il Ventura rappresentava un grave pericolo, abbandonò pure questo lavoro.

(20) v. cart.2 fasc.16 fol.13 istruttoria "Freda"

Antonio...

La veridicità delle dichiarazioni di Ruggero Pan si coglie, inoltre, dal fatto che lo stesso non ha mai assunto in processo la veste di uno zelante ed accanito accusatore. Egli, anzi, ha manifestato notevoli reticenze, nel corso dei suoi interrogatori, prima di rendere dichiarazioni compromettenti per il Freda ed i Ventura. Non ha esitato a riferire, durante la fase istruttoria, alcuni particolari che un callido calunniatore si sarebbe ben guardato dal rivelare. Così, dopo aver detto che una sua borsa era stata usata per il trasporto degli ordigni destinati alla Fiera di Milano (21), ha in coscienza escluso - quando il Giudice Istruttore di Treviso gli ha esibito in visione i brandelli di pelle rinvenuti sui luoghi delle esplosioni - che essi potessero riferirsi a quella sua borsa chiestagli in prestito qualche tempo prima, maliziosamente, dal Freda. Ancora, in ordine agli stessi attentati di cui ora si è detto, ha scrupolosamente aggiunto che il Freda, dopo qualche tempo dal giorno in cui se ne era confessato autore, gli aveva detto che quella sua confessione era stata uno scherzo (22). Ha, quindi, tenuto un comportamento processuale che denota come la preoccupazione di dire cose vere sia stata prevalente rispetto a quella di offrire un'immagine

(21) Ciò aveva saputo dal Freda, il quale voleva in tal modo "incastrarlo" negli attentati del 25 aprile 1969, cioè coinvolgerlo psicologicamente nell'attività eversiva.

(22) Il Freda ha negato globalmente la circostanza (v. interr. del 22.6.1972); anche il Pozzan ha negato di aver fatto, sul serio o per scherzo, confidenze al Pan sugli attentati in questione (dei quali si tratterà specificamente in parte V cap.VIII)

Vittorio Pan

di coerenza formale fra le sua prime dichiarazioni e le successive.


Alla stregua dei numerosi elementi finora illustrati emergono già, con sufficiente chiarezza, gli estremi materiali e psichici del reato previsto dall'art.270 C.P.nella condotta tenuta, con scopi comuni, da Franco Freda, Giovanni Ventura e Marco Pozzan.

E' noto, invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, che il reato in esame si realizza anche con una semplice attività di promozione diretta a costituire un vincolo associativo a scopo sovversivo. Non è richiesto dalla legge penale un effettivo e concreto pericolo per le Istituzioni, nè un numero di adepti o una consistenza di mezzi idonea a garantire il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Nel caso specifico, che ci occupa, le idee manifestate e propagandate in concorso tra loro dal Freda, dal Ventura e dal Pozzan, gli incontri realizzati per il passaggio dalla fase ideologica a quella operativa, l'opera di proselitismo compiuta, le confessioni extragiudiziali raccolte da testimoni e coimputati costituiscono, nel loro insieme, una documentazione di accusa sufficiente a dimostrare come la soglia del "minimum" voluto dalla norma incriminatrice sopra citata, per la sua applicazione, sia stato di molto superato.

Ma vi è ancora di più; e se ne tratterà in appresso.

Sin d'ora, intanto, si evidenzia il diverso ruolo svol-



to nel seno della delittuosa associazione da Franco Freda e Marco Pozzan.

Il primo, indicato dal Ventura come il vertice della articolazione eversiva veneta, si è dichiarato egli stesso al Pan come il "vicario" dell'organizzazione. E', quindi, indiscutibile la sua posizione di preminenza, senza la quale, naturalmente, non avrebbe potuto partecipare a ristrette e segrete riunioni, importanti per lo svolgimento dell'attività eversiva, come quella del 18 aprile 1969.

Non altrettanto è consentito affermare per il Pozzan; che al suddetto Pan, a lui vicino in quei mesi di comune lavoro - sia pure con diverse mansioni - nel "Configliachi", apparve essenzialmente un fedele ed informato seguace di Freda. Il Pozzan offriva la sua casa per le riunioni di carattere eversivo e costituiva, come riferito più tardi anche da Guido Giannettini (23) il quale per precauzione indirizzava a casa sua la corrispondenza destinata a Freda, la "casella postale" di quest'ultimo. Egli, comunque, era escluso dai convegni più ristretti ove si trattava di fissare le tappe della strategia sovversiva. Ciò emerge con chiarezza da quanto ha precisato Giovanni Ventura a proposito della nota riunione del 18 aprile 1969: "... la riunione era prevista in due tempi o fasi, mi fu detto da Freda; nella prima fase di carattere coreografico diciamo così, avrebbero partecipato più

(23) v. interr. Giannettini 17.8.74 in cart. 25 fasc. 8 (4-D) foll. 11-16 istruttoria "Giannettini"

Giannettini

persone, fra cui certamente Balzarini e Pozzan. Alla seconda fase avrebbero partecipato invece, oltre i due venuti da fuori, il solo Freda, o il Freda e il Balzarini e forse io..." (24).

Devesi, pertanto, escludere nei confronti del Pozzan, l'ipotesi più grave di associazione sovversiva prevista dalla prima parte dell'art.270 C.P. ~~per~~ anche a lui contestata. La sua condotta criminosa va inquadrata, invece, più propriamente nella semplice "partecipazione" ad associazione sovversiva contemplata dal III comma dello stesso articolo. Quest'ultimo reato, per i motivi che saranno separatamente esposti (25), è estinto per sopravvenuta prescrizione.

E' appena il caso di fare un accenno all'infondatezza manifesta della proposizione difensiva con la quale, nel corso del dibattimento, si è sostenuta la giuridica impossibilità di procedere al giudizio, nei riguardi di Marco Pozzan, non essendo compreso il reato di cui all'art.270 C.P. fra quelli per i quali l'Autorità spagnola ha concesso l'estradizione. E' noto, infatti, che il cosiddetto principio di specialità dell'estradizione non è applicabile quando, come nella specie, il procedimento penale, iniziato contro imputato presente in Italia prima della estradizione ed indipendentemente dalla stessa, prosegue dopo la concessione di quest'ultima (Cass. 3.4.1974 Carincci). La suddetta eccezione è stata già respinta con ordi-

(24) v. intèrr.G.Ventura 17.3.73 fol.99 fasc.14 vol.24 istruttoria "Freda"

(25) v. parte V cap.XLVII

Antonio Pizzuto

nanza dibattimentale del 23 maggio 1977 dalla Corte, che, in questa sede, ribadisce la sua precedente decisione per i motivi sopra indicati.

Victor J. Furber

CAPITOLO VI

LE ARMI E L'ESPLOSIVO OCCULTATI NEL VENETO. L'ISTIGAZIONE
DI GIOVANNI VENTURA NEI CONFRONTI DI FRANCO COMACCHIO. LE
LETTERE AGLI UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE.

L'effettiva esistenza dell'associazione sovversiva, di retta ed organizzata da Franco Freda e Giovanni Ventura, non è provata solamente dalle molteplici dichiarazioni di tutti coloro che dagli stessi Freda e Ventura ebbero a raccogliere inequivoche ammissioni o poterono constatarne il concorde atteggiamento cospirativo, ma anche dal rinvenimento di cose destinate a costituire gli strumenti della attività eversiva.

Fra tali cose fondamentale rilievo assume il deposito di armi e munizioni scoperto nella soffitta della casa di abitazione di Giancarlo Marchesin in Castelfranco Veneto.

Il numero e la qualità del materiale rinvenuto (cinque mitra, otto pistole cal.9, sette caricatori per pistola automatica, venti caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, quattro silenziatori, più di mille cartucce per mitra e pistole), il suo stato di efficienza (accertato da apposita indagine peritale) ed il fatto stesso dell'occultamento assumono, invero, nel loro insieme, un chiaro significato se posti in relazione ai soggetti dai quali armi e munizioni provenivano; ed il drappo nero con il disegno del fascio littorio, notato fra le suddette armi al momento della loro scoperta, è illuminante circa le posizioni

Francesco...

ideologiche di coloro cui le armi stesse servivano.

Si è già esposto analiticamente in narrativa (1) come ben presto si sia accertato che quelle armi e munizioni provenivano in effetti da Giovanni Ventura e che alle stesse era interessato anche Franco Freda. Basta, perciò, qui ricordare sommariamente come al Marchesin esse fossero state affidate dai coniugi Franco Comacchio ed Ida Zanon; i quali per un certo tempo si erano prestati ad occultarle in casa loro su preghiera del Ventura; in quanto Ruggero Pan, cui in precedenza il Ventura stesso si era utilmente rivolto per ottenere lo stesso favore, non aveva voluto ad un certo momento tenere oltre, presso di sé, quel materiale compromettente dopo le indagini giudiziarie iniziate in seguito alle rivelazioni di Guido Lorenzon. Anche quest'ultimo aveva avuto modo di constatare nel settembre del 1969 (2) che il Ventura deteneva, in un appartamento sito in Via Daniele Manin di Treviso, alcuni fucili da guerra automatici ed una o due cassette contenenti cartucce cal. 9 (nell'occasione il Ventura gli aveva detto che presto quelle cose sarebbero state trasportate altrove, perchè era vicina la scadenza della locazione dell'appartamento).

I coniugi Comacchio-Zanon hanno, inoltre, riferito un'altra circostanza di rilievo; ossia il fatto che fra le armi e munizioni, loro consegnate dal Ventura e contenute nella cassa nonché nelle due borse custodite in precedenza dal

(1) v. parte II cap. III

(2) v. cart.2 fasc.4 foll. da 102 a 104 istruttoria "Freda"

Spett.le Procura

Pan, vi erano anche una decina di candelotti di esplosivo. Essi, come si è già detto a suo tempo (3), pensarono di liberarsene e li occultarono nell'incavo di una roccia in una zona quasi inaccessibile e disabitata del Comune di Crespano.

Ha ricordato, in particolare, Franco Comacchio che dell'esigenza di nascondere in luoghi chiusi quelle armi, le quali costituivano - secondo quanto riferitogli da Angelo Ventura - alcuni degli strumenti di un'organizzazione sovversiva composta da gruppi di tre persone e diretta ad apportare trasformazioni radicali e traumatiche all'assetto governativo italiano, aveva sentito parlare sia Giovanni Ventura, cui era legato da rapporti di amicizia, sia l'avvocato padovano Franco Freda. Quest'ultimo, secondo il Comacchio (4), standosene in autovettura con lui e col Ventura una sera di poco successiva alle prime dichiarazioni rese dal Lorenzon al Magistrato, aveva detto che la soluzione ideale sarebbe stata quella di portare le armi in qualche cassetta solitaria dentro un pozzo sotterraneo murato alla sommità. Il Ventura, inoltre, nel corso del 1969, aveva proposto una volta allo stesso Comacchio di collocare ordigni esplosivi nei treni, precisamente nelle toilettes di prima classe, perchè in queste "viaggiava un certo tipo di persone"; e poco dopo, in autovettura, gli aveva dato un congegno a tempo, poco più piccolo di un pacchetto di sigarette, affinché ne studiasse il funzionamento per la collocazione dei

(3) v. parte II cap. III

(4) v. cart. 2 fasc. 4 fol. 30 istruttoria "Freda"

franco comacchio

suddetti ordigni (5).

Ruggero Pan ha reso dichiarazioni tali da agganciare alla responsabilità per le armi (6) sia il Ventura che il Freda. Ha fatto presente, infatti, che, avendo egli insistito nel febbraio 1970 presso i fratelli Angelo e Giovanni Ventura affinché si riprendessero le armi (divenute ormai scottanti dopo le rivelazioni del Lorenzon al Magistrato), minacciando di disfarsi delle stesse buttandole nel Brenta, si erano dopo alcuni giorni recati presso di lui Angelo Ventura ed il Freda. Quest'ultimo, in tale occasione, gli aveva detto che le accuse di Lorenzon erano solo una montatura e di guardarsi bene dal disfarsi delle armi, "che fra l'altro erano costate loro fior di quattrini" e delle quali il Pan avrebbe dovuto rispondere direttamente a lui (7).

Il Pan ha, altresì, riferito che, mentre si trovava in servizio militare ad Ascoli Piceno, aveva ricevuto visite da parte dei fratelli Giovanni ed Angelo Ventura nonché dal Freda accompagnato da Massimiliano Fachini (8), i quali tutti avevano cercato di indurlo a dichiarare, se interrogato dall'Autorità Inquirente, che la cassetta a lui con-

(5) v. dichiarazioni Comacchio in cart.2 fasc.4 foll.da 23 a 27 istruttoria "Freda"

(6) il Pan ha parlato anche di un pacco contenente una polvere infiammabile consegnatogli dal Ventura (v. fol.12-14 fasc.9 vol.24 istruttoria "Freda")

(7) v. vol.24 cit. fasc.9 foll.4-7

(8) Il Fachini ha ammesso il viaggio da lui fatto insieme al Freda (v. interr. 12.7.1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro in cart.37/99 fasc.4 istruttoria "Giannettini")

Antonio Pan

segnata dai Ventura conteneva libri e non armi.

Non vi sono motivi per dubitare delle veridicità di quanto dichiarato dai coniugi Comacchio e da Ruggero Pan. Alle ragioni che militano in favore della sincerità di quest'ultimo si è avuta già occasione di accennare (9).

Vero è che il Pan ha variato più volte i particolari della consegna a lui fatta delle armi e munizioni, dicendo in un primo tempo di averle ricevute da Angelo e Giovanni Ventura in un unico contesto dopo le rivelazioni del Lorenzon ed, in un secondo tempo, di averle avute in due volte (la prima verso il dicembre del 1968 o, secondo un successivo chiarimento, nel maggio-giugno 1969 dai due fratelli e la seconda verso i primi di gennaio del 1970 dal solo Angelo Ventura). Tuttavia si tratta di contraddizioni marginali, le quali possono trovare sufficiente spiegazione nel timore iniziale del Pan di essere coinvolto ne gli attentati del 1969 e, quindi, nel tentativo di posticipare al 1970 la sua detenzione di quelle armi che potevano legarlo alla sorte giudiziaria dei Ventura.

Restano, comunque, insuperabili due rilievi di ordine logico.

Nè il Pan nè il Comacchio, i quali erano in qualche modo compromessi nella faccenda delle armi, potevano aver in teresse ad aggravare calunniosamente la posizione di Freda e Ventura ed a correre, con ciò, il rischio di veder rim-

(9) v. parte V cap. V pagg. 454-455

— N. J. P. —

balzare a loro carico tale aggravamento.

In particolare il Comacchio e sua moglie nessun interesse certamente avrebbero avuto, se le armi fossero state di loro proprietà (come ha sostenuto Giovanni Ventura nelle sue difese), a tirare in ballo i candelotti di esplosivo (contenuti nella stessa cassa delle armi), dei quali nessuno aveva fino allora parlato e di cui non era stata trovata traccia alcuna nella soffitta del Marchesin. Perciò, dal momento che detti coniugi hanno spontaneamente parlato dell'esplosivo (10) ed in termini così rispondenti alla realtà da consentirne ai Carabinieri il ritrovamento nel luogo da loro indicato, in un'aperta e scoscesa zona di campagna, deve ritenersi che essi abbiano detto il vero anche circa l'appartenenza della cassa e delle due borse con tutto il loro contenuto di armi, munizioni e materie esplodenti.

D'altra parte lo stesso Giovanni Ventura, che aveva cominciato con l'attribuire al Comacchio la proprietà delle armi, ad un certo momento della fase istruttoria si è deciso ad ammettere (11): che almeno una parte di esse apparteneva a lui, che nel consegnarle al Pan non gli aveva affatto parlato della comproprietà di altri e che occorreva aggiun-

(10) La Zanon ha aggiunto anche di aver poi trovato, fra le armi, un altro quantitativo di materie esplodenti e di essersene disfatta, senza avvertire il marito, nascondendolo in una località dell'Asolano. Si trattava di piccole bombe contenute in due barattoli (v. cart.2 fasc.4 fol.48).

(11) v. vol. 24 fasc.14 foll.150-151 interr. 20.3.1973 istruttoria "Preda"

Antonio Panzeri

gere al conto anche due grosse pistole tedesche affidategli dal Freda. Di queste due pistole una era stata restituita quasi subito al Freda stesso, su sua richiesta, e l'altra dopo qualche tempo a mezzo del Pan. Quest'ultimo ha confermato, da parte sua, tale circostanza.

Inoltre il modo puramente fortuito del ritrovamento delle armi nella soffitta del Marchesin e lo stato di avanzata decomposizione dell'esplosivo trovato in campagna (stato che dimostra come da tempo l'esplosivo stesso fosse stato ivi abbandonato in avverse condizioni atmosferiche) sono elementi che contrastano insanabilmente con la tesi secondo la quale il Comacchio e gli altri accusatori dei Ventura e del Freda avrebbero inteso ordire, premeditatamente, una calunniosa macchinazione. Nello stesso senso probatorio depongono altri precisi controlli che le dichiarazioni del Comacchio hanno ricevuto nel corso dell'istruttoria: a proposito del timer (effettivamente a lui consegnato da Giovanni Ventura, come poi da quest'ultimo ammesso), nonché di un passaporto falso con la foto del Freda datogli dai Ventura (si è accertato che il vero intestatario era il dr. Andrea Maione (12) e che realmente quest'ultimo, come rilevavasi dal "visto" notato dal Comacchio sul documento, si era recato in Israele).

Anche Angelo Ventura, dopo avere respinto in un primo

(12) il dr. Andrea Maione è un medico, identificato dai Carabinieri, il quale aveva smarrito il suo passaporto nel maggio 1960 in Sacile (Udine) (v. cart.2 fasc.6 foll.135-137 istruttoria "Freda").

Antonio Pizzani

tempo recisamente le accuse di Pan e di Comacchio negando di aver mai portato armi e munizioni, si è espresso ben diversamente in un successivo interrogatorio nei seguenti testuali termini: "Nella faccenda delle armi c'entro solo perchè su richiesta di Giovanni le trasportai prima da Castelfranco Veneto a Treviso in Via Manin e poi da qui in casa del Pan, successivamente infine da casa del Pan a quella del Comacchio" (13). Queste precisazioni di Angelo Ventura dimostrano con tutta evidenza le pretestuosità dell'assunto di suo fratello Giovanni, secondo il quale parte delle armi sarebbero state di appartenenza del Comacchio; perchè, in tal caso, esse sarebbero state restituite direttamente al Comacchio medesimo e Giovanni Ventura non avrebbe avuto motivo alcuno di cercare il Pan per pregarlo di assumersi il rischio della loro custodia.

Un ulteriore riferimento, circa le armi, proviene ancora dall'ambiente familiare di Giovanni Ventura attraverso alcune notizie fornite da suo fratello Luigi. Questi, infatti, ha dichiarato che una delle pistole, precisamente la "Bernardelli" cal.22 sequestrata in casa della nonna di Ruggero Pan (14), gli era stata data durante l'anno scolastico 1968-1969 dal suo professore di filosofia Alberto Marrazzi; al quale egli aveva promesso di ripararla e di completarla con l'applicazione di un silenziatore, sapendo che suo fratello Giovanni si occupava di tali congegni. In effetti la suddetta

(13) v. vol. 24 fasc.12 fol.1 istruttoria "Freda"

(14) v. parte II cap. III pag. 152

Angelo Ventura


pistola, al momento del sequestro, fu trovata munita di silenziatore (15).

Non mancano, poi, in processo riscontri circa il possesso di esplosivo da parte di Giovanni Ventura. Ha precisato, infatti Ruggero Pan, controllando quindi indirettamente le affermazioni di Franco Comacchio, di aver sentito dire a Luigi Ventura, il quale un giorno volle raccontargli un episodio divertente, che un collaboratore della libreria di Treviso, gestita da suo fratello Giovanni, aveva scambiato per candele alcuni candelotti di esplosivo che si trovavano in un gabinetto (16).

Nè difettano elementi idonei ad evidenziare particolari interessi del Freda in materia di esplosivi. E' stato, infatti, rinvenuto, durante una perquisizione eseguita in casa di Aldo Trinco, collaboratore del Freda nella gestione della libreria Ezzelino e suo compagno di fede, un manoscritto intitolato "Generali caratteristiche degli esplosivi dirompenti". Il Trinco, imputato prosciolto dal delitto previsto dall'art.270 C.P. nella fase istruttoria del presente procedimento, ha chiarito al riguardo di essere stato lui a scrivere il suddetto foglio su dettatura del Freda; e non vi è ragione di porre in dubbio quest'ultima circostanza, giacchè nessun vantaggio poteva derivarne per la posizione processuale di chi l'ha riferita.

(15) per le dichiarazioni di Luigi Ventura e del prof. Alberto Marrazzi v. vol. 24 fasc. 13 e vol. 25 fasc.7 istruttoria "Freda"

(16) v. vol. 24 fasc.4 fol. 5 istruttoria "Freda"



Deve, quindi, ritenersi certo che Franco Freda e Giovanni Ventura, nel periodo in cui parlavano di attentati da compiere in esecuzione del programma di un'associazione eversiva, si erano organizzati anche procurandosi la disponibilità di una notevole quantità di armi da guerra, munizioni ed esplosivi convenientemente occultati.

Il criminoso vincolo societario poggiava, quindi, su un'adeguata dotazione di mezzi idonei allo scopo perseguito.

Altri mezzi efficaci, da impiegare per la realizzazione del loro disegno di abbattimento delle Istituzioni democratiche dello Stato, essi avevano intanto ricercato nell'ambiente militare.

E' emerso, infatti, inconfutabilmente da una perizia grafica svolta con argomentazioni di ordine tecnico ineccepibili, come si è già accennato in narrativa (17), che furono proprio Giovanni Ventura e Franco Freda a scrivere di proprio pugno gli indirizzi di vari Comandi delle Forze Armate su varie buste, con le quali vennero recapitati nel corso del 1966 dei volantini sottoscritti dai cosiddetti "Nuclei di difesa dello Stato". Con tali fogli si istigavano gli Ufficiali ad intervenire decisamente con un'azione di forza nella vita politica italiana, per rovesciare l'ordinamento costituzionale vigente ed instaurare, poi, un nuovo regime di governo basato sulla rigida applicazione dei principi di autorità e gerarchia.

(17) v. parte II, cap. XI

Walter P. ...

Giovanni Ventura ha ammesso di essersi procurato un indirizzario degli Ufficiali dell'Esercito e di averlo passato anche al Freda, che gliene aveva fatto richiesta senza indicargliene il motivo (18), ma ha sostenuto che il suo intento era quello di servirsene (anche se poi non lo utilizzò mai per tale scopo) per le esigenze di diffusione dei suoi lavori editoriali.

Tuttavia il vero motivo per il quale egli teneva presso di sé il suddetto indirizzario va, logicamente, rapportato al tipo di utilizzazione successivamente emerso con la perizia di cui si è detto.

A questa conclusione conducono anche alcuni significativi elementi di prova specifica.

Ruggero Pan, rievocando la preoccupazione dimostrata da Giovanni Ventura nell'eliminare da casa propria cose compromettenti, ha ricordato che, nascoste nella gamba di un tavolo, questi teneva alcune "veline" fra le quali, come potette direttamente constatare quando le "veline" stesse ne furono estratte, vi erano fogli quadrettati ove erano stati scritti a mano un elenco di Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito (19).

Il marxista-leninista Alberto Sartori, cui si è già fatto riferimento, ha precisato, in una delle sue deposizioni testimoniali (20), di aver appreso direttamente da Giovanni

(18) v. cart.3 fasc.7 foll.221-225 istruttoria "Freda"

(19) v. vol.24 fasc.9 foll.12-14 istruttoria "Freda"

(20) v. cart.1 fasc.2 fol.171 r. istruttoria "Freda"

Alberto Sartori

Ventura che questi si era servito di un indirizzario degli Ufficiali in s.p.e. per spedire fogli propagandistici agli Ufficiali stessi.

Guido Lorenzon, premesso di aver ricevuto uno dei volantini eversivi in questione, quando era ufficiale di complemento ad Aviano nel 1966, ha attestato che Giovanni Ventura, da lui incontrato pochi giorni dopo, gli aveva confessato di esserne stato il mittente e di averne spedito circa duemila (21).

Vi sono, pertanto, ragionevoli motivi per ritenere certo che Giovanni Ventura e Franco Freda operarono, in concorso tra loro, nella compilazione e nella spedizione in busta chiusa di almeno duemila lettere a stampa per istigare gli Ufficiali delle Forze Armate Nazionali ad impadronirsi con la forza del potere e ad attentare, quindi, contro le Istituzioni dello Stato.

Ciò integra gli estremi del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. 110-302-283 C.P., loro contestato, e, nel contempo, fornisce un ulteriore apporto probatorio nella dimostrazione della trama cospirativa ordita dagli stessi.

(21) v. cart. 1 fasc. 1 fol. 106 istruttoria "Freda"

Guido Lorenzon

CAPITOLO VII

IL RUOLO DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D. RIVENDICATO
DA GIOVANNI VENTURA

Come si è anticipato in narrativa (1), Giovanni Ventura ha fondato la sua linea di difesa sull'assunto di essersi tenuto vicino a Franco Freda, ed al gruppo che a questi faceva capo, non per comuni intenti di carattere sovversivo, bensì per preciso incarico ricevuto da Guido Giannettini; il quale aveva il compito di raccogliere proprio per suo tramite e di trasmettere poi al S.I.D. informazioni sugli ambienti politici ed economici della estrema destra.

Tale assunto, tuttavia, non regge al vaglio della logica e rivela palesemente la sua pretestuosità.

Già il ritardo con il quale Giovanni Ventura ha introdotto questa sua giustificazione in processo, dopo aver sofferto anni di carcerazione preventiva, basta a denunciarne la natura di espediente artificioso senza alcuna corrispondenza con la realtà. Sarebbe stato, infatti, suo preciso interesse difensivo rivelare immediatamente la natura del rapporto che lo aveva legato al Giannettini, se si fosse trattato effettivamente di una lecita operazione riconducibile alle finalità istituzionali del S.I.D., al fine di chiarire subito la sua posizione dinanzi al Magistrato e di evitare equivoci sul ruolo da lui svolto.

Inoltre le stesse modalità riferite dal Ventura, in re-

(1) v. parte II cap. VII

Gianni Ventura

lazione al servizio informativo che avrebbe svolto, sono tutt'altro che convincenti.

Stranamente egli, benchè preavvertito ed invitato da Franco Freda, si sarebbe astenuto dal partecipare ad una delle riunioni più importanti della cellula eversiva dell'estrema destra veneta. Avrebbe, cioè, omesso di intervenire a quel famoso convegno del 18 aprile 1969, pur sapendo anticipatamente dell'arrivo di eminenti personaggi che erano estranei all'ambiente padovano. Sicchè egli si sarebbe accontentato delle confidenze fattegli nei giorni successivi dal Freda senza curarsi di apprendere direttamente, mediante la sua personale partecipazione all'importante incontro, l'identità dei cospiratori e gli esatti particolari di quel programma terroristico: ossia notizie particolarmente preziose per il Giannettini e per il S.I.D.- Va posto nel dovuto rilievo, al riguardo, il fatto che nessuna difficoltà gli ha impedito di assicurare alla riunione del 18 aprile 1969 la sua presenza; la quale, anzi, fu a lui richiesta pressantemente dal Freda come si evince dalla comunicazione telefonica intercettata di cui si è detto (2).

Altrettanto stranamente il S.I.D. tramite il Giannettini, tenuto al corrente dal Ventura - secondo ciò che quest'ultimo ha sostenuto - di una catena di attentati compiuti di recente da parte del gruppo Freda (collocazione di ordigni esplosivi nel Palazzo di Giustizia di Torino il 12

(2) v. parte V cap. V pagg. 172-173

Vittorio

maggio, nel Palazzo di Giustizia di Milano il 24 luglio ed in vari convogli ferroviari durante la notte dall'otto al nove agosto 1969 con danni progressivamente più gravi), avrebbe invitato il Ventura medesimo ad allentare la sua vigilanza imponendogli di evitare ulteriori compromissioni ed anche di partecipare a riunioni (3) col gruppo Freda. Eppure sarebbe stato logico impartire disposizioni nettamente opposte, giacchè il "crescendo" terroristico e la prevedibile commissione di attentati sempre più gravi e pericolosi per la pubblica incolumità avrebbero richiesto in qualsiasi Servizio di sicurezza - se effettivamente informato - il massimo dell'attenzione allo sviluppo degli avvenimenti e la più intensa attivazione delle fonti informative, al fine di poter acquisire tempestivamente notizie utili per prevenire il dispiegarsi della potenzialità distruttiva presa in osservazione. Né il Ventura può essere seguito quando allega l'orrore, in lui suscitato, dai danni alle persone provocati dagli attentati ai treni e la conseguente sua decisione di non proseguire ulteriormente nella sua compromissione negli attentati. Non erano stati quelli i primi feriti, giacchè anche negli attentati del 25 aprile alla Fiera Campionaria di Milano era stato versato del sangue.

Altro comportamento incomprensibile in un vero informatore ebbe ad assumere Giovanni Ventura omettendo di far vedere al Giannettini il "timer" che egli ha assunto di aver sottratto clandestinamente dallo studio del Freda.

(3) v. interr. Ventura a fol. 143 fasc. 14 vol.24 istruttoria "Freda"

ventura

Egli ebbe a mostrare detto timer al Lorenzon ed al Comacchio, ma ne tenne all'oscuro il Giannettini: ossia proprio colui che occorreva rendere edotto, date le finalità del rapporto spionistico dal quale sarebbe stato legato, di una circostanza di tanto rilievo in materia di attentati dinamitardi. Nè risulta che, quanto meno tardivamente, il Ventura abbia svolto il suo ruolo di informatore richiamando l'attenzione dell'ambiente destinatario delle sue notizie sulla corrispondenza fra il timer stesso ed il tipo di temporizzatore adoperato nella strage di Milano il 12 dicembre 1969.

In ogni caso Giovanni Ventura all'amico Guido Lorenzon, che pure rese depositario di confidenze tanto pericolose per la sua libertà, non avrebbe davvero trascurato di accennare a quel compito di osservazione dell'attività eversiva altrui, se effettivamente egli lo avesse svolto.

In netto contrasto logico con la tesi di Giovanni Ventura si pone, altresì, quanto avvenuto nell'incontro che questi ebbe la sera del 20 gennaio 1970 nell'hotel Plaza di Mestre con il suo amico Lorenzon (4). A tale incontro intervenne Franco Freda, il quale insistette anche'egli, unitamente al Ventura, affinché il Lorenzon ritrattasse le dichiarazioni accusatorie da lui formulate dinanzi al Magistrato; e ciò costituisce chiara dimostrazione dell'interesse di entrambi, data la loro correttezza, a tale ritrattazione. Se il Ventura fosse stato un indiretto informatore del S.I.D. ed il Freda soggetto passivo di quell'attività spionistica, sa-

(4) v. parte II cap. II

Antonio Panzani

rebbe stata inconcepibile - come si è già accennato (5) - una loro strategia difensiva comune e concordata in ordine, peraltro, ad una vicenda giudiziaria che a quel tempo riguardava ancora il solo Giovanni Ventura. Inconcepibili e senza alcuna logica giustificazione sarebbero state, altresì, le insistenze di Giovanni Ventura, nei confronti del Lorenzon, di non fare per nessun motivo al Magistrato il nome di Freda in quanto "se l'Autorità inquirente fosse arrivata al Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità" (6). Sarebbe stato, anzi, precipuo interesse del Ventura, se egli avesse realmente agito per collaborare con un Servizio di Sicurezza dello Stato, non frapporre ostacoli a che l'Autorità inquirente facesse piena luce su quei fatti.

Passando poi sul terreno dei riscontri obiettivi, va subito posto in rilievo che nessuna traccia si è trovata, presso gli atti del S.I.D., delle informazioni che il Ventura avrebbe fornito circa l'attività della cellula eversiva veneta fino agli attentati ai treni dell'otto-nove agosto 1969. Né Giannettini si è mai riferito a rapporti da lui inviati al Servizio relativamente a tali informazioni; che egli ha negato di aver ricevuto, sostenendo - come si ricava dai suoi interrogatori riportati in narrativa - di essere legato da relazioni di diverso tipo con il gruppo

(5) v. parte V cap.II

(6) v. parte II cap.I

v. Nello Pizzarello

"Freda-Ventura".

D'altronde l'assunto di Giovanni Ventura è in reciso contrasto con la posizione ideologica di Guido Giannettini, la cui provata fede politica di estrema destra (7) gli impediva, ovviamente, di svolgere la funzione di raccoglitore di notizie contro la sua stessa fazione.

Oltre alla documentazione esibita dal S.I.D., le concordi deposizioni degli Ufficiali, che, succedutisi nel tempo alla direzione dell'Ufficio "D" (gen. Enzo Viola, gen. Federico Gasca Queirazza, gen. Gian Adelio Maletti), ebbero ripetuti contatti con il Giannettini, hanno consentito di accertare - come si è già detto in narrativa - che questi si era dimostrato chiaramente indisponibile a spiare negli ambienti della "destra" e fu, perciò, utilizzato a procurare notizie in quelli della "sinistra". E' evidente, quindi, che egli, in veste di informatore, svolgeva un ruolo diametralmente opposto a quello che il Ventura vorrebbe assegnargli.

I famosi "rapporti informativi" di Guido Giannettini, rinvenuti, in parte, nella cassetta di sicurezza di Montebelluna e sequestrati al suddetto Ventura, sono del tutto inconciliabili con la tesi di quest'ultimo; giacchè essi - come si dirà in appresso (8) - erano strumenti di infiltrazione e di provocazione in danno della sinistra extra-parlamentare.

(7) v. parte V cap. XVII

(8) v. parte V cap. XVIII

est. p. h. v.

Franco Freda, del resto, non avrebbe cercato di rivolgersi clandestinamente nel maggio 1974 (quando la tesi difensiva di Giovanni Ventura era ormai di pubblico dominio) proprio al Giannettini, con i noti messaggi poi sequestrati a Claudio Mutti (9), se avesse avuto anche solo il sospetto di essere stato da lui spiato.

(9) v. parte III cap.I

.....

Francesco...

CAPITOLO VIII

I SINGOLI ATTENTATI DEL 1969 PRIMA DELLA STRAGE DI MILANO

Si è già tracciata una panoramica (1) dei ventidue attentati dinamitardi verificatisi in Italia dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto di altrettante imputazioni nel presente processo: ciò al fine di evidenziare i legami esistenti fra gli stessi sotto il profilo dei simboli presi di mira, delle modalità di esecuzione, del progressivo perfezionamento dei mezzi di impiego in rapporto alle deficienze riscontrate negli ordigni rimasti inesplosi, della tendenza a sviluppare una carica terroristica sempre maggiore.

In tale sede si è, quindi, accennato alle molteplici analogie che, considerate nel loro significato d'insieme, suggeriscono l'unicità della matrice responsabile.

L'analisi che ora si condurrà sugli elementi probatori emersi, a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, in ordine ai singoli attentati, consentirà di controllare la validità di quella logica intuizione scaturita dal linguaggio obiettivo degli avvenimenti e di identificare nella cellula eversiva veneta, coadiuvata da altre oscure forze che le risultanze processuali non consentono di individuare, la suddetta matrice.

a) L'attentato del 15 aprile nel Rettorato dell'Università di Padova.

Guido Lorenzon è stato il primo a fornire utili notizie,

(1) v. parte V cap.I

Guido Lorenzon

allorchè, nel corso della deposizione resa il 23 gennaio 1970 al Procuratore della Repubblica di Treviso, ha dichiarato che Giovanni Ventura, da lui richiesto se potevano emergere tracce a carico del Freda per lo scoppio dell'ordigno nel Rettorato dell'Università, così ebbe a rispondere: "Sì... ma Freda non si è mai esposto, almeno direttamente; indirettamente..." (2).

Si tratta, certo, di un riferimento molto generico, ma esso trova riscontro e specificazione in Ruggero Pan; il quale ha detto che il Freda ebbe a confessarsi autore materiale dell'attentato dinanzi a lui, anche se in epoca successiva gli disse di avere scherzato. Ha aggiunto il Pan di aver appreso che era stato proprio Franco Freda a collocare l'ordigno in questione anche da Marco Pozzan; il quale gli precisò pure la quantità di esplosivo impiegata (mezzo etto), commentando che si erano prodotti danni maggiori rispetto a quelli provocati da altro ordigno, confezionato con due chili di materie esplodenti e collocato davanti alla Questura (3).

Del resto, anche dal Ventura è poi venuta una diretta e specifica conferma sul punto, giacchè questi, nell'interrogatorio del 10.6.1972, ha riferito che il Freda gli fece chiaramente intendere di non essere estraneo all'attentato in questione (4). Estraneo non può, ovviamente, essere ritenuto lo stesso Giovanni Ventura, data la sua posizione.

(2) v. cart.1 fasc.1 fol.40r. istruttoria "Freda"

(3) v. cart.2 fasc.6 fol.58 istruttoria "Freda"

(4) v. vol.24 fasc.14 fol.31 r. istruttoria "Freda"



di preminenza, che egli aveva in comune col Freda, nella delittuosa associazione da cui tutti gli attentati in esame provenivano.

b) Gli attentati del 25 aprile nello stand "Fiat" della Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso la Stazione Ferroviaria Centrale di Milano.

Nella commissione di entrambi gli episodi terroristici Giovanni Ventura ha indicato, nella sua confessione, certamente coinvolto Franco Freda; dal quale ha detto di aver appreso che si era trattato di un'operazione "di seconda linea" (5). Tale accusa, per quel che si è sopra detto sulla posizione del Ventura, vale in sostanza come una chiamata in correità.

Pure questa volta Ruggero Pan ha fornito un valido contributo con le sue dichiarazioni ricordando che, anche in relazione a tali attentati, seppe sia dal Pozzan sia dal Freda stesso che era stato proprio quest'ultimo a trasportare e collocare gli ordigni. Ha specificato il Pan di avere saputo dal Pozzan che il Freda aveva deposto per ultima la bomba nell'Ufficio Cambi, prima di tornare col treno a Padova, e che il calore dello scoppio aveva bruciato il "denaro giudeo".

(5) Apparvero, infatti, responsabili di questi due attentati in un primo tempo alcuni elementi anarchici, i quali, giudicati dalla Corte di Assise di Milano, furono poi assolti per non aver commesso il fatto (in vol.30 fasc.8 v. copia sentenza processo Braschi ed altri).

retor. f. h. h. h. h. h.

c) Gli attentati del 12 maggio nei Palazzi di Giustizia di Torino e Roma.

Vi è la dettagliata confessione di Giovanni Ventura, il quale ha ammesso, confermando così quanto un pò confusamente aveva già riferito il teste Lorenzon sovrapponendo due distinti, ma veri, episodi (quello di Torino del 12 maggio e quello di Milano del 24 luglio), di aver recato con sè un ordigno esplosivo, consegnatogli dal Freda, a Torino. Ivi, seguendo le istruzioni di Freda e realizzando così il primo atto di compromissione con costui, si era incontrato con un altro membro della associazione (da lui non conosciuto) la sera dell'11 maggio e gli aveva consegnato l'ordigno, perchè fosse collocato, la mattina successiva, nel Palazzo di Giustizia. La collocazione era avvenuta ad opera dello sconosciuto ma la bomba non era esplosa.

Giovanni Ventura, per minimizzare il proprio contributo alla commissione dei reati concernenti l'attentato in questione, ha sostenuto di non avere spinto la sua partecipazione materiale fino al collocamento dell'ordigno sull'obiettivo. Questo assunto, tuttavia, anche se fosse corrispondente al vero, non potrebbe certo escludere la sua penale responsabilità per l'episodio. Risulta, comunque, dalla deposizione testimoniale resa il 23 gennaio 1970 (6) da Guido Lorenzon, che a questi il Ventura confidò di aver accompagnato sul luogo dell'attentato lo sconosciuto, al quale aveva consegnato l'ordigno esplosivo; e ciò rende evidente

(6) v. cart.1 fasc.1 fol.33 r. istruttoria "Freda"

[Handwritten signature]

che la sua partecipazione materiale alla delittuosa impresa fu completa.

Il suddetto Ventura ha riconosciuto perfettamente l'ordigno in questione, quando esso gli è stato esibito in visione dal Magistrato Istruttore.

Gli altri due ordigni identici, rinvenuti inesplosi in epoca diversa nel Palazzo di Giustizia di Roma, appartengono alla medesima operazione terroristica; la quale, nel progetto degli attentatori, si sarebbe dovuta evidentemente svolgere nello stesso tempo in più luoghi per una maggiore efficacia deterrente. Delle prove di tale contestualità si è già trattato (7). Va aggiunto, a questo proposito, che negli appunti scritti consegnati dal teste Lorenzon all'avv. Steccanella, prima di comparire dinanzi al Magistrato, vi è uno specifico riferimento ad un ordigno esplosivo depositato a Roma contestualmente ad un altro collocato in un edificio pubblico di una grande città del Nord (Torino-Milano). Si tratta di una di quelle confidenze fatte al Lorenzon da Giovanni Ventura su precedenti episodi della sua attività terroristica; e costituisce indubbiamente un valido elemento probatorio, che concorre nel dimostrare la simultaneità degli attentati ai Palazzi di Giustizia di Torino e di Roma.

d) L'attentato del 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano.

Giovanni Ventura ha ampiamente riferito nel suo interro-

(7) v. parte V cap.I pagg.404-405

valter, f. m. m.

gatorio del 17 marzo 1973 (8) circa l'incontro che, sin dal luglio del 1969, era stato fissato a Padova fra il Freda ed un emissario romano di Stefano Delle Chiaie. Tale incontro - secondo quanto riferito dal Ventura medesimo - faceva parte delle intese organizzative per la attuazione degli attentati ai treni (programmati per la metà di agosto, ma poi anticipati all'otto dello stesso mese) ed era stato successivamente spostato a Milano per la notte dal 23 al 24 luglio. Freda e Ventura si recarono insieme all'appuntamento, partendo alle due di notte da Padova; e l'inviato del Delle Chiaie durante la conversazione - avvenuta nella stazione ferroviaria - più volte si appartò col Freda in alcune fasi del discorso.

I punti sostanziali trattati in quel colloquio notturno, secondo quanto il Ventura ebbe a sentire personalmente o apprese poi dal Freda, furono i seguenti. Il "romano" era venuto per collocare un ordigno esplosivo la mattina del 24 luglio a Milano. A tale ordigno era stato applicato un nuovo tipo di temporizzatore, consistente in un comune orologio normalmente in vendita nei supermercati, in considerazione dell'insuccesso dei congegni a tempo impiegati in precedenti bombe collocate dalla associazione e rimaste inspirose (il "romano" fece specifico riferimento all'infelice esito dell'attentato al Palazzo di Giustizia di Torino del 12 maggio 1969) (9). Si trattava di una prova sperimentale necessaria prima di passare agli attentati ai treni,

(8) v. parte II cap.VII

(9) v. vol.24 fasc.14 fol.151 r. istruttoria "Freda"

Stefano Delle Chiaie

previsti per l'agosto e concepiti dal Delle Chiaie nel quadro di una intensificazione dell'attività terroristica da sviluppare nelle note forme della "seconda linea". Il Freda si attardò, poi, con lo sconosciuto a parlare di problemi tecnici relativi al modo di confezionare gli ordigni ed all'esigenza di predisporre contenitori rettangolari per sistemarvi le saponette di tritolo, delle quali l'organizzazione disponeva in quantità rilevante.

I ragguagli di ordine tecnico del "romano" hanno trovato puntuale corrispondenza nelle obiettive caratteristiche degli ordigni effettivamente impiegati dall'organizzazione prima e dopo quella notte.

Inserite in tale contesto, è chiaro che le altre affermazioni, con le quali il Ventura ha proclamato la sua assoluta estraneità all'attentato del 24 luglio, non possono reggere logicamente.

Sarebbe veramente un'ingenua convinzione quella di ritenere coinvolto solo il Freda, che indubbiamente emerge come protagonista attivo oltre che preparatore di quel convegno e dei suoi sbocchi operativi, e non anche il Ventura, il quale pure accompagnò il Freda stesso in quelle ore di notte e la cui presenza fu, comunque, accettata durante lo svolgimento di quella particolare conversazione.

E', inoltre, documentalmente provato che Giovanni Ventura non si limitò a fermarsi a Milano solo per quel fugace incontro notturno, ma vi si trattenne, per motivi da lui non precisati, fino alle 14,25 del 24 luglio stesso, ora in cui partì in aereo per Roma. Egli fu, quindi, in grado

Antonio Fenu

di prestare la sua collaborazione per il deposito della bomba (10) nel Palazzo di Giustizia. Nè si trattò di una sosta prolungata a Milano per motivi occasionali ed imprevisi, giacchè dal biglietto aereo acquisito agli atti(11) la prenotazione del volo risulta effettuata il giorno precedente.

Del resto si trattava di un episodio delittuoso che non costituiva fine a sè stesso, ma che si inquadrava in quell'attività preparatoria degli attentati ai treni; onde pesano inevitabilmente, in ordine all'episodio medesimo, sia su Franco Freda che su Giovanni Ventura, anche gli elementi di prova che a tali successivi attentati si riferiscono.

e) Gli attentati della notte 8-9 agosto sui treni.

Giovanni Ventura ha dichiarato, proseguendo nel suo citato interrogatorio del 17 marzo 1973, che, dopo l'esplosione degli ordigni su otto treni in varie zone del territorio nazionale (due bombe, su altrettanti convogli, vennero trovate inesplose) nella notte dall'otto al nove agosto, ebbe a chiedere chiarimenti al Freda sui motivi per i quali non si era osservato il programma tracciato in quell'incontro notturno di Milano. Erano stati, infatti, collocati ben dieci ordigni e non i tre di cui si era parlato. Inoltre essi erano stati sistemati non solo nelle toilettes, ma anche nell'interno degli scompartimenti; e si era, così, provocato

(10) deposito avvenuto alle 12,40, come risulta dalla perizia balistica effettuata (v. vol.10 fasc.2 istruttoria "Freda")

(11) v. vol.32/2 fasc.21 foll.20-30 istruttoria "Freda"

Vittorio

il ferimento di diversi viaggiatori. Freda gli aveva risposto che il ferimento di quelle persone non era stato un errore, ma l'attuazione di un premeditato disegno della cellula eversiva romana, la quale intendeva progredire nella strategia terroristica con attentati di sempre maggiore gravità. Con questa dura linea di condotta seguita dai romani il Freda si era dichiarato d'accordo e vincolato per gli impegni già presi; ciò aveva fatto presente con fermezza al Ventura ed al Pozzan, i quali avrebbero cercato di dissuaderlo dal proseguire in quel senso e dal provocare ancora spargimento di sangue.

Queste accuse, rivolte da Giovanni Ventura nei confronti di Franco Freda per gli attentati ai treni, non rimangono in processo senza riscontro.

Occorre, a tal riguardo, richiamare quanto dichiarato da un testimone che lo stesso Freda ha indicato come persona dabbene e degna di fede (ovviamente prima di trovarsi in contrasto con lui su alcune circostanze): l'elettricista Tullio Fabris.

Il Fabris, che - come si è detto - prestò la sua collaborazione per l'acquisto dei timers voluto dal Freda, ha precisato (12) che quest'ultimo, anche in epoca precedente all'agosto del 1969, ebbe a chiedergli più volte pareri tecnici sulla possibilità di provocare la incandescenza di una resistenza e, conseguentemente, l'accensione di fiammiferi,

(12) v. parte II^a cap.VI, ove sono stati testualmente trascritti alcuni brani della deposizione del Fabris.

Tullio Fabris

cessario cambiare qualcosa; ed il mutamento era consistito appunto nell'adozione dei fiammiferi "controvento" avvolti da una resistenza, invece della polvere nera collegata ai filamenti di una microlampadina.

Non va trascurato, inoltre, un particolare cui si è già fatto cenno: frammenti del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25.7.1969 furono rinvenuti fra i materiali residuati dalle esplosioni sui treni (14). Si trattava proprio del numero sul quale gli attentatori potevano aver ricercato le notizie dell'esito del precedente attentato commesso, il 24 luglio 1969, nel Palazzo di Giustizia di Milano. Tale circostanza deve essere considerata in logica relazione con quel che Giovanni Ventura ha precisato alla fine del suo interrogatorio del 20.3.1973 (15). Così ha verbalizzato al riguardo il Giudice Istruttore di Milano: "Il Ventura precisa inoltre che allorchè tornò da Roma il 26 luglio andò nello studio di Freda e gli esibì il Corriere della Sera del 25 luglio, facendogli presente che non parlava dell'attentato a Milano. Il Corriere della Sera fu lasciato nello studio di Freda insieme ad altro giornale di Roma".

Va, ancora, posto in rilievo, che anche Franco Freda, così come si vedrà fra poco per Giovanni Ventura, si trovava in viaggio nel periodo degli attentati ai treni. Invero il

(14) v. parte V cap.I

(15) v. fol.151 r; fasc.14 vol.24 cit.

franco freda

6 agosto 1969 risulta un suo pernottamento nell'albergo "Lilian" ad Alba Adriatica; ed il 9 dello stesso mese il suo arrivo nel Grande Albergo delle Terme Jolly Hotel di Ischia ove egli si trattenne fino al 12 (16).

Quanto al ruolo svolto da Giovanni Ventura, non può certo ritenersi che la funzione da lui scelta di accusatore del Freda lo ponga sul piano di un semplice testimone animato da intenti di collaborazione con gli Organi di Giustizia.

Egli è, a sua volta, inchiodato alla sua penale responsabilità per gli attentati ai treni non solo da quel che si è detto in generale circa la sua posizione di primo piano nell'associazione sovversiva, dalla quale provenivano gli attentati, ma anche da molti altri elementi probatori specifici: sicchè le sue accuse a carico del Freda suonano sostanzialmente, pure questa volta, come una chiamata in cor-reità.

Varie e valide testimonianze sono contro di lui.

Guido Lorenzon, con esposizione particolareggiata, ha rievocato le inequivoche ammissioni a lui fatte dall'amico Ventura. Questi gli aveva confessato di essere stato uno dei tre finanziatori degli attentati ai treni e, sull'esecuzione degli stessi, gli aveva confidato vari dettagli: il costo degli ordigni (£.100.000 per ciascuno, comprese le spese di viaggio di chi era stato incaricato di collocarlo), la predisposizione di accurati alibi per gli attentatori, il

(16) v. vol.32 fasc.1/13 foll.5-6-18-31-32 istruttoria "Freda"

Vittorio

fatto che il gruppo operativo era composto da nove persone, le direttive impartite affinché gli ordigni venissero deposti in vettura di prima classe (normalmente destinate alla borghesia).

Molte di tali circostanze il Lorenzon ebbe a contestare direttamente al Ventura, in presenza del loro comune amico Marco Barnabò.

Ha dichiarato, invero, il Barnabò al Giudice Istruttore di Milano che, durante le feste natalizie del 1969, egli ebbe un giorno a pranzo Giovanni Ventura e Guido Lorenzon. Quest'ultimo, mentre pranzavano, ebbe occasione di precisare "che il Ventura gli aveva confidato di essere uno degli attentatori sui treni, che gli aveva detto che l'organizzazione era a triangolo e che ogni attentato era costato centomila lire" (17).

Analoga confessione Giovanni Ventura rese, sia pure in termini più sintetici, a Ruggero Pan; al quale nello studio bibliografico mostrò un giornale recante in prima pagina le notizie delle bombe esplose sui treni e disse testualmente: "Queste le abbiamo messe noi" (18). Ha aggiunto il Pan, nelle sue dichiarazioni fatte al Giudice Istruttore di Milano, che il Ventura, commentando i suddetti attentati, gli aveva precisato di non dividerli dal punto di vista morale, "ma che spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a se stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva" (19). Il Ventu-

(17) v. dep. Barnabò in vol. 25 fasc. 16 fol. 2 istruttoria "Freda"

(18) v. interr. Pan in vol. 24 fasc. 9 fol. 6 r. istruttoria "Freda"

(19) v. vol. 24 fasc. 9 fol. 13 r. istruttoria "Freda"

Vittorio

ra gli aveva anche predizzato che era necessario adoperare in futuro contenitori di ferro per gli ordigni in quanto quelli di legno, usati sui treni, avevano consentito alla Polizia di controllare le due bombe non esplose.

Anche Elio Franzin, autore - come si è detto - insieme a Mario Quaranta del libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" distribuito dallo studio bibliografico librario di Giovanni Ventura, ebbe da questi una confidenza dello stesso genere. Ha specificato il Franzin sia in fase istruttoria sia in fase dibattimentale, anche in sede di confronto col Ventura (20), che quest'ultimo nel luglio 1971, qualche giorno dopo aver ottenuto la libertà provvisoria nel procedimento penale instaurato a suo carico dalla Magistratura di Treviso, fu da lui invitato a cena ed in quell'occasione, mentre parlavano degli attentati che avevano provocato la sua incriminazione, ebbe a commentare testualmente: "Io ho messo le bombe sbagliate". Giovanni Ventura in dibattimento ha ammesso di aver pronunciato tale frase nella suddetta occasione ed ha, al riguardo, sostenuto di aver voluto fare solo una battuta scherzosa senza alcun intento di confessare seriamente una sua responsabilità in ordine ad episodi dinamitardi. Il Franzin, però, ha insistito nel ribadire di aver avuto la netta impressione che il Ventura parlasse sul serio e di essere rimasto agghiacciato da quella inaspettata confessione. E' pacifico

(20) v. vol.25 cit. fasc.14 fol.18 r.; vol.24 cit.fasc. 18 fol.56 r.; verb.ud. dibatt. 23.6.78

Elio Franzin

che in quel momento i due stavano parlando degli attentati che avevano condotto all'arresto del Ventura medesimo e che, a quell'epoca, erano sostanzialmente gli attentati ai treni dell'agosto 1969. Solo di tali episodi criminosi si era fatto, invero, carico al Ventura, con specifica e dettagliata menzione, da parte del Giudice Istruttore di Treviso con mandato di cattura (21). Gli altri attentati, costituenti oggetto delle attuali imputazioni, formarono solo in epoca successiva il contenuto di altre specifiche incriminazioni.

La partecipazione di Giovanni Ventura agli attentati ai treni non fu limitata al finanziamento.

Ha ricordato l'attendibile Lorenzon che il Ventura, in epoca successiva agli attentati in questione, ebbe a dirgli "che avrebbe continuato l'attività terroristica senza più esporsi direttamente ma soltanto finanziariamente" (22). Ciò implica, logicamente, che lo stesso aveva collaborato non solo dal punto di vista finanziario nell'attività terroristica fino a quel momento svolta.

Il Ventura, d'altronde, si è mostrato edotto di troppi particolari della delittuosa impresa perchè possa essere considerato solo un finanziatore. Uno di questi particolari, oltre a quelli dei quali si è sopra detto, riguarda il tipo di orologio impiegato come temporizzatore. La Polizia ne cerca-

(21) Ai precedenti attentati era stato fatto solo un generico riferimento nel processo a carico del Ventura durante il periodo iniziale dell'istruzione e prima che venisse emesso il mandato di cattura.

(22) v. dep.17.2.71 al G.I. di Treviso in cart.1 fasc.2 foll.27-30 istruttoria "Freda"




va la casa costruttrice in Germania - aveva commentato ironicamente egli parlando con il Lorenzon (23) - senza accorgersi che potevano trovarsi in qualsiasi supermercato; ed era stato proprio a Treviso, luogo in cui operava il Ventura anche per i suoi noti interessi editoriali, che una commessa della Standa, Claudia Moro, aveva notato alcuni inconsueti acquisti di orologi Rhula da parte di un signore rimasto sconosciuto. Costui ne aveva acquistato - secondo la Moro - "mi pare tre o quattro per volta" ed era venuto nei magazzini "almeno due volte" (24). I Rhula erano gli orologi che costavano meno.

Altra coincidenza singolare è la partenza di Giovanni Ventura in treno da Roma per il Veneto proprio nel periodo di tempo in cui si verificarono gli attentati.

Egli ha negato di essersi trovato in treno durante la notte dall'8 al 9 agosto 1969 ed ha sostenuto, prospettando così uno di quegli alibi precostituiti di cui ha parlato il teste Lorenzon, di avere trascorso la serata dell'otto trattandosi a cena in un ristorante romano sino a tarda ora insieme ad alcuni suoi amici, fra i quali Salvatore Trapani, Diego Giannola, Gaetano Testa e Nino Massari. Tuttavia nessuno di costoro, opportunamente sentiti dal Magistrato, è stato in grado di confermare il suddetto alibi; ed anzi proprio da questo testimoniale provengono voci di smentita. In-

(23) v. testimonianza avv. Alberto Steccanella a fol. 47 fasc. 1 cart. 1 istruttoria "Freda"

(24) v. cart. 3 fasc. 7 fol. 30 istruttoria "Freda"



fatti nella tarda mattinata o nel pomeriggio dell'8 agosto 1969 era stata stipulata formalmente - come risulta dalla deposizione del notaio Erminio Campanini (25) - la cessione di una quota sociale della casa editrice "Ennesse" da Vito Loiacono al Ventura, il quale non aveva però voluto pagare l'importo della quota stessa a detto Loiacono. Quest'ultimo era stato, quindi, tacitato con una cambiale di L.350.000 a firma del Giannola e del Massari. Il Giannola ha ricordato che il tutto avvenne in un'atmosfera di tensione e di malumore tali da escludere che, quella sera stessa, si potesse avere l'animo disposto ad una riunione conviviale. Il Trapani, poi, in fase istruttoria ha nettamente smentito il Ventura, sostenendo di aver cenato una sola volta insieme a lui ed ai comuni amici Massari, Giannola ed altri: ciò era avvenuto certamente qualche giorno prima del 4 maggio 1970 (26). In fase dibattimentale poi (udienza 11.5.78) il suddetto Trapani ha manifestato incertezza, ormai a tanti anni di distanza dagli avvenimenti, anche su quest'ultima data; e si è detto portato a ritenere che la cena si svolse probabilmente nelle due settimane precedenti il 15 agosto 1969, ma nessun elemento nuovo e sicuro ha fornito per determinare l'epoca della cena stessa e tanto meno il giorno.

E' certo, comunque, che il dieci, l'undici ed il dodici agosto 1969 Giovanni Ventura era già nel Veneto, giacchè Stefano Sestili e Rinaldo Tomba, i quali hanno fornito in

(25) v. vol.25 fasc.16 fol.32 istruttoria "Freda"

(26) v. vol.25 cit. fasc.17 foll.10-11

Stefano Sestili

proposito notizie precise sulla scorta di annotazioni rilevate dalla loro agenda (27), lo incontrarono tutti e tre i suddetti giorni a Treviso per le trattative inerenti alla costituzione dell'azienda grafica "Litopress".

Ne consegue, logicamente, che il viaggio del Ventura, il quale - come da lui ammesso e come risulta anche dalla agenda del Tomba - il giorno 8 era ancora a Roma, potette avvenire solo fra l'otto ed il dieci agosto. Avvenne certamente in treno perchè lo ha ammesso Nino Massari, il quale ha riconosciuto di aver viaggiato insieme a lui, partendo da Roma nel pomeriggio di un giorno imprecisato della prima metà di agosto, per raggiungere Castelfranco Veneto, ove la sua donna Galante Elvira era già ospite della famiglia Ventura. La Galante, infatti, li vide arrivare insieme, pur non avendo saputo precisare il giorno.

Il cerchio della prova si restringe ancora, fino a circo scrivere tale viaggio nei limiti rigorosi dell'otto-nove agosto, se si tien conto di un particolare, riferito da Ruggero Pan, che consente di escludere dal conteggio il giorno 10.

Ha dichiarato, infatti, il Pan che Giovanni Ventura, allorchè nello studio bibliografico di Castelfranco Veneto gli disse "Questi li abbiamo fatti noi" riferendosi agli attentati ai treni, aveva in mano "l'ultimissima edizione"

(27) l'agenda del Sestili è allegata agli atti (v. vol. 25 cit. fasc.10 fol.5); per i riferimenti all'agenda del Tomba v. vol.25 cit. fasc.9 foll.15-18-27

rot. f. m. h. w.

del Corriere di Informazione che dava le notizie degli at-
tentati stessi.

Orbene è evidente che trattavasi di un'edizione serale di sabato nove agosto (gli attentati si erano verificati la notte precedente); e che proprio il nove sera dovette svolgersi, quindi, la suddetta conversazione. Infatti non poteva trattarsi del dieci, perchè nei giorni festivi il Pan non si recava mai allo studio bibliografico ove in quel periodo di tempo lavorava (28); nè del giorno successivo, giacchè non è verosimile che il Ventura si attardasse ancora a controllare notizie riportate su un giornale ormai vecchio di ben due giorni.

La sera del nove agosto, pertanto, il Ventura che il giorno prima si trovava ancora a Roma, era già arrivato a Castelfranco Veneto. Lo ha confermato, nell'udienza dibattimentale del 20 giugno 1978, sua sorella Mariangela, la quale ha precisato che il fratello Giovanni arrivò a Castelfranco, insieme a Massari, verso le ore 20 del 9 agosto 1969.

Mariangela Ventura ha fissato alle ore 20 l'arrivo del fratello Giovanni a Castelfranco Veneto all'evidente scopo di legarlo ad un treno successivo alla "notte dell'otto-nove agosto 1969" e di evitare, quindi, un pericoloso collegamento che è ricavabile dalle dichiarazioni di Antonio Massari.

(28) il Pan, nei suoi vari interrogatori, ha riferito genericamente di aver iniziato tale lavoro nell'estate del 1969, presumibilmente nell'agosto, ma non ha saputo fornire date precise.

Antonio Massari

Quest'ultimo ha riferito - come si è sopra detto - di aver raggiunto il Veneto insieme a Giovanni Ventura partendo da Roma con un treno del pomeriggio. Poteva essere solo quello delle ore 16, che era l'unico treno del pomeriggio per Venezia (29); e non potè trattarsi del giorno 9 perchè in tal caso l'arrivo a Castelfranco sarebbe avvenuto il giorno successivo. La partenza del Ventura da Roma avvenne, perciò, necessariamente il giorno 8 agosto, dopo il disbrigo della pratica sopra citata presso lo studio del notaio Campanini. Orbene, poichè il suddetto treno delle ore 16 arrivava alla stazione di Venezia-S.Lucia alle ore 23,48, è possibile individuare, sulla base delle indicazioni di Antonio Massari, la presenza di Giovanni Ventura nelle circostanze di tempo e di luogo relative al collocamento di alcune bombe sui treni. Risulta, invero, (30) che uno degli ordigni esplose sul DD.47, partito da Venezia per Roma e rimasto precedentemente in sosta nella stazione di Venezia-S.Lucia a disposizione del pubblico dalle ore 22,30 dell'8 agosto alle 0,06 del 9. Altro ordigno esplose la stessa notte sul DD. 404 Venezia-Milano, il quale era rimasto, prima della par-

(29) v. orario generale ufficiale delle Ferrovie Italiane dello Stato esibito dal Pubblico Ministero nell'udienza del 31 luglio 1978 (cart.S-A ter.)


(30) v. rapporto Polizia ferroviaria, a firma del Commissario di P.S. Francesco Trio, nel quale è tracciato un quadro riassuntivo dei dati obiettivi concernenti gli attentati ai treni (vol.27 fasc.1 fol.6 istruttoria "Freda")

Antonio Massari

tenza e dell'esplosione, nella suddetta stazione di Venezia S.Lucia dalle ore 23 dell'8 agosto alle 0,34 del 9.

Se si passa, poi, a considerare altri treni, partiti da Roma-Termini dopo le ore 16 del giorno 8 agosto del 1969, è possibile porre la presenza di Giovanni Ventura in relazione a vari dei numerosi attentati dinamitardi eseguiti quella notte. Invero sul DD.544, che consentiva ai viaggiatori provenienti da Roma col DD.36 delle 0,01 di arrivare alle 7,35 del 9 agosto a Venezia-S.Lucia, fu rinvenuto in questa ultima stazione alle 8,17 uno degli ordigni rimasti inesplosi. Sul DD.46, partito da Roma per Venezia alle 0,35 del 9 agosto e rimasto a disposizione del pubblico nella stazione di partenza sin dalle 23,35 del giorno prima, esplose un altro degli ordigni alle 2,10 durante il percorso. Dalle 22,55 dell'8 agosto alle 0,30 del 9 ebbe a sostare nella stazione di partenza il DD.991 Roma-Lecce, sul quale esplosero poi durante il viaggio due ordigni, rispettivamente alle 2,45 ed alle 3,20. In sosta a Roma-Termini rimase, infine, dalle ore 20 dell'8 agosto alle 0,25 del 9 il D 778 Roma-Pescara, sul quale poi ebbe ad esplodere altra bomba durante il percorso alle ore 2,50.

Alla suddetta ricostruzione del viaggio in treno di Giovanni Ventura, proprio in concomitanza con gli attentati sui convogli ferroviari, fanno riscontro l'ostinato tentativo da parte sua di negarlo ed alcune frasi dette confidenzialmente da Mariangela Ventura a Mario Quaranta in occasione di un lo



ro incontro nella prima quindicina di maggio del 1976.

Ha riferito il Quaranta che le frasi della Mariangela erano state precisamente queste: "mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che in coincidenza da Venezia partiva per il Sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni" (31). Egli comprese, anche se Mariangela Ventura non glielo aveva detto espressamente, che il di lei fratello Giovanni ed il Massari erano partiti insieme da Roma in treno.

Sulla stessa circostanza ha deposto anche, conformemente, Elio Franzin per averla appresa dal Quaranta.

Tutto quanto si è finora detto sul viaggio di Giovanni Ventura costituisce, indubbiamente, un complesso di seria efficacia indiziaria; sulla cui base non è azzardato affermare che il Ventura medesimo svolse anche un ruolo di esecutore materiale in uno o più degli attentati ai treni.

Merita, infine, adeguata considerazione quanto Giovanni Ventura ha dichiarato nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973 circa la sua partecipazione all'incontro di Milano del 24 luglio 1969, preparatorio degli attentati ai treni programmati per l'agosto successivo, e circa il modo in cui gli attentati stessi erano stati poi in effetti eseguiti. Ha specificato il Ventura - come si è già detto - di aver chie

(31) v. vol.25 fasc.17 foll.53-55 istruttoria "Freda"

W. Piovone

sto chiarimenti al Freda sui motivi di alcuni mutamenti del programma: cioè dell'anticipo degli attentati dal 15 all'8 agosto, del collocamento di un maggior numero di ordigni (dieci e non tre), della sistemazione degli ordigni medesimi - oltre che nelle toilettes - anche negli scompartimenti con la conseguenza che vari viaggiatori erano rimasti feriti. Ha specificato, altresì, che aveva con durezza contestato nell'occasione al Freda di essere venuto meno, con quei mutamenti, a precisi impegni assunti (32).

Tutto questo discorso del Ventura, sia pure ambigualmente introdotto da questi per sminuire le proprie responsabilità, costituisce indiscutibilmente una sostanziale confessione da parte sua; giacchè ovviamente egli, nel momento stesso in cui si è preoccupato di sostenere la sua estraneità a quelle variazioni di programma, implicitamente ha ammesso di aver partecipato alla fase iniziale di progettazione degli attentati.

f) Considerazioni conclusive.

Quanto si è finora esposto in ordine agli obiettivi, alle modalità ed alle circostanze, inerenti agli attentati dinamitardi compiuti da Franco Freda e Giovanni Ventura dal 15 aprile al 9 agosto 1969, evidenzia, dal punto di vista giuridico, a loro carico la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed obiettivi richiesti dalla legge penale per i vari reati posti in essere con l'esecuzione degli attentati medesimi e specificati in epigrafe dai capi "C" a "G".

(32) v. vol.24 cit. fasc.14 fol.119

petro. freda

Gli elementi di prova sopra illustrati inchiodano alle loro penali responsabilità per i fatti terroristici commessi dall'aprile all'agosto 1969, specificamente fra i componenti della "cellula veneta", Franco Freda e Giovanni Ventura.

Marco Pozzan è colto solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati; e non è emersa con sicurezza la sua effettiva partecipazione ad alcuni degli stessi. Il fatto di essere egli impegnato in quell'associazione sovversiva fa intuire una sua non estraneità alla concreta attività terroristica; ma trattasi di un'intuizione che non conduce a risultati di certezza, data la di lui posizione gregaria e carente di poteri direttivi e decisionali nell'ambito associativo (33).

Il Pozzan va, quindi, assolto dalle imputazioni concernenti i singoli episodi terroristici, da quello del 15 aprile 1969 verificatosi nel Rettorato dell'Università di Padova alle bombe sui treni, con formula dubitativa.

Su tale formula prevalgono, ovviamente, per i reati meno gravi, le cause estintive (amnistia e prescrizione) di cui si tratterà separatamente (34).

(33) v. per il ruolo di Pozzan nell'associazione sovversiva, quanto si è scritto in parte V cap. V foll.457-458

(34) v. parte V cap.XLVII

Valerio Panfili

CAPITOLO IX

I TIMERS IMPIEGATI PER GRADUARE I TEMPI DELLE ESPLOSIONI
NEGLI ATTENTATI LXX. 12 DICEMBRE 1969.

Si è detto in narrativa analiticamente delle indagini svolte sui timers dal Giudice Istruttore di Milano e del convincimento conclusivo di quest'ultimo, secondo il quale i timers usati nella strage provennero proprio dai circa quaranta acquistati da Franco Freda presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna (1).

Osserva, al riguardo, questa Corte, in esito alla verifica dibattimentale di quelle risultanze istruttorie, che non appare sicura la base probatoria sulla quale è stato fondato il suddetto convincimento.

Alla ricostruzione dei vari passaggi dei timers dalla ditta costruttrice alla vendita al dettaglio, nel periodo di tempo compreso fra il 17 marzo ed il 12 dicembre 1969, possono invero muoversi efficacemente vari rilievi critici.

Anzitutto già l'aver limitato le ricerche a tale periodo fornisce lo spunto per una prima obiezione. Infatti, se in fase istruttoria tale limite poteva ritenersi ragionevole in quanto il teste Antonio Pitzalis, titolare della ditta Targhindustria, aveva dichiarato che le sue prime forniture di dischetti per temporizzatori alla Gavotti erano state effettuate nel marzo 1969 (e particolarmente il 17 marzo 1969 la prima fornitura di dischetti 60 M/A per i timers

(1) v. parte II cap. XI pagg. 226, 227 e 228

V. P.

in apertura ed in deviazione), in dibattimento è emersa chiaramente l'inaccettabilità di questa impostazione al lume delle seguenti nuove risultanze. La Polizia Tributaria, in esecuzione di ordinanza della Corte in data 3 giugno 1978, ha accertato, sulla scorta di numerose fatture reperite presso la ditta Gavotti, che i rapporti commerciali fra quest'ultima e la Targhindustria iniziarono almeno il 29 aprile 1968 ed in tale anno si articolarono con varie forniture di dischetti per temporizzatori. Dall'esame diretto delle fatture la Corte ha rilevato che non sempre in esse veniva indicata la dicitura impressa sui dischetti medesimi e spesso si adoperavano i termini "divisioni diverse" o "diciture diverse". Il Pitzalis, convocato a chiarimento nella udienza del 3 luglio 1978, non ha potuto riconoscere, di fronte agli elementi documentali contestatigli, di aver iniziato prima del 1969 i suoi rapporti con la Gavotti ed in tal senso ha rettificato quanto diversamente da lui riferito al Giudice Istruttore; circa le espressioni "divisioni o diciture diverse" ha chiarito che esse si riferivano ai vari numeri scritti sui dischetti, i quali erano per il resto tutti uguali come diametro, spessori, fori e disegno. Di conseguenza egli, pur non ricordando alcunchè di preciso in proposito a distanza di tanti anni, non ha potuto escludere di aver cominciato a fornire alla Gavotti sin dal 1968, insieme ai dischetti 15 M/A e 30 M/A (specificamente indicati in alcune fatture), anche dischetti 60 M/A (con le fatture onnicomprensive delle "diciture diverse") e cioè proprio quelli che, secondo le sue dichiarazioni i-

Antonio Pitzalis

struttorie (rese peraltro anch'esse a distanza di anni dai fatti e cioè il 4.10.1972), avrebbe fornito per la prima volta il 17 marzo 1969. Vi è da rilevare, ancora, che quest'ultima data, apposta sulla relativa bolla di consegna dal Pitzalis esibita al Giudice Istruttore, presenta grossolane tracce di correzione: il che, se non basta di per sè a far ritenere che nella specie si sia voluto deliberatamente far apparire una data diversa da quella della reale fornitura (2), tuttavia non rivela certamente particolari doti di precisione nel Pitzalis circa la documentazione della sua attività commerciale.

(2) il perito grafico prof. Giuseppe Diaco, incaricato in dibattimento di dare lumi al riguardo, ha riferito con la sua relazione scritta conclusiva che il numero "3" (corrispondente al mese di marzo nel testo della data in questione) appare il ripasso di un precedente dato grafico "che più si avvicina al n.8 e non ad altri numeri razionali". Quindi il mese originariamente indicato dovrebbe essere quello di agosto e non di marzo secondo il responso peritale, il quale è stato conforme a quello espresso da una perizia giurata extragiudiziale esibita in dibattimento dalla difesa di Franco Freda. Ciò tuttavia non assume particolare rilevanza, in quanto si resta sempre nell'arco di tempo (17 marzo-12 dicembre 1969) delimitato dal G.I. di Milano. Quanto all'anno, il perito di ufficio ha precisato che il "9" (corrispondente all'indicazione dell'anno 1969) non può considerarsi con certezza l'esito della correzione di un precedente n.7 (corrispondente, cioè, all'indicazione dell'anno 1967 come ha sostenuto il suddetto perito di parte). D'altronde dovrebbe escludersi che l'iscrizione originaria relativa all'anno fosse del 1967, in quanto la Polizia Tributaria, con gli accertamenti di cui si è detto, non ha trovato traccia di rapporti commerciali fra la Targhindustria e la Gavotti anteriori al 29 aprile 1968.

Atto di Freda

Concludendo su questo punto, appare evidente che, se non si possono escludere una o più forniture di dischetti 60 M/A anteriormente al 17 marzo 1969, non ha alcun senso limitare la ricostruzione dei passaggi commerciali dei timers fra la suddetta data e quella di commissione della strage. Restano, infatti, al di fuori di ogni controllo di acquisti di timers in deviazione da 60 M/A che furono fatti sul mercato italiano prima del 17 marzo 1969 e che poterono anch'essi, in via d'ipotesi, avere per oggetto i cinque temporizzatori poi utilizzati per gli attentati del 12 dicembre di quello stesso anno.

A parte la lacuna istruttoria sopra evidenziata, è lo stesso metodo usato per ricostruire i passaggi commerciali dei timers a rivelare la sua inadeguatezza.

La ricostruzione fu effettuata con un'operazione di Polizia Tributaria condotta, come ha ribadito in dibattimento il maresciallo Vincenzo Bilardello che all'epoca se ne occupò, sulla base dell'esame del fatturato. Ciò di per sé garantisce ben poco sulla corrispondenza delle fatture con i dati effettivi delle vendite e degli acquisti, essendo ben note le evasioni fiscali che frequentemente accompagnano i passaggi delle merci negli ambienti commerciali e, quindi, la scarsa efficacia probatoria che può riconoscersi in materia alle fatture. Una dimostrazione concreta a tal riguardo è stata data in dibattimento (3) da Umberto Gavotti, contito

(3) v. verb. ud. 23.5.1978

Umberto Gavotti

lare dell'omonima ditta, il quale ha ammesso che alcune volte la Gavotti stessa si faceva intestare le forniture di merce dalla Iunghans a "nomi di fantasia" sulle fatture, allo scopo di realizzare un risparmio dell'I.G.E. sulle future vendite. Nè può obiettarsi che la Polizia Tributaria ebbe a sua disposizione, per gli opportuni controlli, le bolle di consegna e le richieste di spedizione presso la Iunghans. Invero il teste Luciano Marcato, addetto all'ufficio spedizione della Iunghans, ha dichiarato nella udienza dibattimentale del 22.5.1978 di avere approntato, su disposizione del suo direttore, i documenti relativi ai rapporti commerciali Iunghans-Gavotti proprio in previsione di una preannunciata visita della Polizia Tributaria; ed è davvero inverosimile che nell'occasione possano essere stati esibiti documenti in contrasto con le fatture ed idonei, quindi, a provocare la contestazione di illeciti fiscali.

D'altra parte nel caso in esame nessun'altra più approfondita indagine poteva essere svolta, per giunta a distanza di tre o quattro anni dal periodo di tempo che interessava (le investigazioni della Polizia Tributaria furono effettuate nel 1972 e nel 1973), in quanto nè la Gavotti nè l'Elettrocontrolli - come risulta dalle deposizioni rese dai rispettivi rappresentanti (4) - erano munite di schede o registri di carico e scarico della merce, ossia degli stru

(4) v. dep. Gavotti Umberto in verb. ud. 23.5.1978 e Nanni Luigi in vol.26 fasc.4 foll.16-17 istruttoria "Freda"

U. Gavotti

menti più idonei per la documentazione dei movimenti di magazzino.

Comunque, anche a volersi rimettere acriticamente alle risultanze dell'esame del fatturato, non possono essere trascurati altri rilievi i quali dimostrano che questo esame venne compiuto con esiti assai approssimativi.

Già molteplici errori di calcolo è dato cogliere "ictu oculi" nelle tabelle riepilogative redatte dalla Polizia Tributaria sui movimenti dei timers in deviazione. Eccone, qui di seguito, alcuni esempi:

a) il numero complessivo dei timers in deviazione da 60 minuti venduti dalla ditta Gavotti in tutto il 1969 risulta essere "95" nelle tabelle redatte il 13 giugno ed il 5 ottobre 1972 (5); risulta, invece, "97" nella tabella redatta il 21 febbraio 1973 (6); ed addirittura "0" nella tabella redatta il 16 dicembre 1972 (non si può tenere conto dell'aggiunta a penna, che figura in detta tabella vicino allo "0", perchè trattasi di riferimento alla foliazione del fascicolo processuale, annotato, evidentemente, in epoca successiva quando si era già proceduto alla foliazione stessa) (7);

b) dalla tabella sopra citata del 16 dicembre 1972, relativa ai timers in deviazione venduti dalla Gavotti nel 1971 (l'anno è diverso da quello che direttamente ci interessa,

(5) v. documenti inseriti nella busta a fol.138 del vol. 26 fasc.4 istruttoria "Freda"

(6) v. vol.26 cit. fasc.5 fol.7

(7) v. vol.26 cit. fasc.4 fol.151

Giuseppe Pizzarello

ma il rilievo è ugualmente utile per saggiare il grado di attendibilità dei controlli contabili eseguiti dalla Polizia Tributaria), si ricava che erroneamente calcolati sono gli importi totali delle vendite per alcuni tipi dei timers stessi: cioè si è calcolato, con addizioni aritmeticamente sbagliate, che furono venduti complessivamente 206 timers da 15 M, 721 da 30 M, 8 da 60 M e 47 da 120 M; rifacendo esattamente i calcoli, in base ai dati parziali esposti nella tabella medesima, gli importi risultano rispettivamente: 209, 731, 11 e 50 (8).

Il già menzionato mar. Bilardello, a contestazione delle circostanze sopra raggruppate sub a) e b), ha spiegato in dibattimento che i calcoli inesatti sono da addebitarsi ad errori materiali commessi nel sommare i vari dati e che le rilevate diversità, nelle varie tabelle relativamente ai timers in deviazione venduti dalla Gavotti nel 1969, possono essere derivate dal fatto che gli accertamenti furono effettuati in vari periodi di tempo ed in base ai dati forniti, di volta in volta, dalla ditta sottoposta al controllo.

Non è necessario alcun commento per evidenziare come le ricostruzioni contabili in questione offrano un affidamento piuttosto scarso.

Emerge, inoltre, dagli stessi elementi offerti dalla Polizia Tributaria un dato assai inquietante; il quale si ri-

(8) v. vol. 26 cit. fase.4 fol.154

esperto Bilardello

leva dal riepilogo a cura del medesimo Organo di Polizia compilato relativamente alle complessive operazioni di acquisto e vendita, da parte della ditta Gavotti, di timers in deviazione nel periodo 1968-1972. Da tale riepilogo risulta che la Gavotti nel dicembre 1972 in effetti disponeva di una giacenza in meno, rispetto a quella che avrebbe dovuto avere in base agli accertamenti contabili, di ben 480 timers in deviazione, dei quali circa 150 del tipo da 60 minuti (cioè di quello acquistato da Franco Freda) (9).

Il mar. Bilardello, che nel testo dello stesso riepilogo aveva indicato sinteticamente la causa del rilevato difetto di giacenza in una avvenuta trasformazione "in altri tipi", in dibattimento (10) ha chiarito di avere ciò appreso solo dalla viva voce dei titolari della Gavotti. Questi ultimi, però, non gli avevano mostrato registri di magazzino nè altra documentazione idonea a provare quanto affermavano; e si erano limitati a prospettare una trasformazione "in altri tipi" dei timers mancanti come mera "ipotesi di lavoro", per spiegare quel divario fra giacenza contabile e giacenza reale.

E' chiaro, a tal riguardo, che non possono certo contare le "ipotesi", più o meno superficialmente formulate e sulle quali l'unico titolare superstite della ditta - Gavotti Umberto - non è stato in grado di offrire il contri

(9) v. vol.26 fasc.4 foll. 145-157 e 159 istruttoria "Freda"

(10) v. verb. ud. 5.5.1978

Vittorio Bilardello

buto del suo ricordo, per liquidare definitivamente la questione in un senso o nell'altro. Invero, per dimostrare che i cinque timers in deviazione da 60 minuti usati nei crimini del 12 dicembre 1969 provennero certamente dai cinquanta acquistati dal Preda, sarebbe stato necessario provare rigorosamente che tutti quei 150 timers dell'identico tipo (compresi nei 480 in deviazione che mancano alla Gavotti) ebbero una destinazione ultima diversa da quella dell'impiego in atti dinamitardi. Questa prova rigorosa non è emersa nel procedimento.

Per tutte le ragioni sin qui esposte è doveroso ammettere che le pur diligenti indagini compiute dal Giudice Istruttore di Milano, sui passaggi commerciali dei timers in deviazione da 60 M, non hanno condotto a risultati di matematica certezza sulla provenienza di quei cinque impiegati dagli attentatori.

Passando ora ad affrontare il problema del tipo di temporizzatore usato il 12 dicembre 1969 a Roma ed a Milano, giova richiamare brevemente, anzitutto, i concetti fondamentali sul funzionamento di questi congegni cui si è già accennato in narrativa (11).

Il "timer" (noto anche come "temporizzatore" o "interruttore" o "commutatore") era ed è un congegno del tipo "ad orologeria", il quale consente di regolare il passaggio di corrente elettrica facendo rimanere aperto o chiuso un circuito per un determinato intervallo temporale prefissa-

(11) v. parte II cap. VI

Vittorio

to, mediante una carica impressa con comando manuale, secondo le indicazioni di un disco o quadrante di graduazione. Tre sono i tipi di timers già all'epoca degli attentati prodotti dalla ditta Iunghans Diehl di Venezia e distribuiti dalla Gavotti di Milano sul mercato italiano, come si desume dai cataloghi e dalle testimonianze dei rappresentanti delle ditte medesime in atti, con riguardo alla funzione elettrica da svolgere: 1) timer in apertura, nel quale i contatti rimangono aperti in posizione di riposo e si chiudono quando si dà la carica manuale (naturalmente con la chiusura dei contatti si provoca la chiusura del circuito e cioè il passaggio della corrente elettrica; 2) timer in chiusura, il quale funziona in senso diametralmente opposto al precedente (i contatti e, conseguentemente, il circuito sono chiusi in posizione di riposo ed aperti quando il congegno è sotto carica); 3) timer in deviazione, il quale cumula, con un doppio circuito, le funzioni di quello in apertura ed in chiusura (esso funziona cioè in apertura su una delle sue metà e contemporaneamente in chiusura sull'altra, con la conseguenza che, all'atto di esaurimento della carica, la corrente viene "deviata" da un circuito all'altro). Tenuto conto, poi, della durata della carica, impressa manualmente mediante un'apposita manopola, tutti e tre i suddetti tipi di timers si distinguono in varie versioni da 15 M, 30 M, 60 M, 90 M, 120 M ecc. Questi numeri rappresentano la durata massima, espressa in minuti, della carica stessa; e sono indicati nell'apposito disco o quadrante,

Vittorio Ruffini

sopra indicato, in modo da consentire all'operatore la graduazione temporale anche su valori inferiori a quello massimo.

L'avvenuto impiego negli attentati del 12 dicembre 1969 di timers prodotti dalla Iunghans Diehl è stato accertato, sulla base dello studio dei frammenti degli ordigni esplosivi, già dai primi periti (ing. Teonesto Cerri, ing. Fabio Rosati, gen. Ugo Bianchi, t.col. Pietro D'Arienzo, dr. Domenico Frascatani e prof. Arnaldo Foschini) nominati fra la fine del 1969 e gli inizi del 1970 nella parte iniziale della fase istruttoria "romana" del presente procedimento. Questi periti, come si è detto già in narrativa (12), hanno concluso le loro operazioni con l'affermare che, dovendosi escludere logicamente l'uso di timers in apertura (gli ordigni sarebbero scoppiati nelle mani degli attentatori con la chiusura del circuito all'atto della carica), erano stati impiegati con certezza timers in chiusura. Essi hanno ritenuto che tali timers in chiusura fossero da 60 minuti sulla base della dicitura "60 M/A" impressa sul disco rinvenuto nella borsa collocata presso la Banca Commerciale a Milano (13).

Tale indagine tecnica ha avuto un'impostazione lacunosa, in quanto non si è tenuto conto del fatto che esisteva il terzo tipo di timer, quello in deviazione; il quale poteva trovare anch'esso idoneo impiego in attentati dinamitardi,

(12) v. parte I cap. XIV pagg. 107-108

(13) v. cart. 11 vol. I pag. 76 istruttoria "Valpreda"

Antonio Foschini

mediante l'utilizzazione di uno dei due circuiti per far funzionare l'ordigno e dell'altro per collegarlo ad una lampadina-spia da destinare a garanzia di sicurezza per l'attentatore. Riconoscendo questa lacuna l'ing. Teonesto Cerri così testualmente si è espresso in epoca successiva dinanzi al Giudice Istruttore di Milano: "Nel corso della perizia non abbiamo mai preso in considerazione il timer in deviazione della ditta Gavotti. Ciò perchè il collegio (peritale) ha preso in considerazione i tipi da me inviati da Milano ed acquistati presso la ditta Gavotti che erano in chiusura o in apertura. Di conseguenza fra le cose repertate cercammo solo i frammenti che ci potevano riportare al tipo in chiusura o in apertura. Né io né il collegio peritale esaminammo mai timer in deviazione, di conseguenza non conosceamo le parti che componevano detto timer" (14). Poi, nell'udienza dibattimentale del 3.5.1978, l'ing. Cerri dinanzi a questa Corte ha precisato di non aver pensato al timer in deviazione, pur avendone trovato traccia nel catalogo della ditta Gavotti, in quanto aveva erroneamente ritenuto che quel tipo non potesse essere adoperato utilmente in un ordigno esplosivo.

Durante l'istruttoria svolta a Milano, nel procedimento in seguito instaurato a carico di Franco Freda, Giovanni Ventura ed altri, si è accertato che in realtà fra i frammenti degli ordigni esplosi erano riconoscibili pezzi di timer in deviazione. A quest'ultimo tipo, anzitutto, appartiene certamente il disco di graduazione rinvenuto

(14) v. dep. Cerri 10.10.72 in cart.4 fasc. 15 fol. 57 istruttoria "Freda"

Teonesto Cerri

dentro la borsa collocata nella sede milanese, di piazza della Scala, della Banca Commerciale Italiana: esso infatti reca la dicitura "60 M/A", adoperata esclusivamente, come ha chiarito la testimonianza di Paolo Gavotti titolare dell'omonima ditta (15), nei timers in deviazione ed in quelli in apertura (si è già detto che di timers in apertura, assolutamente inadatti per temporizzare lo scoppio di una bomba, non poteva nella specie trattarsi). Inoltre, fra i residuati dell'esplosione verificatasi a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, venne trovata, subito dopo il verificarsi degli attentati, una bussola di ottone (16) che costituisce una ca-

(15) v. dep. Gavotti Paolo 22.2.1972 in vol.26 fasc.4 fol.5 istruttoria "Freda"

(16) la difesa di Franco Freda ha avanzato delle riserve in proposito, perchè il pezzo rinvenuto non risulta compreso nelle numerose fotografie di "reperti" effettuate dagli Organi di Polizia nè descritto specificamente in alcun verbale di sequestro. Tuttavia non vi è alcun fondato motivo per dubitare della genuinità di tale ritrovamento, in quanto trattasi di un pezzo che, essendo rimasto infisso in un cavo telefonico, fu notato da un funzionario di P.S. (v. dep. del vice-questore Raffaele Gargiulo nel verb. ud. 26 aprile 1978) poco dopo lo scoppio dell'ordigno. Nulla rileva, quindi, che il pezzo in questione, sul quale sono fra l'altro evidenti le tracce della esplosione, sia stato reperito senza particolari formalità nel clima di confusione che caratterizzò la raccolta dei frammenti, raccolta avvenuta - come risulta dai relativi verbali - in più riprese ed a cura di vari Organi di Polizia Giudiziaria. I reperti erano costituiti da numerosi pezzi metallici o di altra natura spesso assai piccoli; ed i primi periti, come emerge

Antonio...

ratteristica esclusiva dei timers in deviazione. In tale senso, invero, ha deposto l'ing. Ernest Blocher, persona particolarmente qualificata sul piano tecnico perchè primo progettista e costruttore dei temporizzatori presso la ditta Diehl di Norimberga nonchè poi consulente dal 1° gennaio 1969 dalla ditta veneziana Iunghans; la quale della Diehl aveva ottenuto il brevetto dei temporizzatori stessi divenendone, così, esclusiva produttrice in Italia. Il Blocher in questi testuali termini ha espresso le sue osservazioni al Giudice Istruttore di Milano il 5.10.1972: "...Prendo visione del frammento di ottone estratto dalla busta n. 1 del corpo del reato 78881 L.- Trattasi di frammento portacontatto in disegno n. 19029-525- che veniva montato singolarmente a scopo di chiusura del foro di sostegno in bachelite, privo di contatto, esclusivamente negli interruttori in deviazione" (17). Questo riferimento testimoniale ha trovato precisa conferma nelle risultanze della nuova perizia collegiale disposta, sui frammenti dei timers coinvolti nelle esplosioni, dal Giudice Istruttore di Milano. I periti nominati (il dr.ing. Alessandro Reggiori, il dr. prof. Leno

dai chiarimenti che hanno offerto in dibattimento (v. dep. ing. Cerri, gen. D'Arienzo, dr. Frascatani in verb. ud. 3 maggio 1978), fissarono la loro attenzione solo su quelli che ritenero più importanti e solamente questi fotografarono (v. pag. 7 elaborato peritale in cart. 10 istruttoria "Valpreda"). Questi primi periti dell'istruttoria "romana" non conoscevano neanche l'esistenza del timer in deviazione e, quindi, non potevano apprezzare la rilevanza della "bussoletta" sopra indicata.

(17) v. vol. 26 fasc. 4 fol. 129 istruttoria "Preda"

v. M. Rossi


Matteoli ed il dr. Walfredo Dumini (18)) hanno esaurientemente spiegato perchè la bussola sopra menzionata, dagli stessi descritta come "frammento di metallo giallo a base triangolare", fosse stata destinata dal costruttore a riempire l'alloggiamento del morsetto inferiore sinistro (contrassegnato "b") solo nei timers in deviazione: in questi ultimi, infatti, il morsetto inferiore sinistro non esisteva, essendo sostituito da una lamella inserita nel lato inferiore del corpo in bachelite, ed il suo buco di alloggiamento (già predisposto nel suddetto corpo in bachelite che era comune a tutti i tre tipi di timer) doveva essere, quindi, occluso con un'apposita bussola per preservare l'interno del congegno dalla polvere dell'ambiente esterno.

Il collegio peritale nominato dal Giudice Istruttore di Milano non si è limitato all'accertamento relativo alla "bussola", ma, dopo aver proceduto ad un esame comparativo fra i frammenti recuperati nei cinque luoghi degli attentati del 12 dicembre 1969 ed i tre tipi di timer prodotti dalla Iunghans, ha concluso che gli attentatori avevano sempre e solamente usato il tipo in deviazione da 60 minuti.

Si è dettagliatamente riferito in narrativa (19) circa le singole rilevazioni che hanno indotto i periti al suddetto conclusivo responso. Va ora puntualizzato in quali limiti le rilevazioni medesime autorizzino il responso medesimo.

(18) tutti dirigenti tecnici di alta qualificazione dell'Istituto "Breda" specializzato negli esami sui metalli

(19) v. parte II cap. XI pagg. 223-224-225



Deve, anzitutto, considerarsi che anche la seconda perizia sui timers, così come si è osservato per la prima in ordine al mancato esame del tipo "in deviazione", presenta aspetti criticabili nella sua stessa impostazione. Essa è stata condotta sulla base di una minuziosa comparazione fra i frammenti delle esplosioni ed i seguenti sei timers nuovi consegnati ai tecnici dal Giudice Istruttore: uno in chiusura da 60 minuti prodotto nell'aprile 1968, uno in deviazione da 90 minuti prodotto nel settembre 1968, uno in deviazione da 60 minuti prodotto nel gennaio 1969, uno in deviazione da 120 minuti prodotto nel febbraio 1969, due in apertura da 60 minuti prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969 (20). La serie dei timers nuovi, assunta come punto di riferimento per il raffronto, appare evidentemente incompleta per la totale mancanza dei tipi di durata inferiore a 60 minuti (ad esempio quelli da 15 e 30 minuti), i quali non potevano aprioristicamente essere esclusi dalle possibilità di impiego degli attentatori. L'ing. Blocher aveva precisato nella sua citata deposizione testimoniale del 5 ottobre 1972 che, per gli interruttori a tempo fino a 60 minuti, venivano montate molte dello stesso spessore: il che richiama notevoli affinità morfologiche fra questi tipi e, conseguentemente, l'esigenza di una specifica e completa comparazione fra gli elementi strutturali di ciascuno degli stessi ai fini che ci interessano.

(20) v. vol. 26 fasc.5 fol.73 istruttoria "Freda" e dep. Pianca in verb. ud. 22.5.1978

petros f... ..

Altro difetto d'impostazione è individuabile nella varietà delle epoche di produzione dei sei timers su descritti. Hanno specificato i dirigenti tecnici della Iunghans in dibattimento (Vincenzo Lemi nell'udienza 29.4.1978, l'ing. Vittorio Cantoni nell'udienza del 22.5.1978 e l'ing. Giorgio Pianca nelle udienze del 22 e del 31.5.1978) che le parti meccaniche dei timers, quali i bilancieri, la spirale, le molle di carico, le ruote erano e sono soggetti a continue modificazioni finalizzate al perfezionamento della funzione ed al raggiungimento dei minori costi possibili di produzione. E', quindi, evidente l'insufficienza di un metodo comparativo ancorato a pochi esemplari prodotti nelle epoche più disparate. Solo un controllo diretto da parte dei periti sull'intera gamma di produzione della Iunghans, con particolare riferimento alla possibile incidenza delle modificazioni costruttive, avrebbe consentito di conferire una assoluta attendibilità ai risultati della comparazione.

Passando ora alle singole differenze o conformità riscontrate dai periti, si impongono le osservazioni che seguono:

a) Si è riconosciuto il timer in deviazione ed escluso quello in chiusura, in base all'esame dei morsetti rinvenuti nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, perchè il morsetto superiore sinistro (contrassegnato "a") era risultato di materiale ferroso (il morsetto "a" del timer in chiusura nuovo, usato come campione, era risultato, invece, di materiale non ferroso). In realtà sin dalla fase istruttoria

• *Vittorio Pianca*

questo elemento di individuazione è venuto meno, avendo il titolare della Gavotti fatto presente al Giudice Istruttore (21) che la Iunghans nel 1968 cominciò ad usare, nella costruzione dei timers, morsetti di ferro mescolandoli a quelli di ottone nella catena di montaggio: sicchè era del tutto casuale il fatto che morsetti di ferro capitassero o meno in ciascun tipo di timer.

b) Per quanto concerne la "bussoletta" si è già detto sopra che essa consente di accertare l'avvenuto uso di un timer in deviazione nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma; ma non se si trattasse di tipo da 60 minuti o di diversa durata.

c) Si sono riconosciute, in due frammenti di ottone rinvenuti rispettivamente nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma ed in quella dell'Agricoltura di Milano, due piastrine (anteriore e posteriore) uguali a quelle di un timer in deviazione e diverse da quelle di un timer in chiusura. Tuttavia l'identità o meno fra le piastrine (o platine), dal punto di vista strettamente morfologico, si è rivelato un elemento non utile per distinguere un timer in deviazione, perchè i già menzionati dirigenti tecnici della Iunghans (gli ingegneri Cantoni e Pianca) hanno spiegato che trattasi di pezzi destinati a contribuire allo svolgimento della funzione

(21) v. dep. Paolo Gavotti del 22.2.1972 in vol.26 fasc. 4 fol.5 istruttoria "Freda"; nello stesso senso in dibattimento (ud. 29.4.1978) ha depresso il teste Vincenzo Lemi impiegato presso l'ufficio fabbricazione della Iunghans.

Paolo Gavotti

meccanica dei timers e non di quella elettrica. Tali pezzi, cioè, servono per racchiudere il meccanismo ad orologeria e non subiscono variazioni nei timers in deviazione rispetto a quelli in apertura o in chiusura, appunto perchè non incidono in alcun modo sulle modalità di chiusura o di apertura dei circuiti elettrici. Pertanto le piccole differenze formali riscontrate dai periti fra una piastrina e l'altra (disposizione di alcuni fori, incavature marginali od altro) sono riconducibili, secondo quanto ha chiarito lo ing. Pianca, a casuali variazioni nelle operazioni di stampo ed all'impiego di piccoli accorgimenti e modifiche attuati nel tempo per ottenere miglioramenti di qualità e di efficienza o per produrre a costi più economici. Solo per il frammento di piastrina anteriore, in base a quanto ha precisato l'ing. Pianca sulla scorta dei disegni di fabbricazione, è stato possibile accertare che trattasi di elemento tipico ed esclusivo dei timers da 60 minuti; ma anche tale piastrina è comune ai timers in deviazione, in apertura ed in chiusura.

d) I periti hanno rilevato l'inesistenza, nel timer in chiusura nuovo messo a loro disposizione, della "rondella con nasello" di cui fu trovato un frammento a Roma presso il pennone alza bandiera dell'Altare della Patria. Hanno ritenuto quindi, per esclusione, che tale rondella dovesse appartenere ad un timer in deviazione (si è più volte detto che quello in apertura è da escludere "a priori" non essendo utilizzabile per attentati dinamitardi). Anche a questo riguardo l'ing. Pianca ha precisato che trattasi di un pezzo

Walter Pianca

di "arresto" senza alcuna funzione elettrica, ma esclusivamente meccanica e, come tale, inidoneo (per le stesse ragioni addotte relativamente alle piastrine) a costituire elemento di distinzione fra timers in deviazione, in chiusura ed in apertura. L'ing. Pianca ha preso visione in udienza, il 31 maggio 1978, del timer in chiusura nuovo esaminato dai periti; ed ha individuato anche in esso un pezzo analogo alla rondella, ossia di forma diversa ma con la stessa funzione meccanica. Si tratta di una di quelle variazioni formali introdotte nel tempo dalla ditta produttrice e senza alcuna importanza per la funzione elettrica dei timers.

e) L'avvenuto impiego di timers in deviazione da 60 minuti, almeno in quattro dei cinque luoghi delle esplosioni, i periti hanno ritenuto di stabilire in base allo spessore dei frammenti di molla rinvenuti nelle tre banche (Banca Nazionale dell'Agricoltura e Banca Commerciale di Milano, Banca Nazionale del Lavoro di Roma) e presso l'Altare della Patria-lato museo. Lo spessore di tutti i suddetti frammenti è risultato, in seguito ad accurate misurazioni effettuate più volte con calibro centesimale e microscopio elettronico (22), di 0,34 millimetri: cioè uguale solo a quello delle molle dei timers in deviazione ed in apertura da 60 minuti

(22) v. dichiarazioni dei periti a chiarimento nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 febbraio 1978. V. in parte V cap. XVI la disamina dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa di Franco Freda in ordine a tali misurazioni.

U. Pietro, per il nuovo

esaminati come elementi di comparazione. Tuttavia anche per le molle la rilevata corrispondenza tra frammenti e timers nuovi deve considerarsi un elemento non determinante per la sicura individuazione del tipo di timer usato negli attentati. E' da premettere, al riguardo, che già sui dati di progettazione relativi all'impiego di tali molle è stato impossibile acquisire elementi di certezza. Lo ing. Blocher in fase istruttoria aveva parlato - come si è sopra accennato - di uno spessore di mm. 0,35 (con tolleranza di 0,01) previsto per le molle dei timers fino a 60 minuti e di uno spessore minimo di mm.0,38 per quelli di durata maggiore; poi, all'udienza dibattimentale del 19 giugno 1978, ha detto che nei timers da 5 a 60 minuti si usavano molle diverse e che esse erano programmate di mm. 0,33 per i timers inferiori a 60 minuti. L'ing. Pianca, direttore di produzione della Imghans, sulla scorta dei disegni di fabbricazione dei timers (la cui paternità è stata riconosciuta in dibattimento dall'ing. Blocher) ha precisato, nell'udienza del 31.5.1978, che lo spessore previsto era invece di mm.0,33 per le molle dei timers da 15 a 60 minuti (con tolleranza di 0,01) e di mm.0,35 per quelli dei timers da 90 a 120 minuti (con tolleranza di 0,15). Lo ing. Blocher, a contestazione di quanto precisato dall'ing. Pianca, non ha smentito quest'ultimo ed ha aggiunto che gli spessori non erano sempre uguali ma cambiavano secondo la natura del materiale. Egli ha fatto presente, inoltre, che, pur dovendosi teoricamente applicare ai timers con maggior

Vita di Pianca

tempo di carica molle proporzionalmente maggiorate, tuttavia spesso lo scadente materiale con cui le molle stesse venivano fabbricate rendeva necessario potenziarne la funzione con l'aggiunta di dispositivi supplementari. L'impiego di tali dispositivi - concludeva l'ing. Blocher - poteva consentire in pratica perfino l'uso di molle aventi uguale spessore per tutti i tipi di timers. Un preciso riscontro di quest'ultima informazione tecnica si coglie nella stessa relazione peritale, ove si legge (23) che lo spessore di mm. 0,36 è comune a tre diversi timers fra quelli nuovi adoperati per la comparazione: uno in chiusura da 60 minuti, uno in deviazione da 90 minuti, uno in deviazione da 120 minuti. Da ciò è agevole trarre la logica conclusione che, indipendentemente da quanto previsto in sede di progettazione, l'applicazione concreta delle molle di carica ai timers non veniva effettuata sulla base di rigorose misure, bensì con criteri di larga approssimazione e con lo uso di correttivi, i quali eliminavano la necessità di proporzionare esattamente lo spessore delle molle stesse ai vari tempi di carica. E' evidente, pertanto, la impossibilità di considerare lo spessore del frammento di una molla come indice sicuro del tipo di timer cui essa apparteneva. Nel caso in esame, quindi, non è possibile stabilire con certezza, sulla guida di quei frammenti, se essi siano appartenuti a timers da 60 minuti o di diversa durata massima; nè, tanto meno, se fossero parti di timers in deviazio-

(23) v. pag.7 elaborato peritale Reggiori-Matteoli-Dumini

Vittorio Panfili

ne, giacchè anche le molle di carica, come le "piastrine" e la "rondella con nasello", svolgevano e svolgono solo una funzione meccanica senza incidere minimamente su quella elettrica.

f) Non è il caso di prendere in considerazione le ricerche fatte dai periti per accertare se gli attentatori usarono timers a vite o a faston (tale distinzione si basa sul sistema di inserimento dei morsetti nel corpo di bachelite), perchè il giudizio finale dato dai periti stessi, i quali si sono orientati per il tipo a faston, non è stato di certezza ma solo di probabilità.

Al termine delle osservazioni fatte sulle singole operazioni peritali ritiene la Corte, riconoscendo a questo proposito la fondatezza delle argomentazioni difensive svolte nell'interesse di Franco Freda, che un unico vizio in sostanza accomuna le operazioni stesse. E' un vizio costituito dal limite stesso dell'incarico affidato ai periti, i quali sono stati chiamati dal Giudice Istruttore di Milano solo per individuare identità e diversità formali fra frammenti di timers ed alcuni esemplari di timers nuovi. E' rimasta totalmente al di fuori della indagine peritale la ricerca delle identità e delle diversità funzionali da condurre con i necessari opportuni approfondimenti presso la ditta produttrice, depositaria dei disegni di costruzione e delle tecniche concrete di fabbricazione.

Pur tenendo presente l'incidenza del limite suddetto, va nondimeno precisato da questa Corte che le indagini tecniche complessivamente svolte sono state utili ed hanno con

Antonio F. ...

sentito, almeno in parte, di approdare a risultati di certezza.

E' assolutamente certo che un timer in deviazione da 60 minuti venne inserito nell'ordigno collocato dentro la Banca Commerciale Italiana di Milano. Ciò è dimostrato dal dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A ivi rinvenuto, il quale poteva essere usato solo per un temporizzatore di quel tipo (si è spiegato che esso astrattamente era impiegabile anche in un timer da 60 minuti in apertura, ma non specificamente per un ordigno esplosivo in quanto ne avrebbe determinato lo scoppio nelle mani dell'attentatore all'atto della carica).

E' altrettanto certo che un timer uguale (in deviazione da 60 minuti) fu impiegato nella sede della Banca Nazionale del Lavoro di Roma: infatti il tipo "in deviazione" è riconoscibile attraverso la bussola di riempimento della quale si è sopra detto; il tipo da "60 minuti" è individuato dalla piastrina (o platina) anteriore, che è stata trovata dai periti identica a quella di altri due timers con pari durata massima di carica (prodotti rispettivamente nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969) e che - secondo i già citati chiarimenti offerti dall'ing. Pianca nell'udienza del 31 maggio 1978 - differisce da quella dei timers con tempo di carica maggiore e minore di 60 minuti.

Pertanto rimane rigorosamente provato che almeno due sui cinque timers adoperati dagli attentatori del 12 dicembre 1969 erano dello stesso tipo di quelli acquistati da Fran-



co Freda (24).

Per quanto riguarda gli altri tre, le analogie riscontrate dai periti nominati dal Giudice Istruttore di Milano non possono fornire elementi dello stesso rigore probatorio per le considerazioni critiche già svolte. Tuttavia non vanno trascurati, per il loro innegabile valore indiziario, i seguenti rilievi: 1) le suddette analogie sono state rilevate, nei frammenti metallici provenienti dai cinque luoghi delle esplosioni, sulla base di una campionatura indubbiamente esigua ma abbastanza rappresentativa perchè costituita da sei temporizzatori prodotti dalla Iunghans in epoche non lontane da quella degli attentati (aprile 1967, aprile 1968, settembre 1968, gennaio 1969, febbraio 1969, ottobre 1969); 2) esse hanno offerto indicazioni molteplici e convergenti, sia pure dal punto di vista esclusivamente morfologico, verso il tipo in deviazione da 60 minuti ed è difficile, quindi, pensare ad una occasionale coincidenza; 3) due dei cinque timers usati dagli attentatori erano certamente, come si è sopra detto, del tipo in deviazione da 60 minuti; 4) di questi due timers, uno venne impiegato a Roma e l'altro a Milano, sicchè è riscontrabile una significativa identità dei congegni

(24) Si tratta del tipo normale contrassegnato col n.900 nel catalogo della G.P.U. Gavotti. I tipi più complessi, destinati a particolari utilizzazioni (n. 904, 920 e 924), non furono mai commerciati da tale ditta (v. dep. Gavotti Umberto ud. 23.5.1978; v. catalogo in cart.2 fasc.6 busta 45 istruttoria "Freda").

Stefano Pavesi

di temporizzazione predisposti per ordigni da collocare in luoghi fra di loro così lontani. Tutto ciò autorizza a ritenere ragionevolmente presumibile che al tipo in deviazione da 60 minuti appartenessero tutti e cinque i timers coinvolti nelle esplosioni del 12 dicembre 1969.

Il rinvenimento del dischetto (o quadrante) di graduazione con la dicitura 60 M/A dentro la borsa collocata nella Banca Commerciale di Milano dimostra, inoltre, con sicurezza, che trattavasi di timers venduti in Italia. Tale dischetto, invero, costituiva - come si è già spiegato (25) - un accessorio ideato dalla ditta Gavotti ed applicato solo ai timers posti in vendita sul mercato italiano.

La difesa di Franco Freda, proprio in ordine al suddetto accessorio, ha posto in luce che esso fu lasciato libero nella borsa dagli attentatori (cioè separato dalla parte meccanica del timer contenuto nella cassetta di ferro insieme all'esplosivo) e, quando fu reperito dagli inquirenti, presentava un vistoso allargamento artigianale di due dei quattro fori sullo stesso praticati all'atto della fabbricazione. Tale allargamento, procurato evidentemente per consentire l'innesto diretto del quadrante sulle boccole del temporizzatore ed evitare così l'uso di viti per il fissaggio, dimostrerebbe - secondo la difesa - che il quadrante medesimo, acquistato separatamente dalla parte meccanica, sarebbe servito ai confezionatori degli ordigni come strumento per imprimere la carica a più timers

(25) v. parte II cap. XI pag. 227

→ *Franco Freda*

(nella specie anche a quello adoperato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura) e non potrebbe, quindi, essere considerato come elemento caratterizzante di un timer acquistato sul mercato italiano tramite la G.P.U. Gavotti.

L'obiezione difensiva ora esposta è, per un verso, ribaltabile contro Freda ed i suoi correi, in quanto il quadrante di tipo 60 M/A era proprio quello adatto per graduare, a scopo dinamitardo, temporizzatori in deviazione da 60 minuti: sicchè, se un solo quadrante "60 M/A" servì per temporizzare anche l'ordigno collocato nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, ciò indica che anche in questo ultimo istituto bancario fu impiegato un timer dello stesso tipo di quello acquistato dal Freda medesimo. Per altro verso trattasi di obiezione apodittica, che ipotizza, senza alcun concreto fondamento ed in contrasto con ogni verosimiglianza, uno strano "acquisto separato" della parte meccanica di un modestissimo congegno di temporizzazione all'estero e del relativo dischetto di graduazione in Italia. Tutta questa funambolesca operazione dovrebbe essere documentata dal rilevato "allargamento" di due fori del quadrante! In realtà l'allargamento in questione trova logica e sufficiente spiegazione nell'esigenza di predisporre una maggiore facilità d'impiego del complessivo congegno, mediante l'incastro diretto del quadrante nelle boccole di fissaggio esistenti sulla parte meccanica (l'uso delle viti, per il fissaggio, è previsto dal costruttore in quanto, nelle normali utilizzazioni dei timers, fra parte meccanica e quadrante di graduazione si pone normalmente la parete esterna del

Antonio...

l'elettrodomestico sottoposto a temporizzazione).

La difesa del Freda, sempre nel tentativo di invalidare la prova relativa all'avvenuto impiego, negli attentati del 12 dicembre 1969, di timers dello stesso tipo di quelli acquistati dal suo assistito, ha fatto riferimento anche alla convertibilità dei timers da un tipo all'altro.

Tale riferimento è esatto nel suo oggetto. I timers erano e sono intercambiabili, come hanno concordemente chiarito i rappresentanti della Iunghans e della Gavotti (26), nel senso che quelli in deviazione potevano e possono essere trasformati in chiusura o in apertura e viceversa, così come modificazioni potevano e possono essere apportate - mediante cambio di pezzi - ai tempi di carica. Trattasi, nondimeno, di circostanze che nulla rilevano di fronte alle obiettive risultanze delle indagini tecniche. Qualunque fosse stata la struttura originaria dei timers impiegati nei fatti terroristici del 12 dicembre 1969 e di quelli acquistati dal Freda, la loro definitiva veste meccanica ed elettrica rimase fissata nel tipo in deviazione da 60 minuti e tale essa era sin da quando i singoli esemplari furono venduti dalla Gavotti completi di quadrante. Solo

(26) v. dep. Paolo Gavotti al Giudice Istruttore di Milano (vol.26 fasc.4 fol.34 istruttoria "Freda"); v. dep. Vincenzo Lemi (verb. ud. 29.4.1978); v. riepilogo Pol. Trib. già citato, ove risultano giacenti presso la G.P.U. Gavotti alla data del 16.12.1972 n. 322 "scatolette", ossia involucri di plastica destinati alla costruzione di timers ed adoperati quali pezzi di ricambio dalla Gavotti stessa, la quale non era produttrice ma distributrice di questi congegni.

M. J. ...

quest'ultima, infatti, oltre naturalmente alla ditta costruttrice Iunghans, era in grado di apportare ai timers, con i pezzi di ricambio di cui disponeva, eventuali modificazioni (27).

(27) il titolare della ditta Elettrocontrolli, Casadio Roberto, che ritirò i cinquanta timers dalla Gavotti per rivenderli al Freda, ha specificato di non aver mai tenuto pezzi di ricambio e di non aver effettuato mai trasformazioni di timers da un tipo all'altro (v. verb. ud. 28.4.1978).

v. verb. Freda

CAPITOLO X
=====

LA DESTINAZIONE DEI TIMERS ACQUISTATI DA FRANCO FREDA.

E' stata fatta particolareggiata esposizione (1) delle circostanze nelle quali Franco Freda ebbe ad acquistare verso la metà di settembre del 1969 cinque timers da 120 minuti presso la ditta R.I.C.A. di Padova e, dopo qualche giorno, altri cinquanta - presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna - dello stesso tipo (produzione Iunghans-Diehl, modello in deviazione da 60 minuti) di quello cui certamente appartenevano almeno due dei temporizzatori utilizzati per la strage (2).

Il Freda ha ammesso l'acquisto di Bologna solo quando ormai esso, venuto fuori dalla convergenza di inconfutabili testimonianze e di dati emersi dalla contabilità delle ditte fornitrici, non poteva più essere negato. Egli ha, quindi, manifestato una reticenza che, già di per sé stessa, rivela la illiceità della destinazione di quei congegni.

Tale illiceità diviene più palese al lume delle pretestuose giustificazioni addotte dal Freda con il riferimento al cosiddetto cap.Hamid quale destinatario del timers ed alla testimone, Maria De Portada, che avrebbe assistito alla consegna dei timers stessi all'arabo (3).

Deve, anzitutto, rilevarsi l'inverosimiglianza del comportamento che si è voluto attribuire al suddetto capitano, il

-
- (1) v. parte II^a cap.VI
(2) v. parte V cap. prec.
(3) v. parte II^a cap.VIII

Antonio J. J. J.

quale, essendo alla ricerca - nella sua qualità di Ufficiale del Servizio segreto algerino - di temporizzatori da impiegare nella confezione di ordigni esplosivi contro gli Israeliani, avrebbe sentito la necessità o l'opportunità di rivolgersi proprio ad un avvocato di Padova, per ottenere, poi, la consegna di congegni liberamente e facilmente reperibili sui mercati italiani ed esteri anche perchè di norma utilizzabili per vari usi domestici e commerciali (lavatrici, cucine, forni, caschi per parrucchiere ecc.).

Merita, ancora, considerazione il fatto che l'arabo si sarebbe rivolto a Franco Freda - secondo le asserzioni di questi - poco tempo dopo aver partecipato ad una conferenza organizzata dal Freda stesso, nella Sala della Gran Guardia di Padova, il 27 marzo del 1969 per trattare i problemi palestinesi. Rispetto a tale data si presenta assai tardiva la ricerca dei timers iniziata dal Freda presso la R.I.C.A. di Padova a metà settembre di quello stesso anno; sicchè tale ricerca appare chiaramente ispirata da motivazioni diverse ed indipendenti dalle esigenze dei Servizi segreti algerini. Evidentemente accortosi di questo punto debole della sua tesi difensiva, il Freda ha sostenuto che una delle consegne di temporizzatori da parte sua al cap. Hamid sarebbe avvenuta non molto tempo dopo la su citata conferenza e, cioè, nel giugno-luglio 1969; ma ciò si pone in reciso contrasto con le inoppugnabili risultanze probatorie dalle quali si evince che egli cominciò ad occuparsi dell'acquisto dei timers solo a metà settembre 1969. Tali risultanze sono costituite, co

Antonio Padellaro


me si è già accennato, dalle concordanti testimonianze dell'elettricista Tullio Fabris e dei rappresentanti delle ditte fornitrici R.I.C.A., Elettrocontrolli e Gavotti nonché dalle scritture contabili esibite dalle ditte medesima.

Quanto alla testimonianza di Maria De Portada, nella cui abitazione in Venezia sarebbe avvenuta la consegna dei timers all'arabo, trattasi di un mero espediente che il Freda ha escogitato approfittando della sudditanza psicologica e sentimentale dalla quale la testimone era legata nei suoi confronti (4).

La De Portada, invero, avallando la tesi del Freda, non solo ha reso una deposizione istruttoria inquinata da un precedente e sospetto colloquio avuto pochissimo tempo prima in carcere con il suddetto imputato, dopo che era stata già pubblicata sui giornali la notizia dello acquisto dei timers (5); ma ha riferito anche particolari assolutamente inattendibili e rivelatori di un grossolano mendacio. Ella, cioè, ha precisato che i dischetti graduati dei temporizzatori erano "di plastica" e "di colore giallo" dimostrando, così, di non averli in realtà mai visti (in effetti si trattava di mate-

(4) v. in vol.33 istruttoria "Freda" fasc.3 foll.131-149-154-155: registrazioni di alcune telefonate (intercettate dalla Polizia) durante le quali Maria De Portada, comunicando con persone amiche, si dimostra soggiogata dal fascino di intellettuale aristocratico antisemita di Franco Freda e considera quest'ultimo come uomo superiore, portatore di idee esoteriche inaccessibili agli inquirenti e destinato a gettar semi per l'avvenire.

(5) v. vol.25 fasc.2 fol.3 istruttoria "Freda"



riale metallico colorato in nero). Ha parlato di un'unica consegna (avvenuta nei primi di ottobre 1969), mentre il Freda aveva riferito di aver dato al cap. Hamid gli interruttori in più volte (almeno due), sempre nella casa della sua amica De Portada ed alla di lei presenza (6). Ha indicato in £.200.000 il prezzo pagato dallo straniero, laddove esso sarebbe stato di molto inferiore e limitato alle spese vive di acquisto (che ammontarono a £.80.000, come precisato dal teste Tullio Fabris) stando alle dichiarazioni del Freda. Altro contrasto fra la versione di quest'ultimo e quella della testimone riguarda l'ubicazione della cicatrice che avrebbe caratterizzato il volto del fantomatico Hamid: "partiva fra i due occhi, giungeva fino alla metà del setto nasale, deviava verso la parte sottostante dell'occhio sinistro con un'angolazione di 25 gradi" secondo il Freda (7); era "sopra il sopraciglio sinistro" secondo la De Portada (8).

Un ulteriore elemento, per dimostrare l'assoluta inattendibilità della suddetta testimone, si ricava dalle affermazioni della stessa circa le manopole dei timers, che ella avrebbe visto, in occasione della consegna all'algerino, separatamente raccolte in un sacchetto di plastica. Risulta dalla fattura emessa dalla G.P.U. Gavotti nei confronti della ditta Elettrocontrolli il 18.9.1969 e dalla deposizione

(6) Neanche la De Portada ha confermato, quindi, la consegna del giugno-luglio 1969 affermata dal Freda.

(7) v. vol. 24 fasc.6 fol.18 r. istruttoria "Freda"

(8) v. vol.25 fasc.2 fol. 3 istruttoria "Freda"

v. l'inv. per l'inv.

testimoniale dell'impiegata di quest'ultima, Tinti Ovidia, che i cinquanta timers da 60 minuti in deviazione furono venduti al Freda senza le manopole (perchè il cliente non le richiese o perchè la ditta fornitrice in quel periodo non ne aveva (9)). Quindi la De Portada non potette vedere le manopole. Vero è che altri cinquanta timers in deviazione (però del tipo da 120 minuti) furono venduti dall'Elettrocontrolli, completi di targhe e manopole, alla fine di ottobre del 1969 (10) ad un cliente rimasto non identificato, il quale potrebbe essere stato Franco Freda dato il numero dei timers acquistati (la Tinti ha ricordato che quel tipo di congegno si vendeva normalmente in piccoli quantitativi di uno, due, o al massimo tre esemplari). Tuttavia la De Portada non può aver visto le manopole relative a questo secondo acquisto, in quanto ha collocato la consegna all'arabo nei primi di ottobre del 1969. Comunque, anche a voler ritenere che la suddetta De Portada possa essersi sbagliata sulla data della consegna all'arabo ed abbia in effetti assistito alla consegna dei timers, completi di manopole, di cui al menzionato acquisto di fine ottobre, le conseguenze nei confronti del Freda non sarebbero più favorevoli. Rimarrebbe, infatti, scoperto, sotto il profilo della destinazione garantita dalla teste, il quantitativo di cinquanta timers da 60

(9) v. vol.26 fasc.4 fol.4 per le fatture; vol.25 fasc.14 foll.10-12, per la dep.9.6.73 di Tinti Ovidia, istruttoria "Freda"

(10) la relativa fattura emessa dalla Gavotti reca la data 31.10.69 (vol.26 cit. fasc.4 fol.12)

v. nota Freda

minuti in deviazione di cui alla precedente fattura del 18 settembre 1969. E' appena il caso di accennare, per completezza di disamina, che la De Portada non può essersi riferita a quei primi cinque timers da 120 minuti acquistati dal Freda a Padova presso la ditta R.I.C.A. (11); giacchè ella ha precisato che ben due borse piene di quei congegni furono portate quell'unica volta a casa sua dal Freda stesso per la consegna al cap. Hamid.

Sgombrato il campo dell'infelice tentativo di inquinamento della prova attuato da Franco Freda e dalla sua compiacente testimone, rimane non assistito da alcuna lecita ed accettabile giustificazione l'acquisto di quei cinquanta timers in deviazione da 60 minuti.

Uno dei timers acquistati fu dato qualche giorno dopo dal Freda nel suo studio a Giovanni Ventura. Questa circostanza è stata riferita dall'elettricista Tullio Fabris, il quale assistette occasionalmente a tale consegna trovandosi ad eseguire alcuni lavori presso il Freda, anche in sede di confronto con il Ventura (12). Quest'ultimo, nel corso del menzionato confronto, ha aggredito verbalmente il testimone facendo di tutto per confonderlo (come è agevole constatare ascoltando la registrazione del drammatico scontro), ma è riuscito solo

(11) v. parte II^a cap.VI

(12) v. vol.25 fasc.3 foll.1-2 istruttoria "Freda"; v.vol. 24 fasc.18 foll.11-17 istruttoria "Freda"

[Handwritten signature]

ad ottenere un effimero successo e, cioè, a cogliere in qualche attimo di incertezza l'intimidito Fabris, la cui testimonianza non rimane, comunque, seriamente scalfita nella sua validità per l'assoluta mancanza di un interesse a mentire. E' comune nozione di psicologia giudiziaria che i confronti sono mezzi assai delicati d'indagine e che, nel corso degli stessi, anche testimoni sinceri, ma timidi, possono manifestare esitazioni apparentemente rivelatrici di menzogne o di cattivo ricordo di fronte alla sfrontata sicurezza di chi sa sostenere il proprio interessato mendacio.

Giovanni Ventura, nel corso dell'istruttoria, inbalzato dalle ripetute affermazioni di Guido Lorenzon e Franco Comacchio, i quali hanno sempre insistito nell'attestare di aver ricevuto da lui in visione (il Comacchio addirittura in consegna) un congegno temporizzatore, non si è sentito ad un certo punto di negare ulteriormente ed ha ammesso di aver prelevato un timer dallo studio di Franco Freda. Ha cercato comunque, di tenere nascosto l'aspetto più compromettente dell'episodio, ossia la volontaria consegna di tale oggetto da parte del Freda; ed ha sostenuto di aver sottratto furtivamente il congegno al Freda medesimo, prelevandolo dallo studio di questi nell'estate del 1969 (sicuramente dopo gli attentati dell'agosto) insieme ad alcuni fogli contenenti istruzioni per il suo impiego in ordigni esplosivi (13).

(13) Sia il timer che i fogli si trovavano in un mobile con gli sportelli aperti (v. verb. confronto Freda-Ventura 13.6.72 vol.24 cit. fasc.18)

V. Ventura

Questo estremo tentativo di difesa non è, però, idoneo a sortire utili effetti in favore di chi lo ha compiuto. A parte la chiara testimonianza del Fabris, la tesi del furto cozza contro insormontabili ostacoli di ordine logico. Infatti, dati i motivi di solidarietà - dei quali si è più volte trattato - fra il Ventura ed il Freda sul piano ideologico ed operativo, è inconcepibile una frattura di interessi fra di loro proprio con riferimento ai timers; i quali, data la loro destinazione d'impiego - come si vedrà - in ordigni esplosivi, erano strumenti della loro comune attività terroristica. In ogni caso il Ventura, se fosse stato veramente interessato a procurarsi clandestinamente uno dei timers acquistati dal Freda, nell'esercizio della sua attività di controllo sul Freda stesso per conto di Guido Giannettini e del S.I.D. come da lui sostenuto, non avrebbe mancato di esibire l'oggetto del suo furto proprio ed anzitutto a Giannettini: il che - com'è pacifico in atti - non è avvenuto.

Giovanni Ventura, quindi, ricevette certamente in consegna da Franco Freda almeno uno dei timers. Lo consegnò a sua volta a Franco Comacchio (14) nell'autunno 1969 (15), chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in una bomba. Lo aveva fatto vedere nel settembre 1969 anche a Guido Lorenzon, il quale nell'occasione notò come lo stesso fosse stato già predisposto al funzionamento mediante al-

(14) il Comacchio lavorava in una fabbrica di televisori della ditta Brionvega ed era, quindi, esperto in circuiti elettrici.

(15) il Comacchio ha precisato in dibattimento: negli ultimi di novembre o nei primi di dicembre 1969.

V. Ventura

cuni fili che lo collegavano ad una pila (16). Non può, pertanto, non rilevarsi il notevole valore accusatorio del fatto che, in epoca assai vicina a quella dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura aveva la disponibilità diretta di uno o più timers (non è stato possibile accertare se il timer mostrato al Lorenzon fosse quello stesso poi consegnato al Comacchio o un altro) da lui destinati alla confezione di ordigni esplosivi.

Questo comportamento di Giovanni Ventura si riflette logicamente, sul terreno probatorio, anche contro Franco Freda, date le comuni finalità eversive e terroristiche delle quali si è già più volte detto. Il Freda, ovviamente, aveva anche egli la disponibilità personale di quei timers, che egli stesso aveva acquistato.

I timers, dei quali il Freda ed il Ventura erano ancora in possesso poco tempo prima della strage di Milano e con dichiarata intenzione di utilizzarli direttamente in attentati, appartenevano - giova ribadirlo - allo stesso tipo (in deviazione da 60 minuti, produzione Iunghans-Diehl, distribuzione ditta Gavotti) adoperato dagli esecutori della strage medesima.

Non si trattava di temporizzatori molto usati in commercio, giacchè quelli cosiddetti "in deviazione" erano, fra i

(16) nei suoi primi interrogatori Giovanni Ventura aveva cercato di smentire il Lorenzon sostenendo di avergli mostrato non un timer ma un tachimetro di autovettura smontato; nelle sue successive dichiarazioni ha, però, finito col confermare l'esattezza di quanto riferito dal suddetto Lorenzon.

Alberto Pirelli

molti tipi prodotti dalla Iunghans-Diehl (17), quelli meno richiesti nelle varie applicazioni industriali, artigianali e commerciali, come risulta dalle deposizioni rese dal personale tecnico ed amministrativo delle ditte fornitrici (18). Nè risulta traccia alcuna di un loro impiego negli altri attentati dinamitardi commessi in Italia nel 1969 e negli anni immediatamente successivi: l'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo, interpellato specificamente al riguardo dal Giudice Istruttore di Catanzaro, ha risposto con nota del 10.7.1975 (19) escludendo di aver mai accertato l'uso di timers prodotti dalla Iunghans-Diehl negli attentati verificatisi nel territorio nazionale dall'inizio del 1969 alla fine del 1974 (esclusi, ovviamente, quelli adoperati in occasione dei tragici eventi del 12 dicembre 1969) (20).

(17) quaranta tipi circa, come ha informato Vincenzo Lemi impiegato di tale ditta (v.verb. ud. 29.4.1978); v. anche catalogo della Gavotti in cart.2 fasc.6 busta n.45 istruttoria "Freda".

(18) v. la su citata deposizione dibattimentale del Lemi, da cui si desume che la produzione dei timers in deviazione, per la scarsità della richiesta, era addirittura eccezionale e limitata a pochi esemplari; v. sul punto anche dep.Ovidio Tinti del 27.4.1972 in vol. 26 fasc.4 fol.18 istruttoria "Freda".

(19) v. cart.33 fasc.89 foll.9, 122 e segg. istruttoria "Giannettini"

(20) due timers, prodotti dalla Iunghans-Diehl nel settembre 1973, furono trovati in un covo dei cosiddetti "Nuclei armati proletari" in epoca successiva (v.cart.31 fasc. 80 foll.83 e segg. istruttoria "Giannettini"); ma a, parte il loro non dimostrato concreto impiego in atti dinamitardi, è chiaro che essi si riferiscono ad un'epoca di produzione successiva di molto al 1969.

Antonio Padellaro

A rimarcare, ancora, sotto il profilo indiziario, il legame fra i timers acquistati dal Freda e quelli della strage soccorre il particolare modo di collocazione dei timers stessi; i quali, come si è accertato in base agli accertamenti peritali eseguiti in istruttoria (21), sia a Roma che a Milano furono posti, insieme all'esplosivo, in cassette metalliche del tipo portavalori. Orbene il teste Tullio Fabris ha riferito - come si è specificato in narrativa (22) - che, nel settembre 1969 e cioè all'epoca della ricerca dei temporizzatori (o commutatori), il Freda gli disse "che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" e lo incaricò di reperirgli un contenitore del genere. Il Fabris, sulle indicazioni del Freda, pensò proprio ad una cassetta portavalori, del tipo comunemente venduto dalla ditta UPIM; ma l'altro non rimase soddisfatto delle relative misure, le quali erano di cm.25x10 circa. Erano evidentemente necessari involucri più capienti, per poter contenere i timers ed i preventivati quantitativi di materiale esplosivo; ed infatti la cassetta Itwel 13/4, rinvenuta inesplosa nella Banca Commerciale a Milano il pomeriggio del 12.12.69, era delle dimensioni di cm. 30x24x9 (23) (le stesse misure avevano le altre cassette della identica marca esplose a Mi-

(21) v. parte I^a cap.XIV

(22) v. parte II^a cap.VI

(23) v. rilievi tecnici ~~di~~ Polizia Giudiziaria in cart.13 fasc.5 istruttoria "Valpreda"; v. anche supplemento perizia fol.95 fasc. E cart.11 istruttoria "Valpreda"

questo è il Freda

lano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura ed a Roma sull'Altare della Patria e nella Banca Nazionale del Lavoro quello stesso giorno)(24).

Anche Giovanni Ventura risulta coinvolto nella ricerca di cassette metalliche in epoca successiva agli attentati ai treni dell'agosto 1969. Egli si era rivolto a Ruggero Pan; il quale nei seguenti termini ha ricordato la circostanza dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Il Ventura disse che alcune bombe non erano esplose e che perciò vi era il pericolo che la Polizia esaminasse attentamente gli ordigni. Aggiunse che era indispensabile cambiare tipo di contenitore ed usare contenitori metallici in luogo delle scatolette di legno adoperate sui treni. Aggiunse ancora che con ciò avrebbero ottenuto effetti più gravi e che, anche se lui non lo desiderava, avrebbe potuto scapparci il morto. Nel chiedermi se possedevo scatole di ferro non mi precisò le dimensioni" (25).

(24) v. perizia preliminare "Cerri" in cart.10 fasc.B pag. 4-5 foto n.7; nonché fol.74 perizia definitiva in fasc.1 cart. 10 istruttoria "Valpreda"

(25) v. fol.85 fasc.6 cart.2 istruttoria "Freda"

v. Pietro Pizzetti

CAPITOLO XI

LE BORSE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI ORDIGNI NEGLI AT-
TENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

Gli accertamenti peritali eseguiti durante l'istruttoria "romana" del presente processo, sulla provenienza delle borse impiegate il 12 dicembre 1969 per il trasporto degli ordigni, hanno condotto - come si è detto in narrativa (1) - alla conclusione che le stesse erano state tutte prodotte dalla ditta tedesca Mosbach-Gruber.

In realtà, tuttavia, il giudizio dei periti è stato categorico e preciso solo per due delle suddette borse: quella rinvenuta nella sede della Banca Commerciale (modello "2131", similpelle "Peraso", colore nero) e quella depositata sull'Altare della Patria-lato Museo (modello "2131" similpelle "City", colore marrone). Per le altre tre, collocate rispettivamente sull'Altare della Patria-lato pennone, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura e nella Banca Nazionale del Lavoro, il responso tecnico si presenta molto più approssimativo; in quanto ha posto in rilievo solamente il comune colore nero ed una loro somiglianza a quella rinvenuta nella Banca Commerciale, per concludere così: "si può presumere, nella considerazione che l'oradetta ditta confezionava borse con materiali diversi, se pure simili ai campioni consegnati a questo Collegio peritale, che anche le tre borse in questione... provengano dalla ditta

(1) v. parte I cap. XIV pag. 109

Mosbach-Gruber

Mosbach-Gruber di Offenbach" (2).

Le ambiguità ora evidenziate di questo primo responso tecnico non consentono, ovviamente, di attribuire alla ditta tedesca con certezza altre borse oltre alle prime due di cui sopra si è detto; ed alla stessa conclusione fa pervenire l'esito della perizia espletata nell'istruttoria "milanese" sui frammenti metallici delle borse medesime. Attraverso questo secondo accertamento tecnico, infatti, si è acclarato che solamente il supporto-maniglia reperito sull'Altare-Museo corrisponde a quello analogo della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale e che tutti i reperti provenienti dalle altre località (B.N.A., B.N.L., Altare-Pennone) "non possono essere attribuiti a borse mod. 2131 ma provengono certamente da altri tipi di borsa" (3).

Una conferma dei risultati raggiunti dalla prima perizia, circa il colore ed il tipo della borsa deposta sullo Altare-lato Museo, è intervenuta nella seconda istruttoria direttamente da parte dei tecnici tedeschi della Mosbach-Gruber. Costoro, infatti, richiesti - come si è accennato in narrativa - di esprimere il proprio parere sulla natura di due frammenti loro inviati dalla Direzione A.A.R.R. della Direzione Generale di P.S., hanno affermato trattarsi con certezza di residui di similpelle "City marrone" (4). Lo stesso parere ha espresso poi direttamente al Magistrato,

(2) v. cart.11 vol.7 p.II fasc.D/77 foll.41-42 istruttoria "Valpreda"

(3) v. cart.21 fasc.2 (borse) fol.10 istruttoria "Preda"

(4) v. vol. 30/7 fasc.A fol.45 istruttoria "Preda"

Vittorio Pizzani

nel corso dell'istruttoria, il tecnico Ernst Dieter Specht della citata ditta (5). Nè può obiettarsi che i reperti in questione provenivano dalla Banca Nazionale del Lavoro, come trovasi scritto nella richiesta di esame formulata dall'Autorità di P.S.- Invero il funzionario che si interessò di questa indagine, il dr. Silvano Russomanno, così testualmente si è espresso in proposito: "Per la verità io non sapevo se i detti frammenti fossero stati repertati alla Banca o all'Altare della Patria. Quando scrissi in Germania precisai che erano stati repertati alla Banca Nazionale del Lavoro solo perchè questo era l'episodio più grave per Roma; tanto ciò è vero che quando giunse la risposta dalla Germania, nel comunicarla alle Questure interessate, non dissi campioni repertati alla Banca Nazionale del Lavoro, ma genericamente repertati in Roma" (6). In effetti, com'è possibile rilevare "ictu oculi" da una comparazione di questi due campioni (7) con le immagini fotografiche acquisite nel corso dei rilievi tecnici di polizia giudiziaria sui singoli luoghi degli attentati (8), è evidente l'identità dei due campioni medesimi con due dei frammenti di pelle rinvenuti sull'Altare della Patria-lato Museo.

(5) v. vol.26 fasc.3 bis foll.36 e 38 istruttoria "Freda"

(6) v. vol.25 fasc.17 fol.44 istruttoria "Freda"

(7) v. busta n.49 allegata al fol.49 del vol.30 fasc.7/A istruttoria "Freda"

(8) v. cart.13 fasc.11 fol.56 r. foto n.20 istruttoria "Valpreda"

Ernst Dieter Specht

L'unico punto fermo, pertanto, cui si può pervenire, attraverso la precisa concordanza degli elementi di prova generica e specifica finora considerati, è il seguente: delle cinque borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, solo due (entrambe modello 2131) possono ritenersi sicuramente prodotte dalla ditta Mosbach-Gruber di Offenbach: quella della Banca Commerciale (Peraso nera) e quella dell'Altare-Museo (City marrone).

Partendo da questo dato, va ora considerata l'indagine compiuta dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano per individuare il negozio di provenienza fra tutti quelli che, in Italia nel 1969, avevano venduto borse della ditta tedesca sopra indicata.

L'elenco di tali negozi italiani (complessivamente trentatre) è stato fornito dalla stessa Mosbach-Gruber (9); e, su questa base, Questure e Polizia Tributaria hanno avuto l'incarico di svolgere accurate ricerche, anche attraverso l'esame del fatturato esistente presso i negozi medesimi, al fine di accertare quali di loro avessero trattato tutti e due i tipi del modello 2131: cioè la "Peraso" nera e la "City" marrone. Si è giunti così - come si è accennato in narrativa (10) - alla conclusione che tre soli negozi ("Bla gini" di Milano, "Protto" di Cuneo ed "Al Duomo" di Padova) li avevano ricevuti entrambi nel 1969 dalla sopra indicata ditta tedesca; e che solo il titolare della valigeria pado-

(9) v. vol.26 fasc.1 fol.8 istruttoria "Freda"

(10) v. parte II cap. IX pagg. 212 - 213

[Handwritten signature]

vana usava il sistema di indicare il prezzo dell'articolo con un cartellino legato al manico mediante un laccetto. Il Magistrato Istruttore, ricollegando l'esito di tale ricerca al cordino visto e fotografato intorno al manico della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale, ha concluso che quest'ultima borsa e, quindi, presumibilmente anche quella lasciata sull'Altare della Patria-lato Museo, dove vano essere state vendute nel negozio "Al Duomo".

Tale conclusione, tuttavia, non può essere fatta propria dalla Corte, essendo contrastata da vari elementi di prova logica e specifica.

E' discutibile, anzitutto, lo stesso punto di partenza del ragionamento "per esclusione" seguito dal Giudice Istruttore; che ha preso in considerazione solo i negozi italiani e non si è posto il problema del mercato estero; attraverso il quale non può certo escludersi in modo assoluto che le borse siano potute pervenire agli attentatori, specie se si tiene conto della nazionalità della ditta produttrice.

Va, poi, tenuto conto delle precisazioni fatte in dibattimento (11) da Luigi Biagini, titolare dell'omonima valigeria milanese che il Giudice Istruttore ha scartato da quelle della presumibile provenienza delle borse per il diverso sistema di applicazione del prezzo di vendita. Il Biagini, pur confermando di avere personalmente usato il sistema del nastro adesivo per applicare il cartellino indicante il prezzo alle borse Mosbach-Gruber, ha tuttavia chiarito di non

(11) v. verb. udienza 26.4.1978

[Handwritten signature]

aver mai seguito rigidamente una regola fissa in materia. Il suddetto cartellino veniva da lui talvolta buttato nell'interno della borsa od anche legato alla maniglia con un cordoncino. Quest'ultimo metodo era uguale a quello usato nella valigeria padovana "Al Duomo"; onde vien meno la matematica certezza che solo a Padova potette avvenire l'acquisto di una o più borse di quelle usate per gli attentati.

Vi sono, inoltre, chiare risultanze istruttorie e dibattimentali che tolgono ogni importanza al sistema di applicazione del prezzo quale indice sicuro del negozio ove vennero vendute le borse destinate al trasporto degli ordigni esplosivi.

La difesa dell'imputato Giovanni Ventura aveva esibito in fase istruttoria alcuni ingrandimenti fotografici della borsa rinvenuta nella Banca Commerciale di Milano (particolarmente del pezzo di spago legato al manico e poi scomparso per cause non accertate), nonchè di campioni dei cordoncini usati dalla valigeria "Al Duomo" nel 1969 per legare alle borse Mosbach-Gruber il cartellino del prezzo (12). Il Giudice Istruttore, da parte sua, aveva curato di allegare agli atti altre fotografie della suddetta borsa scattate la sera stessa della strage da tecnici dell'agenzia giornalistica ANSA e del quotidiano "Il Corriere della Sera" (13), nonchè l'originale di ogni tipo dei cordoncini sopra menzionati (14). Altre fotografie della borsa rinve-

(12) v. vol. 26 fasc.3 foll.21-22 istruttoria "Freda"

(13) v. vol. 26 cit. fasc. 3 foll. 6-7

(14) v. vol. 26 cit. fasc.2 fol.95

Giuseppe Pirelli


nuta nella Banca Commerciale e dello spago legato al manico trovavansi già in atti, perchè facenti parte dei rilievi descrittivi effettuati dal commissario di P.S. dr. Antonino Mento la stessa sera degli attentati (15).

Già sulla base della visione diretta di tali elementi di raffronto, da parte di questa Corte, è emerso con evidenza che il pezzo di spago legato al manico della borsa poco si presta ad essere ricondotto ad alcuno dei tipi di cordoncino usati nella valigeria "Al Duomo": esso si presenta infatti di spessore più grosso e con notevoli sfilacciature. Sottoposti gli stessi elementi di comparazione, per la prima volta in dibattimento (16), a Rosetta Galeazzo commessa della suddetta valigeria ed al sopra citato commissario Mento, il risultato dell'esame è stato identico. Infatti sia la Galeazzo che il Mento hanno escluso ogni possibile identità o somiglianza fra i due tipi di cordicella. Non può neanche affermarsi con sicurezza che la destinazione di questo pezzo di spago, legato al manico dell'unica borsa rimasta intatta fra quelle adoperate per il trasporto degli ordigni del 12 dicembre 1969, fosse quella di assicurare il cartellino del prezzo. Lo stesso dr. Mento, nel suo verbale di descrizione del reperto, ha indicato tale destinazione facendola precedere dall'avverbio "presumibilmente" (17). D'altra parte le sfilacciature rilevate sul cordino in questione richiamano l'idea di una cosa già usata e sono, quindi, poco compatibili con le con

(15) v. cart. 13 fasc. 6/2 istruttoria "Valpreda"

(16) v. verb. ud. 28/2 e 27/4/78

(17) v. parte I cap. II pag. 48



dizioni del filo normalmente adoperato, nei negozi di vendita al pubblico, per legare il cartellino del prezzo ad articoli nuovi.

Da tutto ciò consegue logicamente che il sistema usato per l'applicazione del cartellino recante l'indicazione del prezzo non può soccorrere, nella specie, per la sicura individuazione del negozio ove le borse in questione vennero vendute.

Va presa in esame, infine, per trattare compiutamente i temi svolti dai difensori in ordine alle borse usate dagli attentatori del 12 dicembre 1969, la testimonianza di Ernst Dieter Specht, contitolare della Mosbach-Gruber, il quale ha reso le testuali seguenti dichiarazioni poste in particolare risalto dalla difesa di Franco Freda: "Il manico usato per l'articolo 2131 è stato usato, a quel tempo, anche per i modelli 2130 e 2132. L'articolo 2130 venne prodotto anche in vilpelle 37 City marrone e nero, e materiale 45 vilpelle con ocatrice di foca nera. Noi abbiamo adoperato la vilpelle "City" solo per borse a buon mercato. Per questo sono dell'opinione che l'art.2132 non è stato prodotto in materiale "City". Le parti metalliche sono uguali nei modelli 2130, 2131 e 2132, in particolar modo le guarnizioni dei perni per l'apertura sono applicate a tutte e tre i modelli" (18). Se si tien conto di queste dichiarazioni, vien messa in forse anche una circostanza che finora si è ritenuta basilare ed indiscutibile punto di par-

(18) v. vol. 26 fasc.3 bis fol.35 istruttoria "Freda"

U. Pietro P. P.

tenza per le indagini: ossia l'appartenenza al modello 2131 di entrambe le borse che ci occupano (19). In altri termini se la identità, rilevata in sede peritale durante l'istruzione di Milano, fra le strutture metalliche delle due borse non valesse a dimostrarne l'appartenenza allo stesso modello 2131 (data l'esistenza degli altri due modelli simili 2130 e 2132), non solo l'accurato e minuzioso lavoro istruttorio sulle trentatré valigie italiane limitato alla ricerca del solo modello 2131 finirebbe col perdere ogni attitudine probatoria ai fini che ci interessano, ma resterebbe incertezza anche sul tipo di borsa usata per la collocazione dello ordigno sull'Altare della Patria-lato Museo.

Per la verità, tuttavia, le obiezioni difensive del Freda, fondate sulle deposizioni testimoniali del tecnico tedesco, appaiono facilmente confutabili. Invero va osservato, prima di tutto, che le affermazioni dello Specht sono poco convincenti già per quanto risulta dal depliant della Mosbach-Gruber allegato agli atti (20). In tale depliant i modelli 2130 e 2132 si presentano con dimensioni tutte diverse rispetto a quello 2131 (mod.2130: cm.40x28x8; mod. 2131: cm.44x30x9,5; mod.2132: cm.43x33x16): il che fa sembrare strano come possano essere identici nelle strutture metalliche. Inoltre è utile far presente che il suddetto te

(19) cioè quelle collocate dagli attentatori, rispettivamente, a Milano nella Banca Commerciale ed a Roma sullo Altare della Patria-lato Museo.

(20) v. vol. 30 fasc.7 foll.22-23 istruttoria "Freda"

Veri. Freda

stimone è incorso in varie inesattezze deponendo nel procedimento. Egli, per esempio, ha recisamente escluso che il modello 2131 fosse stato prodotto precedentemente in materiale "Sourana" (21), mentre il contrario si desume da fatture inviate dalla Mosbach-Gruber a qualche negozio italiano (22). Ha anche affermato che il modello 2131 Peraso fu prodotto solo in nero (23); ma, anche questa volta, è stato smentito dalle fatture della sua stessa ditta (24) ed ha dovuto, quindi, rettificare in una successiva deposizione quanto precedentemente detto (25).

D'altra parte va rilevato che, secondo le attestazioni dello stesso Specht, il materiale City, con il quale fu certamente confezionata la borsa deposta sull'Altare della Patria-lato Museo, può riferirsi solo al modello 2131. Ha, infatti, egli precisato: "Abbiamo prodotto altri articoli nel materiale City marrone. Questi tuttavia non avevano la capacità necessaria a contenere la bomba e cioè un corpo dalle dimensioni di 30x24x9 centimetri, e neppure di centimetri 30x20x10. Inoltre abbiamo prodotto con materiale 37 City marrone l'art.2123 (vedi catalogo a pag.18). Con riguardo alla grandezza la suddetta bomba potrebbe esservi

(21) v. vol.26 fasc.3 bis fol.36 istruttoria "Freda"

(22) v. vol.26 fasc.2 fol.37; ben venti modelli 2131 in "Sourana" furono forniti alla ditta "Verrico" di Genova.

(23) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.34

(24) v. ad es. vol.26 fasc.1 fol.132; fattura datata 16.10.1968 con la quale la Mosbach-Gruber si riferisce ad una fornitura di cinque "Peraso" nere e cinque marrone, tutte mod.2131, alla ditta "Fantasia di Godina" di Trieste.

(25) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.37

Handwritten signature

contenuta. Questa borsa non ha tuttavia una traversa metallica bensì una chiusura lampo" (26).

Per le ragioni sin qui esposte nessun ragionevole dubbio può invalidare le acquisite risultanze istruttorie circa il modello ed il colore delle due borse di provenienza accertata Mosbach-Gruber: 2131 Peraso nera quella lasciata dagli attentatori nella Banca Commerciale Italiana a Milano (ovviamente per questa non è mai sorto alcun particolare problema essendo stata rinvenuta intatta) e 2131 City marrone quella deposta presso il lato Museo dell'Altare della Patria a Roma. La prima era nuovissima, come si desume dai verbali descrittivi e dalle fotografie che la riguardano. Nulla di certo può affermarsi circa il tipo e la provenienza delle altre tre borse, collocate rispettivamente negli altri tre luoghi interessati dalle esplosioni del 12 dicembre 1969.

(26) v. vol.26 fasc.3 bis cit. fol.36

Alberto Spadaro

CAPITOLO XII

L'ACQUISTO DELLE BORSE "MOSBACH-GRUBER" A PADOVA

Si sono già riferite (1) le modalità di quel singolare acquisto di quattro borse "Mosbach-Gruber" effettuato nel negozio "Al Duomo" di Padova proprio due giorni prima della strage di Milano. Si è detto, in quella sede, delle ricerche fatte dal Giudice Istruttore di Milano e, segnatamente, delle conclusioni cui egli è pervenuto sulla base del tipo di cordino che assicurava il cartellino del prezzo alle borse vendute in quella valigeria.

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito come l'elemento del "cordino", per le ragioni riferite nel capitolo precedente, non possa più essere considerato utile per risalire al negozio di provenienza delle borse usate dagli attentatori. Non può, tuttavia, neanche ritenersi che sia venuta meno ogni efficacia indiziante di quell'acquisto, perchè restano fermi e non trascurabili i fatti seguenti.

Solo tre negozi in Italia ("Biagini" di Milano, "Protto" di Cuneo ed "Al Duomo" di Padova) disponevano certamente nel 1969 - come è emerso dalle citate indagini istruttorie - di entrambi i due tipi di borsa Mosbach-Gruber (mod. 2131 "Peraso" nero e "City" marrone), cui appartenevano quelle usate dai dinamitardi rispettivamente nella Banca Commerciale di Milano e sull'Altare della Patria - lato Museo a Roma.

Dei tre esercizi commerciali solo quello di Padova risulta caratterizzato dal fatto che ben quattro borse, apparte-

(1) v. parte II° cap. IX

M. S. P.

nenti ai due suddetti tipi, vennero acquistate contemporaneamente da parte di un compratore, per nulla preoccupato della scelta del colore e della foggia, ossia di quei dati che di solito sono di notevole rilevanza in operazioni commerciali del genere. L'acquirente si dimostrò interessato solamente - come emerge dalle testimonianze della commessa - ad accertare l'inesistenza di scomparti interni: il che denota il progettato impiego delle borse per il trasporto di cose aventi un determinato ingombro.

Tale acquisto avvenne proprio il 10 dicembre 1969; e ciò deve essere valutato anche in relazione all'aspetto nuovissimo della borsa trovata due giorni dopo, con lo ordigno ingesplosso dentro, nella sede della Banca Commerciale di Milano.

Una particolare fretta manifestò, nell'occasione, il giovane acquirente; il quale, come si ricava dalla informativa raccolta dalla Questura di Padova a breve distanza di tempo dall'episodio (2), si allontanò dal negozio senza attendere neanche che il commesso gli avvolgesse le borse in carta.

Merita, inoltre, attenzione il fatto che questo singolare acquisto avvenne proprio a Padova, ossia nella città ove Franco Freda risiedeva e prevalentemente operava; onde appare tutt'altro che illogico pensare ad un collegamento di esso con l'attività della cosiddetta cellula eversiva veneta che faceva capo allo stesso Freda ed a Giovanni Ventura. Nè può, a tal riguardo, valere l'obiezione difensiva secondo il quale il Freda, persona indubbiamente accorta ed intelligente,

(2) v. vol.26 fasc.1 fol.35 istruttoria "Freda"

Luigi...

non si sarebbe maldestramente esposto con un'operazione del genere nella città di sua residenza. Infatti, a parte il rilievo che egli già nella ricerca dei timers non adottò particolari cautele recandosi personalmente ad acquistarli - in un primo tempo - nel negozio della R.I.C.A. a Padova insieme all'elettricista Tullio Fabris (3), non risulta affatto che ad occuparsi dell'acquisto delle borse fu lui personalmente. Va ricordato, anzi, che la commessa della valigeria "Al Duomo" non riconobbe l'acquirente nella persona del Freda quando questi - come si è detto - le fu fatto vedere il 14 settembre 1972.

L'indizio rappresentato dalle borse guida in direzione della "cellula veneta" anche per altra via.

Ha precisato il teste Livio Iuculano di aver notato nei primi giorni di dicembre 1969 quattro o cinque borse di ugual foggia, di cui tre color marrone, su un divano nello studio di Franco Freda (4). Vero è che questo testimone, prodigo di accuse contro il Freda da lui indicato come organizzatore di attentati su scala nazionale, non offre particolari garanzie di attendibilità per la sua condizione di pregiudicato mitomane rilevabile dal contesto medesimo delle sue deposizioni. Tuttavia non può dirsi che le accuse di costui sino sempre da disattendere, giacchè esse non sono prive di riscontri proces-

(3) in un secondo tempo il Freda fu più prudente, perchè acquistò a Bologna i timers dello stesso tipo di quelli poi usati nella strage.

(4) v. dep. Iuculano 24.10.72 in vol.25 fasc.6 istruttoria "Freda"

spett. Iuculano

suali (5). Egli, mentre era detenuto nelle Carceri di Padova, dichiarò il 14 ed il 23 agosto 1969 al Procuratore della Repubblica del luogo (6), fra l'altro, di aver appreso dal condetenuto Nicolò Pezzato che un libraio di Treviso, amico dell'avvocato Freda, era depositario di numerose armi; ed ebbe, con ciò, a rivelare, in epoca non sospetta, una circostanza vera, destinata a venire alla luce dopo circa due anni con la scoperta del deposito delle armi e munizioni di Giovanni Ventura nella soffitta di Giancarlo Marchesin (7). Altro riscontro la testimonianza "Iuculano" ha ricevuto proprio per quel che concerne le borse; giacchè Liliana Sannevigio, segretaria del Freda dal 1 dicembre 1969 al 23 febbraio 1970, ha riferito di aver notato, nello studio del Freda stesso ed in epoca che non ha saputo precisare, due, tre o anche quattro borse nuove e di aver trovato strana la cosa, tanto da conservarne il ricordo (8). Ella non ha saputo fornire ragguagli certi, idonei ad autorizzare un giudizio di identità del tipo di borsa da lei notato rispetto a quello usato negli attentati, ma ha precisato che le borse da lei viste si aprivano come quelle 2131 Mosbach-Gruber fattele vedere dal Giudice Istruttore. Il Freda, in dibattimento, avvertendo evidentemente la inutilità di difendersi con una recisa smentita, ha cercato di convincere la Corte con l'assunto che egli adoperava

(5) v. per alcuni di tali riscontri, quanto si è detto in parte V cap. V pagg. 446-447

(6) v. vol. 25 fasc. 8 foll. 4-14 istruttoria "Freda"

(7) v. parte II^a cap. III

(8) v. dep. Sannevigio 10.3.73 al G.I. di Milano in vol. 25 cit. fasc. 11 foll. 7-10

[Handwritten signature]

tre borse per le sue esigenze professionali. Nella stessa udienza egli ha esibito due borse marrone ed una nera in pelle (rispettivamente due con chiusure "a busta" ed una con dispositivo di apertura dalla parte superiore), sostenendo che erano quelle da lui all'epoca tenute nello studio ed usate normalmente nella sua attività. Senonchè la Sannevigo, avutane visione, ha paralizzato questo estremo tentativo difensionale rispondendo testualmente: La borsa "che si avvicina di più a quelle viste nello studio di Freda è la marrone a chiusura superiore. Non posso dire però se è proprio una di quelle che c'erano nello studio del Freda. Non ho mai visto nello studio di Freda le prime due borse" (9).

Fra le obiezioni difensive, tendenti a dimostrare la fragilità dell'indizio costituito dall'acquisto delle borse nel negozio "Al Duomo" di Padova, sono state poste in particolare rilievo le seguenti.

In primo luogo le borse acquistate furono quattro e non cinque: il che farebbe venir meno ogni corrispondenza con i cinque ordigni trasportati in altrettanti posti diversi per farli esplodere il 12 dicembre 1969.

In secondo luogo sarebbe importante la circostanza che l'ignoto compratore - come risulta da un pro-memoria redatto il 16 dicembre 1969 da un elemento della Questura di Padova(10) sulla scorta (evidentemente) di informazioni assunte presso

(9) v. verb. ud. 11.8.1978

(10) v. vol.26 fasc.1 fol.35 istruttoria "Freda"

Alberto Pizzoni

la valigeria "Al Duomo" - acquistò in un primo tempo tre borse e si determinò, subito dopo, ad acquistarne una quarta quando si rese conto che il prezzo di ciascuna di essa era assai modesto e conveniente. Questa valutazione di ordine economico si armonizzerebbe ben poco con l'atteggiamento di una persona intenzionata ad effettuare l'acquisto per la esecuzione di un programma terroristico già preordinato.

Infine occorrerebbe dare il giusto rilievo al fatto che, mentre la lunghezza della borsa rinvenuta con l'ordigno inesplosivo nella Banca Commerciale di Milano è determinata in cm. 40 nel verbale di descrizione redatto lo stesso 12 dicembre 1969 dal commissario di P.S. Antonino Mento(11), invece quella delle quattro borse vendute dalla valigeria padovana "Al Duomo" risulta rispettivamente di cm.39 nella parte superiore e cm.43,05 nella parte inferiore in base alle misurazioni annotate in un appunto del 17 dicembre 1969 rinvenuto presso la Questura di Padova (12). Da questo contrasto di misure si ricaverebbe che la borsa trovata nella sede della Banca Commerciale sarebbe stata acquistata in un negozio diverso da quello di Padova sopra menzionato.

Le tre obiezioni su indicate sono, ad avviso della Corte, facilmente superabili.

Quanto alla prima, è sufficiente osservare che nulla rileva il numero delle borse acquistate, giacchè gli attentatori

(11) v. cart.13 vol.9 fasc.6 istruttoria "Valpreda"

(12) v. vol.26 cit. fasc.1 fol.36

Antonio Mento

ben potevano già possederne altre ed avere, quindi, bisogno solo di aumentare la loro disponibilità di tali mezzi.

Per quel che riguarda la seconda, vi è innanzitutto da rilevare che nella deposizione della commessa Rosetta Galeazzo in Beggiato, la quale pure ha reso una dettagliata descrizione della condotta dell'acquirente, non vi è traccia alcuna di un acquisto frazionato del tipo di cui si fa cenno nel citato appunto della Questura; anzi dalla testimonianza della Galeazzo si evince il contrario. Comunque, anche dando per ammesso il suddetto acquisto frazionato, non si ravvisa alcuna sstonatura fra le finalità criminose della operazione e la cura di contenerne, nei limiti del possibile, il costo economico (13). Oltre tutto non può escludersi che l'acquisto originariamente programmato per quella ormai imminente impresa terroristica riguardasse solo tre borse; e che la quarta sia stata comprata per un'autonoma ed estemporanea iniziativa dello ignoto acquirente, ispirato da motivi suoi personali o dalla prevista utilizzazione in ulteriori attentati. Può essere illuminante, a questo proposito, il comportamento di Franco Freda, che acquistò più di cinquanta timers benchè gli attentati del 12 dicembre 1969 ne richiedes-

(13) Un altro esempio di attenta valutazione economica dei mezzi necessari per attentati è stato già riferito circa il costo degli ordigni da collocare sui treni. Tale costo fu indicato complessivamente in £.100.000 per ogni ordigno da Giovanni Ventura a Guido Lorenzon (v. parte II^a cap.I)

U. Neri

sero solo cinque (14).

La terza obiezione è frutto di un equivoco nel quale la difesa di Franco Freda è caduta.

E' assolutamente certo che la borsa trovata nella Banca Commerciale è una "Mosbach-Gruber" modello 2131 Peraso nero. Le caratteristiche di questo modello sono riportate nel catalogo 1969 della ditta produttrice allegato agli atti (15); ove, a pag.24, la lunghezza viene indicata in cm. 44. Tale misura, evidentemente segnalata in relazione alla parte inferiore della borsa (cioè la parte più lunga), corrisponde sostanzialmente a quella di cm.43,05 rilevata, con comprensibile approssimazione, dalla Questura di Padova. Analoga corrispondenza, con analoga comprensibile approssimazione, vi è fra la misura di cm.39 rilevata dalla stessa Questura di Padova fra le due estremità del bordo superiore delle borse e quella di cm.40, indicata nel verbale del dr.Mento; il quale si è evidentemente riferito solo alla parte superiore senza occuparsi della lunghezza di quella inferiore. Anche i periti nominati nella prima istruttoria di Roma hanno seguito lo stesso criterio del dr.Mento, fissando in cm.38 (l'ap-

(14) L'attività terroristica di Franco Freda e Giovanni Ventura non poté proseguire dopo i fatti del 12 dicembre 1969, perchè entrambi nel corso di quello stesso mese furono sottoposti a perquisizione domiciliare (rispettivamente il 13 ed il 20) e, poco tempo dopo, perseguiti penalmente.

(15) v. vol.30 fasc.7 busta 22-23 istruttoria "Freda"

Antonio...

prossimazione di un centimetro si spiega con i bordi arrotondati della parte superiore delle borse) la suddetta lunghezza (16).

In definitiva, dopo tutte le varie critiche sull'argomento "borse", resta fermo ed inattaccabile un elemento indiziaro di notevole interesse: due delle borse acquistate a Padova - con le particolari modalità sopra illustrate - erano uguali, per il modello (2131), il tipo di materiale impiegato dalla fabbrica per la confezione (Peraso e City) ed il colore (nero e marrone), a quelle impiegate dagli attentatori del 12 dicembre 1969 in due dei cinque obiettivi presi di mira, precisamente nella sede della Banca Commerciale di piazza della Scala a Milano e sull'Altare della Patria-lato Museo a Roma.

(16) v. pag.19 elaborato peritale in cart.10 istruttoria "Valpreda"

W. M. P. ...

CAPITOLO XIII

LE CONFIDENZE DI GIOVANNI ED ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTA-
TI DEL 12 DICEMBRE 1969.

Si sono già espone le considerazioni in base alle quali i ventidue attentati dinamitardi verificatisi dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e costituenti oggetto del presente processo rappresentano obiettivamente l'attuazione di un unico disegno terroristico, diretto, attraverso il perfezionamento dei mezzi di esecuzione e la scelta di determinati obiettivi, a traumatizzare in modo sempre più grave la pubblica opinione (1). In perfetta sintonia con questo obiettivo linguaggio degli avvenimenti si pone, come si è visto, la confessione di Giovanni Ventura; il quale di tale "escalation" del terrore ha diffusamente parlato addebitandola a Franco Freda ed ai gruppi eversivi romani con quest'ultimo collegati. In particolare il Ventura ha specificato di aver saputo dal Freda, dopo gli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969, della sua ferma decisione di insistere nel "crescendo" criminoso.

Le accuse di Giovanni Ventura sono, a loro volta, controllate dagli elementi di cui si è con ampiezza trattato e che consentono di saldare l'attività eversiva di Franco Freda anche con l'ultimo e più grave episodio di terrorismo avvenuto il 12 dicembre 1969: l'acquisto ingiustificato dei cinquanta timers in deviazione da 60 M, la ricerca di contenitori metal

(1) v. parte V cap.I

Atto no. 1000/1969

lici nei quali i timers andavano sistemati, quella singolare vendita di borse Mosbach-Gruber a Padova appena due giorni prima della strage.

Va subito aggiunto che del tutto inidoneo si è rivelato il tentativo del Ventura di districare se stesso dall'ultima delittuosa vicenda. Egli ha sostenuto di aver cercato inutilmente di dissuadere il Freda dalla prosecuzione dell'attività terroristica dopo gli attentati ai treni; ma molteplici elementi probatori convergono nel dimostrare la persistenza fra i due del criminoso vincolo societario che li condusse fino al compimento del delitto più grave loro contestato.

Si è detto del timer che Giovanni Ventura ebbe in consegna dal suo socio nel settembre 1969 e mostrò, poi, sia al Lorenzon che al Comacchio. Si è detto, ancora, come a quest'ultimo in particolare lo stesso Ventura, in epoca ormai prossima alla strage (fine novembre-inizio dicembre 1969), non fece mistero della destinazione di quel congegno in ordigni esplosivi e chiese, anzi, chiarimenti tecnici al riguardo. Orbene tutto ciò denota chiaramente che, anche dopo gli attentati dell'agosto 1969, Giovanni Ventura non si era affatto distaccato dal Freda, ma collaborava attivamente con lui per il compimento di altri attentati.

Quanto all'orrore per il sangue versato sui treni, di cui il Ventura ha parlato e che, secondo il suo assunto, lo avrebbe indotto a respingere l'ulteriore progressione terroristica prospettatagli dal Freda, trattasi, come è di tutta evidenza, di un mero pretesto difensivo. Già il 25 aprile di quello stesso anno vi erano stati vari feriti, dei quali due con le-

V. Ventura

sioni gravi, nelle esplosioni provocate alla Fiera di Milano; e ciò non gli aveva impedito di partecipare alle successive azioni terroristiche. In seguito la collocazione di ordigni nelle toilettes dei convogli ferroviari era stata specificamente preventivata, secondo il programma degli attentati ai treni che il Ventura ha ammesso di aver conosciuto prima degli attentati stessi. Il fatto che poi alcuni degli ordigni fossero stati in realtà collocati anche negli scompartimenti non può considerarsi, come invece il Ventura vorrebbe far credere, una circostanza di rilievo da lui non prevista e non voluta. E', infatti, indubitabile la potenzialità offensiva, nei confronti dei viaggiatori, di simili attentati anche se commessi con collocazione di ordigni esclusivamente nelle toilettes. Il vero è che Giovanni Ventura nessuna particolare preoccupazione ebbe mai a nutrire per la salvaguardia della vita umana, da lui considerata - al pari del Freda - un dato di scarsa rilevanza in rapporto alle esigenze di successo delle finalità eversive perseguite. A Ruggero Pan, come si è accennato, egli, nel parlare dell'esigenza di usare in avvenire contenitori metallici in luogo delle scatole di legno adoperate negli attentati ai treni, disse di essere ben consapevole che con il nuovo sistema poteva "scapparci il morto" (1 bis). Inoltre a Guido Lorenzon, quando la tragedia del 12 dicembre 1969 si era da pochi giorni compiuta e non se ne era ancora spenta l'eco nella Nazione, egli ebbe ad esprime-

(1 bis) v. interr. Pan 20.1.72 al G.I. di Treviso in cart. 2 fasc.6 istruttoria "Freda" fol. 85

Ruggero Pan

re valutazioni come la seguente: "Anche un rivoluzionario può non essere di pietra. Comunque la vita di un rivoluzionario vale più della vita di dodici persone" (2). Allo stesso Lorenzon in quel periodo di tempo egli, quando cominciò ad essere inquisito dalla Procura della Repubblica di Treviso ed avvertì, quindi, l'opportunità di agire con cautela, confidò che "avrebbe continuato la attività terroristica senza più esporsi direttamente, ma soltanto finanziariamente"(3): il che agevolmente fa intendere che neanche i sedici morti di Milano valsero a fargli abbandonare l'idea della continuazione di quella criminosa attività.

Non solo dal comportamento dello stesso Giovanni Ventura, ma anche dal suo ambiente familiare provengono indicazioni incontestabili circa il fatto che egli conosceva anticipatamente i luoghi, il giorno e gli obiettivi degli attentati del 12 dicembre 1969, nei quali era personalmente implicato.

Non può essere sottovalutata, a tal riguardo, la condotta del fratello Angelo Ventura, il quale appena qualche giorno prima del 12 dicembre 1969 confidò a Franco Comacchio che "tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grosso: in particolare una marcia di fascisti a Roma e qualcosa che sarebbe avvenuto nel-

(2) v. dep. Lorenzon 17.1.70 al Procuratore della Repubblica di Treviso (cart.1 fasc.1 fol.25 r. istruttoria "Freda")

(3) v. dep. Lorenzon 17.2.71 al G.I. di Treviso a conferma di una dichiarazione dello stesso contenuto fatta precedentemente al Proc. della Repubblica della stessa città il 23.1.73 (v. cart.1 fasc.1 foll.da 32 a 44; fasc.2 foll. da 27 a 30 istruttoria "Freda")

Antonio...

le banche" (4). Un valido controllo, a questo riguardo, emerge dalle dichiarazioni di Ruggero Pan, il quale ha precisato di aver saputo in carcere dal Comacchio (quando entrambi erano stati arrestati in seguito alla scoperta del deposito di armi nella soffitta del Marchesin) che tale confidenza a quest'ultimo era stata fatta esattamente due giorni prima della strage di Milano (5). Angelo Ventura non era stato affatto avventato, nè si era limitato a riferire vaghe dicerie allo amico Comacchio con l'anticipazione di quelle notizie; che egli doveva evidentemente avere appreso da serie fonti di informazioni a lui vicine, in quanto successivamente, nel pomeriggio del 12 dicembre 1969 verso le 17,30 o le 18 (6), allorchè si erano appena verificate le esplosioni dinamitarde a Milano ed a Roma e quando ancora delle stesse non si sapeva nulla nelle altre città (7), aveva cercato per sè un alibi incon-

(4) v. interr. Comacchio 6.11.1971 al Proc.Rep.di Treviso (cart.2 fasc.4 fol.26 istruttoria "Freda). La circostanza è stata dal Comacchio confermata in dibattimento.

(5) v. registrazione interrogatorio del Pan in data 5.12.72 pag.11

(6) v. dep. dibattimentale del Comacchio in verb.ud.28.2.77 e succ. In fase istruttoria egli aveva collocato temporalmente il suo incontro con Angelo Ventura a Castelfranco "verso le ore 17" (v. interr.27.11.71).

(7) La notizia della strage di Piazza Fontana fu trasmessa per la prima volta per radio alle 18,30 e per televisione alle 20,30 (v. nota RAI TV del 6.5.77 in cart.S-C fasc.2 fol.3).

Antonio Padellaro

trandosi con il suddetto Comacchio a Castelfranco e recandosi, subito dopo, con lui a Padova nei magazzini "Coin" ove lavorava Ida Zanon, moglie del Comacchio medesimo. Quest'ultimo ha ricordato l'esigenza manifestata dal suo amico di recarsi a Padova in quei magazzini perchè "doveva farsi vedere là" (8). La Zanon, nel riferire al Magistrato i suoi ricordi sulla circostanza, ha testualmente detto:

"Il giorno della strage di Milano (12.12.69) il Ventura Angelo venne in negozio da Coin a Padova ove io al tempo lavoravo. Venne anzi due volte: la prima di mattina da solo; la seconda di pomeriggio in compagnia di mio marito. Subito dopo la perquisizione disposta dalla Magistratura nell'abitazione del Ventura in Castelfranco Veneto, nella seconda metà di dicembre 1969, il Ventura Angelo mi pregò di riferire, qualora fossi stata chiamata a deporre dal Magistrato Inquirente, che io lo avevo notato lontano dal luogo della strage, in Padova, il 12 dicembre anzidetto" (9). Angelo Ventura, in sede di confronto con il Comacchio (10), ha sostenuto la totale falsità di quanto dichiarato da costui e da sua moglie circa questo suo preteso alibi; ed ha con ciò dimostrato, non ravvisandosi motivo alcuno per ritenere mendaci le dichiarazioni dei coniugi Comacchio, di voler rimuovere dalla realtà processuale un

(8) v. interr. Franco Comacchio del 27.11.71 dinanzi al G.I. di Padova (cart.2 fasc.4 foll.da 105 a 109 istruttoria "Freda")

(9) v. interr. Ida Zanon del 7.11.71 dinanzi al Proc.della Rep. di Treviso (cart.2 fasc.4 foll.da 27 a 29 istruttoria "Freda")

(10) v. confronto Ventura Angelo-Comacchio del 16.12.71 (cart.2 fasc.4 foll.278-280 istruttoria "Freda")

Antonio...

particolare scomodo per la posizione difensiva sua e del fratello Giovanni. Lo stesso atteggiamento egli ha assunto, evidentemente per gli stessi motivi, in sede di confronto con Ruggero Pan (11), il quale la sera del 12 dicembre 1969 era a letto ammalato quando se lo vide precipitare in casa con la notizia della strage. Il Pan, durante il confronto, così ha ricordato i termini con i quali Angelo Ventura si esprime nell'occasione: "E' successo un disastro, sono morte dieci persone, ma mio fratello non c'entra". Sono fin troppo chiare le ragioni che hanno indotto l'Angelo Ventura a negare anche questa circostanza. Sarebbe stato, infatti, impossibile da parte sua spiegare il collegamento da lui fatto fra la strage e la posizione del fratello Giovanni, sia pure per affermare la estraneità di questi agli effetti disastrosi degli attentati, senza far intendere più o meno esplicitamente il coinvolgimento del suo congiunto negli attentati stessi. Se tale coinvolgimento non vi fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso logico dare al Pan la notizia della strage e porre, contestualmente, il problema della colpevolezza o meno di un suo familiare sicuramente estraneo al fatto delittuoso.

Lo stesso Giovanni Ventura, inoltre, nel corso delle conversazioni da lui avute con i suoi amici in ordine ai tristissimi avvenimenti del 12 dicembre 1969, ha fornito numerosi e gravi elementi indiziari a suo carico.

A Ruggero Pan, egli, dopo gli attentati ai treni, aveva già preannunciato che era probabile fossero le banche il prossimo

(11) v. confronto Ventura Angelo-Pan del 20.10.72 (vol.24 fasc. 18 foll.25-28 istruttoria "Freda")

v. Antonio Pan

obiettivo dell'escalation terroristica. Nello stesso periodo gli aveva detto che la rivoluzione non si poteva fare, così come la facevano i suoi amici di Torino, con la traduzione di classici orientali; e che, anche se dal punto di vista morale non condivideva gli attentati, tuttavia "spesso un rivoluzionario doveva fare violenza a sè stesso per raggiungere i fini che si prefiggeva" (12).

Poi a Guido Lorenzon, nei giorni immediatamente successivi alla strage di Milano, fece vari riferimenti i quali convergono tutti nell'indicare come egli non fu estraneo all'attuazione di quel criminoso disegno. Se ne è fatto cenno in narrativa (13) e qui basta porre in luce quelli più rilevanti.

Merita di essere menzionata una discussione svoltasi in casa ed in presenza del comune amico Marco Barnabò (14) nei primi giorni di gennaio del 1970. Nel corso di essa, secondo la ricostruzione datane dal Lorenzon il quale vi presenziò, Giovanni Ventura fece riferimento "ad una persona che gli aveva anzitempo comunicato i piani operativi per gli attentati a Milano. Il Barnabò ebbe ad esclamare: Ma allora sapevi che sarebbero scoppiate le bombe! Infatti mi dicesti tempo fà: le prime a saltare saranno le banche". Marco Barnabò non si è sen

(12) v. vol.24 fasc.9 fol.13 r. interrogatorio Ruggero Pan al Giudice Istruttore di Milano del 22.5.1973.

(13) v. parte II° cap.I (anche per i richiami ai fogli del processo ove trovansi i verbali delle numerose deposizioni del teste)

(14) v. dep. Lorenzon del 23.1.1970 al Proc. della Rep.di Treviso in cart.1 fasc.1 fol.41 istruttoria "Freda"

V. Ventura

tito di assumere responsabilità accusatorie contro il Ventura e non ha confermato la circostanza; ma ciò, per le ragioni in precedenza esposte sulla particolare attendibilità della testimonianza del Lorenzon, non basta per invalidare la parola di quest'ultimo.

Di estrema importanza sono, inoltre, le conversazioni Ventura-Lorenzon circa la concreta dinamica dell'azione terroristica, perchè appare inverosimile che tanti particolari e minuzie della condotta degli attentatori possano essere stati dal Ventura appresi solo attraverso la lettura dei giornali, ritenuti mnemonicamente a distanza di giorni e poi commentati con tanto interesse. Ha testualmente dichiarato Guido Lorenzon al riguardo: "Ricordo che, commentando in particolare i fatti di Milano, accennò che i giornali non avevano dato notizia dell'ora in cui fosse stato fatto brillare l'ordigno collocato in una delle due banche, e rimasto inesplosivo, e che non si rendeva conto perchè non avesse funzionato... Quanto agli attentati di Roma, osservò che in realtà non si trattava, come riferito dai giornali, di mancata strage ma, considerata la collocazione degli ordigni, non si era voluto di proposito cagionare danni all'incolumità delle persone" (15). Domenica 4 gennaio 1970 il Ventura ebbe addirittura ad effettuare uno schizzo del sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma (ove - come è noto - esplose una delle bombe) dinanzi al Lorenzon, il quale nei seguenti termini ha rievocato il

(15) v. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc.della Rep. di Treviso (cart.1 fasc.1 fol.23 r. istruttoria "Freda")

Guido Lorenzon

successivo commento fatto dallo amico sulla base dello schizzo medesimo: "Mi ha detto che arrischiava molto chiunque avesse collocato una bomba in un sotterraneo del genere, trattandosi di un luogo molto frequentato da persone ed avente le pareti lisce, tale cioè da rendere visibile un qualsiasi oggetto abbandonato. Precisò, poi, tuttavia, che la borsa o altro involucro contenente l'ordigno era stato collocato in alto, fuori del campo di visibilità delle persone, sopra le condutture che percorrono il passaggio. Infine lacerò accuratamente il foglio sul quale aveva disegnato lo schizzo (16) ... Aggiungo che il Ventura mi disse anche che l'ordigno non poteva essere stato collocato nè al mattino nè durante l'ora di chiusura pomeridiana ma doveva essere stato collocato dopo l'apertura del pomeriggio. Io collego tale discorso all'autonomia del congegno a tempo che comandava l'ordigno" (17).

Quest'ultimo collegamento logico fatto dal Lorenzon è di indubbia esattezza e pone in luce un altro serio elemento probatorio a carico di Giovanni Ventura; il quale, per il fatto stesso di aver preso in considerazione ed escluso - durante il suo discorso sull'ora di collocamento dello ordigno - il mattino ed il periodo di chiusura pomeridiana di quella Banca di Roma, si riferì implicitamente all'avvenuto impiego di un congegno di temporizzazione che consentiva un intervallo ap-

(16) v. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso (cart.1 fasc.1 foll.24-25 istruttoria "Freda")

(17) v. dep. Lorenzon del 27.1.72 al G.I. di Treviso (cart. 2 fasc.6 foll.81-82 istruttoria "Freda")

~ Pietro Lombardi

prezzabile, ma non molto lungo, di tempo fra la sistemazione dell'ordigno medesimo e lo scoppio. Il Ventura, cioè, fece chiaramente intendere all'amico che non era stata usata una semplice miccia, la quale - come è noto - brucia in pochissimo tempo, ma proprio un meccanismo del tipo di quello effettivamente impiegato: un timer da 60 minuti. Egli, pertanto, il 4 gennaio 1970 sapeva qualcosa che nessun giornale aveva potuto ancora pubblicare e che gli stessi inquirenti all'epoca ignoravano. L'uso dei timers elettrici Iunghans-Diehl da 60 minuti negli ordigni esplosivi a Milano fu, infatti, conosciuto dalla Magistratura milanese non prima del 12 gennaio 1970 (18). Quanto agli attentati di Roma, in particolare, gli inquirenti erano convinti - sulla base degli orientamenti manifestati dai tecnici della Direzione di Artiglieria - che l'ordigno collocato nella Banca Nazionale del Lavoro fosse stato costruito con "una carica esplosiva a base di tritolo del peso di circa 1 chilogrammo, innescata con miccia a lenta combustione" (19); solo dopo mesi i periti chiarirono definitivamente che sia a Roma sia a Milano erano stati usati temporizzatori elettrici. E' chiaro, perciò, che solamente chi aveva partecipato all'organizzazione o all'esecuzione de-

(18) data in cui fu redatta la relazione di perizia preliminare dall'ing. Teonesto Cerri - v. cart. 10 fasc. B proc. "Valpreda" -

(19) v. prima segnalazione della Questura di Roma in data 13.12.69 e rapporto definitivo della stessa Autorità del 26.12.69 in cart. 1 vol. I parte I foll. 1 e 43 istruttoria "Valpreda"

Stefano...

gli attentati poteva, dopo appena pochi giorni dagli stessi, conoscere l'avvenuto impiego di quei congegni.

Altre considerazioni, durante quei discorsi fatti dopo il 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura ebbe ad esprimere circa un "errore" che sarebbe stato commesso dagli attentatori a Milano; ed il Lorenzon, sentito specificamente sul punto nella udienza dibattimentale del 30 maggio 1978, ha detto di non aver ben capito se il Ventura avesse inteso riferirsi al mancato scoppio dell'ordigno collocato nei locali della Banca Commerciale od al ritardato orario di chiusura che, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, aveva contribuito a rendere più gravi i danni alle persone.

Fra le cose dette dal Ventura in quei giorni al Lorenzon, due ancora risaltano per il loro particolare valore di prove di accusa; ed il testimone le ha riferite sin dalle sue prime dichiarazioni.

La prima, ricavata dagli appunti scritti dallo stesso Lorenzon per l'avv. Steccanella (20) e quindi assistita da valida garanzia in ordine alla fedeltà del ricordo, è la seguente: "Disse che se nè a destra nè a sinistra nessuno si fosse mosso bisognava fare qualcos'altro" (21). L'interpretazione di questa frase, secondo il logico coordinamento delle parole, non offre davvero difficoltà alcuna. Giovanni Ventura non intese certo formulare solo un astratto giudizio sull'efficacia

(20) v. parte II^a cap.I

(21) v. originale degli appunti suddetti esibito da Giovanni Ventura nell'udienza del 30.5.78

retrofirmato

di quegli attentati, ma espresse nel contempo una valutazione ed un proposito con un evidente richiamo alla impostazione strategica eversiva di "prima e seconda linea" da lui stesso indicata nel suo interrogatorio del 17 marzo 1973: se quell'ultimo episodio di terrorismo non avesse raggiunto il fine predeterminato di scatenare disordini idonei a far vacillare le pubbliche istituzioni, sarebbe stato necessario, per l'associazione sovversiva cui egli apparteneva, insistere nella progressione del terrore. In tal caso le vittime di Piazza Fontana sarebbero state considerate solo una tappa della suddetta progressione criminosa ed egli, come si è già detto trattando di altre confidenze raccolte dal Lorenzon (22), "avrebbe continuato l'attività terroristica", sia pure "senza più esporsi direttamente ma solo finanziariamente" e con maggiore cautela dopo l'instaurazione del procedimento penale a suo carico da parte della Magistratura di Treviso.

La seconda cosa di notevolissimo valore accusatorio, ricordata dal Lorenzon, riguarda il periodo in cui quest'ultimo veniva interrogato dal dr. Calogero S. Procuratore della Repubblica di Treviso: "Il Ventura mi disse che era sufficiente che io tenessi duro con il dott. Calogero per una decina di giorni ancora, in quanto trascorso tale periodo di tempo nessuno sarebbe riuscito a trovare le prove a suo carico. Ciò lo disse in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969". Tale circostanza, riferita da Guido Lorenzon al Giudice Istruttore di

(22) v. parte iniziale del presente capitolo

Guido Lorenzon

Milano il 18 agosto 1972 (23), non abbisogna davvero di alcun commento. Per la verità nell'udienza dibattimentale del 29 maggio 1978 il Lorenzon ha dichiarato di non ricordare se il Ventura avesse fatto specifico riferimento alle prove di quegli attentati e di essere, anzi, propenso ad escludere che il suo amico avesse fatto un discorso così chiaro. Resta, tuttavia, fermo il fatto che il testimone ha confermato la sua deposizione istruttoria, la quale è stata da lui resa in epoca molto più vicina a quella dei fatti in essa richiamati e, quindi, in circostanze di tempo più favorevoli alla precisione dei ricordi. Del resto è logicamente da escludere che il Ventura, in un periodo di tempo in cui l'attenzione degli inquirenti di tutta Italia e la stessa perquisizione domiciliare da lui subita il 20 dicembre 1969 erano finalizzate alla scoperta degli autori della strage di Milano, si fosse riferito alle prove di attentati diversi, verificatisi già da mesi (24), ed in relazione a questi ultimi sentisse il bisogno di "una decina di giorni ancora" per farne sparire le tracce.

Giovanni Ventura ha sostenuto di aver condannato politicamente e moralmente la strage nei suoi discorsi con Guido Lorenzon; e questi ha confermato in dibattimento tale assunto; ma la circostanza, valutata nel complesso di tutte le compromettenti confidenze fatte dallo stesso Ventura alle persone a lui vicine, si presenta come una delle tante mistificazioni

(23) v. dep. Lorenzon del 18.8.1972 al G.I. di Milano (vol. 25 fasc.5 fol.4 istruttoria "Freda")

(24) gli attentati cui aveva partecipato il Ventura, prima della strage, erano stati quelli verificatisi sui treni nella notte dall'8 al 9 agosto 1969.

Valentino Ferrarini

alle quali costui ha fatto spesso ricorso, anche con il suo comportamento processuale, mescolando verità e bugie sulle tortuose vie dei suoi complicati disegni difensivi. Occorre, a tal riguardo, tener presente che le maggiori e più compromettenti informazioni Giovanni Ventura ebbe a comunicare al Lorenzon allorchè non sapeva che questi lo avrebbe tradito. Ovviamente egli, ricevuta dall'amico il 4 gennaio 1970 la confessione dell'avvenuto tradimento, si mostrò più guardingo verso di lui, particolarmente in ordine all'ultimo e più grave episodio di piazza Fontana; anche se la sua irresistibile tendenza a confidarsi e la ritrattazione del Lorenzon dinanzi al Magistrato lo indussero a riferire a quest'ultimo ancora altre cose concernenti la sua delittuosa attività. Guido Lorenzon così testualmente ha accennato a questa complessa situazione psicologica dinanzi al Giudice Istruttore di Treviso: "Il Ventura, dopo la ritrattazione che io firmai, appariva convinto che io mi tenessi sulla stessa linea e quindi continuava a confidarmi altre notizie. Qualche giorno dopo mi parlò della sua conoscenza degli attentati in programma e della sua decisione, comunicata ad una persona che potrebbe essere un organizzatore, di non parteciparvi. Disse anche se si sentiva finito come rivoluzionario e ciò evidentemente perchè non aveva saputo tacere" (25).

(25) v. dep. Lorenzon del 17.2.71 in cart.1 fasc.2 fol.28 istruttoria "Freda"

v. Pietro F. ...

CAPITOLO XIV

L'ALIBI DI GIOVANNI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969

Nel corso dell'esposizione di quanto dichiarato da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori (1) si è fatto cenno all'alibi da lui prospettato per il 12 dicembre 1969: egli quel giorno si sarebbe recato a Roma in quanto, avendo appreso sin dal mattino che suo fratello Luigi - ivi alloggiato in una pensione - stava male, avrebbe ritenuto necessario ed urgente portarsi al più presto presso di lui su consiglio del medico curante dr. Giorgio Ferlini. Secondo tale versione i suoi movimenti quel giorno sarebbero stati precisamente questi: era partito da Castelfranco la mattina, dopo aver ricevuto notizia di una crisi epilettica che il giorno prima (11 dicembre) aveva colto suo fratello Luigi a Roma; era arrivato a Padova in treno per consultare il neuropsichiatra dr. Ferlini e, nell'occasione, aveva visto Marco Pozzan; su consiglio (chiesto telefonicamente) del suddetto medico di recarsi subito a Roma, per seguire l'evolversi del male e per provvedere all'eventuale ricovero in clinica dell'ammalato, era partito da Padova in treno nella tarda mattinata ed arrivato a Roma verso le ore 17,30 (2) quando gli attentati erano già avvenuti; dalla stazione aveva telefonato alla pensione del fratello Luigi ed appreso che que-

(1) v. parte II cap. VII

(2) v. interr. Giovanni Ventura del 7.3.73 in vol.24 fasc.14 fol.95 istruttoria "Freda"

Antonio Ferlini

sti, superata la crisi, era uscito; recatosi poi nello studio dell'avv. Diego Giannola, nonché nella sede della Casa Editrice Lerici, si era incontrato in quest'ultimo luogo con i suoi soci in affari editoriali Rinaldo Tomba e Stefano Sestili; aveva, infine, trascorso la serata in casa del suo amico e socio Antonio Massari dal quale era stato anche ospitato per la notte.

Occorre precisare che solo in un secondo tempo, durante l'interrogatorio del 7 marzo 1973, Giovanni Ventura ha completato la sua versione d'alibi dicendo di avere incontrato nella sede della Lerici anche suo fratello Luigi; e ciò dopo che quest'ultimo, nel suo interrogatorio del 22 gennaio 1973, aveva riferito al Magistrato tale circostanza. Va rilevato sin d'ora che questo tardivo allineamento dei due fratelli Ventura appare tutt'altro che dettato dallo scopo di dire il vero. Infatti Luigi Ventura, introducendo il suo assunto della visita alla Lerici, ove avrebbe incontrato l'avv. Diego Giannola, si trova in netto contrasto con quest'ultimo, che ha dichiarato di non averlo visto affatto e di non essersi neanche recato alla sede della Lerici quella sera. Si trova, inoltre, in contrasto con Rinaldo Tomba, che non lo vide arrivare alla Lerici (3), nonché, come si vedrà, con altro testimone: padre Sartorio.

In una valutazione preliminare dell'alibi di Giovanni Ventura non si può prescindere dalla considerazione che questi ad Alberto Sartori, l'esponente marxista-leninista

(3) v. dep. Rinaldo Tomba del 26.1.1973 al G.I. di Milano in vol. 25 fasc.9 foll.15-18 istruttoria "Freda"; v. anche dep. Diego Giannola 12.11.73, ivi, fasc.18 foll.8-9

spettatore

presso il quale - come si è detto - svolse opera di infil
trazione, ebbe a confidare "che uno dei depositari del suo
alibi del 12 dicembre 1969 era Barnabò" (4). Si trattava
di Marco Barnabò, il quale, benchè intimo amico del Ventu
ra, dinanzi al Giudice Istruttore nessun contributo pro-
batorio ha portato in ordine a tale alibi ed ha fatto pre
sente che quel giorno si trovava a Parigi, ove da circa un
mese si era trasferito con la famiglia (5). Nè Giovanni Ven
tura ha mai tentato processualmente di valersi, a questi
fini, della testimonianza del suddetto suo amico; sicchè
la confidenza da lui fatta al Sartori appare inquadrabile
nelle sue manovre preparatorie di inquinamento della prova.

Passando, ora, a controllare l'alibi concretamente of-
ferto ed articolato dal Ventura, balza subito con eviden-
za che esso è fragilissimo e destinato a crollare.

Si è già sopra detto del pretestuoso allineamento dei
due fratelli sulla presenza di Luigi nella sede della Leri
ci. Possono aggiungersi altre contraddizioni marginali co-
me quella relativa al mezzo usato quella mattina del 12 di-
cembre per portarsi da Castelfranco a Padova: Giovanni Ven
tura ha riferito di aver viaggiato in treno perchè la sua
BMW 1600 era in riparazione presso una officina (6), ma è

(4) v. dep. Alberto Sartori in data 8.4.72 al G.I. di Mi
lano in vol.25 fasc.2 fol.12 r. istruttoria "Freda"

(5) v. dep. Marco Barnabò in data 4.9.73 al G.I. di Mila
no in vol.25 cit. fasc.16 foll.1-3

(6) v. interr. Giovanni Ventura del 21.2.72 al G.I. di
Treviso in cart.3 fasc.7 foll. da 221 a 225 istruttoria "Fre
da"

v. Pietro Spindler

stato contraddetto da Marco Pozzan (7), il quale lo avrebbe visto arrivare a Padova verso le 9-9,30 con la sua solita auto BMW guidata dal fratello Angelo. Quest'ultimo, a sua volta, ha contraddetto il Pozzan facendo chiaramente intendere di non aver accompagnato Giovanni a Padova (8).

Il crollo più disastroso, tuttavia, riguarda la motivazione che Giovanni Ventura ha addotto per quel suo viaggio a Roma insistendovi, ostinatamente, sino alle ultime battute dell'istruttoria dibattimentale.

La crisi di epilessia, dalla quale fu colto Luigi Ventura e che indusse padre Pietro Sartorio - economo del pensionato ove il giovane Luigi alloggiava - ad avvisare telefonicamente la madre di questi a Castelfranco Veneto, si verificò alle 12,30 del 14 dicembre 1969. Don Sartorio lo ha affermato con sicurezza in fase istruttoria e ribadito in dibattimento con le precisazioni che seguono (9):

"Posso dire con assoluta precisione il giorno in cui il Luigi fu colpito da attacco epilettico, in quanto ricostrui la data allorchè un sottufficiale della Questura di Roma nel dicembre scorso è venuto ad accertare presso il pensionato l'esatto periodo di soggiorno del Luigi. La data è il 14 dicembre 1969; mi ricordo anche l'ora: le 12,30. Lo posso affermare con sicurezza perchè rimasi molto meravigliato

(7) v. interr. Marco Pozzan del 1°.3.72 al G.I. di Treviso in cart.3 fase.7 foll.289 r. 290 istruttoria "Freda"

(8) v. confronto A. Ventura-Comacchio-Pan del 20.10.72 in vol.24 fase.18 fol.27 r. istruttoria "Freda"

(9) v. dep. 2.2.73 al G.I. di Milano in vol.25 fasc.10 fol.1 istruttoria "Freda" e verb. ud. dibatt. 3.6.78

Pietro Sartorio

in quanto nessuno mi aveva detto che il ragazzo soffriva di epilessia. Pensai che non me l'avessero detto perchè, se lo avessi saputo, non lo avrei preso al pensionato. Ricordo perfettamente che era giorno di festa e che io mi trovavo già a tavola allorchè scesero due o tre ragazzi e mi dissero che Ventura Luigi si sentiva male e che già ceca per terra nella sua stanza con sindromi convulsive. Mi recai subito nella stanza del Ventura e mi resi conto della gravità della cosa. Chiamai pertanto immediatamente un'ambulanza della Croce Rossa. Dopo circa una mezz'ora o un'ora giunse l'ambulanza con un medico. Nelle more il ragazzo si era alquanto ripreso ed il medico, dopo averlo visitato, non giudicò necessario un ricovero, per cui il ragazzo rimase in pensione a letto. Telefonai, quindi, alla madre del ragazzo a Castelfranco Veneto raccontandole quanto era accaduto e pregandola, eventualmente, di venirselo a prendere. Nell'occasione mi lamentai anche che non mi avessero avvisato che il ragazzo soffriva di epilessia. Ricordo anche che, dopo aver mangiato, salii di nuovo in camera del Luigi per accertare le sue condizioni di salute. Egli stava meglio e gli chiesi se desiderasse vedere la sua fidanzata. Dopo la sua risposta affermativa, telefonai al convitto o meglio pensionato delle suore, presso cui era la fidanzata, la sig.na Luisa Tichter. Non ricordo il nome del pensionato, ma è un pensionato di suore con annesse scuole che si trova sulla Cassia in località Grotta rossa. Nel pomeriggio venne pertanto la fidanzata accompagnata da suor Barica a trovare il Ventura Luigi. Ventura Luigi rimase

Luigi Ventura

a letto per qualche giorno. Nella tarda serata del 14 dicembre venne a trovare Luigi l'avv. Diego Giannola. Ve devo l'avv. Giannola per la prima volta. Ventura Giovanni venne a trovare il fratello come le ho detto o il 15 o il 16 dicembre 1969. Egli non venne da solo ma unitamente ad un certo Massari e la moglie di questi... Escludo senz'altro che il 12 dicembre 1969 il Ventura Luigi si sentisse male. Non posso dire però come abbia passato la giornata".

Non è, quindi, possibile che Giovanni Ventura si sia precipitato a Roma il 12 dicembre per una crisi epilettica verificatasi in realtà il 14; nè è vero che Luigi Ventura, dopo la crisi, si sentì tanto meglio da uscire la sera stessa per recarsi alla sede della Lerici.

Sulla versione dei fatti data da padre Sartorio non possono sorgere dubbi, perchè essa è confortata da molteplici e sicuri elementi di riscontro.

E' stata acquisita la documentazione della Croce Rossa relativa all'intervento dell'autoambulanza con sanitario chiesto dall'economo del pensionato (10) ed, alla stregua della stessa, si è incontrovertibilmente accertato che lo intervento medesimo avvenne proprio il 14 dicembre 1969.

Antonio Massari, nella cui casa - come si è detto - Giovanni Ventura si recò la sera del 12 dicembre 1969 e si fermò a pernottare, ha escluso che questi avesse fatto riferimento alcuno alla malattia del fratello Luigi (11). Eppure,

(10) v. vol.32/2 fasc.20 istruttoria "Freda"

(11) v. interr. Massari del 2.2.73 in vol.24 fasc.7 foll. 1-4 istruttoria "Freda"

M. G. ...

secondo il Ventura, si trattava del motivo di quel viaggio; onde è davvero difficile spiegare come mai non ne abbia fatto cenno all'amico.

Dai registri dell'albergo romano "Locarno" (12) risultano due pernottamenti di Giovanni Ventura, rispettivamente il 16 ed il 17 dicembre 1969; e ciò concorda esattamente con quanto ha dichiarato padre Sartorio circa l'epoca della sua visita al fratello infermo.

Dall'agenda del 1969 di Stefano Sestili, legato a Giovanni Ventura da rapporti di natura editoriale, risulta la seguente annotazione sul foglio relativo al giorno 11 dicembre: "ore 19 telefona Ventura a v. Lazio. Dice che viene domani" (13). Ciò contrasta recisamente con la tesi di alibi, secondo la quale la decisione del viaggio a Roma sarebbe stata presa la mattina stessa del 12 dicembre dopo la telefonata fatta al dr. Ferlini. Giovanni Ventura, a contestazione di tale risultanza istruttoria, ha ribattuto semplicemente: "Non mi spiego l'annotazione, è assolutamente certo che io non telefonai" (14).

Il dr. Giorgio Ferlini, che ha ricordato in fase istruttoria di essere stato avvertito telefonicamente della crisi di grande male dalla quale era stato colpito Luigi Ventura, non è stato in grado di indicare il giorno ma ha precisato di aver ricevuto la telefonata di Giovanni, fratello dell'ammalato, nell'Ospedale Psichiatrico di Padova ove svol

(12) v. vol.32/2 fasc.21 foll.31-34 istruttoria "Freda"

(13) v. vol.25 fasc.10 fol.5 istruttoria "Freda"

(14) v. interr. 7.3.73 in vol.24 fasc.14 fol.96 r. istruttoria "Freda"

Walter Ferlini

geva le funzioni di primario. Ha ricordato che si trattava del mese di dicembre e che aveva effettivamente consigliato il viaggio a Roma. Ha precisato ancora che, data l'assenza del centralinista quando aveva ricevuto la telefonata di Giovanni Ventura in Ospedale (prima delle 9), era stato chiamato dal portiere. Sulla base delle suddette precisazioni, e poichè il dr. Ferlini fu assente dall'Ospedale nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1969 (15), risulta chiaramente che l'episodio potè avvenire il 14 dicembre - come riferito da don Sartorio - ma non il 12. Vero è che il dr. Ferlini, chiamato a deporre in dibattimento dinanzi a questa Corte il 3 giugno 1978, dopo aver confermato quanto da lui precedentemente detto al Magistrato ha fatto presente, ad un certo punto, di non essere certo se ricevette la telefonata in Ospedale o nella sua abitazione; ma ciò ovviamente è di scarsissimo rilievo. Infatti i dubbi del testimone trovano sufficiente giustificazione nella notevole distanza di tempo fra i fatti e la fase dibattimentale del processo; essi, comunque, non invalidano quanto dal testimone stesso precisato dinanzi al Giudice Istruttore vari anni fa, con maggiore freschezza di ricordi ed in modo particolareggiato.

Un estremo tentativo, per dimostrare che Luigi Ventura fu colto prima del 14 dicembre dalla crisi epilettica cui si è riferito per il suo alibi il fratello Giovanni, è sta-

(15) v. contestazioni a Giovanni Ventura nel corso dello interrogatorio del 20.9.73 in vol.24 fasc.14 fol.163 istruttoria "Freda"

Luigi Ventura

to posto in essere dalla madre dei Ventura, Maria Greggio, la quale ha esibito in dibattimento copia di una lettera, recante la data 17 giugno 1973, inviata da don Sartorio al Giudice Istruttore di Milano. Con tale lettera, un esemplare della quale è stato esibito - anche in dibattimento - dallo stesso don Sartorio, quest'ultimo si era rivolto al Magistrato per informarlo, a completamento della sua deposizione istruttoria già resa, che il giovane Luigi Ventura già fin dai primi giorni di permanenza in pensione aveva accusato "un malessere alla testa", era stato perciò visitato nella pensione medesima nel novembre 1969 dal dr. Ciardiello e poi, su consiglio di quest'ultimo, "in data non ricordabile" dal neurologo dr. Gherardi. Quest'ultimo aveva suggerito di effettuare un elettroencefalogramma (16).

Oltre ad acquisire agli atti la lettera di don Sartorio, la Corte ha proceduto all'audizione del dott. Danilo Gherardi nonché del dott. Ermete Marchini (17), il quale risultava aver eseguito l'elettroencefalogramma suggerito dal dr. Gherardi; ma neanche queste nuove risultanze hanno sortito l'effetto, desiderato dalla difesa del Ventura, di invalidare le attestazioni di don Sartorio sulla data di quella prima crisi epilettica sofferta dal giovane Luigi nel pensionato.

(16) v. i due esemplari della lettera di don Sartorio allegati ai verbali delle udienze dibattimentali rispettivamente del 3 e del 20.6.1978

(17) v. verb. ud. dibatt. 22.6.78

Antonio Pizzani

Infatti il dr. Marchini, sulla scorta del suo schedario, è stato in grado di attestare con sicurezza di aver eseguito un elettroencefalogramma su Luigi Ventura in data 15 dicembre 1969: il che è già armonizzabile con la testimonianza del religioso, in quanto il suddetto dr. Marchini ha specificato che egli effettuava gli esami di sua competenza a distanza di pochi giorni dalla richiesta e, quando era possibile, anche in giornata.

Lo stesso dr. Marchini ha successivamente inviato alla Corte fotocopia del referto di esame encefalografico eseguito sul Ventura Luigi; e si è potuto così rilevare che, nello stesso, vi è uno specifico riferimento ad "episodi convulsivi" verificatisi "per due volte nella giornata di ieri a distanza di qualche ora"(18). E' chiaro, perciò, che il referto - essendo di data 15 dicembre 1969 - si riferisce a crisi convulsive di data 14: il che convalida ancora una volta la testimonianza di don Sartorio. Nè può assumere apprezzabile rilievo la discordanza, sottolineata dalla difesa del Ventura, fra il dr. Marchini (che ha accennato nel suo referto a due crisi convulsive) e don Sartorio (che ha parlato di una sola crisi). E' evidente infatti il motivo di una maggiore precisione del medico, interessato alla raccolta esatta dei dati clinici; mentre per padre Sartorio la crisi epilettica costituiva, in sostanza, solo un punto di riferimento per la ricostruzione di una data che aveva suscitato l'interesse del Magistrato Inquirente.

(18) v. referto encefalografico allegato al verb. ud. di batt. n. 191 del 31.7.78

Luigi Ventura

Il dott. Danilo Gherardi, dopo essere stato apparentemente preciso all'inizio della sua deposizione testimoniale dicendo di aver visitato proprio l'11 dicembre 1969 su richiesta di padre Sartorio nella pensione il giovane Luigi Ventura, il quale immediatamente prima avrebbe avuto una crisi epilettica, assai incerto si è dimostrato sulla epoca e sulle modalità relative all'annotazione di quella visita medica nella sua agenda del 1969. Egli ha ricordato che, essendosi da lui recati il 25.7.1974 due familiari del Ventura (la moglie Pierangela Baietto ed il fratello Angelo) per chiedergli una certificazione della data di quella visita, aveva telefonato al dr. Marchini e da lui saputo la data dell'elettroencefalogramma. Dall'agenda del dott. Gherardi, nella parte relativa ai giorni 25 e 26 luglio 1974 (epoca della richiesta fattagli dai familiari del Ventura), si ricava con chiarezza che il nome del paziente Luigi Ventura fu trovato, in seguito alle ricerche inizialmente esperite per soddisfare la suddetta richiesta, nell'agenda del 1970 e, precisamente, nella pagina dell'11 marzo 1970. Ciò fa logicamente pensare che nessuna annotazione il medico avesse rinvenuto nell'agenda del 1969, la quale, ovviamente, dovette essere stata da lui consultata per prima in quanto i familiari dell'ammalato erano specificamente interessati ad un controllo circoscritto alla prima quindicina del dicembre 1969. Tutto ciò autorizza a concludere, anche per le perplessità manifestate di fronte alle suddette osservazioni dal dr. Gherardi in dibattimento, che solo in seguito alla comunicazione telefonica con il dr. Marchini sia

Dr. Gherardi

no state tardivamente ricostruite ed annotate, nell'agenda del 1969, dal dr. Gherardi medesimo la data dell'elettroencefalogramma e quella (presumibile ed approssimativa) della sua visita medica che lo aveva preceduto.

Tutte le argomentazioni sinora svolte dimostrano "ad abundantiam" che Giovanni Ventura il 12 dicembre 1969 si portò dal Veneto a Roma per un motivo diverso da quello inerente ad una presunta malattia del fratello Luigi. Dovette essere un motivo davvero particolare, se lo spinse a tornare tanto in fretta da Castelfranco nella Capitale, che egli appena il giorno prima - 11 dicembre - aveva lasciato (19); ed il fatto che esso sia stato ostinatamente taciuto denuncia, apertamente, la sua grave illiceità.

Le false ragioni addotte dal Ventura per giustificare la sua presenza a Roma nella giornata del 12 dicembre 1969 devono essere considerate in relazione allo speciale interesse che egli manifestò, nei discorsi fatti al Lorenzon poco dopo gli attentati, in ordine alla bomba esplosa nella Banca Nazionale del Lavoro di quella stessa città. Si trattava di un episodio terroristico di secondario interesse per la pubblica opinione, la quale era naturalmente polarizzata su quello più grave avvenuto a Milano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Eppure proprio sul suddetto episodio di Roma egli ebbe di più a soffermarsi - come si è detto - tracciando uno schizzo del sottopassaggio dell'istituto bancario, valutando il rischio corso dagli atten-

(19) v. parte V cap. XV pagg. 592-593

Antonio Padellaro

tatori per le pareti lisce dell'ambiente, indicando l'ora di collocamento dell'ordigno (né al mattino, né durante il periodo di chiusura pomeridiana, ma dopo l'apertura del pomeriggio), sostenendo che non si era voluto cagionare una strage. Tutto ciò costituisce un insieme di elementi indiziari idonei a delineare anche un'implicazione materiale dello stesso Ventura nel collocamento di quell'ordigno. D'altronde, se egli in quell'episodio non avesse svolto anche il ruolo di esecutore materiale ed avesse limitato al livello organizzativo la sua partecipazione, non gli sarebbe stato difficile procurarsi un alibi vero, avallato da prove ineccepibili e non solamente dalla parola di Marco Pozzan; il quale è stato l'unico a dichiarare di averlo accompagnato alla stazione di Padova dopo le 11,30 del 12 dicembre 1969 e di averlo visto partire con un treno (20) destinato ad arrivare a Roma in un'ora in cui il collocamento degli ordigni era ivi ormai avvenuto.

(20) Dall'Orario Generale Ufficiale per le Ferrovie Italiane dello Stato si ricava che il treno cui si riferiscono le combinate dichiarazioni del Pozzan e di Giovanni Ventura poteva essere solo quello RVR in partenza da Padova alle ore 11,54 ed in arrivo a Roma Termini alle 17,20. Infatti quello precedente (n.41) partiva da Padova alle 10,18 ed arrivava a Roma alle 17,05; quello successivo (n.43) partiva alle 12,06 ed arrivava alle 18,57.

Marco Pozzan

CAPITOLO XV

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA COLPEVOLEZZA DI FRANCO
FREDA E GIOVANNI VENTURA IN ORDINE ALLA STRAGE DI PIAZZA
FONTANA. LA POSIZIONE DI MARCO POZZAN.

A quanto si è finora detto sugli elementi probatori esistenti a carico di Giovanni Ventura per gli attentati del 12 dicembre 1969, non è superfluo aggiungere alcuni dati interessanti - dal punto di vista indiziario - che attengono ai di lui movimenti in quel periodo di tempo.

La sua presenza è documentata a Roma dal 5 all'8 dicembre e dal 10 all'11 dello stesso mese nelle annotazioni rilevate dai registri dell'albergo "Locarno" (1). Fra questi due soggiorni romani si inserì una breve sua puntata nel Veneto: Guido Lorenzon lo seppe da lui e da Franco Cavorso, impiegato presso lo studio bibliografico librario di Treviso alle dipendenze del Ventura. Il Cavorso gli parlò specificamente di una partenza di quest'ultimo in aereo avvenuta alle ore 18 circa dell'8-9 dicembre per Roma. La stessa circostanza il Lorenzon apprese dalla nonna del Ventura, la quale ebbe a riferirgliela in tono confidenziale dicendogli testualmente: "A lei lo posso dire, non potrei farlo, ma Giovanni è rientrato ed è ripartito subito"(2).

(1) v. vol.32/2 fasc.21 foll.31-34 istruttoria "Freda"

(2) v. dep.Lorenzon del 27.1.72 al G.I. di Treviso in cart.2 fasc.6 fol.81-82. Giovanni Ventura ha spiegato il tono confidenziale della nonna sostenendo di averle raccomandato di non dire mai dove egli si trovasse (v. registrazione confronto G.Ventura-Lorenzon del 31.3.73-fol.6 della relativa trascrizione).

Antonio Pizzarello

Il 12 dicembre Giovanni Ventura - com'è pacifico in atti (anche se è rimasto in ombra l'orario del suo arrivo) - era di nuovo a Roma; da dove era partito appena il giorno prima: suo fratello Angelo lo aveva visto tornare a Castelfranco Veneto il giorno 11 e ripartire la mattina successiva (3). Il 13 dicembre abbandonò la Capitale per far ritorno nel Veneto: ha dichiarato di aver preso l'aereo in partenza da Fiumicino alle 16,55 e di essere con lo stesso arrivato a Venezia (ha esibito il biglietto di viaggio nel corso del confronto da lui avuto con Guido Lorenzon il 31 marzo 1973). Il Lorenzon lo rivide a Treviso in libreria lo stesso 13 dicembre e gli sentì dire che proveniva da Milano, dove erano in corso vaste retate da parte della Polizia (4); gli sentì dire anche che "attendeva da un momento all'altro il suo turno e che le ricerche erano estese anche ad altre città" (5). Proprio in quel contesto - secondo quanto ha ricordato il suddetto testimone - Giovanni Ventura telefonò a Castelfranco ed apprese dalla nonna "che la madre era partita per Cortina e che era in lacrime" (6).

(3) v. confronto Angelo Ventura-Pan del 20.10.72 ed ammissioni ripetute dello stesso Giovanni Ventura.

(4) Nel confronto con il Lorenzon del 31.3.73 il Ventura, pur ribadendo di essere giunto nel Veneto direttamente da Roma, ha riconosciuto l'esattezza del riferimento del Lorenzon. Ha spiegato, al riguardo, di aver voluto far credere di essere tornato da Milano al suo dipendente Franco Cavorso, che si trovava presente al discorso in libreria.

(5) la perquisizione nel suo domicilio avvenne, infatti, dopo qualche giorno: il 20 dicembre 1969 (v. parte II cap. I)

(6) v. dep. Lorenzon del 17.1.70 al Proc. della Rep. di Treviso in cart. 1 fase. 1 foll. da 21 a 27 istruttoria "Freda"

Giovanni Ventura

Nel momento del riepilogo delle fonti di prova, questi misteriosi e frenetici viaggi del Ventura nei giorni vicini a quello della strage di Milano e nello stesso 12 dicembre 1969, inquadrati nell'atmosfera di turbamento e di timorosa attesa che traspare dal suo ambiente familiare e dal suo stesso comportamento, sono senza dubbio atti ad integrare gli altri concordanti e molteplici argomenti di prova già illustrati i quali, nel loro complesso, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del Ventura medesimo in ordine al delitto di strage continuata a lui ascritto. Le stesse prove valgono, logicamente, per condurre all'affermazione della penale responsabilità, in ordine allo stesso delitto, di Franco Freda; essendo indubitabile, dato lo stretto collegamento che lega le condotte di questi due imputati, l'incidenza a carico di entrambi degli elementi probatori che si riferiscono a ciascuno di loro.

Tali elementi attengono ai seguenti fatti di cui si è già trattato e che qui basta richiamare brevemente, con un certo ordine logico e cronologico, in una rapida sintesi:

1) il legame societario che unì il Freda ed il Ventura, fino all'epoca della strage di Milano, in un'associazione sovversiva con programma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione;

2) il "crescendo" criminoso effettivamente realizzato, in esecuzione del suddetto programma, con la loro attiva partecipazione fino agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969;

Francesco...

3) la determinazione esternata successivamente da entrambi (v. interrogatorio di Giovanni Ventura per gli intenti manifestati dal Freda, nonché le deposizioni di Ruggero Pan e Guido Lorenzon per quelli espressi dal Ventura) di proseguire nel "crescendo" terroristico sopra menzionato, anche dopo l'agosto 1969, con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali;

4) la ricerca dopo gli attentati ai treni, da parte degli stessi, di cassette metalliche per collocarvi gli ordigni esplosivi (in particolare il Freda dall'elettricista Tullio Fabris, al quale aveva chiesto di procurargliene una, ricevette il consiglio di orientarsi verso cassette del tipo portavalori, ossia di quello effettivamente poi impiegato il 12 dicembre 1969 sia a Roma che a Milano);

5) l'acquisto da parte del Freda, nel settembre 1969, di cinquanta timers della stessa marca (Iunghans-Diehl di Venezia), della stessa ditta distributrice per il mercato italiano (G.P.U. Gavotti di Milano), dello stesso tipo elettrico e meccanico (in deviazione da 60 minuti) di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969;

6) la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta dal Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timers acquistati;

7) il riferimento fatto dal Freda al Fabris nel settembre 1969, quando si era ancora alla ricerca dei commutatori (detti anche temporizzatori o timers) da acquistare, alla circostanza che "doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" (come avvenne poi nel

[Handwritten signature]

la confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969);

8) l'esibizione da parte del Ventura di un timer, di quelli acquistati dal Freda, nel settembre 1969 a Guido Lorenzon ed, a fine novembre-inizio dicembre dello stesso anno, a Franco Comacchio con la chiara enunciazione del progettato impiego di esso in ordigni esplosivi;

9) la breve distanza di tempo fra tale enunciazione e la strage di Milano;

10) l'acquisto a Padova (luogo ove risiedeva ed operava Freda), due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca (Mosbach-Gruber), dello stesso tipo (mod. 2131) e dello stesso colore (Peraso nero e City marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage;

11) l'esistenza, in quello stesso periodo di tempo approssimativamente, di più borse nello studio del Freda (almeno tre secondo le ammissioni del Freda stesso), il quale al riguardo non ha fornito spiegazioni soddisfacenti e si è posto in contrasto con le attestazioni della sua segretaria Liliana Sannevigo;

12) le confidenze fatte da Angelo Ventura al Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche, un paio di giorni prima che si verificassero;

13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, nonché al Pan - la sera stessa del 12 dicembre 1969 - circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano;

14) le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido

Angelo Ventura

Lorenzon in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969: la previsione che le banche sarebbero state il prossimo obiettivo dopo gli attentati ai treni, la sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre, i vari dettagli relativi al collocamento dell'ordigno nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma, la considerazione da lui espressa che occorreva fare qualcosa'altro se nessuno si fosse mosso nè a destra nè a sinistra, la sua raccomandazione al Lorenzon di tener duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui, la sua intenzione (manifestata dopo la strage) di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente ma solo come finanziatore;

15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

Il complesso dei gravi, numerosi, univoci e concordanti indizi di colpevolezza, dei quali finora si è detto, esistenti a carico di Franco Freda e Giovanni Ventura, induce questa Corte ad affermare con tranquilla coscienza che pienamente raggiunta è la prova della partecipazione di entrambi ai tragici fatti del 12 dicembre 1969 (7). D'altronde la stessa posizione di preminenza, che essi avevano - come si è dimostrato - nell'associazione sovversiva dalla quale il

(7) per i problemi relativi alla qualificazione giuridica di tali fatti ed alle attenuanti chieste dalla difesa -v. parte V cap. XLVIII, ove essi sono trattati anche relativamente alla posizione di Guido Giannettini.

ret. J. J. J.

"crescendo" terroristico era stato programmato, implica logicamente la loro anticipata conoscenza dei mezzi e degli obiettivi nonché la loro volontà di portare a compimento, svolgendo attività di guida nella visione globale della strategia eversiva, gli attentati sempre più gravi che ne costituivano il programma.

Le oscurità che permangono, per il malizioso comportamento degli imputati e dei loro protettori, sui dettagli dell'efferato misfatto e sui precisi ruoli svolti dalle persone responsabili, non invalidano le prove raggiunte dall'accusa; giacchè è sufficiente, per il meccanismo giuridico del concorso di persone nel reato, l'aver accertato che tutti e due ebbero, comunque, una parte determinante nella produzione di quei tragici eventi.

A tal riguardo la Corte di Cassazione, ribadendo un suo già consolidato orientamento, così ha affermato di recente: "L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato è rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo volontario e cosciente, da un apporto causale - di ordine materiale o psicologico - a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di attuazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento della stessa" (8). Ha insegnato ancora la Suprema Corte che il meccanismo del concorso di persone nel reato aggancia inesorabilmente alla sua penale responsabilità anche colui il quale non riesca

(8) Cass. Sez. II 29.4.1977 n. 869 Tognolo in Mass. decis. pen. 1977 n. 137.035

2/10/77

a produrre l'evento voluto se "questo poi sia causato da un atto commesso dal correo, che sia la protrazione della sua condotta criminosa e sia scortato da una volontà che, pur se non espressamente concordata con il compartecipe che ha esaurito la sua azione, abbia tratto da questo incoraggiamento, rafforzamento ed impulso alla attuazione (9). "Nella ricostruzione del fatto - ha puntualizzato altresì la Corte regolatrice - non è necessario accertare tutti i particolari degli eventi accaduti e dei relativi atteggiamenti psicologici, essendo sufficiente cogliere quei dati processuali che diano indicazioni certe sugli elementi giuridicamente rilevanti a dimostrare i requisiti essenziali del fatto e a qualificare questo sotto il profilo giuridico" (10).

Per quanto riguarda la posizione di Marco Pozzan, in ordine alla strage, valgono le stesse considerazioni già fatte relativamente agli altri attentati del 1969 (11). Egli, fedele seguace di Franco Freda e depositario - come si è detto - di importanti segreti sull'attività dell'associazione sovversiva, tanto da suscitare - come sarà spiegato - l'interesse di elementi del S.I.D. a farlo espatriare, è colui che si prestò ad offrire a Giovanni Ventura un alibi per il 12 dicembre 1969. Secondo le sue dichiarazioni il suddetto Ventura, raggiunto per altra via dai gravi e concordanti indizi già illustrati circa la materiale collo-

(9) Cass. Sez. I 12.10.76 Bossa in Cass. pen. Mass. ann. 1978 n. 323

(10) Cass. Sez. II 12.12.1977 n. 2206 Bariani ed altri in Mass. dec. pen. 1978 n. 138.523

(11) v. parte V cap. VIII pag. 502

Antonio Spadaro

cazione dell'ordigno esploso a Roma nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, sarebbe partito in treno da Padova in un'ora tale da consentirgli di arrivare alla Capitale nel tardo pomeriggio e, comunque, quando le bombe erano state già deposte nei luoghi designati. Attraverso l'offerta di questo alibi il Pozzan è colto in un atteggiamento di copertura che si presta, logicamente, ad essere considerato come un sintomo di complicità. Tuttavia la mancanza di altri elementi probatori a suo carico e la posizione subalterna indubbiamente assegnatagli nel seno dell'associazione sovversiva, ove egli non svolgeva alcuna funzione dirigenziale atta ad influenzare lo svolgimento della strategia terroristica, rendono incerta la sua attiva partecipazione anche in ordine a questi ultimi gravi attentati.

Marco Pozzan va, quindi, assolto dai reati ascrittigli relativamente agli attentati del 1969 per insufficienza di prove.

Il reato previsto dall'art.270 III comma C.P., dal quale egli è colpevole, va dichiarato estinto per prescrizione, come già si è detto (12).

Devesi, conseguentemente, ordinare la di lui scarcerazione se non detenuto per altra causa.

'12) v. parte V cap. V pag. 458

Handwritten signature

CAPITOLO XVI

LE ULTERIORI RICHIESTE DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA

Nel rassegnare le conclusioni definitive la difesa di Franco Freda non si è limitata a chiedere l'assoluzione del proprio assistito ed, in linea subordinata, la di lui condanna - previa concessione di alcune attenuanti - al minimo della pena; ma ha articolato, altresì, una serie di richieste (1) che vanno ora separatamente prese in esame.

E' stata, anzitutto, rivolta specifica istanza per ottenere una formale declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 441, 185 n.3, 367 u.p. e 496 bis C.P.P., dell'interrogatorio reso in dibattimento dall'imputato Franco Freda, essendo stata omessa, in tale fase processuale, la lettura integrale del testo trascritto delle registrazioni magnetofoniche di quanto dichiarato dall'imputato medesimo al Giudice Istruttore.

Vi è da premettere che nel corso del dibattimento si è avuta occasione di rilevare, circa gli interrogatori resi dagli imputati in fase istruttoria, una parziale difformità fra il contenuto diretto della registrazione degli stessi e quello del testo successivamente trascritto mediante l'opera di un traduttore. Esigenze di speditezza processuale ha impedito di procedere a nuove e corrette traduzioni, le quali, d'altra parte, non sono imposte da alcuna norma processuale; sicchè la Corte, con ordinanza in data 14 febbraio 1977, ha deciso di omettere la lettura delle trascrizioni errate con riserva di procedere all'ascolto diretto delle registrazioni nelle parti che avreb-

(1) v. parte IV cap.VII

Mario P. P. P.

bero potuto di volta in volta assumere rilevanza. Venendo, ora, allo esame della suddetta istanza difensiva, è di tutta evidenza che nessun dovere imponeva la lettura di testi trascritti il cui contenuto era risultato non conforme a quello delle registrazioni originali: vi era, anzi, il dovere contrario e ad esso si è uniformata questa Corte. Né vi era alcun obbligo di procedere all'ascolto integrale di tutte le registrazioni degli interrogatori istruttori all'atto in cui il Freda è stato chiamato a rendere le sue discolpe in dibattimento. Vero è che, in base al combinato disposto degli artt. 367 u.p. e 496 bis u.p. C.P.P., le registrazioni, quando abbiano avuto effetto e siano chiaramente intellegibili, costituiscono - in ordine alle dichiarazioni in esse contenute - una documentazione prevalente rispetto allo stesso verbale redatto dal cancelliere. Tuttavia, per quanto concerne specificamente le dichiarazioni rese dallo imputato, è facile osservare che l'art. 499 C.P.P. ne impone la lettura integrale (nella specie l'ascolto integrale delle bobine registrate) limitatamente al giudizio contumaciale o in assenza del giudicabile. Diversa disciplina è dettata, invece, nel caso di imputato presente (qual'era il Freda) dall'art. 441 C.P.P.; il quale, in omaggio al principio dell'oralità, affida - come questa Corte ha puntualizzato con ordinanza del 15 febbraio 1977 - "ai poteri discrezionali di chi dirige il dibattimento di disporre, in modo totale o parziale, la lettura di singole dichiarazioni o l'ascolto di determinate eventuali registrazioni delle dichiarazioni medesime quando ciò sia necessario per contestare all'imputato, mentre questi rende oralmen-

Antonio Padellaro

te il suo interrogatorio, inesattezze, contraddizioni o ricordi imprecisi rispetto a quanto lo stesso abbia precedentemente riferito nel corso del procedimento" (2). Questi poteri discrezionali ha rettammente esercitato nella specie il Presidente del Collegio giudicante; al quale, peraltro, non è rimasto largo spazio per effettuare contestazioni nei confronti del Freda, essendosi questi ben presto rifiutato di proseguire nel rendere il suo interrogatorio dibattimentale in base alla facoltà riconosciutagli dall'art.78 u.p. C.P. Pertanto la lamentata nullità dello interrogatorio medesimo non sussiste.

Altra eccezione di nullità è stata, nell'interesse del Freda sollevata, ai sensi degli artt.185 n.3 - 314-315-315 bis-303-304 bis e ter C.P.P., relativamente alle perizie sui timers effettuate per incarico del Giudice Istruttore di Milano dai proff.ri Dumini, Matteoli e Reggiori, sul presupposto che i periti nominati avrebbero (illegittimamente e senza alcun intervento del Giudice) delegato ad un estraneo, il prof.Fausto Colarusso, il compimento di parte delle operazioni loro affidate.

La stessa questione, sollevata dalla stessa difesa, è stata già risolta - con il rigetto dell'eccezione di nullità - da questa Corte; la quale ribadisce in queste sede le motivazioni del proprio provvedimento emesso in data 1.8.1978 (3).

(2) v. cart. T-1

(3) Il testo dell'ordinanza 1.8.1978, nella parte che riguarda il punto in esame, è il seguente:

La Corte -

"sulla richiesta della difesa dell'imputato Freda Franco, ten-

21/08/78 Freda

Delle stesse perizie "Dumini-Matteoli-Reggiori" la difesa del Freda ha eccepito la nullità anche sotto un diverso profilo: quello che attiene alle alterazioni riscontrate sulla data di una bolla di consegna dei quadranti di graduazione forniti dalla ditta Pitzalis di Cusano Milanino alla

dente ad ottenere una declaratoria di nullità della perizia effettuata collegialmente in fase istruttoria dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli;

sentiti i difensori delle altre parti ed il P.M.;
rilevato che gli accertamenti tecnici effettuati dal suddetto prof. Colarusso non costituiscono operazioni peritali, essendo invece consistiti solo in misurazioni aggiuntive e confermate di analoghe operazioni ritualmente ed autonomamente eseguite dai dottori Dumini, Reggiori e Matteoli nella loro qualità di periti nominati dal Magistrato Istruttore; sicchè, in definitiva, nulla di nuovo e di diverso l'opera del prof. Colarusso ha prodotto che già non fosse stato validamente accertato dai tre periti ora menzionati;

ritenuto, comunque, che il prof. Colarusso ha operato sotto la diretta vigilanza dei tre periti medesimi, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese da questi ultimi nelle udienze dibattimentali del 4 e 5 maggio 1978, compiendo un'attività di collaborazione limitata al rilevamento di alcuni dati materiali suscettibili di essere dai periti stessi controllati;

ritenuto, pertanto, che non sussiste la nullità denunciata dalla difesa del Freda;

= P.Q.M. =
rigetta la richiesta". (v. cart. T-4)

Stefano

ditta Gavotti di Milano per il completamento dei timers da quest'ultima distribuiti sul mercato italiano (4). Si è sostenuto che tali alterazioni e la mancanza degli altri dati documentali (poi emersi in dibattimento), relativi ai rapporti commerciali Pitzalis-Gavotti, avrebbero influenzato la formulazione dei quesiti posti dal Giudice Istruttore al Collegio peritale. E' facile obiettare a questo assunto che le vicende concernenti i "passaggi" commerciali dei vari tipi di timers sono del tutto distinte da quelle che si riferiscono alle osservazioni tecniche, fatte dai periti, sui singoli pezzi loro consegnati. Pertanto il profilo evidenziato dalla difesa può assumere rilevanza - ed invero la Corte non ha trascurato di considerarlo (5) - nella valutazione globale della prova, ma non come vizio processuale delle operazioni peritali.

Oltre a sollevare le due eccezioni di nullità delle perizie sui timers espletate a Milano, la difesa ha chiesto la eliminazione dagli atti - come corpo di reato - della "bussola di ottone" rinvenuta a Roma, dopo le esplosioni del 12 dicembre 1969, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro e sulla cui base i tecnici hanno individuato l'impiego di un tipo di timer in deviazione negli attentati. Su queste premesse ha innestato la richiesta di una nuova perizia sui timers ai sensi dell'art.455 C.P.P.-

(4) v. parte V cap.IX pag.505

(5) v. parte V cap.IX pagg.503 e segg.

Antonio Fubini

Della citata "bussola" e della legittimità del suo ingresso come corpo di reato nel procedimento si è già trattato (6). Pertanto, disattesa la richiesta di eliminazione di tale reperto e respinte le due eccezioni di nullità, non vi è motivo di rinnovare le indagini peritali; che - secondo l'avviso della Corte - sono indubbiamente accettabili per la loro regolarità e per la qualificazione tecnica di coloro i quali vi hanno proceduto, sia pure nei limiti di cui si è detto in sede di esame delle risultanze generiche (7).

Si è esposto in narrativa (8) che la lettera in data 12 luglio 1973, con la quale il Capo del S.I.D. oppose il segreto di Stato al Giudice Istruttore di Milano sulla questione "Giannettini", era stata preceduta da una "bozza" datata 4 luglio 1973 ove leggesi, fra l'altro, in alto a destra la seguente annotazione siglata dal gen. Miceli: "bozza approvata da sig. Ministro e da Capo S.M.D. (Capo Stato Maggiore Difesa)". Su questi documenti i difensori di Franco Freda hanno chiesto un duplice accertamento peritale per chiarire: 1) se la sigla del gen. Miceli sulla "bozza" fosse stata apposta all'epoca indicata (luglio 1973) o successivamente; 2) se fosse stata modificata con diversa macchina da scrivere la data della lettera definitiva di risposta al Magistrato "12 luglio 1973" nelle "quattro" copie (documenti n.2,3,4,5) rimesse a

(6) v. parte V cap IX pag.515

(7) v. parte V cap. IX pagg.518 e segg.

(8) v. parte IV cap.V

✓ Nicolo' ...

questa Corte dal S.I.D. con nota del 6 ottobre 1977 (9).

Entrambi gli accertamenti tecnici appaiono alla Corte, che nello stesso senso si è già espressa sul punto durante l'istruttoria dibattimentale, del tutto inutili ai fini della decisione del presente procedimento.

Quanto al primo, non vi è ragione di sospettare che la sigla del gen.Miceli - riconosciuta esplicitamente come sua da quest'ultimo - possa essere stata apposta fraudolentemente, dopo vari anni dalla data apparente, allo scopo di ingannare il Collegio giudicante. L'amm.Mario Casardi, giunto al Comando del S.I.D. nell'agosto 1974 e cioè dopo che si erano esauriti gli avvenimenti delittuosi costituenti oggetto del processo, ha spontaneamente inviato a questa Corte con la citata nota del 6 ottobre 1977 la suddetta "bozza"; che è stata rinvenuta casualmente nell'archivio del Capo Servizio in occasione delle ricerche di altri atti e della quale non si conosceva affatto, fino a quel momento, l'esistenza. L'ammiraglio ha motivato l'invio del documento scrivendo che esso poteva essere utile ai fini di giustizia; ed ha manifestato, così, un intento di collaborazione che nulla autorizza a ribaltare contro di lui ipotizzando una sua oscura complicità con il gen.Miceli. Quest'ultimo nell'ottobre del 1977 si trovava da anni ormai lontano dal S.I.D. ed, essendo inoltre irretito proprio durante tale periodo in procedure giudiziarie per reati contro la sicurezza dello Stato, non

(9) v. cart. S-D fasc.35

Mario Casardi

aveva certo alcuna forza contrattuale per trascinare il nuovo Capo del Servizio in pericolose macchinazioni. Del resto, che il gen. Miceli non abbia mai pensato a manovre fraudolenti, basate su quell'annotazione a sua firma, è dimostrato in maniera lampante dal fatto che egli, nel sostenere con insistenza in istruttoria ed in dibattimento il ruolo avuto dai "politici" nell'opposizione del segreto alla Magistratura sulla qualità del Giannettini, non ha mai fatto riferimento a quella bozza - benchè si trattasse di un importante riscontro documentale in suo favore - fino a che essa non è venuta fuori con la spontanea segnalazione dell'amm. Casardi. E' evidente che il gen. Miceli si era del tutto dimenticato dell'esistenza di quel documento, con la traccia dell'annotazione di suo pugno, e se ne è ricordato solo quanto lo stesso gli è stato esibito in visione nel corso del dibattimento.

Circa il secondo accertamento peritale, è sufficiente osservare - per rendere palese la sua inutilità - che l'originale della lettera 12 luglio 1973, inviata all'epoca al Giudice Istruttore di Milano e sin d'allora ovviamente acquisita agli atti (10), non reca alcun segno di alterazione nella data. Accertare eventuali modifiche della data originaria scritta sulle copie è superfluo, anche perchè il rinvenimento della sopra citata "bozza" del 4 luglio 1973 ha reso evidente come la risposta da dare al Magistrato fosse stata preparata vari giorni prima della stesura definitiva. Giova far

(10) v. cart.6 fasc.22 fol.6 istruttoria "Freda"

S. Miceli

presente, per la verità processuale, che con la nota del 6 ottobre 1977 il Capo del S.I.D. ha inviato a questa Corte una sola e non "quattro lettere" scritte a macchina con la data 12 luglio 1973, come inesattamente precisato dalla difesa del Freda nelle conclusioni finali. Questa sola lettera 12 luglio 1973 presenta l'impronta di una stamperia con la dicitura "MINUTA" (11).

La suddetta difesa ha avanzato, infine, richiesta "di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.18 C.P.P. in riferimento alla denuncia presentata il 26.9.1977 nei confronti dell'on.Mario Zagari, all'epoca dei fatti Ministro di Grazia e Giustizia, ed in riferimento all'istruttoria pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano su Ministri ed Ufficiali, già testimoni nel presente procedimento penale".

Le inchieste giudiziarie sopra indicate non hanno, allo stato, condotto - com'è pacifico in atti - alla formulazione di concrete imputazioni o, comunque, alla instaurazione di procedimenti penali a carico di chicchesia. Non può, pertanto, operare il meccanismo previsto dalla legge processuale penale per il tipo di sospensione cui si è fatto riferimento.

(11) v. all.4 alla cit.nota S.I.D. 6.10.77 in cart.S-D fasc.35. L'allegato 2 si riferisce alla fotocopia dei registri di protocollo del dicembre 1969; l'allegato 3 ad un appunto vergato a mano dal gen.Alemanno nel gennaio 1974 (v. dep.Alemanno in ud.29.9.77); e l'allegato 5 alla "bozza" 4 luglio 1973.

Vittorio Fubini

Ha insegnato in proposito il Supremo Collegio: "Affinchè si realizzi l'ipotesi di pregiudizialità, tra due procedimenti penali, prevista dall'art.18 C.P.P., non basta la presentazione di una denuncia, ma occorre, inoltre, che l'azione penale sia stata esercitata dando luogo a un procedimento penale dalla cui definizione dipenda la definizione dell'altro procedimento" (12).

(12) Cass.Sez.V 25.3.1975 Blotta in Cass.pen.Mass.ann.1976 pag.524 m.589. Negli stessi termini v. Cass. Sez.I^a I.7.1966, Fenaroli, ivi, 1967 p.1053 m.1625

Antonio Fenaroli

CAPITOLO XVII

L'ASSUNZIONE DI GUIDO GIANNETTINI AL S.I.D. ED I COMPITI
A LUI ASSEGNATI

La vocazione militaristica di Guido Giannettini ed il suo particolare interesse per i problemi tecnici dell'armamento bellico emergono con evidenza dalla sua attività giornalistica ed associativa, così come la sua adesione ad ideologie nazionaliste e di estrema destra. Di ciò, del resto, il Giannettini non ha fatto mistero rendendo, anzi, ampie ammissioni nel corso del procedimento.

Pacifica è la collaborazione da lui prestata, essendo egli considerato un esperto nei suddetti problemi, alla "Rivista Militare" edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito nonché alla "Rivista Marittima" curata dallo Stato Maggiore della Marina. Redigeva "bollettini riservati" relativi a questioni politiche, economiche e militari; collaborava anche con la "Agenzia Oltremare", la quale, diretta dal giornalista Giorgio Torchia, era specializzata nella trattazione di problemi politici e militari del "Terzo Mondo".

Fra gli organi di stampa dell'estrema destra politica, sui quali sono apparsi con continuità i suoi scritti, vanno ricordati esemplificativamente: il quotidiano "Il Secolo d'Italia", i periodici settimanali "Il Nuovo Meridiano", "Il Borghese" e "Lo Specchio", il bisettimanale "Pagine Libere", il mensile "L'Italiano" facente capo al parlamentare del M.S.I. on. Romualdi.

Carlo Romualdi

Faceva parte delle Associazioni "Amicizia Italo-germanica" ed "Amici delle Forze Armate" presiedute dal giornalista Gino Ragno. Ricoprì cariche direttive nel M.S.I. ed, anche dopo essere uscito dai ranghi di tale partito con altri dissidenti, continuò a fiancheggiarlo organizzando associazioni parallele come "Le formazioni nazionali giovanili" (1).

Di queste sue tendenze ideologiche una singolare documentazione è emersa dal rinvenimento di una sua agendina del 1963 durante la perquisizione effettuata nel suo domicilio romano nel maggio 1973. Tale agenda, in aggiunta all'elenco dei giorni festivi, reca, su un foglietto incollato, la annotazione delle "Feste Nazionali" indicate come segue: "30/1 Regime nazista, 28/10 Marcia su Roma, 25/12 Sacro Romano Impero" (2).

Vasta eco ha suscitato nella stampa la di lui partecipazione ad un convegno di studi svoltosi nello hotel romano Parco dei Principi nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1965 ed organizzato dall'Istituto di Studi storici e militari "Alberto Pollio".

Egli ha negato, fin dalle sue prime difese (3), che scopo di tale convegno fosse quello, indicato da alcune pubblicazioni di sinistra, di elaborare una "strategia della tensione" da attuare nel Paese.

Non vi sono, in realtà, elementi, per smentire questo assunto difensivo.

(1) v. note biografiche, relative a Guido Giannettini, trasmesse dal S.I.D. (cart.19 vol.64 fasc.1 foll.52 e segg. istruttoria "Giannettini")

(2) v. cart.11 fase.4 (pag.7 agenda) istruttoria "Giannettini"

(3) v. parte II cap. XIV

Alberto Pollio

L'Istituto Pollio fu costituito a Roma nel 1964 da un gruppo di privati ed ebbe breve vita in quanto si sciolse, per mancanza di fondi, nei primi mesi del 1966. I maggiori suoi esponenti (Enrico De Boccard, Gianfranco Finaldi, De rello Ferrari e Paolo Balbo), iscritti o simpatizzanti del M.S.I., ne caratterizzarono, ovviamente, l'indirizzo con le posizioni ideologiche di destra sulle quali erano attestati (4).

Esso, per esplicita ammissione del De Boccard e del Finaldi, fu indirettamente finanziato dall'Ufficio R.E.I. del S.I.F.A.R. mediante una campagna di abbonamenti ai bollettini che lo Istituto stesso pubblicava attraverso un'agenzia "D".

Il convegno al "Parco dei Principi" si svolse con alcune relazioni sui temi della dottrina e delle tecniche della guerra rivoluzionaria. Venne preso in considerazione, sostanzialmente, dal punto di vista degli uomini di destra, il temuto pericolo di una aggressione comunista con le moderne tecniche, già sperimentate in Indocina, in Algeria e nel Vietnam, della propaganda, dell'infiltrazione, della guerriglia e del terrorismo; e fu prospettata la necessità di reagire tempestivamente ad essa sullo stesso piano, a fini difensivi, con adeguata preparazione. Relatori furono il suddetto De Boccard, il giornalista Edgardo Beltrametti e Guido Giannettini.

(4) v. informativa del S.I.D. 20.11.73 foll.56-57 fasc. 1 vol.64 cart. 19 cit.

Enrico De Boccard

L'intervento di diverse personalità civili e militari della più varia estrazione e la pubblicità del luogo del convegno sono elementi tali da escludere quanto si è, da qualche parte, insinuato: cioè che si sia trattato di incontri organizzati clandestinamente per fini di cospirazione. Non risulta affatto che siano state prese misure per garantire la segretezza dei lavori, così come indubbiamente si sarebbe fatto se si fosse trattato di un'attività sovversiva. Anzi gli atti completi del convegno, con i nominativi dei relatori e di alcuni degli intervenuti, furono poi resi di pubblico dominio con la stampa di un volume, dal titolo "La guerra rivoluzionaria", edito da Giovanni Volpe a Roma. Anche il Giannettini pubblicò, sulle tesi da lui svolte, un libro intitolato: "Le tecniche della guerra rivoluzionaria".

Il convegno al Parco dei Principi va, quindi, considerato solo come una delle tante occasioni che il Giannettini ha sfruttato per manifestare la sua viscerale avversione per il mondo comunista ed i movimenti di sinistra in genere.

L'approdo di Guido Giannettini al S.I.D. avvenne, in un primo tempo, indirettamente attraverso l'agenzia Oltremare sopra citata.

In uno dei suoi interrogatori (5) egli ha precisato che già nel 1965 collaborava con la suddetta agenzia e, poichè essa era finanziata dal S.I.D., destinata a quest'ultimo era, in sostanza, la sua collaborazione. Il compenso mensile da lui ricevuto ammontava a £.70.000 mensili. Finanziatore dell'agenzia era precisamente l'Ufficio "R" (Ricerche)

(5) in data 5.9.74; v. foll.22-27 fasc.8 (4-D) cart.25 istruttoria "Giannettini"

Antonio P. ...

del S.I.D., ossia quello che si interessava dello spionaggio all'estero.

Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal direttore dell'agenzia "Oltremare", il giornalista Giorgio Torchia, il quale ha chiarito, altresì, quale era stata la tappa successiva del Giannettini.

Così testualmente ha depresso il Torchia:

"Io raccomandai allo Stato Maggiore l'utilizzazione del Giannettini date le sue competenze... L'ingresso del Giannettini nel S.I.D. è stato concordato nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, presieduto all'epoca dal gen. Aloia, nel quadro di un impegno di pubbliche relazioni a favore delle Forze Armate. Il Giannettini fu inizialmente assegnato alla sezione R visto che s'interessava di problemi internazionali. L'azione fu svolta in parallelo all'impegno di abbonamenti a favore dell'agenzia Oltremare, in cambio di analisi sui problemi internazionali ed invio dei bollettini" (6).

A tale deposizione fa riscontro quella del col. Giovanni Battista Minerva, addetto all'Ufficio Amministrazione del S.I.D., il quale, ricordando che Giannettini fu retribuito per la prima volta dal S.I.D. nell'ottobre 1966 con la somma di £.70.000 mensili posta a carico dell'Ufficio "R" per disposizione data dal Capo del Servizio amm. Eugenio Henke, ha aggiunto: "Chiarì successivamente al capo dell'Ufficio "R" che non doveva utilizzare detta persona perchè il contributo veniva dato per collaborazione che il Giannettini a

(6) foll.1-6 fasc.72/16 cart.27 istruttoria "Giannettini"

Eugenio Henke

vrebbe dovuto prestare per esigenze dello Stato Maggiore della Difesa" (7).

Nello stesso senso si è espresso il gen. Pasquale Di Marco, all'epoca Capo dell'Ufficio "R", confermando integralmente quanto riferito dal col. Minerva (8).

Guido Giannettini, quindi, fu preso in carico fra i collaboratori esterni dell'Ufficio "R" solo formalmente ai fini amministrativi, per il pagamento della retribuzione, ma in effetti rimase ad esclusiva disposizione dello Stato Maggiore della Difesa.

Quali fossero allora i suoi compiti in quell'ambiente militare è stato rievocato dall'amm. Eugenio Henke, all'epoca Capo del S.I.D.; al quale fu recapitato tramite il col. Minerva nell'autunno del 1966 un biglietto, proveniente proprio dal suddetto Comando di Stato Maggiore, ove erano scritti i nomi di alcuni giornalisti, fra i quali Giannettini, De Bocard e Bombrini Grilli, i quali "avrebbero dovuto ricevere dal S.I.D. dei compensi per articoli che scrivevano in favore delle Forze Armate" (9). L'amm. Henke ha precisato che, per aderire a quanto richiestogli, aveva ripartito i giornalisti in due gruppi assegnandoli rispettivamente, sempre ai soli fini amministrativi, all'Ufficio "R" ed al "D" del S.I.D.-

In realtà le prospettate esigenze di sostegno della stampa in favore delle Forze Armate mimetizzavano i disegni di carattere ben più soggettivo cui ha fatto riferimento, in al

(7) v. cart. 27 cit. fasc.72/15 fol.15

(8) v. cart.27 cit. fasc.72/15 foll.16-17

(9) v. dep. amm. Henke in data 3.2.75 confermata il 1° luglio 1975 (cart.38 fasc.101/4 foll.1-2 istruttoria "Giannettini")

v. rel. Henke

tra deposizione testimoniale, il citato col. Minerva.

Il gen. Aloia, quando - nel 1966 - era divenuto Capo di Stato Maggiore della Difesa, aveva fatto assumere un certo numero di giornalisti appartenenti ad organi di stampa cosiddetti indipendenti o di destra (fra i quali certamente Giannettini, De Boccard e Bombrini) per far sostenere, con i loro articoli, le sue personali posizioni nei rapporti di accesa rivalità che si erano creati fra gli alti gradi della gerarchia militare.

Imperversava in quel tempo quella che fu chiamata "la guerra dei generali" e che vide fronteggiarsi l'un contro l'altro, con relative schiere di sostenitori e con mezzi non sempre leali, da una parte il gen. Giuseppe Aloia, Capo di Stato Maggiore della Difesa, e dall'altra il gen. Giovanni De Lorenzo, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Questo insanabile contrasto, di cui hanno parlato in processo vari giornalisti ed ufficiali delle Forze Armate, non merita approfondimento in questa sede perchè in sè stesso estraneo ai fini del presente procedimento. Se ne è fatta menzione solo per luneggiare la natura dei compiti (ben diversi in realtà di quelli apparenti di collaboratore del S.I.D.) cui, a spese della collettività, era stato chiamato Guido Giannettini. A lui, in particolare, fu dato incarico di redigere un capitolo, sul carro armato M60, di un libretto, scritto dal giornalista Pino Rauti con lo pseudonimo di Flavio Messalla e con la collaborazione di Edgardo Beltrametti, dal titolo "Le mani rosse sulle Forze Armate". Era una difesa della linea strategica e tattica sostenuta

Autore: [firma]

dal gen. Aloia per contrastare le opposte concezioni del gen. De Lorenzo. Lo stesso gen. Aloia ebbe a finanziare al l'uopo il giornalista Beltrametti con una somma di denaro dai tre ai cinque milioni, come entrambi, sia pure fra di loro discordi su talune circostanze, hanno esplicitamente ammesso. L'opera non poteva certo sortire effetti edificanti nell'ambito degli appartenenti alle Forze Armate, cui la sua lettura era soprattutto destinata; e di ciò si accorse l'amm. Henke, il quale, raccolte anche le lamentele telefoniche del gen. De Lorenzo, convocò il Rauti e gli chiese di bloccare la diffusione del libro corrispondendogli la somma di £.2.000.000 per le spese sostenute (10).


Il passaggio di Guido Giannettini, quale informatore, dal l'Ufficio "R" all'Ufficio "D" del S.I.D. avvenne nell'agosto 1967; ed a sua richiesta, secondo quanto ha riferito lo amm. Henke (11).

Lo ha ricordato il col. Minerva, che, nella sua qualità di Capo dell'Ufficio Amministrazione, ha potuto fornire elementi precisi sul punto. Proprio detto ufficiale, con una lettera indirizzata il 10 agosto 1967 ai Capi degli Uffici "D" ed "R" (12), ebbe a comunicare che il Capo Servizio aveva dato disposizioni affinché il compenso al Giannettini dal mese di agosto in poi venisse corrisposto dall'Ufficio "D" e non più da quello "R".

(10) v. dep. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit., nonché interr. Rauti 30.7.75 (cart.37 fasc.99/13 foll.1-5 istruttoria "Giannettini")

(11) v. dep. amm. Henke 3.2.75 ed 1.7.75 cit.

(12) v. cart.19 cit. fasc. 64/5 foll.8-9



Nel nuovo posto di lavoro non fu formato, come per gli altri commi confidenti del Servizio, un fascicolo personale intestato al Giannettini: ciò perchè trattavasi, come il S.I.D. ha spiegato (13), di collaboratore qualificato "fiduciario" e trattato direttamente dal Capo del Reparto.

Guido Giannettini, così, trasmigrò da un Ufficio per il quale non aveva mai lavorato ad un altro per il quale non aveva certo particolari attitudini. Infatti, egli, secondo quanto da lui stesso affermato, era un esperto in questioni internazionali e, perciò, mal si inquadrava nel Reparto "D" che si interessava di controspionaggio e sicurezza interna.

I fatti successivi hanno dimostrato ampiamente come questo passaggio fosse davvero ingiustificato ed inopportuno per le esigenze istituzionali del S.I.D.- Se ne è già accennato in narrativa (14). Tutti i Capi del Reparto "D", che ebbero contatti nel tempo col Giannettini, lo hanno qualificato come fonte informativa di assai modesto valore: il gen. Enzo Viola, che fu il primo ad occuparsi di lui e si rese conto ben presto che non rispondeva alle esigenze del suo Ufficio (15); il gen. Federico Gasca Queirazza, che si era accorto di ricevere in sostanza da lui solo "notizie arcinote negli ambienti giornalistici" e decise, nell'estate del 1969, di sospendergli la retribuzione proprio "per la sua scarsa produttività" (16); lo stesso gen. Gian Adelio Malet

(13) v. nota S.I.D. n.04/26943/R/I[^] del 5 settembre 1974 in cart.19 cit. fasc. 64/5

(14) v. parte III[^] cap. III

(15) v. cart. 27 cit. fasc. 72/14 foll.1-5 dep. 21.8.74

(16) v. dep. 21.8.74 in cart.27 cit. fasc.72/14 foll.6-10

Antonio...

ti, attuale imputato, il quale ha in particolare riferito che il rendimento del Giannettini fu così scarso da provocare una riduzione del suo compenso da £.70.000 a £.50.000 mensili (poi gli fu aumentato a £.100.000 più che altre per l'aumentato costo della vita) (17). Ha specificato, altresì, il gen. Maletti che "avendo constatato che il Giannettini come fonte di informazione non era gran ché" aveva messo di contattarlo direttamente ed aveva delegato allo uopo il cap. Labruna.

Della insufficiente capacità informativa dimostrata dal Giannettini hanno parlato anche altri ufficiali del S.I.D.-

Il ten. col. Guido Petrini, all'epoca dirigente della I^a Sezione dell'Ufficio "D" e, come tale, addetto al controllo dei rapporti inviati dalle fonti confidenziali, ha attestato che quelli del Giannettini erano di scarsissimo valore informativo in quanto "contenevano quasi sempre notizie risapute e desumibili dalla stampa" (18); ed il cap. Antonio Labruna, il quale tenne sempre i contatti con lui, ha esplicitamente ammesso di ritenerlo un informatore di pochissimo conto, sia per la rarità degli incontri che era possibile avere con lo stesso, sia per le espressioni di insoddisfazione che coglieva sul volto del gen. Maletti quando questi leggeva i suoi rapporti (19).

Gli stessi giudizi sul Giannettini furono espressi dal gen. Maletti nel corso della riunione cui parteciparono vari alti ufficiali presso il S.I.D., nell'estate del 1973, allo

(17) v. dep.21.8.74 in cart.27 cit. fasc.72/14 foll.12-18

(18) v. dep.21.8.74 in cart.27 cit. fasc. 72/14 fol.11

(19) v. cart.27 cit. fasc.72/14 foll.19-23 dep.22.8.74

Antonio Labruna

scopo di decidere sulla risposta da dare al Giudice Istruttore di Milano circa il ruolo svolto dal Giannettini medesimo per il Servizio. Fu deciso, com'è noto, di opporre al Magistrato il segreto politico militare sulla questione; e sia il gen. Antonio Alemanno che il gen. Vito Miceli, questo ultimo all'epoca Capo del S.I.D., hanno ricordato come il gen. Maletti si fosse, nell'occasione, negativamente pronunciato in ordine alle qualità dell'informatore (20).


Possono, perciò, già fissarsi, in base alle risultanze finora esaminate, alcuni punti fermi.

Guido Giannettini venne assunto come informatore del S.I.D. solo formalmente, per giustificare la retribuzione sul piano amministrativo.

Vi rimase in un primo tempo senza offrire alcuna prestazione informativa ed, in un secondo tempo, con rendimento scarso ed insoddisfacente per le finalità del Servizio. Ciò nonostante egli fu in diretto contatto con i vertici degli Organismi militari che dovevano avvalersi della sua collaborazione: con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (quando figurava fittiziamente iscritto fra gli informatori dell'Ufficio "R" del S.I.D.) e poi con i vari Capi dell'Ufficio "D" (gen. Viola, gen. Gasca Queirazza, gen. Maletti).

Passando a considerare più da vicino il contenuto di questa sua limitata attività informativa, emerge un altro dato inconfutabile: egli, da uomo di destra qual'era, non si

(20) v. cart.38 cit. fasc.102/5 foll.35-37; cart. 27 cit. fasc. 72/16 foll.7-11



prestò mai a spiare per il S.I.D. negli ambienti della sua parte politica, ma solo in quella dei gruppi e movimenti estremisti di sinistra. Ciò, da lui sempre sostenuto nei suoi interrogatori e memoriali, ha trovato precisa conferma nelle deposizioni degli Ufficiali del Servizio che furono in contatto con lui, nonché nel tenore dei suoi rapporti informativi inviati al S.I.D. e, poi, da quest'ultimo rimessi al Magistrato Istruttore (21).

Nel vano tentativo di individuare, fra gli atti del S.I.D., qualche traccia che potesse richiamare un'attività informativa svolta dal Giannettini in danno della destra, vari difensori hanno fatto riferimento ad un appunto del gen. Viola; il quale, nel proporre al Capo del Servizio di aumentare da £.70.000 a £.100.000 il compenso mensile corrisposto al Giannettini stesso, espresse su di lui il seguente giudizio il 12 luglio 1968: "Le sue prestazioni, rapportate al livello di altri fiduciari, si sono dimostrate di rilievo in particolare verso determinati ambienti della destra, talchè una valutazione del suo rendimento può senz'altro essere definita decisamente positiva" (22). L'equivocità delle

(21) v. nota S.I.D. n.01/1128/Y in data 15.7.74 con allegati (cart.19 fasc.62 foll.1 segg.); v. nota S.I.D. n.04/26943/R/1[^] in data 5.9.74 con allegati (cart. 19 fasc.64/5); v. nota S.I.D. n.04/33446/R/1[^] in data 5.11.74 con allegati (cart.19 fasc.64/3); v. nota S.I.D. n.04/27289/0/1[^] in data 11.8.75 con allegati (cart.34-fasc.93/5 fol.3); x. nota S.I.D. n.04/30126/0/1[^] in data 6.9.75 con allegati (cart.34 fasc. 94/6 foll.1-4)

(22) v. nota dell'amm. Mario Casardi, Capo del S.I.D., n. 04/26943/R/1[^] in data 5.9.74 (cart.19 cit.fasc.64/5)

Mario Casardi

espressioni adoperate per motivare la proposta di aumento di stipendio è stata, tuttavia, chiarita con nota in data 5.XI.74 (23) dal Capo del S.I.D., il quale così testualmente si è espresso in proposito: "Per quanto concerne le prestazioni di rilievo verso determinati ambienti della destra attribuite al Giannettini, nessuna informativa è stata rinvenuta a conferma. Si ritiene, pertanto, che un chiarimento al riguardo possa essere dato esclusivamente dal gen. div. Enzo Viola compilatore dell'all.5 alla nota 04/26943/R/1^o del 5.9.1974". Il gen.Viola, sentito sulla circostanza il 27 settembre 1974 dal Giudice Istruttore di Milano ed il 27 giugno 1975 da quello di Catanzaro (24), ha ulteriormente chiarito che egli non aveva inteso riferirsi all'attività di informatore del Giannettini, ma ad un utile intervento realizzato da quest'ultimo per impedire la pubblicazione su alcuni giornali di destra ("Il Borghese", "Lo Specchio", "Vita") di notizie la cui propalazione avrebbe potuto recare danno al prestigio delle Forze Armate. Le suddette prestazioni di rilievo svolte "verso determinati ambienti della destra" consistettero, quindi, in un'operazione giornalistica e non informativa, come risulta confermato dallo stesso Giannettini nell'udienza dibattimentale del 15 aprile 1977, nonché dallo amm. Eugenio Henke il 27 giugno 1975 al Giudice Istruttore di Catanzaro ed il 9 dicembre 1977 a questa Corte.

(23) v. cart.19 cit. fasc. 64/3

(24) v. cart.27 cit. fasc. 72/14 foll.1-5 e cart.38 fasc. 101/3 foll.22-24

Enzo Viola

CAPITOLO XVIII

I RAPPORTI INFORMATIVI DI GUIDO GIANNETTINI

Si è accennato (1) che una delle più efficaci smentite della tesi difensiva di Giovanni Ventura proviene dai rapporti redatti da Guido Giannettini ed in parte rinvenuti nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna.

E' certo che molti dei documenti trovati in tale cassetta sono costituiti da rapporti informativi consegnati al gruppo Freda-Ventura dal Giannettini. Lo ha riconosciuto quest'ultimo spiegando, altresì, che essi sono copie di informative da lui già trasmesse al S.I.D.

In effetti un'evidente identità di contenuto è stata riscontrata in tredici rapporti dallo stesso S.I.D. (2), sulla base di un esame comparativo effettuato fra gli originali in suo possesso e le corrispondenti "veline" prelevate dal deposito di Montebelluna.

Si è detto in narrativa come specifici accertamenti siano stati svolti per stabilire il valore dei rapporti informativi sequestrati al Ventura. Non è stato difficile rilevare, sulla scorta dei ragguagli forniti in proposito dal Servizio informazioni generali e di sicurezza interna del Ministero dell'Interno (3), che i suddetti rapporti presentano solo

(1) v. parte V cap.VII pag.477

(2) v. nota S.I.D. del 5.9.1974 con allegati in cart.19 fasc.64/5 istruttoria "Giannettini"

(3) v. relazione S.I.G.S.I. del 28.8.1973 in cart.6 fasc. 21 istruttoria "Freda"

Alberto Giannettini

formalmente i requisiti richiesti dai Servizi di sicurezza dello Stato. Il loro contenuto, infatti, il più delle volte non consiste in notizie di "prima mano", ma nella manipolazione di materiale sostanzialmente già noto - all'epoca della stesura - nell'ambiente giornalistico-politico, o nella enunciazione di avvenimenti futuri facilmente prevedibili, od ancora nell'esposizione di dati meramente congetturali: il tutto con una veste ricca di sigle misteriose e con uno stile espositivo tali da conferire, apparentemente, all'estensore una speciale credibilità e da richiamare un suo collegamento sicuro con canali informativi privilegiati. Lo stesso Giannettini ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio da lui reso in fase istruttoria il 27 agosto 1974, che quelle sigle, non apposte sui rapporti originali inviati al S.I.D., servivano per impressionare gli sprovveduti dei gruppi di estrema sinistra cui - tramite Freda - i documenti informativi erano diretti.

Evidenti sono poi i caratteri di estrema destra dell'ambiente di provenienza dei documenti in esame, caratteri desumibili dai frequenti toni antisemiti e dalla tendenza a prospettare i pericoli di un piano eversivo mondiale nonché l'esigenza di impedirne tempestivamente l'attuazione. Questo piano eversivo è attribuito dall'estensore delle note informative ad una "nuova sinistra" organizzata su base multinazionale, collegata allo Stato di Israele ed a centrali ebraiche internazionali.

Va ricordato che anche il S.I.D., richiesto di analogo accertamento dal Giudice Istruttore di Milano, ha espresso con

petro jumbura

nota del 20 marzo 1973, sui rapporti di Montebelluna, sostanzialmente la stessa valutazione dell'organismo parallelo del Ministero dell'Interno (4).

Questi concordi giudizi dei competenti Organi di informazione dello Stato (5) fanno chiaramente intendere che la vera funzione di quei rapporti del Giannettini non era stata certamente quella di realizzare una collaborazione con il S.I.D., ma obbediva al raggiungimento di fini diversi.

Quali fossero questi fini è suggerito dall'attività giornalistica di Guido Giannettini e dalla trasmissione di vari rapporti, da lui operata in concorso con Giovanni Ventura, negli ambienti della sinistra extraparlamentare.

Assai significativo è, infatti, che il Giannettini abbia pubblicato uno dei suoi rapporti circa le organizzazioni extraparlamentari di sinistra, sul numero del 27 aprile 1969 del settimanale di destra "Lo Specchio", appena pochi giorni dopo la commissione degli attentati dinamitardi verificatisi (il 25 aprile) nella Fiera Campionaria e nell'ufficio Cambi della Stazione Centrale di Milano; e che egli lo abbia ripubblicato sul numero del 21 dicembre 1969 dello stesso settimanale, con lo pseudonimo di Adriano Corso, allorchè era da poco avvenuta la strage di piazza Fontana il 12 di quello stesso mese. E' evidente lo scopo di utilizzare il rapporto sulla "sinistra" per orientare l'opinione pubblica proprio ver

(4) v. parte II^a cap.IV

(5) giudizi collimanti, quanto allo scarsissimo valore dell'apporto informativo del Giannettini, con quelli espressi dagli ufficiali del S.I.D. che contattarono l'informatore (v. cap. precedente).

Guido Giannettini


so gli agitatori di sinistra in relazione alle recenti manifestazioni di terrorismo.

Tale tipo di attività giornalistica si integra, completandosi nell'ambito della medesima finalità, con la accennata trasmissione dei "rapporti" agli ambienti della estrema sinistra.

Il 27 aprile risulta pacificamente documentato un soggiorno a Padova di Guido Giannettini, il quale ha ammesso di aver portato con se alcuni dei suoi rapporti (6). Dopo due giorni Giovanni Ventura si recò a Napoli insieme a Piero Loredan ed ivi, rintracciato il marxista-leninista Alberto Sartori, gli propose di partecipare all'affare "Litopress" e cominciò a mostrargli alcuni rapporti del Giannettini. La difesa di quest'ultimo ha obiettato che il suo assistito non aveva alcuna necessità di recarsi a Padova per portare rapporti destinati ad essere consegnati due giorni dopo a Napoli: sarebbe stato più comodo per lui attendere a Roma, città di sua residenza, l'arrivo del Ventura per consegnargli quei rapporti diretti al Sud. Tuttavia l'obiezione non regge, perchè non è affatto dimostrato che quel viaggio del Ventura a Napoli fosse stato predeterminato da tempo e non, invece, deciso dopo l'incontro col Giannettini a Padova.

Quel che è importante sottolineare è la collocazione temporale del suddetto soggiorno di Guido Giannettini a Padova. Il 27 aprile 1969 erano trascorsi appena dieci giorni dalla nota riunione tenutasi nella stessa città il 18 aprile, ossia da una di quelle riunioni in cui, come hanno riferito Gio

(6) cart.37 fasc.99/6 foll. 11-24 istruttoria "Giannettini"



vanni Ventura e Marco Pozzan, si erano tracciate le linee direttrici della cosiddetta strategia del terrore. Occorreva, per l'attuazione di tale strategia, strumentalizzare, negli attentati da compiere, gli extraparlamentari di sinistra mediante la manovra di infiltrazione e provocazione indicata come "seconda linea" negli interrogatori di Giovanni Ventura.

E' noto che gli anni 1968 e 1969 furono caratterizzati in Italia, e nell'Europa in genere, da fermenti sociali tendenti ad esplodere frequentemente in episodi, spesso clamorosi, di contestazione globale del sistema neocapitalistico da parte di movimenti studenteschi e gruppi dell'ultrasinistra extraparlamentare. In tale clima si era radicata la convinzione di questi gruppi che i tempi fossero ormai maturi per iniziative rivoluzionarie dirette alla creazione di un nuovo mondo, ma, nel contempo, era sorto naturalmente in loro anche il timore di una reazione in senso autoritario ed oppressivo da parte di quanti erano interessati, invece, a mantenere in piedi quel sistema contestato.

Proprio in questo spazio di aspettative e di timori si inserì il suggestivo intervento di Guido Giannettini, il quale fece pervenire tramite Giovanni Ventura negli ambienti dello estremismo marxista-leninista, di cui Alberto Sartori era uno dei qualificati esponenti, rapporti allarmanti - di provenienza apparentemente accreditata - che annunciavano come imminente il tentativo di una controrivoluzione, preparata dai blocchi conservatori e moderati italiani ed internazionali, per arginare tempestivamente l'ondata rivoluzionaria

Alberto Sartori

"rossa". Fu dato così l'avvio ad una opera di sobillazione dell'estrema sinistra extraparlamentare per stimolarne le tendenze ribellistiche, incoraggiarne la propensione (già manifestata in varie occasioni) ad insorgere con azioni violente e farne, in tal modo, un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui.

Il contenuto dei rapporti dati, di volta in volta, dal Ventura al Loredan, perchè, a sua volta, li consegnasse al Sartori, riguardava, infatti, come si desume da quanto hanno in proposito dichiarato i diretti protagonisti di quei contatti (Giovanni Ventura, Piero Loredan ed Alberto Sartori), i progetti di una violenta restaurazione in Italia perseguiti, in danno delle forze popolari e progressiste della sinistra, da gruppi moderati con l'appoggio di interessati ceti imprenditoriali (per es. l'industriale Monti) e con la vigile presenza della C.I.A. americana in Europa. Ha ricordato il Sartori che, fin da quel primo incontro di Napoli del 29 aprile 1969, gli furono mostrati documenti "segretissimi" dai quali si desumeva che le articolazioni della C.I.A. in Europa erano molteplici e che era nota (e perciò controllabile) l'organizzazione capillare di tutti i movimenti della sinistra extraparlamentare.

Del resto il sequestro dei rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna ha consentito alla Corte di prenderne visione diretta e di ottenere un immediato riscontro documentale sul punto.

Proprio ai disegni controrivoluzionari di cui ora si è detto si riferiscono, per esempio, quelli recanti le date rispet

Alberto Sartori

tivamente del 4 e del 16 maggio 1969 (7).

Nelle stesse finalità di provocazione va inquadrato il rapporto sulle bande autonome neofasciste" (8), con il quale vengono posti in rilievo i vari gruppi extraparlamentari neofascisti italiani, interessati anch'essi a spostare verso destra l'assetto governativo dello Stato e ad impedire, comunque, formule politiche aperte verso la sinistra.

Altrettanto deve dirsi per il rapporto sulla "scuola di Bad Ems", il cui testo è il seguente:

" KSD/1C - n.0307 - 21.10.1969.

Dal giugno 1969 alcune decine di Ufficiali della N.A.T.O. - tra cui un certo numero italiani - sono state addestrate in Germania Occidentale, a Bad Ems (Rheinland-Pfalz), una decina di Km. ad est di Koblenz, presso la scuola del MAD (Militärischer Abschirmdienst), il servizio di controspionaggio della Bundeswehr.

L'addestramento consisterebbe in operazioni speciali per interventi in caso di gravi minacce alla sicurezza interna di paesi dell'Europa Occidentale.

Ciò andrebbe spiegato con lo stato di grave apprensione che regna da tempo in ambienti governativi italiani e alleati a seguito dell'ondata contestatrice che ha investito l'intera Europa. In particolare il Governo Rumor sarebbe preoccupato per la pericolosa congiuntura sindacale, che rischia di provocare danni irreparabili all'economia italiana, e di travolgere le stesse strutture del Paese" (9).

Di tale rapporto, consegnato a suo tempo al Sartori da Giovanni Ventura, quest'ultimo incaricò poi, quando era ormai detenuto per i fatti di cui al presente processo, sua sorella

(7) di questi due rapporti si tratterà in modo particolareggiato nel capitolo seguente.

(8) v. parte II^a cap.IV Guido Giannettini ha negato di aver redatto questo rapporto, ma Giovanni Ventura ha insistito nell'affermare di averlo ricevuto da lui (v.interrogatorio del 19.12.73)

(9) v. cart.33 fasc.90, fol.132 istruttoria "Giannettini"



Mariangela di chiedere al Giannettini una seconda copia. Il Giannettini, incontratosi con la Mariangela, le diede - come si è accennato in narrativa (10) - un appunto di suo pugno con le indicazioni necessarie per la ricostruzione del rapporto in questione. Ciò risulta da una precisa dichiarazione testimoniale resa da Mariangela Ventura, la quale, in sede di confronto, è stata contrastata in un primo tempo dal Giannettini. Questi ha sostenuto, infatti, che l'oggetto della nota informativa da ricostruire non era costituito dallo addestramento di terroristi in Germania, bensì da notizie sul servizio rumeno. In un secondo tempo, tuttavia, esibitogli dal Magistrato l'appunto scritto con la sua grafia, egli ha dovuto riconoscere l'esattezza di quanto riferito dalla Ventura (11). Questa sua dimostrata reticenza rivela, naturalmente, il tentativo di occultare il tenore vero del rapporto e, cioè, la funzione provocatoria che esso avrebbe dovuto svolgere, nell'ambiente destinatario (Sartori ed il partito marxista-leninista), attraverso lo annuncio di quelle "operazioni speciali" che in sede internazionale si preparavano ai danni delle sinistre europee.

Il Sartori non era certo l'unico punto di aggancio per il dispiegamento di quell'attività di infiltrazione e provocazione destinata agli ambienti della estrema sinistra extraparlamentare. Giovanni Ventura ha posto in luce i molteplici legami che in tali ambienti erano stati realizzati ad opera della

(10) v. parte III cap.IX

(11) v. interr.Giannettini 12.2.76 foll.14-17 fasc.99/5 cart.37

Giovanni Ventura

cellula eversiva veneta; ed ha citato concreti e specifici fatti, come può rilevarsi dal suo interrogatorio del 20 marzo 1973. "Io conobbi Sartori - egli ivi riferisce - verso la metà del 1969 nelle circostanze già note. Freda una volta mi manifestò una completa conoscenza dell'attività politica del Sartori esponente del partito marxista-leninista linea rossa. Seppi poi che aveva infiltrato in questo partito il Romanin (coadiutore nella gestione della libreria Ezzelino di Padova n.d.e.). Attività di infiltrazione per conto di Freda fecero pure Pino di Lorenzo e Claudio Orsi, che in quell'epoca fondò l'associazione Italia-Cina. Quando Freda pubblicò il libretto rosso mi disse che aveva difeso con linguaggio di sinistra un gruppo di neofascisti perchè il suo libro doveva servire a dare copertura anche ad attentatori di provenienza non fascista; mi menzionò a tal proposito gli attentati al Questore ed al Palazzo di Giustizia di Padova; Freda aveva agganci anche a Trento, anche con personaggi della radio G.A.P. (Gruppi di Azione Partigiana). In quel periodo vi fu un rapporto stretto fra Freda ed Emilio Vesce; a quanto mi risulta era Freda a pagare l'affitto dei locali dell'agenzia libraria Einaudi di cui era titolare il Vesce, noto elemento di estrema sinistra (Potere operaio)" (12).

Nelle stesse prospettive di infiltrazione e di provocazione si presentano logicamente inseriti vari altri agganci, operati da Giovanni Ventura, nei confronti di uomini noti per la loro appartenenza ai diversi settori della sinistra, quali

(12) v. vol. 24 fasc. 14 fol.151 istruttoria "Freda"

Antonio Padellaro

Ugo Pisani (13), Mario Quaranta ed Elio Franzin. Da questi ultimi due - come si è già accennato - fu scritto il libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento", che venne edito e diffuso dal Ventura nell'ottobre 1970 all'evidente scopo mistificatorio, tardivamente scoperto dagli autori, di farsene un autorevole strumento per il sostegno della sua linea difensiva (14).

Alcune delle persone rimaste vittime della subdola manovra di Giovanni Ventura finirono addirittura per essere implicate, con pesanti imputazioni, nel presente procedimento. Così avvenne per Antonio Massari e Franco Comacchio, i quali, proprio per il fatto di militare nelle fila di movimen-

(13) (elemento fuoriuscito dal P.C.I. e contattato dal Ventura - come ha ricordato Guido Giannettini - quando era approdato al movimento marxista-leninista)


(14) Nella suddetta opera si tratta il temuto pericolo dell'avvento di un regime repubblicano di tipo presidenziale, come linea di tendenza della borghesia italiana interessata a reprimere le lotte delle masse operaie e dei ceti medi proletarizzati. L'obiettivo preso di mira, secondo tale tendenza, doveva essere lo scioglimento del Parlamento ed il blocco del lento processo di inserimento della sinistra nell'area governativa. I mezzi per arrivare a questo obiettivo erano costituiti da uno stillicidio di attentati voluti dalla C.I.A., dal P.S.U. e da una parte della D.C.- Degli attentati stessi - secondo gli autori del libro - si sarebbero incolpati artificialmente ingenui elementi ritenuti disponibili alla violenza, come quelli del circolo anarchico "22 marzo", in modo da sviare l'opinione pubblica e convincerla dell'opportunità di una svolta autoritaria del potere pubblico. E' la teoria della cosiddetta "seconda linea" di cui ha parlato più volte Giovanni Ventura. Quest'ultimo collaborò in parte anche alla stesura dell'opera (v. parte II cap.IV pag.159 della presente sentenza).

Ventura

ti di sinistra, furono compromessi dal Ventura con le modalità specificate nella parte relativa alle loro rispettive posizioni processuali.

Non mancano, inoltre, esplicite ammissioni dallo stesso Guido Giannettini in ordine alla particolare funzione cui i "rapporti informativi" dovevano servire. E' il caso del rapporto K.S.D./VI M n.0288 datato 25.XI.1969 ed avente per oggetto "La destra italiana nell'attuale congiuntura". In esso, prodotto in fase istruttoria del teste Giuseppe Universo, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da Piero Loredan (15), si pone in rilievo il rientro del gruppo "Ordine Nuovo" nel seno del M.S.I. e la tendenza dei vari gruppi dell'estrema destra italiana a concentrare i loro sforzi in un'attivismo violento antisocialista, per l'affossamento della formula governativa di centro-sinistra e la creazione di un governo forte con l'appoggio della borghesia industriale italiana nonché di ambienti stranieri (americani, tedeschi, spagnoli e portoghesi). Nell'interrogatorio del 26.9.74 il Giannettini, dopo aver ammesso di essere stato lui l'autore del suddetto rapporto, ha precisato in particolare: "Mi pare di ricordare che all'epoca Ventura mi disse che poteva migliorare i suoi rapporti con i cinesi se avesse mostrato loro un rapporto sulle destre; pertanto feci quel rapporto al fine esclusivo di agevolare il lavoro di infiltrazione di Freda e Ventura. Poichè il rapporto aveva determinate finalità non ne die-

(15) v. vol.25 fasc.16 foll.12-15 e segg. istruttoria "Freda"



di una copia al S.I.D." (16). Egli, d'altronde, ha sempre riconosciuto, nel corso delle sue difese istruttorie e di battimentali, di aver consapevolmente aiutato l'infiltrazione del gruppo Freda-Ventura fornendo rapporti informativi idonei ad accreditare gli infiltrati nei settori della sinistra oltranzista.

Naturalmente le ammissioni di Guido Giannettini non potevano spingersi, per ovvie esigenze difensive, fino al riconoscimento che il passaggio di tutta quella documentazione verso gli ambienti della sinistra extraparlamentare era motivato da scopi di provocazione, oltre che di infiltrazione.

Nessuno dei rapporti di più scoperto significato provocatorio fu trasmesso dal Giannettini al S.I.D.: non quelli del 4 e 16 maggio 1969 (17), nè il documento sopra citato su "la destra italiana nell'attuale congiuntura", nè gli appunti sulle bande autonome neofasciste (di cui il Giannettini ha negato di essere stato la fonte), nè la nota informativa sulla Scuola di Bad Ems: il che conferma che trattavasi di documentazione assolutamente estranea, anche dal punto di vista formale, alle finalità istituzionali del nostro Servizio di sicurezza e, quindi, utile esclusivamente per gli scopi sovversivi di "seconda linea" dei quali si è detto.

(16) v. cart.25 fasc.8 (4-D) fol.29 r. istruttoria "Giannettini"

(17) v. capitolo seguente

Antonio Padellaro

CAPITOLO XIX

I RAPPORTI N. 0281 DEL 4 MAGGIO 1969 E 0282 DEL 16 MAGGIO 1969

L'attenzione della Corte deve fermarsi su due particolari rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, contrassegnati rispettivamente con i numeri 0281 e 0282 nonché con le date 4 e 16 maggio 1969: ciò in quanto si è insistito da parte di vari difensori nel sostenere che Guido Giannettini, avendo preannunciato al S.I.D. proprio con questi due rapporti un'ondata terroristica di matrice neo-fascista in Italia, si sarebbe comportato da agente fedele nei confronti del Servizio ed in maniera logicamente incompatibile con una sua adesione al programma eversivo elaborato dalla stessa matrice.

Il testo dei due suddetti documenti è stato fedelmente trascritto in narrativa (1) e ad esso si rinvia per le singole notizie contenutevi.

Il Giannettini ha assunto di aver consegnato entrambi i rapporti al S.I.D.- Egli ha precisato di aver rimesso il primo personalmente al col. Federico Gasca Queirazza (alla epoca Capo del Reparto "D") nell'hotel Michelangelo a Roma. Ha precisato, altresì, che la forma del secondo rapporto, nella redazione pervenuta al S.I.D., era diversa da quella dell'analogo documento rinvenuto a Montebelluna. "Quello trovato nella cassetta di sicurezza - ha testualmente dichiara

(1) v. parte II cap. IV pagg. 158-159

Guido Giannettini

to - fu redatto in quel modo perchè doveva impressionare i cinesi" (2). Doveva, cioè, servire per i noti scopi di infiltrazione nella sinistra extraparlamentare filocinese. Le notizie sulle previsioni politiche contenute nel rapporto 0281, secondo la versione del Giannettini, erano state da lui "orecchiate in sala stampa", mentre quelle relative agli attentati nei due rapporti le aveva attinte da Freda; la sigla "T" indicava quest'ultimo e la sigla "Z" il Giannettini stesso.

Tale assunto difensivo si basa su due elementi equivoci ed è contraddetto da chiare risultanze di prova specifica e logica; le quali consentono di affermare che i due rapporti non furono mai consegnati dal Giannettini al S.I.D.-

Il primo elemento equivoco nasce da un'avventata ammissione del generale (3) Gasca Quisirazza, il quale, sentito sull'argomento dal Giudice Istruttore di Milano il 21 agosto 1974, non ha smentito il Giannettini ed ha dichiarato di ritenere che il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 fosse effettivamente giunto al Servizio in quanto il suo contenuto non gli riusciva nuovo. Lo stesso ufficiale, però, successivamente sentito ancora sul punto dal Giudice Istruttore di Catanzaro in data 8 luglio 1975, ha precisato di aver riflettuto a lungo sulla circostanza e di poter escludere che quel rapporto fosse stato rimesso al S.I.D.-

(2) v. interr. Giannettini del 27.8.1974 al G.I. di Milano in cart.25 fase.8 (4-D) foll.17 e segg. istruttoria "Giannettini"


(3) colonnello all'epoca dei fatti

Il sottoscritto

Ha chiarito che nella precedente deposizione era incorso in errore perchè si era mentalmente riferito all'analogo contenuto di altro rapporto consegnatogli dal Giannettini, precisamente quello recante la data 17 dicembre 1969. Ha ribadito queste sue precisazioni in sede di confronto col Giannettini il 29 dicembre 1975.

In realtà l'errore in cui è caduto il gen. Gasca nella sua prima deposizione è spiegabile. Egli ha creduto in buona fede di aver ricevuto il rapporto 0281 del 4 maggio 1969 (se fosse stato in mala fede ed avesse avuto interesse a negare la circostanza, ovviamente si sarebbe trincerato sulla negativa sin dall'inizio) sulla base del ricordo che egli serbava del suo contenuto; il quale effettivamente si trova ripetuto in un successivo rapporto redatto da Guido Giannettini con data 17 dicembre 1969. In quest'ultimo documento, infatti, il Giannettini, nello svolgere varie considerazioni circa il permissivismo del governo di centro-sinistra che - a suo parere - aveva favorito la commissione degli attentati del 12 dicembre, riprende ad un certo punto la materia trattata nel rapporto del 4 maggio scrivendo testualmente: "Questa estate, poi, si era anche parlato di attentati volti a favorire la fine del centro-sinistra e il tentativo di ritorno al centrismo; sono corse voci circa il finanziamento di tali attentati da parte di ambienti industriali (anche qui non sappiamo con quale fondamento) ed è stato anche fatto il nome del gruppo Monti" (4).

(4) v. cart.19 fasc.62 all.15 nota S.I.D. 15.7.1974 foll. 2 e segg. istruttoria "Giannettini"



Il rapporto ora citato del 17 dicembre 1969, se da un lato spiega l'errore del gen. Gasca, d'altro lato non contiene alcuno esplicito riferimento del Giannettini ai suoi precedenti rapporti del 4 e del 16 maggio; dei quali egli si limitò a riportare in parte il contenuto come se lo riferisse per la prima volta al S.I.D.- Neanche in epoca successiva, nella lettera del 15 settembre 1973 inviata al gen. Maletti dalla Francia, si trova alcun cenno ai due rapporti del maggio 1969: eppure trattasi di una lettera nella quale il Giannettini, uomo dai ricordi precisi ed ordinati, ha fatto un dettagliato riepilogo della sua attività informativa. A ciò si aggiunge la testimonianza del ten. col. Guido Petrini, il quale, essendo all'epoca il capo della I^a Sezione del Reparto "D", era addetto alla valutazione dei rapporti informativi del Giannettini e delle altre fonti ricevuti dal col. Gasca. Il ten. col. Petrini, premesso che il col. Gasca gli rimetteva sempre tutti i rapporti del Giannettini, ha escluso di aver mai visto quello del 4 maggio 1969.

Il riscontro logico, dal quale trova conferma il fatto che i due rapporti 0281 e 0282 del maggio 1969 - mai rinvenuti presso il S.I.D. (5) - in effetti furono redatti dal Giannettini non per trasmetterli al Servizio, ma esclusivamente per i noti scopi di infiltrazione e provocazione nell'ambiente della sinistra extraparlamentare, è offerto dal contenuto dei rapporti stessi. Trattasi di documenti che non contengono notizie precise e circostanziate su singoli attentati in programma, ma una generica ed incidentale allu-


(5) v. nota amm. Mario Casardi 5.9.74 in cart.19 cit. fasc.64/5

Guido Petrini

sione ad una "eventuale ondata di attentati terroristici" per la cui commissione "gruppi industriali del Nord Italia finanzierebbero gruppetti isolati neo-fascisti": cioè un riferimento di nessun valore informativo ed assolutamente inidoneo a far scattare utilmente il meccanismo di prevenzione di un Servizio di sicurezza. Vi è dato, invece, largo spazio a considerazioni politiche relative alla previsione di un imminente colpo di Stato da parte delle forze moderate. E' significativo che nell'annunciata opera repressiva di restaurazione, denominata "ritorno al centrismo", sia indicato il coinvolgimento di uomini politici insospettabili per la loro nota lealtà democratica, come Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, nonché dello stesso Partito Comunista Italiano: ciò, evidentemente, per sottolineare l'inutilità di un'opposizione sul piano costituzionale e per far nascere quindi l'idea della urgente necessità, quale unica alternativa possibile, di un intervento delle formazioni extraparlamentari al di fuori dei binari della legalità formale.

Il secondo elemento equivoco, sul quale si basa la tesi difensiva dell'avvenuta consegna dei due rapporti in questione al S.I.D., è costituito da un tardivo apporto testimoniale dell'ammiraglio Eugenio Henke, il quale solamente nel dicembre 1977 si è ricordato di aver appreso, nel giugno-luglio 1974, dal gen. Gasca che il Giammettini aveva effettivamente consegnato a quest'ultimo il sopra citato rapporto del 4 maggio 1969.

La circostanza riferita dall'amm. Henke si colloca storicamente in un periodo particolare: cioè in quel giugno-luglio



1974 nel quale divamparono sulla stampa le polemiche sul S.I.D. ed il Ministro della Difesa, on. Giulio Andreotti, decise di rivelare la qualità del Giannettini di collaboratore del Servizio con la nota intervista apparsa sul settimanale "Il Mondo". Dovendo subito dopo l'on. Andreotti rendere formali dichiarazioni al Parlamento sulla questione, il gen. Vito Miceli (all'epoca Capo del S.I.D.) fu incaricato di fornire al Ministro i necessari ragguagli; ed, all'uopo, chiese dichiarazioni scritte ai Capi del Reparto "D" con i quali Guido Giannettini era stato in contatto nel tempo: ossia ai generali Enzo Viola, Federico Gasca Queirazza e Gian Adelfo Maletti. Il gen. Gasca Queirazza, nella sua dichiarazione scritta in data 20 giugno 1974, precisò che il Giannettini aveva svolto un'attività informativa di valore assai scarso, non aveva mai fornito "dati di fatto od indizi che si riferissero ad azioni penalmente perseguibili" e si era limitato "a trasmettere notizie di origine prevalentemente giornalistica" le quali "si estendevano, spesso, per sua iniziativa, ad argomenti di politica internazionale" (6).

E' proprio a questo punto che va inserita la valutazione della testimonianza dibattimentale dell'amm. Henke, il quale per la prima volta nelle udienze del 5, 6, 7 e 9 dicembre 1977 ha ritenuto di far presente che, ricoprendo egli nell'estate del 1974 la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa, avvertì l'esigenza, dato il rilievo che aveva assunto il caso "Giannettini", di sentire personalmente i generali Viola, Ga

(6) v. cart.19 cit. fase.64/2 fol.7

v. Petros, P. ...

sca e Maletti, subito dopo che questi avevano rilasciato le tre rispettive dichiarazioni scritte loro richieste dal gen. Miceli. In tale occasione il gen. Gasca l'avrebbe informato di aver ricevuto da Guido Giannettini nell'aprile-maggio 1969 un interessante rapporto che preannunciava il compimento in Italia, da parte di gruppi isolati neofascisti, di alcuni attentati e la caduta della formula governativa italiana del "centro-sinistra". Ha aggiunto l'ammiraglio Henke di aver rimproverato il gen. Gasca per non averlo informato subito della ricezione di questo importante rapporto (nella primavera del 1969 l'ammiraglio era Capo del S.I.D.) e per non aver, poi, del rapporto stesso fatto alcuna menzione nella suddetta dichiarazione scritta del 20 giugno 1974; al che il generale si sarebbe rammaricato ed avrebbe sostenuto, per giustificarsi, di aver passato il documento in questione alla I^a sezione del Reparto "D", diretta dal ten. col. Guido Pettrini, per la valutazione circa l'attendibilità delle informazioni contenutevi, e di non aver ricevuto da quest'ultimo ufficio alcuna risposta.

Molteplici ed inoppugnabili ragioni conducono al sicuro convincimento che la ricostruzione offerta dall'amm. Eugenio Henke non corrisponde obiettivamente alla realtà dei fatti.

Non è stato possibile acquisire ulteriori chiarimenti testimoniali dal gen. Gasca e dal ten. col. Pettrini, i quali sono deceduti prima del dibattimento; ma resta fermo il fatto che questi due ufficiali hanno reso in fase istruttoria - come si è detto - una versione in reciso contrasto con quella dell'ammiraglio.



Soffermandosi poi a considerare in maniera più approfondita la posizione del gen. Gasca, appare davvero illogico alla Corte che questi, dopo aver riferito al suo superiore diretto sull'attività di Guido Giannettini in termini ben poco lusinghieri e con una formale dichiarazione scritta, abbia sostanzialmente smentito se stesso a brevissima distanza di tempo aggiungendo verbalmente, dinanzi al Capo di Stato Maggiore della Difesa, particolari diretti a valorizzare le capacità informative del Giannettini medesimo e ad evidenziare proprie omissioni di rilievo disciplinare. Non si spiegherebbe, poi, sulla base della versione dell'amm. Henke, il comportamento tenuto dinanzi al Giudice Istruttore dal gen. Gasca. Infatti quest'ultimo, se avesse avuto nel giugno 1974 ben vivo il ricordo di quel rapporto informativo di cinque anni prima, lo avrebbe mantenuto nitido durante le sue deposizioni testimoniali - rese fra lo stesso 1974 ed il 1975 - anche perchè il rimprovero dell'amm. Henke avrebbe contribuito a rafforzarglielo; sicchè egli avrebbe sempre affermato o sempre negato davanti al Giudice, ma certamente non sarebbe incorso in quelle manifestazioni di incertezza che lo costrinsero a rettificare, dinanzi al Magistrato Istruttore di Catanzaro, quanto diversamente aveva asserito dinanzi a quello di Milano per l'iniziale nebulosità delle sue reminiscenze.

Passando ora a valutare le dichiarazioni dell'amm. Henke, colpisce anzitutto la loro strana tardività. Non appare ragionevolmente spiegabile il perchè l'ammiraglio abbia atteso la fine del 1977 e la convocazione in dibattimento per una rive-

V. M. G. J. ...

lazione, circa l'attività informativa del Giannettini, che mai in precedenza aveva fatto benchè più volte interpellato al riguardo in fase istruttoria (7). Eppure non si trattava di un dettaglio di poco conto, dal momento che egli stesso ha sostenuto di essere stato colpito dall'importanza di quel rapporto, in cui si faceva riferimento ad un'ondata terroristica - poi effettivamente realizzatasi - in Italia nel 1969. E' inaccoglibile, perciò, la sua giustificazione di aver taciuto dinanzi al Giudice Istruttore per non aver ricevuto domande specifiche in proposito. L'altissima carica militare da lui ricoperta avrebbe dovuto renderlo consapevole di ciò che poteva essere utile riferire in una istruttoria penale caratterizzata da un particolare interesse per i rapporti fra Guido Giannettini ed il S.I.D.- Di quest'ultimo organismo egli era stato il Capo, proprio in quel 1969 che aveva visto il dispiegarsi della strategia terroristica culminata con la strage del 12 dicembre; ed è ancor più incomprensibile come, una volta venuto a conoscenza, nella sua nuova qualità di Capo dello Stato Maggiore della Difesa, di una omissione così grave come quella che egli avrebbe rimproverato al gen. Gasca, nulla abbia fatto (lo ha esplicitamente ammesso in dibattimento) non solo per adempiere compiutamente al dovere del suo contributo testimoniale, ma neanche sul piano delle indagini per lo accertamento delle responsabilità di carattere disciplinare da condurre, con urgenza, negli ambienti militari che da lui dipendevano.

(7) v. dep. Henke 3.2.75 al G.I. di Milano, 1.7.75 e 15.1.76 al G.I. di Catanzaro

Antonio Pizzuto

Per chiudere significativamente l'esame della posizione dell'amm. Henke, in ordine al problema che ci occupa, va indicato un riscontro documentale costituito da una nota di risposta che lo stesso ammiraglio ebbe a sottoscrivere, in data 29.10.1974 (8), per informare il Giudice Istruttore di Milano dell'attività svolta dal Giannettini e per trasmettergli le tre citate dichiarazioni, redatte sul medesimo oggetto, rispettivamente dai generali Viola, Gasca e Maletti. In detta nota non vi è alcuna traccia di quell'interessante aggiunta che il gen. Gasca avrebbe fatto verbalmente dopo aver consegnato la sua dichiarazione scritta: il che fa ritenere che quell'aggiunta in realtà non vi fu, a meno che non si voglia ipotizzare un'ingiustificata e strana omissione dello stesso ammiraglio Henke nella risposta al Magistrato.

Valutata alla luce dei rilievi critici sopra esposti, la testimonianza dibattimentale dell'anziano ammiraglio in pensione, sull'argomento specifico in esame, appare inquinata da una notevole confusione di ricordi: ciò nell'ipotesi più favorevole per il testimone, Non va dimenticato, comunque, che questi, dall'epoca in cui maturò la strategia terroristica del 1969 a quella in cui si svolse tutta una serie di coperture ad alto livello per sottrarre Guido Giannettini alle investigazioni del Giudice Istruttore di Milano (9), fu sempre

(8) v. cart.19 cit. fasc.64/2 fol.2

(9) v. parte IV cap. IV e V; nonché parte V cap.XXII e XXIII

Luigi...

al vertice di delicati organismi militari (S.I.D. e Stato Maggiore della Difesa) posti istituzionalmente a contatto diretto con gli apparati del potere politico centrale. Non può, quindi, non suscitare sospetto il fatto che anch'egli, uniformandosi al comportamento tenuto da altri eminenti personaggi investiti di pubbliche funzioni, abbia voluto - in modo così poco convincente - avallare la parola del Giannettini come per garantirgli ancora, con un estremo quanto inutile tentativo di salvataggio, quell'autorevole assistenza da lui così a lungo già goduta. (10).

Per tutte le considerazioni sin qui svolte è fondato convincimento della Corte che nessun valido elemento di controllo possa, in atti, confortare l'assunto del Giannettini di aver trasmesso al S.I.D. il rapporto 0281 del 4 maggio 1969. Lo stesso vale per il rapporto 0282 del 16 maggio 1969, la cui trasmissione al Servizio riposa su una pura e semplice affermazione del Giannettini medesimo.

(10) L'amm. Henke, deponendo in dibattimento nell'udienza del 5.12.77 sull'eccezione di segretezza opposta dal Capo del S.I.D. al Giudice Istruttore di Milano con la nota del 12.7.75 circa la qualità del Giannettini di informatore del Servizio, ha tenuto a precisare che la sua personale opinione - già all'epoca - era quella di rivelare la qualità del Giannettini medesimo al Magistrato. Poi, a contestazione che la "bozza" della nota sopra citata risultava, invece, da lui approvata - proprio come riferito dal gen. Miceli - con l'apposizione della sua sigla in calce (v. parte IV cap. IV e V), ha offerto questa singolare spiegazione: "Per mia inveterata abitudine ho sempre siglato tutti i documenti sottoposti al mio esame...siglai la lettera per presa visione. La sigla è così piccola perchè io non dividevo la sostanza della lettera (v. fol.3 verb. ud. 5.12.77).

Henke

La prova logica induce anzi, come si è già detto, alla ferma convinzione che questi due rapporti furono redatti esclusivamente per allarmare la sinistra extraparlamentare, nel perseguimento dei noti scopi di infiltrazione e provocazione, e non per essere inviati anche al S.I.D.- Il loro contenuto, come lo stesso Giannettini ha riferito, venne ricavato per la maggior parte da voci "orecchiate in sala stampa"; ed il fugace accenno agli attentati previsti non fu accompagnato - è opportuno ribadirlo - da alcuna indicazione precisa circa i temuti crimini, sì da consentire al S.I.D. interventi tempestivi e concreti. Guido Giannettini, se avesse voluto effettivamente collaborare con il S.I.D., lo avrebbe di volta in volta informato, con dettagliati rapporti, sui singoli attentati della cui concreta programmazione veniva puntualmente tenuto al corrente - come in appresso si dimostrerà (11) - da Franco Preda e Giovanni Ventura. Ciò egli non ha fatto, nè - per la verità - ha mai sostenuto di aver fatto.

(11) v. capitolo seguente

Guido Giannettini

CAPITOLO XX

GUIDO GIANNETTINI NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E NEGLI
ATTENTATI DEL 1969

Innegabili sono i frequenti contatti verificatisi nel corso del 1969, oltre che in altri anni precedenti e successivi, fra Guido Giannettini, Franco Freda e Giovanni Ventura. Lo stesso Giannettini li ha ammessi durante l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 26 settembre 1974, anche se in seguito ha cercato di ridurre la portata di questo suo riconoscimento restringendo il numero dei contatti stessi a quattro o cinque per il 1969. Risultano, infatti, dal verbale del suddetto interrogatorio, una domanda del Giudice Istruttore con relativa risposta del Giannettini assai significative al riguardo: "G.I.: resta il fatto che nel '69, anno nel corso del quale lei ha ammesso di aver avuto numerosi contatti con Freda e con Ventura, lei per il S.I.D. ha prodotto pressocchè niente; imp.: non credo di aver altro da aggiungere". D'altra parte, già in base al numero ed alle date dei rapporti informativi redatti nel 1969 e poi rinvenuti nella nota cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna (ai quali rapporti va aggiunto quello della cosiddetta "scuola di Bad Ems", recante la data 21 ottobre 1969 e dal Giannettini ricostruito a richiesta di Mariangela Ventura - v. parte III cap. IX), rimangono documentate almeno otto occasioni di contatto nel suddetto anno. In realtà la frequenza delle relazioni fra i tre dovette essere ben maggiore se a Marco Pozzan, come il Giannettini ha espli-



citamente riferito (il Freda ha cercato invece in dibattimento di negarlo), era stata assegnata la particolare funzione di "cassetta o casella postale" - data, evidentemente, la continuità dei rapporti - anche per fissare gli appuntamenti (1).

Sui motivi di queste loro relazioni i tre imputati hanno fornito spiegazioni tra loro contrastanti e tutte inaccettabili.

Guido Giannettini, che ha sostenuto - come si è detto - di avere utilizzato il Freda ed il Ventura come canale informativo nel campo della sinistra extraparlamentare veneta, è stato costretto, dall'evidenza dei fatti, ad ammettere che in realtà detto canale languiva nel 1969 (2). Solo due rapporti, entrambi recanti la data 16.1.69, costituiscono la produzione informativa sulla sinistra fornita in tale anno al S.I.D. (3) dal Giannettini, il quale ciò ha riconosciuto esplicitamente nell'udienza dibattimentale del 14 marzo 77. Fu proprio questa sua scarsa produttività che indusse il gen. Federico Gasca Queirazza (4) a sospendergli la retribuzione mensile nel-

(1) v. interr. Giannettini in verb. ud. dibatt. 14.3.77; v. anche memoria esibita dallo stesso Giannettini nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Catanzaro il 3.7.75 (cart. 37 fasc. 99/6 istruttoria "Giannettini")

(2) v. memoria Giannettini al G.I. di Catanzaro depositata il 3.7.75 (cart.37 cit. fasc.99/6)

(3) v. nota n.01/1128/Y in data 15.7.74 dal S.I.D. inviata al G.I. di Milano (cart.19 fasc.62 istruttoria "Giannettini" foll.1 e segg.). I suddetti due rapporti del 16.1.69 sono stati trovati in copia nella cassetta di sicurezza di Montebelluna con variazione della sola data: precisamente uno reca la data del 18.1.69 e l'altro quella del 19.2.69

(4) v. dep.Gasca Queirazza del 21.8.74 al G.I. di Milano (cart.27 fase.72/15 foll.6-10 istruttoria "Giannettini")

v. Montebelluna

l'estate del 1969.

Merita attenzione, a tal riguardo, il fatto che proprio in quello stesso anno, nel corso del quale ebbe a svolgersi la serie di attentati per cui è processo, ben più numerosi furono i rapporti informativi (almeno otto, come si è detto) rimessi dal Giannettini al gruppo "Freda-Ventura". Non vi fu quindi alcuna effettiva reciproca trasmissione di documenti con le modalità specificate dal Giannettini medesimo; il quale, nella lettera al gen. Maletti del 15 settembre 1973 (5), ha precisato che i suoi rapporti con Freda e Ventura consistettero sempre ed esclusivamente in uno scambio di notizie: "In cambio delle informazioni e della documentazione passatemi da Freda, gli fornivo alcuni dossiers da me stilati sulla situazione internazionale".

Nè durante l'anno precedente il suddetto canale informativo veneto era stato più proficuo, se lo stesso Giannettini ha ammesso nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di Milano il 27.8.1974 che, dei rapporti informativi da lui inviati nel 1968 al S.I.D. e da quest'ultimo poi rimessi al Magistrato con nota del 15.7.74, solo uno (costituito da sei righe sui movimenti di sinistra a Perugia ed a Padova) conteneva notizie fornitegli da Freda. Vero è che in epoca successiva il S.I.D. ha rinvenuto nei suoi archivi altri rapporti del Giannettini e li ha rimessi all'Autorità Giudiziaria precedente; tuttavia trattasi di documenti che si riferiscono ad osservazioni su ambienti internazionali o, comunque, a materie non appartenenti al campo informativo del canale ve-

(5) v. cart. 19 cit. fasc. 63 pag. 6

Antonio Pizzini

neto.

Le riserve formulate in fase istruttoria dal Giannettini, secondo il quale il S.I.D. sarebbe stato restio a trasmettere al Magistrato tutti i rapporti informativi da lui ricevuti, sono palesemente infondate, almeno per quanto riguarda la materia che direttamente ci occupa. Invero sarebbe stato vivissimo interesse del S.I.D. trasmettere al Giudice tutti gli altri rapporti del Giannettini sui gruppi della sinistra extra parlamentare, se effettivamente ne avesse da lui ricevuti di più, all'evidente scopo di giustificare il mantenimento delle relazioni informative con un collaboratore la cui attività tanti sospetti aveva suscitato a carico dello stesso Servizio.

D'altra parte il Giannettini, uomo metodico ed ordinato, uso a conservare copia dei suoi elaborati, non è stato in grado di documentare l'esistenza (né di offrire elementi per la loro ricostruzione) di altri rapporti informativi, in materia, da lui inviati al S.I.D. e da quest'ultimo occultati. Egli ha sostenuto di aver distrutto tutte le copie dei rapporti in suo possesso per non coinvolgere il Servizio, quando, dopo il noto articolo di Sanavio sul "Mondo" dell'aprile 1972, aveva temuto di essere raggiunto dalle indagini giudiziarie; e di aver consegnato al cap. Labruna, su consiglio di questi, una borsa piena di documenti relativi alla sua attività informativa. Tuttavia egli non ha saputo opporre alcuna valida giustificazione al Giudice Istruttore di Milano; il quale, a tal proposito, gli aveva subito contestato l'incongruità di queste sue asserite misure precauzionali, dal momento che pro-

capitolo

prio quei documenti informativi, oltre a non essere obiettivamente compromettenti per alcuno potendo essi passare per meri elaborati di carattere giornalistico (6), costituivano la sua preziosa ancora di salvezza per chiarire la sua posizione nei riguardi del Freda e del Ventura nell'eventualità di un suo coinvolgimento nel processo penale instaurato a carico di costoro.

Anche per il 1968 - come si è sopra detto circa il 1969 - alla estrema povertà di notizie ottenute dal Freda il Giannettini fece corrispondere l'invio al gruppo Freda-Ventura di vari rapporti informativi (almeno sei, secondo quanto risulta dalla documentazione rinvenuta nella cassetta di sicurezza di Montebelluna).

Il fatto che negli anni 1968-69, nonché nel periodo di tempo successivo fino all'arresto di Franco Freda e Giovanni Ventura, non vi fu un vero e proprio scambio di notizie fra Giannettini ed il gruppo Freda-Ventura ma, sostanzialmente, una corrente di informazioni a senso unico dal primo verso il secondo, deve essere valutato in relazione alla natura dei rapporti redatti dal Giannettini stesso e rinvenuti in copia nella cassetta di Montebelluna. Si tratta di rapporti che rivelano chiaramente - come si è già dimostrato (7) - la loro idoneità a servire piuttosto a scopi di infiltrazione e provocazione negli ambienti di sinistra, anziché alle esigenze di un Servizio di sicurezza dello Stato. Ciò denuncia, quin

(6) si è già detto che alcuni dei rapporti informativi, redatti per il S.I.D. dal Giannettini, furono poi da lui pubblicati sul settimanale "Lo Specchio"

(7) v. parte V cap. XVIII e XIX

Luigi Pretore

di, la insussistenza di un reale apporto informativo di fonte "Freda e Ventura" voluto ed attuato da Guido Giannettini in favore del S.I.D., o, quanto meno, la netta prevalenza negli intendimenti del Giannettini medesimo, specie durante il 1969, di finalità ben diverse da quelle istituzionali del Servizio.


La costruzione difensiva del Giannettini cozza, inoltre, contro la secca smentita di Freda; il quale, pur non essendo controinteressato ad una versione che poteva in qualche modo farlo inquadrare fra i collaboratori indiretti del S.I.D. e porlo, così, al riparo da accuse di sovversione contro l'assetto legale dello Stato, ha negato di avere svolto alcun ruolo per il procacciamento di notizie negli ambienti della sinistra extraparlamentare (evidentemente essendosi reso conto che trattavasi di una tesi non documentabile) ed ha spiegato in maniera diversa i suoi contatti col Giannettini stesso, fornendo i chiarimenti dibattimentali esposti in narrativa (8).

Una terza, distinta ed inaccettabile versione ha escogitato Giovanni Ventura, sui rapporti da lui avuti col Giannettini e col Freda, come si è spiegato trattando la posizione del Ventura medesimo in ordine al ruolo di informatore da lui rivendicato (9).

Da quanto finora detto consegue necessariamente, sul piano logico, che, se il Giannettini, il Freda ed il Ventura hanno addotto motivazioni false e contrastanti per spiegare le relazioni tra di loro intercorse nel 1969, evidentemente il vero motivo delle relazioni medesime è illecito ed inconfessa

(8) v. parte IV cap. II

(9) v. parte V cap. VII



bile.

Che tale inconfessabilità sia legata a comuni finalità eversive, dai tre concordemente perseguite, è possibile affermare sulla base di molteplici indicazioni.

Guido Giannettini ben conosceva l'attività eversiva in corso della "cellula veneta" diretta da Franco Freda e Giovanni Ventura. Quest'ultimo in fase istruttoria (10) ha precisato di aver sempre tenuto al corrente lui e "l'amico rumeno" degli attentati commessi sino all'estate del 1969; e di essere stato da loro due preventivamente autorizzato a comprometersi in qualcuno degli attentati stessi, sul terreno operativo, con la promessa di una copertura politica: ciò fino alle bombe sui treni, in quanto la prospettiva dei fatti terroristici già gravi avrebbe indotto il Giannettini ed il rumeno a vietargli ogni ulteriore compromissione col gruppo "Freda". Questi riferimenti sono stati collocati da Giovanni Ventura nel contesto dell'inaccettabile sua impostazione difensiva già esaminata; tuttavia essi non possono considerarsi travolti dalla falsità che inficia il complesso di tale impostazione, in quanto sono assistiti da precisi riscontri di prova logica e specifica. Negli interrogatori del 10 e del 24 maggio 1973 il suddetto Ventura ha dichiarato che, prima di sapere che era stato Guido Lorenzon a tradirlo denunciandolo all'Autorità Giudiziaria, egli aveva sospettato del Giannettini e del rumeno e che proprio a questi ultimi due egli si era voluto riferire quando aveva accennato vagamente a tali sue supposizioni parlando, nei primi giorni

(10) v. parte II cap. VII

2. Pietro P...

del 1970, con lo stesso Lorenzon. Sono dichiarazioni che ricevono un controllo preciso, di epoca e provenienza non sospette, dalla testimonianza dell'attendibile Guido Lorenzon, nella parte in cui questi ha rievocato la prima reazione di Giovanni Ventura alla notizia del tradimento. "Avuta la mia confidenza - così si è espresso il testimone - il Ventura si sorprese non poco, ricollegò il fatto della perquisizione subita alle mie rivelazioni e mi disse che finalmente si spiegava perchè in Questura, dov'era stato convocato a chiarimenti prima del giorno di Natale, gli fosse stato detto che avevano sul suo conto informazioni precise. Il Ventura mi confessò anche che, ripensando a quanto gli era di recente accaduto, aveva sospettato che le informazioni su di lui avessero potuto darle tre persone: io e altre due persone. Aveva escluso me, credo, per considerazioni inerenti ai nostri rapporti di amicizia e, sul conto di una delle altre due (mi pare, di Milano), mi disse che era in attesa di notizie. Aggiunse poi che avrebbero potuto emergere prove di responsabilità a suo carico soltanto se vi fossero stati cedimenti da qualche parte" (11). Questa testimonianza prova che Giovanni Ventura effettivamente si pose il problema di chi lo avesse tradito delle sole tre persone sospettabili, che erano in grado di nuocergli perchè sapevano tutto della sua attività. Da ciò si evince che le "altre due persone", ossia Giannettini ed il rumeno, dovevano sapere dell'attività ever-

(11) v. dep. Guido Lorenzon al S.Proc. Rep. di Treviso del 18.1.1970 (cart.1 fasc.1 fol.28 r. istruttoria "Freda Ventura")

Guido Lorenzon

siva almeno quanto sapeva il Lorenzon. Si spiega inoltre, logicamente, il perchè, nella valutazione del Ventura, il quale era al corrente - come ancora si dirà fra poco - della qualità di collaboratore del S.I.D. di Guido Giannettini, questi si presentava fra i più sospettabili: il Giannettini, infatti, era pur sempre un elemento vicino alle tecniche insidiose tipiche dei Servizi segreti ed appariva, inoltre, coperto dalle garanzie sostanziali di immunità che i Servizi stessi sono in grado di apprestare per i loro collaboratori. Ragionevolmente quindi, in un primo tempo, il Ventura ebbe a sospettare che il Giannettini medesimo potesse essersi comportato nei suoi confronti da agente provocatore.

E' appena il caso di accennare ad un particolare sul quale si è soffermata la difesa di Guido Giannettini per smi- nuire l'efficacia probatoria del suddetto riscontro testi- moniale: secondo la detta difesa, essendosi il Lorenzon ri- ferito ad una persona "di Milano", non potrebbe mai trattarsi del Giannettini che risiedeva a Roma. In realtà una serena va- lutazione di questo dettaglio conduce a ritenere che esso non può assumere alcun rilievo. Anzitutto non può trascurarsi la incertezza della circostanza sul piano storico, giacchè il Lorenzon - come si rileva dalla parte della sua testimonian- za sopra trascritta - disse testualmente: "mi pare, di Milano". In secondo luogo l'imprecisione di tale riferimento può trova- re adeguata spiegazione nelle tendenze mistificatrici di Gio- vanni Ventura, spesso colto nel confessare cose vere con par- ticolari svianti.


Giovanni Ventura merita, quindi, credito circa le progres-

Luigi...

sive informazioni da lui fornite, in ordine ai singoli attentati in programma, a Guido Giannettini.

Naturalmente egli, nell'evidente tentativo di tenere lontano da sè in particolare l'ultimo e più grave episodio di terrorismo durante i suoi interrogatori, ha cercato di spezzare le sue relazioni col Giannettini in ordine agli attentati sostenendo che esse si erano ormai praticamente esaurite dopo le esplosioni degli ordigni sui treni nell'agosto 1969. Tuttavia tale tentativo non è idoneo a produrre alcun valido effetto difensivo; in quanto è chiaro che Giannettini, se doveva sapere - come sopra si è detto - almeno quanto sapeva il Lorenzon circa l'attività eversiva e gli attentati per poter essere sospettato in un primo tempo di tradimento dal Ventura, necessariamente era al corrente anche delle notizie concernenti la strage.

Non va trascurato il fatto che la strage di Milano costituiva indubbiamente il fatto più importante intorno al quale ruotavano, in quel periodo di tempo compreso fra la fine del 1969 e l'inizio del 1970, le prime accuse del Lorenzon, le febbrili investigazioni delle competenti Autorità dello Stato e le preoccupazioni del Ventura. Furono proprio i sedici morti di Milano a far decidere il Lorenzon, come questi ha dichiarato, che era ormai un suo inderogabile dovere civico e morale denunciare all'Autorità Giudiziaria l'attività eversiva dell'amico Giovanni Ventura; e quest'ultimo, da parte sua, appena cominciò a sentirsi inquisito con la perquisizione domiciliare del 20 dicembre 1969 e gli interrogatori successivi, i quali si riferivano chiaramente ai recenti at-




tentati del giorno 12, non potè non ricollegare a quegli stessi recenti e gravissimi fatti di sangue le sue preoccupazioni ed i suoi sospetti di tradimento.

In verità Giovanni Ventura continuò a tenersi in stretto contatto con Guido Giannettini anche dopo la strage. Egli ha riferito nel suo interrogatorio del 24.5.1973 di aver incontrato il Giannettini stesso a Roma nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre 1969, di averlo informato dell'interrogatorio e della perquisizione domiciliare cui era stato sottoposto, di aver da lui saputo nella stessa occasione che il giorno 13 vi era stata presso il Ministero degli Interni una riunione, nel corso della quale si era delineato un contrasto tra il Capo della Polizia (Vicari) ed il Ministro (Restivo) sull'orientamento da imprimere alle indagini per gli attentati del giorno precedente: il primo voleva orientare le indagini verso gli ambienti di destra ed il Ministro, invece, pretendeva per motivi politici che la responsabilità di quei crimini fosse attribuita al più presto ad un ambiente di sinistra. Il Giannettini, interrogato specificamente su tali circostanze nell'udienza dibattimentale del 14 aprile 1977, ha ammesso di essersi incontrato col Ventura a Roma il 20 dicembre 1969 e di avergli parlato del contrasto sorto fra Ministro degli Interni e Capo della Polizia. Ha escluso però di essere stato reso edotto della perquisizione domiciliare subita dal Ventura; e ciò non è senza significato, giacchè denota la sua tendenza a negare ogni particolare idoneo a coinvolgerlo nelle vicende proces-



suali del Ventura. In realtà vi sono valide ragioni per ritenere vero il particolare negato dal Giannettini, dal momento che questi - come in appresso si chiarirà - costituì sempre il punto di riferimento dei familiari di Giovanni Ventura, dopo l'arresto di costui, per la preparazione di strategie difensive spinte, addirittura, fino ad una proposta di evasione.

Riepilogando sul punto in esame, deve quindi ritenersi accertato che Guido Giannettini fu sempre puntualmente informato dell'attività terroristica progettata e poi effettivamente compiuta per la realizzazione degli attentati del 1969. Le affermazioni di Giovanni Ventura a tal riguardo non solo trovano riscontro nella citata testimonianza di Guido Lorenzon, ma consentono una spiegazione pienamente accettabile sul piano logico e psicologico. E', infatti, ragionevole che i primi sospetti di tradimento del Ventura si siano rivolti verso l'uomo legato ai "doppi giochi" tipici dei Servizi segreti. Nè può sostenersi che il Ventura stesso abbia avuto interesse a mentire, per le esigenze della sua costruzione difensiva, nel dare tardivamente il nome ed il volto del Giannettini ad uno di quei due soggetti della cui lealtà aveva in principio sospettato; giacchè trattasi di una indicazione che sul piano probatorio si ribalta proprio su chi l'ha fornita. Se il Ventura, infatti, sospettò di Giannettini appena si vide coinvolto nelle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969, evidentemente ben sapeva - contrariamente a quanto ha cercato di far credere con la sua tesi difensiva - che anche della progettazione e dell'esecu-







**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano




Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'economia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7



9 788889 681497